Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 del 15 febbraio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 35

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/M, 750/N, 750/P, 750/R, 750/S, 750/U concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/A1, 760/M, 760/N, 760/P, 760/R, 760/S, 760/V, 760/Z, 760-*bis*, 760-*bis*/A, 760-*bis*/B, 760-*bis*/C, 760-*bis*/D, 760-*bis*/E, 760-*bis*/E1, 760-*bis*/F, 760-*bis*/G, 760-*bis*/H, 760-*bis*/I, 760-*bis*/L, 760-*bis*/O, 760-*bis*/P, 760-*bis*/R, 760-*bis*/S, 760-*bis*/U, 760-*bis*/V, 760-*bis*/Z concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché dei modelli 760/K e 760-*bis*/K concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760-*bis*/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, dei modelli 760/T e 760-*bis*/T concernenti l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-*bis*, 770/A1, 770/A2, 770/A3, 770/B, 770/B1, 770/C, 770/D, 770/D-*bis*, 770/D1, 770/E, 770/E1, 770/E2, 770/F, 770/F1, 770/F2, 770/G, 770/G1, 770/H, 770/U, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e il modello 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1996 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1996, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/M, 750/N, 750/P, 750/R, 750/S, 750/U concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 750/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 6, terzo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale può essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa l'opportunità di introdurre modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/M, 750/N, 750/P, 750/R, 750/S, 750/U concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modello 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da presentare nell'anno 1997 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la busta da utilizzare per tale presentazione. I prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dai soggetti precedentemente indicati sono quelli annessi al decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione da presentare nell'anno 1997 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I modelli ed i prospetti devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli e della busta di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 750PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche previste nell'allegato 1.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni e i prospetti di cui al comma 2 dell'art. 2 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: Visco

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante perforazione e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: " ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5;
altezza: minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli neri (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina.
Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.
Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.
La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
750 base	055	
750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/K, 750/M, 750/N, 750/P, 750/R, 750/S, 750/T, 750/U e 750/W	111	
750 base, 750/A e 750/W (seconda pagina)	064	

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di due caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.
La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.
L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. n.", devono essere stampate in nero su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le dizioni devono distare dalle rispettive caselle almeno mm 2.

La zona riservata ai codici fiscali deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 27,5 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale deve distare 4 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere allineata al bordo esterno dell'area grafica.

La casella "Mod. n." deve avere le seguenti dimensioni: larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice, deve essere posizionata in modo tale che il lato superiore disti 2 sesti di pollice dalla base del codice fiscale e deve essere allineata all'ultima casella del codice fiscale stesso.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate del modello 750 base devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 10 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate dei modelli 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/K, 750/M, 750/N, 750/P, 750/R,750/S, 750/T, 750/U e 750/W devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine dei modello 750 base 750/A e 750/W devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare un sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore rosso medio ovvero può essere utilizzato il solo colore nero.

I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore rosso medio.

Per la stampa dei prospetti di cui all'art. 1 del presente decreto relativi alle operazioni di fusione e di scissione deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore marrone (pantone n. 118 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

1 PREMESSA

Per semplificare la dichiarazione i modelli sono stati predisposti su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati.
È stata introdotta, inoltre la copia della dichiarazione per il contribuente.
Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 750PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale.
Il Mod. 750PC, stampato su fogli bianchi contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione.
A garanzia della leggibilità delle informazioni *contenute nel Mod. 750PC, il contribuente* deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 750 le società ed associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, (vedere in **Appendice** la voce "GEIE").

ATTENZIONE
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. 750:
- i condominii;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. 740, utilizzando i quadri specifici);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. 760 **o il Mod. 760 BIS**).

3 DICHIARAZIONE MODELLO 750

Il Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1996, al fine di determinare:
- l'Ilor dovuta dalla società;
- la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da un modello base e dai modelli aggiuntivi.
Nel modello base vanno indicati:
- i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo *rappresentante e alla persona che sottoscri*ve la dichiarazione;
- il reddito (o la perdita) da imputare ai soci o associati, gli oneri deducibili (quadro L) e l'Ilor dovuta dalla societa' (quadro O);
- i dati relativi ai singoli soci o associati (quadro M);
- i prospetti relativi alle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone, ai conferi*menti agevolati, alle esenzioni territoriali e* settoriali, alla determinazione del reddito d'impresa reinvestito e alla sopravvenienza derivante dalla cessione di beni oggetto di investimenti agevolati;

I modelli aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 1996 dalla società o associazione (vedere in **Appendice** la voce "Modelli 750").

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenuti alla presentazione del Modello 750/W.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod. 750 ad esso deve essere allegato il Mod. 750/W. Nei casi di esonero *dalla presentazione della dichiarazione* dei redditi, il Mod. 750/W deve essere presentato autonomamente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione *di pagamento costituiscono redditi della stes*sa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni, vanno dichiarate nella sezione I *del Mod. 750/I (redditi soggetti a* tassazione separata).

Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il **"Prospetto relativo alle operazioni di fusione"** o il **"Prospetto relativo alle operazioni di scissione"**, in distribuzione presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Tale prospetto va allegato alla dichiarazione Mod. 750/97 e spedito unitamente a quest'ultima. I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e di scissione devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto di riconciliazione; (vedere in **Appendice** la voce "Operazioni di fusione e di scissione").

4 DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni.

Le società di persone che compilano il Mod. 750/A, tenute, anche per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria, devono allegare la copia del bilancio.

Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha *comunque la facoltà di allegare alla dichia*razione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002 termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla.
Se il contribuente non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

5 VERSAMENTI

Le imposte dovute a saldo devono essere versate entro il **31 maggio 1997** presso una qualsiasi banca autorizzata, o un qualsiasi ufficio postale o il Concessionario della *riscossione competente per territorio* (allo sportello o in conto corrente postale).

I versamenti possono essere effettuati entro il 20 giugno, maggiorando le imposte dovute dello 0,50 per cento.
Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata dell'acconto dovuto per il 1997.

Per maggiori informazioni in merito vedere in **Appendice** la voce "Acconto".

ATTENZIONE
Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo non superano ciascuno lire 20.000, al netto della eventuale maggiorazione.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

Le società di persone ed i soggetti equiparati, titolari di conto fiscale (vedasi apposita voce in **Appendice**), hanno la possibilità di versare l'Ilor, ivi compresa quella dovuta in base a dichiarazione integrativa (c.d. ravvedimento operoso), le ritenute e l'imposta sostitutiva di cui al D.L. 28 gennaio 1991, n.27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (Mod. 750/U) anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio.

Per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** la voce "Conto fiscale".

6 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata tra il 1° maggio ed il 30 giugno 1997 mediante consegna all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedizione per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al competente Centro di servizio, ovvero, se il Centro non e istituito, all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

In **Appendice** alla voce "Centri di Servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.

In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per quelli che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in **Appendice** alla voce "Domicilio fiscale".

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con Decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

7 SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in **Appendice** la voce "Sanzioni"

8 COME SI COMPILA IL MODELLO

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).
Si consiglia di conservare una copia della dichiarazione necessaria, oltre che per motivi di documentazione, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1997.

Per semplificare la compilazione del modello, è previsto la possibilità di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quelli della precedente dichiarazione.
Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole. Tale possibilità e riconosciuta anche per i dati da indicare solo in caso di variazione nei modelli aggiuntivi.

Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Il **frontespizio** del modello di dichiarazione comprende due riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'associazione, il secondo, relativo ai dati del rappresentante.

Si precisa che se il periodo di imposta della società o associazione è inferiore all'anno (attività iniziata dopo il 1° gennaio o cessata prima del 31 dicembre ovvero in caso di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione o fallimento dell'impresa), è necessario indicare nella apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione.

■ RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE

In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati:

Codice fiscale

Ragione sociale:
indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Sede legale:
deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), con la sigla della provincia (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonché il numero di telefono.

Domicilio fiscale:
i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle società il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C.**

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

a casella **"Imprese artigiane"** deve essere barrata nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir.

Nella casella **"Eventi eccezionali"** le società o associazioni che hanno usufruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione o a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 o di quelli verificatesi nelle provincie di Lucca, Massa Carrara, Udine o Pordenone nel mese di giugno 1996, devono indicare uno dei codici elencati in **Appendice** nella voce "Eventi eccezionali".

■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il codice relativo alla

TABELLA D

CODICE	CARICA RIVESTITA
1	Rappresentante legale
2	Curatore fallimentare
3	Liquidatore
4	Socio amministratore

carica rivestita all'atto della dichiarazione, da individuare nella **tabella D**, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale.

ATTENZIONE
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.
Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale vanno indicate le esatte generalità (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.).

ATTENZIONE
Si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, tranne le generalità che vanno comunque indicate.

Prima dell'indicazione della data e della sottoscrizione vanno indicati i modelli compilati, barrando le relative caselle.

■ VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro è riservato ai visti di conformità del Centro autorizzato di assistenza o del professionista che presta l'assistenza fiscale o professionale richieste dal contribuente.
Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni.

9 PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI

■ ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 750/A, 750/B E 750/C

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1996.
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1996 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo HTTP//WWW.Finanze.Interbusiness.IT (quello definitivo non conterrà la parola Interbusiness).
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

10 ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A - 750/B E 750/P

I quadri 750/A e 750/B devono essere compilati dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro A** o nel **Quadro B** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (in quest'ultimo caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al quadro A o B le predette società sono tenute a presentare il quadro P se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto quadro B per ciascuna attività esercitata e tanti quadri P quanti sono i quadri B compilati. I quadri B vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro P unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un quadro A per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti quadri P quanti sono i qua-

dri A compilati. I quadri A vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro P unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel quadro A collegato al quadro P nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata, mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri A collegati ai quadri P nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

LE NOVITA DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, riguardante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1997;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha apportato modificazioni all'art. 69 del TUIR, che disciplina l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, e al comma 2 dell'art. 73 dello stesso TUIR, relativo allo speciale regime di accantonamento previsto per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche.
Con riguardo all'art. 69 si rileva che in base alla nuova formulazione del comma 1 di detta norma, l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili è ora consentito soltanto in alternativa (e non più in aggiunta) all'ammortamento tecnico di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR.
Si fa presente che l'alternativa tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico può operare anche per singolo bene o per categoria omogenea di beni, al fine di tener conto della difformità tra il normale periodo di deperimento e consumo dei beni (come stimato dai coefficienti tabellari) e durata (maggiore o minore) della concessione.
Qualora nel corso dell'ammortamento finanziario il bene venga sostituito, si procederà ad ammortizzare il costo del nuovo bene computando le quote costanti di ammortamento finanziario sulla base del numero dei residui anni di durata della concessione e il costo non ammortizzato del bene sostitutivo potrà essere dedotto nell'esercizio di sostituzione.
Considerando che la modifica in esame opera a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1996, anche in relazione ai beni il cui processo di ammortamento sia iniziato in periodi di imposta precedenti, il comma 2 del citato art. 1 contiene disposizioni di carattere transitorio volte a disciplinare le situazioni in cui le imprese abbiano dedotto negli esercizi precedenti quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quelle di ammortamento tecnico.
In tal caso, relativamente a ogni singolo bene o categoria omogenea di beni, occorrerà confrontare il costo e l'ammontare delle quote complessivamente dedotte (che si considera già ammortizzato): l'eccedenza, se positiva, costituisce il costo non ammortizzato, che potrà essere dedotto ai sensi dell'art. 69 ovvero a scelta ai sensi degli artt. 67 o 68 (computando le quote di ammortamento con riferimento al costo dei beni al lordo delle quote di ammortamento già dedotte); se, invece, l'eccedenza è negativa la stessa concorrerà a formare il reddito nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione adottata.
Si abbia, ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile al termine di una concessione iniziata nel 1992 e di durata ventennale.
Detto bene, di costo 1.000, è stato ammortizzato fino al 1995, ai sensi dell'art. 67 del TUIR. per 400 e, ai sensi del successivo art. 69, per 200.

Qualora il contribuente scelga l'ammortamento tecnico, il cui coefficiente sia, ad esempio, del 10 per cento, la quota massima deducibile nei periodi 1996, 1997, 1998 e 1999 sarà di 100. Qualora, invece, venga scelto l'ammortamento finanziario, il contribuente potrà dedurre in ciascun periodo, dal 1996 al 2003, una quota pari a 50 (in tal caso l'ammortamento finanziario sarà esaurito prima della scadenza della concessione) ovvero potrà rideterminare la quota costante in funzione dei residui anni della concessione.
Si fa presente che il computo dell'eccedenza potrà essere effettuato anche con riferimento all'intera concessione (considerando cioè il complesso dei beni). In tal caso l'eccedenza positiva, che rappresenta l'ammontare complessivo ancora da ammortizzare, potrà essere attribuita a ciascun bene o categoria di beni in proporzione all'importo da ammortizzare di ciascuno di essi.
Si fa presente che con l'ulteriore modifica recata al comma 2 dello stesso art. 69 è stato stabilito che, ai fini dell'individuazione della quota costante di ammortamento finanziario, il numero di anni di durata della concessione per cui suddividere il costo dei beni deve essere determinato conteggiando come tali anche le frazioni di anno. Detta modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996, esplica effetti con riferimento alle concessioni che abbiano inizio in tale periodo.
Per quanto attiene alle modifiche apportate allo speciale regime di accantonamento previsto dal comma 2 dell'art. 73 del TUIR nei confronti delle imprese titolari di concessioni per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche, si rileva che la deduzione dell'accantonamento ad apposito fondo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione di ciascun bene gratuitamente devolvibile è ridotta dal 10 al 5 per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi (1995 e 1996).

2. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal 1996 i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995 all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, i proventi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996, per la parte che non è accantonata in un'apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto, anziché, come nella previgente normativa, non oltre il nono.

3. Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

4. Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13

bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinques del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

5. Limiti di deducibilità previsti per i costi e le spese relativi alle autovetture, agli autoveicoli, ai ciclomotori e ai motocicli.

L'art. 3, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto la estensione alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dei limiti di deducibilità previsti per le imprese individuali dal comma 10, *primo periodo, dell'art.* 67 del TUIR relativamente alle autovetture, agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori.
Tale limitazione opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 e si applica anche ai veicoli *acquisiti in periodi d'imposta precedenti.*
Si precisa che i limiti di deducibilità di cui al comma 10, primo periodo, dell'art. 67 del TUIR si applicano anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice aventi ad oggetto l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
La riduzione al 50 per cento dell'ammontare delle spese deducibili riguarda esclusivamente gli autoveicoli ed autovetture indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici ovvero a 2500 centimetri cubici se con motore diesel nonché ai ciclomotori e ai motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici.
Resta salva la facoltà di richiedere la classificazione degli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lett. c), del nuovo codice della strada tra quelli di cui alla lett. d) dello stesso articolo (autocarri) qualora le persone che viaggiano sull'autoveicolo assumano una funzione di servizio rispetto ai beni trasportati. La diversa classificazione può essere richiesta a cura dell'interessato sottoponendo gli autoveicoli a visita e prova presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile.
In ordine alla individuazione dei costi e delle spese oggetto di limitazione si precisa che la riduzione al cinquanta per cento dell'ammontare deducibile riguarda i costi relativi all'acquisto (quota di ammortamento) nonché le spese relative ai canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e all'impiego dei beni suddetti, intendendosi per tali tutte le spese necessarie per l'utilizzo del bene.
Rientrano quindi nelle spese di impiego, ad esempio, le spese per il carburante e i lubrificanti che, per effetto della disposizione in commento, sono deducibili al cinquanta per cento, mentre restano deducibili nella misura del cento per cento le spese di manutenzione, riparazione e custodia, nonché le altre spese relative ai veicoli (quali, assicurazione R.C. auto, tassa di possesso, di immatricolazione e pedaggi autostradali).
Per espressa previsione normativa sono comunque esclusi dalla disciplina limitativa in oggetto gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli adibiti a uso pubblico, quelli destinati a essere *utilizzati esclusivamente come* strumentali nell'attività propria dell'impresa intendendo per tali quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata, (quale, ad esempio, le autovetture delle imprese che effettuano noleggi ovvero attività di scuola guida) *e quelli dati in uso promiscuo ai* dipendenti.
Per effetto della limitazione della deducibilità delle quote di ammortamento i veicoli in questione devono considerarsi relativi all'impresa nella medesima misura. Pertanto, *anche la plusvalenza o la minusvalenza* derivante dalla cessione del veicolo rileva ai fini fiscali al cinquanta per cento. Qualora il veicolo sia ad uso promiscuo solo in alcuni dei periodi di tempo in cui è posseduto, la plusvalenza o la minusvalenza *rileva ai fini fiscali in misura proporzionale* al rapporto tra ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato. Ad esempio, nel caso in cui la plusvalenza realizzata sia di 1.200, l'ammortamento complessivo di 10.000, di cui 7.500 già dedotto, la quota di plusvalenza rilevante ai fini fiscali sarà pari a 1.200 x 7.500 : 10.000 = 900.

6. Veicoli concessi in uso ai dipendenti

Per quanto riguarda i veicoli concessi in uso ai dipendenti occorre distinguere le seguenti tre ipotesi di utilizzo:

- qualora i veicoli siano stati concessi in uso esclusivo ai dipendenti, ferma restando l'assoggettabilità a tassazione in capo ai dipendenti medesimi di un importo determinato secondo il criterio del costo specifico di cui all'art. 48, comma 3, del TUIR, l'impresa potrà far concorrere i costi e le spese sostenuti alla determinazione del reddito, quale spesa per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del TUIR, indipendentemente dalla cilindrata dei veicoli, nei limiti del costo specifico che costituisce reddito per il dipendente;
- qualora i veicoli siano usati dai dipendenti promiscuamente per l'uso personale e per quello aziendale, è necessario anzitutto operare una distinzione tra il criterio di tassazione applicabile ai dipendenti e quello di deduzione applicabile da parte dell'impresa che ha concesso in uso il bene stesso.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai fini della tassazione per il periodo d'imposta 1996 deve essere assunto, quale compenso in natura, il costo specifico sostenuto dal datore di lavoro determinato ai sensi dell'art. 48, comma 3, del TUIR, mentre, a decorrere dal periodo d'imposta 1997, il compenso in natura da attribuire a detti dipendenti deve invece essere stabilito ai sensi dell'art. 48, comma 3-bis, dello stesso TUIR (vedi circolare n. 29/E del 7 febbraio 1997).
Per quanto riguarda l'impresa, se i veicoli di cui trattasi sono di cilindrata superiore a 2000, a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli, l'ammontare dei costi e delle spese imputabile all'uso personale o familiare del dipendente può essere dedotto dall'impresa, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del TUIR, *per la parte non eccedente il* costo specifico che costituisce reddito per il dipendente; la restante parte dei costi e delle spese relativi agli stessi veicoli non sono deducibili.
Qualora, invece, siano dati in uso promi*scuo veicoli di cilindrata non superiore a* 2000 o a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici, se trattasi di motocicli, ferma restando la deduzione della parte di costi e spese quale retribuzione in natura al dipendente, secondo le modalità sopra esposte, le società possono fruire della deduzione in misura integrale della restante parte degli stessi.
Tuttavia, anche con riferimento a questi ultimi soggetti, se i veicoli sono stati concessi in uso promiscuo soltanto per una parte del periodo d'imposta, la deducibilità dei costi e delle spese riferentesi al periodo in cui non vi è stato tale uso promiscuo è ammessa in misura non superiore al 50 per cento del loro ammontare;
- qualora, infine, i veicoli siano stati concessi ai dipendenti per uso esclusivamente aziendale, ai fini della deduzione dei costi e delle spese da parte dell'impresa si rende applicabile il regime fiscale previsto dall'art. 67, comma 8 bis, del TUIR, se si tratta di veicoli di cilindrata superiore a 2000 o a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli, e quello previsto dallo stesso art. 67, comma 10, se trattasi di veicoli con motore non superiore alle predette cilindrate.

7. Disciplina delle società non operative

La disciplina delle società non operative, di cui all'art. 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stato modificata dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito soggettivo della disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice), sui criteri di individuazione delle società non operative e, inoltre, sulle modalità di determinazione del reddito imponibile minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996.
Sono definite società non operative le società e gli enti che, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestano una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse *equiparate ai sensi* dell'art. 5 del Tuir (società di armamento e società di fatto), società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. A tali soggetti si applica la suddetta disciplina indipendentemente dal *regime contabile adottato.*

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

Sono esclusi dalla disciplina delle società non operative:

1) i soggetti ai quali per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali, come, ad esempio:
- le società finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1993;
- i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti e pensionati cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991;
- le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- le società per azioni costituite da enti locali territoriali di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

2) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

Si precisa che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello in cui e stata svolta l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività:
- quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Va, altresì, considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello relativo ad un esercizio di durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa di modifiche che interrompono la durata dell'esercizio medesimo senza incidere sul tipo di attività svolta, come avviene, ad esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;
- quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la società, in tali periodi, non abbia ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale ad esempio perché: la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta – per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore –; non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.

Si fa presente, inoltre, che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività anche quello in cui la società ha affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha affittato i terreni agricoli di proprietà;

3) i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta coincidente con l'apertura della partita I.V.A., a prescindere dall'inizio dell'attività produttiva;

4) le società in amministrazione controllata o straordinaria, relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure;

5) le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani;

6) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.

Sono, inoltre, escluse dalla disciplina in esame le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le società consortili, le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non applicazione della normativa concernente le società non operative, senza pertanto che occorra a tal fine fornire la prova contraria prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Si ricorda che le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta possono fruire, ricorrendone le condizioni, della disciplina di scioglimento agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello stesso art. 3 della legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedendo la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del cod. civ., entro un anno dalla delibera di scioglimento.

Ne discende, che le società interessate al suddetto scioglimento sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina delle società non operative in riferimento ai periodi d'imposta antecedenti lo scioglimento stesso (sempre che, beninteso, la società non si trovi nel primo periodo d'imposta).

Si precisa, inoltre, che la disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia a soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

Sono qualificate come non operative le società che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:

a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione, escluse le unità da porto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50), anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

I componenti da considerare ai fini della verifica dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, sono quelli desumibili dal conto economico.

In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, occorre tener conto:

a) per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del cod. civ., e, cioè:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio;

b) per gli incrementi di rimanenze, della somma delle variazioni positive delle voci 2, 3 e 11 e cioè:
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Al riguardo si fa presente che l'ammontare delle predette voci va assunto quale risulta dal conto economico anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno algebrico.

Per le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione si deve tener conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione.

c) per i proventi, i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del cod. civ. devono tener conto di quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci C15 e C16. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole stabilite dal D.Lgs. n. 87 del 1992 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevano gli importi risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.

Per i soggetti esonerati alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Le società commerciali di persone che affittano terreni agricoli devono fare riferimento al canone risultante dal conto economico ovvero, qualora non siano tenute alla redazione del bilancio, a quello risultante dalla contabilità semplificata.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) del TUIR, occorre fare riferimento alle azioni, alle quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonchè alle obbligazioni ed agli altri titoli in serie o di massa che devono essere presi in considerazione sia se costituiscono attivo circolante, sia se costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

In proposito, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo D.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono allocati, come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:

- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie;

ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema di stato patrimoniale:
- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C, III, 6) - altri titoli.

Con riferimento alle azioni proprie, si rileva che, anche se si tratta di titoli richiamati dall'art. 53 del TUIR, esse, ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c. non danno diritto all'utile che è attribuito proporzionalmente alle altre azioni e, pertanto, non essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.

Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in società di persone va evidenziato che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati nell'art. 53 comma 1, lettera c), del TUIR, sono rilevanti ai fini della disciplina in esame come altre immobilizzazioni su cui si applica la percentuale del 15 per cento, sempreché evidentemente costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

Si precisa, inoltre, che, con riferimento al valore dei crediti, rientrano nella base di computo i crediti derivante da operazioni di finanziamento. Non devono essere inclusi nel computo in esame i depositi bancari, in quanto i medesimi costituiscono disponibilità *liquide e, come tali, vanno indicate nell'attivo* circolante al punto IV, 1.

Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne discende che, ai fini della disciplina in esame, non si tiene conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono da tali scritture contabili.

Per quanto riguarda la determinazione del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria, stante il tenore letterale della norma occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti da terreni e fabbricati, anche dei già menzionati beni indicati nell'art. 8-bis, *comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633* del 1972.

Stante il tenore letterale della norma, ai fini di cui trattasi, rilevano soltanto i beni acquisiti in locazione finanziaria e non anche quelli in locazione, in comodato o presi a noleggio.

In particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni materiali, dalle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:
- B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;
- B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Rientrano nella voce "altre immobilizzazioni" gli impianti e i macchinari (B, II, 2)), nonché le attrezzature industriali e commerciali (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), diversi dalle navi, alle quali si applica la percentuale del 15 per cento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 in esame, ai fini della determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76, comma 1, del TUIR; (quindi il costo dei beni ammortizzabili va assunto al lordo delle quote di ammortamento *già dedotte e degli eventuali contributi*), per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali sia stata esercita l'opzione di riscatto va assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto.

Per quanto riguarda le attività finanziarie, diverse da quelle indicate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del TUIR (come ad esempio le partecipazioni in società personali), va precisato che esse rilevano ai fini in esame solo se costituiscono immobilizzazioni. Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa che, ai fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o proventi sia quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze etc...) sia quelle rappresentate da costi ad utilità pluriennale (quali, ad esempio, l'avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicità etc...). A questo ultimo riguardo l'ammontare da assumere ai fini dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame è quello al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi.

Sono da considerare tra le altre immobilizzazioni anche i beni strumentali di valore inferiore al milione.

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R n. 600 del 1973.

Per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali, si precisa che vanno comunque escluse quelle "in corso", in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento. Analogamente non rilevano, ai fini in esame, "gli acconti".

■ MODALITÀ DI CALCOLO

Per verificare se la società è da considerare, o meno, non operativa occorre mettere a raf*fronto l'ammontare compessivo dei ricavi, dei* proventi e dell'incremento delle rimanenze con quello risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle previste percentuali al valore dei beni indicati nel comma 1 del citato art. 30, lett. *a), b) e c).*

A tal fine i ricavi, i proventi e gli incrementi di rimanenze nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per l'intera durata dell'esercizio il suo valore dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Analogamente nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno dovrà essere operato il ragguaglio all'anno.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO

Il reddito imponibile minimo che, salva la prova contraria, deve essere dichiarato dalle società non operative si presume non inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai già menzionati valori delle categorie di beni posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul valore dei beni indicati nell'art. 53, *comma 1 lettera c), del Tuir anche se costituiscono* immobilizzazioni finanziarie aumentato del valore dei crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, letterra a), del D.P.R. n. 633 del 1972) e del 12 per cento (sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni).

Nel caso in cui l'esercizio interessato risulti di durata diversa da 12 mesi, il reddito presunto va ragguagliato a tale diversa durata.

Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo, il soggetto interessato può allegare alla dichiarazione dei redditi una attestazione, redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara di possedere i requisiti per essere considerato società operativa sulla base di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la stessa autocertificazione può essere resa per dichiarare di non possedere i requisiti previsti dalla menzionata disposizione e, conseguentemente in quanto società non operativa di applicare la disciplina di cui al comma 3 della disposizione medesima. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella posta nel rigo 019 del Mod. 750 base.

■ PERDITE DELL'ESERCIZI E DEGLI ESERCIZI PREGRESSI

In conformità a quanto già precisato nella circolare n. 140/E del 15 maggio 1995, si ribadisce che la disciplina delle società di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo *come sopra determinato.*

In conseguenza dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma alle società in nome collettivo e in accomandita semplice - le quali, ai fini Irpef, imputano il reddito o la perdita ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno di essi - la locuzione «perdite di esercizi precedenti» riguarda tutte le perdite pregresse d'impresa in contabilità ordinariaconseguite dai soci, incluse, anche quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma del socio o quelle derivanti dalla partecipazione a società di persone, anche se considerate «operative», così come risultano dal relativo prospetto contenuto nei modelli di dichiarazione (mod. 740 base).

Conclusivamente, le perdite di esercizi precedenti, risultanti dal relativo prospetto, possono essere portate in diminuzione soltanto per la parte eccedente il totale delle quote di reddito «minimo» determinate secondo le indicazioni già fornite. Eventuali perdite dell'esercizio (evidenziate, ad esempio, nel quadro F o G ovvero nello stesso quadro H con riferimento alla partecipazione in altre società di persone) possono, invece, essere computate in diminuzione del reddito imputato al socio.

■ PROVA CONTRARIA

Gli uffici delle imposte possono rettificare il reddito qualora lo stesso sia stato dichiarato in misura inferiore a quella stabilita dalla normativa in esame anche mediante l'applicazione della procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.
A pena di nullità dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art. 30. I motivi non addotti nelle risposte non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.
Analogamente a quanto previsto nelle altre ipotesi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per gli accertamenti effettuati nei confronti delle società non operative per determinare il maggior reddito rispetto a quello dichiarato, gli uffici procederanno all'iscrizione provvisoria a ruolo del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.
La prova contraria, che può essere fornita dal soggetto per vincere la presunzione di non operatività, deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di incrementi di rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto, il cui raggiungimento è richiesto perché la società possa essere escluso dalla disciplina in esame.
La prova contraria può essere fornita ogni qualvolta si verifichino situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze obiettivamente riscontrabili, non suscettibili di valutazioni soggettive.
In base a tali principi si può affermare, ad esempio, che costituisce valida prova contraria:

- la circostanza, obiettivamente provata, che una società non abbia potuto conseguire maggiori ricavi, incrementi di rimanenze o proventi a causa di una crisi di settore che assume carattere straordinario. Naturalmente il contribuente deve altresì dimostrare che, in assenza di detta situazione di carattere straordinaria, avrebbe conseguito un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non inferiore a quello presunto (facendo, ad esempio, riferimento all'ammontare degli stessi risultante dai bilanci relativi agli esercizi nei quali non sussisteva la situazione di crisi);
- la circostanza che una società finanziaria abbia conseguito minori proventi a causa della mancata distribuzione di dividendi da parte delle società controllate interessate, ad esempio, da crisi di settore, semprechè, naturalmente, si possa presumere che sarebbero stati, altrimenti, distribuiti dividendi il cui conseguimento avrebbe consentito alla società controllante di raggiungere il limite dei proventi presunti;
- la circostanza che la società abbia subito un furto che ha inciso in misura rilevante sulla entità delle rimanenze finali o sui ricavi in misura tale da impedire il raggiungimento del limite dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti.

8. Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituto del comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997. Il predetto importo, ove imputato al conto economico e deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

MOD. 750/A - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

■ GENERALITA

Il presente modello deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il Mod. 750/A deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni.
Per le società personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.
La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 357 del 1994.

Il **Mod. 750/A** si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";

e dei seguenti prospetti:
dati di bilancio;
crediti;
dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri.

Nel campo in alto a destra del Mod. 750/A va indicato il codice fiscale della società.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

Il **rigo A1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc..
Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

■ Determinazione del reddito da imputare ai soci

Il reddito d'impresa è determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A2** o **A3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 750/P.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A28**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo **P12** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo P13** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo A4** va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo A5**, si fa presente che ai sensi dell'art 55 comma 3, lett. *b)*, del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B).
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 750/P.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo P14** del predetto prospetto. In tal caso, l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo A29** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo P15** del prospetto stesso, va indicata nel **rigo A5** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.
Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo A6** (o, in caso di perdita, tra le variazioni in diminuzione nel **rigo A31**), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo A30** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi A8** e **A32** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo A7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett.*c)*, del Tuir, devono indicare:
- nel **rigo A7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A32** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici riferibili all'attività compresa nei limiti (venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale).

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria, ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo A7**, il reddito agrario;
- nel **rigo A26**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal rigo D1 4. del Mod. 750/D1);
- nel **rigo A8**, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo A32**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo A7**, il reddito agrario;
- nel **rigo A8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo A32**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo A7** va indicato anche il reddito dominicale.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento.
Si ricorda infine che per i terreni i cui redditi dominicali ed agrari concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono essere indicati nel Mod. 750/D.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo P01** del Mod. 750/P, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
- nel **rigo A8** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo A38** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo A7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo A9** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini penali*** *(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi*** *(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione

dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. In tale caso va utilizzato il ***rigo A9.***

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"** *(art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)*

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, legge 23 dicembre 1996, n.662), si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non e dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi, indicati ai righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 come modificato in base alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel rigo **A10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
In relazione al **rigo A11** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.
Nel **rigo A12** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce Deducibilità degli interessi passivi").
Nel **rigo A13** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").
Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo A14** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo A33** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel **rigo A15** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1996 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.
Nel **rigo A16** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel **rigo A17** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
Nel **rigo A18** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel **rigo A19** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** le voci "Immobili strumentali relativi all'impresa" e "Beni di lusso relativi all'impresa").
Nel **rigo A20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (vedere in Appendice la voce Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza").
Nel **rigo A21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione).
Nei **righi A22** e **A23** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo A25** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi, afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.
Ne **rigo A26** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del tuir, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili (vedere in appendice la voce "Operazioni in valuta");
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indiretta-

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

mente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-*bis* dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);

- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall' art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Rimborsi per trasferte").

Nel **rigo A35** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo A36** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i *compensi corrisposti agli amministratori della* società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **Appendice** la voce Quote di partecipazione agli utili").

Nel **rigo A37** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566 convertito dalla legge 10 *febbraio 1996, n. 58 riconosciuta agli esercenti* impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo A39** *i soggetti che hanno realizzato* investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare la differenza tra il reddito agevolato di cui al rigo P29, colonna 5, del «Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito» collocato nel Mod. 750/P, (vedere in Appendice la voce «Detassazione del reddito di impresa reinvestito») e il reddito escluso

dall'imposizione [illegible] periodo di imposta precedente [illegible] n. 357 del 1994, di cui al Mod. 750/A/96 rigo A48).
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare, nel medesimo rigo A39, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel 1996 assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta e la media di investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo dell'agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Mod. 750/P.

Nei **righi A40** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (es. registro dei beni ammortizzabili).

Nel **rigo A43** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**righi A2 e A3**) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (**rigo A42**).

Nel **rigo A44** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma) e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").

L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A43**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo A45** va indicata la differenza, tra l'importo di **rigo A43** e quello di **rigo A44**.

Nel caso in cui nel **rigo A45** sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo A46** deve essere indicata la perdita di **rigo A45**, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'Ilor

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis), del comma 2, dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Nel **rigo A47** va riportato l'ammontare del reddito (o perdita) d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo A43. Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazione ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo.

Tra le variazioni in aumento devono essere riportate:

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il relativo reddito non è soggetto ad Ilor (**rigo A48**);
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor (**rigo A49**);
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor (**righi A50**).

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'Ilor o solo dall' Irpef o Irpeg, deve essere ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o *beni produttivi di proventi non computabili* nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor.

A tal fine i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995.

I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art 115 del Tuir il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 per l'intero ammontare.

La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Ilor va indicata tra le altre variazioni in aumento (**rigo A50**) o tra le altre variazioni in diminuzione (**rigo A57**).

Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati:

- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (**rigo A52**). Si veda in **Appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili".
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (**rigo A53**);

- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato (**rigo A54**);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (**rigo A55**);
- l'ammontare di reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale (**rigo A56**). Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Ilor (**rigo A57**).

Nel **rigo A60** va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").
L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al **rigo A59**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da **A62** a **A66** richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.
Nel **rigo A62** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**).
Nel **rigo A63** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**).

Nel **rigo A64, colonna 1,** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
Nel **rigo A64, colonna 2,** vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.
Nel **rigo A66, colonna 1,** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.
Nel **rigo A66, colonna 2,** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

■ PROSPETTO DEI CREDITI

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo A67**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo A103, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/1995).
Nel **rigo A68** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo A69** va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi A68 e A67. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo A70** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo A70 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A72 della medesima colonna.
Nel **rigo A71** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo A71, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo A72 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo A71.
Nel **rigo A72**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

■ PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

Nel **rigo A73** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel **rigo A74** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato comma (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo A75** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A76** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir.

Nel **rigo A77** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonchè ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A78** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo A79** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo A80** vanno indicati i costi relativi *all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati* alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che *riguardano il complessivo svolgimento* dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei *ricavi*.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A *titolo esemplificativo, in questo rigo* vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo A87 «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo A81** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza *maturate nell'anno, nonché delle* partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, *diverse da quelle di lavoro dipendente* (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle *quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi* maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti all'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano tra le spese da indicare al rigo A87.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo A87 «Spese *per acquisti di servizi*» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo A82** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento *al requisito della prevalenza, si precisa che*, non e possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo A83** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni *materiali ed immateriali, strumentali per* l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superio*re ad* 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo A84** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo A85** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo A86** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali" da indicare al rigo A88, colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Nel **rigo A87** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'ammini-

strazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo A88, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali" :
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati.

Nel rigo **A88, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi e computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel rigo **A88, colonna 3**, per i settori individuati nel D.P.C.M. da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

1.2 MOD. 750/B - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

■ GENERALITÀ

Il presente modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiché nell'anno 1995 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale modello deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1996 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1995 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1996 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1996 , i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'ILOR dovuta dalle società e delle imposte personali dovute dai singoli soci e, pertanto, non devono essere dichiarati. La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 357, del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti; le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Per le società personali in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

Il **Modello 750/B** si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini ILOR";

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il codice fiscale della società.

Si ricorda che non é richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, le scritture ed i documenti [illegible]

15

Nel **rigo B1** *va indicato:*
- **campo 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, semprechè non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del Tuir.
In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri *di cui all'articolo* 19, *terzo comma*, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle società costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici;
- nel **campo 3**, per i settori individuati nel DPCM da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il *valore dei beni strumentali per i quali spetta* la relativa riduzione.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nei **righi** da **B2** a **B9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo B2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Non si deve tenere conto, invece,:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione *dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.*

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo **B2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo **B22**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
Nel **rigo B3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Nel **rigo B4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** *(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi** *(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previ-

ste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.
Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"** *(art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)*

Nel **rigo B5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, affereTale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della citata legge n. 662 del 1996), si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. ravvedimento operoso ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi, indicati ai righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 come modificato in base alle disposizioni dell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.
nti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali" e "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Limiti di deducibilità previsti per i costi e le spese relative alle autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Mod. 750/P.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno ovvero la quota costante evidenziata nel **rigo P13** del Mod. 750/P relativa a quelle, da indicare nel **rigo P12**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo B5** la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1996 delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo B6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo B5**).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Contributi o liberalità").
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1996, da evidenziare nel **rigo P14** del prospetto contenuto nel 750/P la scelta va effettuata indicando nel **rigo P15** del prospetto stesso la quota costante.

In tal caso l'importo della quota costante evidenziata nel **rigo P15** del prospetto, va indicata nel **rigo B7** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo B7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo B8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio , l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo B9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel rigo L2, colonna 4, del 750/L (Vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta");
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1995 a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"). In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1995 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 qualora i beni oggetto dell' investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione").

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B2 a B9.

Nei **righi** da **B11** a **B23** sono elencati i *componenti negativi di reddito.*
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da B11 a B21 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo B22**.

Nel **rigo B11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio la società ha la facoltà di indicare le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a prodotti finiti.
Nel **rigo B12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo B13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo B14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo B21 spese per «acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo B15** va *indicato l'ammontare delle* spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventual*mente dedotte in base al criterio di cassa.*

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese *direttamente afferenti l'attività esercitata* quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito la società per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio).
Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo B21 spese per «Acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Ai fini della compilazione del predetto rigo B15 si precisa, altresì, che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;
- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agen*zia, nonché per quelle spettanti agli sporti*vi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel **rigo B16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo B17** va *indicato l'ammontare delle* quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice**

le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili.
Nel rigo **B18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.

Nel **rigo B19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo B20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari

La società che non è a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi può indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Nella misura del 50 per cento sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

Nel **rigo B21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo B14.
Le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo B22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei precedenti righi; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonchè i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo B20;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a piu esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;

- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti.

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito, senza modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Al riguardo, si fa presente che per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, ai sensi dell'art. 67, comma 10, secondo periodo, inserito dall'art. 3, comma 33, lett. b), della legge n. 662 del 1996, è ammessa la deducibilità dei *canoni di locazione, di noleggio e le spese rela*tive all'impiego nella misura del 50 per cento,delle autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli di cui al primo periodo, dello stesso comma 10, ad esclusione di quelli adibiti ad uso pubblico, di quelli *destinati ad essere utilizzati esclusivamente* come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente (Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Limiti di deducibilità previsti per i costi e le spese relative alle autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli").

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel rigo **B23** la differenza tra l'importo di rigo **B29**, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" contenuto nel Mod. 750/P, e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al rigo B34 del Mod. 750/B, relativo al periodo d'imposta 1995.

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso rigo B23 il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (Vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto.

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il Mod. 750/D1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nel **rigo B24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B11 a B23.

Nel **rigo B25** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo B10 e il totale dei componenti negativi di rigo B24.

Nel **rigo B26** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse *quelle previste dalla lettera c-*quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367. (Vedere le "novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Erogazioni liberali a favore delle *fondazioni di diritto privato operanti nel* settore musicale").

Nel **rigo B 27** va indicata la differenza tra gli importi dei righi B25 e B26.

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel **quadro L, rigo L2, colonna 1.**.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata sotto il titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR").

Nel **rigo B28** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo B25.

Nel **rigo B29** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'imposta personale riportato nel rigo B28, tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo B30** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali riportato nel rigo B28, tra i quali:
- i redditi *derivanti da attività commerciali* esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio *dello Stato;*
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art.

17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo B31** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/P.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa sia stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo B32** va indicato l'ammontare del reddito di rigo B28, aumentato dell'importo di rigo B29 e diminuito degli importi dei righi B30 e B31. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo B33** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo B34** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo B32 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo B33.

L'importo di rigo B34 deve essere riportato nel quadro **O**, **rigo 02, colonna 1.**

3. MOD. 750/C - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

■ GENERALITA

Il Mod. 750/C deve essere utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1996.
Il modello è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista degli articoli 49 e 50 del Tuir. In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto modello per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità, semplificato o ordinario.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si può fruire del regime agevolativo purchè tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 357 del 1994.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
Per le società o associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Il Mod. 750/C è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati.
Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società o associazione.

ATTENZIONE
Non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta; esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

■ **RIQUADRO IDENTIFICATIVO**

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale della società o associazione.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici, ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

■ **DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**

Nel **rigo C1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1996 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1996 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice *relativo all'attività prevalente ossia quella* dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito.

Nel **rigo C2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, compresivo del valore da indicare nel campo 2.
  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis del Tuir al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato (compresi i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e gli autoveicoli di cui all'art. 50, comma 4, 2° periodo, del Tuir) vanno computate nella misura del 50 per cento.
  Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo C3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al *riguardo si ricorda che l'ammontare della* maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo C4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita *dei citati redditi, con esclusione dei danni* dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo C5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **Ravvedimento operoso ai fini penali**
(Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche.

- **Ravvedimento operoso ai fini amministrativi**
(Art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413 del 1991, il versamento diretto al Concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

- **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri**
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il contribuente, utilizzando il rigo C5, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, tenendo conto delle modifiche previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. ravvedimento operoso ai fini amministrativi), ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5 per cento dei predetti compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del **rigo C5**.

Nel **rigo C6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi C3, C4** e **C5**.

Nel **rigo C7**, indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente ad un solo veicolo, per ciascun socio o associato.

ATTENZIONE
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture e autoveicoli, di cui all'art. 54, lettere a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, nonché le quote di ammortamento relative agli autocaravan, di cui alla lettera m) del medesimo art. 54, di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel.

Nel **rigo C8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, per i ciclomotori e per i motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possano indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo C2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo C9**, indicare:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per le autovetture, autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, per i ciclomotori e per i motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché dei motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc., delle autovetture e autoveicoli, di cui all'art. 54, lettere a) c) e m) del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, di cilindrata superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel.

Nel **rigo C10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1996 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15

giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel rigo C11, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del *territorio comunale dai lavoratori dipendenti* delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità *si riferisce esclusivamente alle spese* rimborsate a pie di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo C12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dei collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo C13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo C14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato. L'indeducibilità si riferisce anche agli *accantonamenti di quiescenza e previdenza* effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto in parte i suddetti *accantonamenti maturati nello stesso* periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo C15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo C16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici vanno incluse, invece, nel rigo C20 "altre spese documentate".

Nel **rigo C17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento *dell'ammontare dei compensi indicati nel* **rigo C6.** Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo C18**, indicare l'ammontare complessivo delle *spese di rappresentanza* effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo C6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo C19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno.

Nel **rigo C20**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese di custodia e di manutenzione delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, nonché dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché i carburanti e lubrificanti per i motocicli e ciclomotori;

- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo C21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo C7** a **rigo C20**.
Nel **rigo C22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo C6** e quello di **rigo C21**, da riportare nel quadro L, rigo L 3, colonna 1.

14 MOD. 750/D - REDDITI DEI TERRENI

Il presente Mod. va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

a) dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento.

Se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, tali redditi devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati**:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Per fruire della predetta agevolazione, tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/H.

I terreni i cui redditi dominicale e agrario concorrono alla formazione del reddito d'impresa non debbono essere indicati nel presente modello.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue.

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate. Gli importi indicati ai fini delle imposte personali nelle colonne 4 e 5 del rigo D44 del Mod. 750/D dello scorso anno vanno riportati nelle corrispondenti colonne 4 e 5 del rigo D44, senza operare la rivalutazione rispettivamente del 55 e del 45 per cento.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

ATTENZIONE
I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1996, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali e agrari.

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione oppure vengono dichiarati per la prima volta redditi di terreni, compilare il modello secondo le seguenti modalità.
Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.

Nelle **colonne 1** e **2** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultanti dalle tariffe d'estimo rivalutati rispettivamente, del 55 e del 45 per cento. **Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro D del Mod. 750 dell'anno precedente gli importi di colonna 1 e 2 non devono essere rivalutati.**

Nelle **colonne 4** e **5** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale e di reddito agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

La **colonna 3** deve essere compilata per indicare taluni casi particolari:

- terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone (indicare il **codice 1**);
- mancata coltivazione (indicare il **codice 2**);
- perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto (indicare il **codice 3**);

In presenza dei casi particolari sopra descritti vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni in ordine alle modalità di compilazione delle colonne 4 e 5.

Al **rigo D44** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi da D1 a D43.**

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa compete un credito di imposta da indicare al **rigo 04** colonna 5 del quadro 750/L pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo 04**, colonna 2 del quadro 750/L.
Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

15 MOD. 750/D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art.78 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e, pertanto, non devono essere dichiarati. Si può fruire del regime agevolato purché tutti i soci della società si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

In base all'art. 78 del TUIR il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limi-

te medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestale).
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il **DM 11 febbraio 1997**, nel quale *sono stabiliti:*
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni *posseduti* a *titolo di proprietà, usufrutto* o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al **DM 11 febbraio 1997.**

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 11 febbraio 1997, ha incluso nella relativa tabella anche gli struzzi da riproduzione e da carne.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 750/A oppure 750/B, senza utilizzare il quadro 750/D1.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi D1 1 e D1 2 del presente modello è stato predisposto l'allegato schema di calcolo (Tab. I), corrispondente alle sezioni I e II del modello 750/D1 relativo al precedente periodo d'imposta, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati:
- nella Sezione I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);

TAB I - SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

SEZ. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto

Fasce qualità	Reddito agrario (**) 1	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 2	Fasce qualità	Reddito agrario (**) 3	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 4
I		56,389		IV		13,426	
II		32,222		V		[illegible]	
III		37,593		VI		1,000	
					Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi delle colonne 2 e 4)		

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 2	Specie animale	Numero capi allevati 3	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 4
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
Vitelloni		1.050,000				riporto	
Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e [illegible]		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletti		7,000		Pesci, crostacei e molluschi da carne q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		40,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		9,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
[illegible]		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache comuni q.li (***)		200,000	
Faraone [illegible]		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
[illegible]		9,500		Struzzi da carne		125,000	
		Totale da riportare a col. 4				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 1 del Mod. 750D1)	

- nella Sezione II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo D1 1 del presente modello.

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

Nel **rigo D1 1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II, contenuta nelle istruzioni al presente modello;
Nel **rigo D1 2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I, contenuta nelle istruzioni al presente modello), moltiplicato per il coefficiente 372,4 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29;

Nel **rigo D1 3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo D1 1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo D1 2;
Nel **rigo D1 4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo D1 3 e il coefficiente 96,66. Tale coefficiente, si ricorda, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal **DM 11 febbraio 1997**, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45).

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel rigo D1 5 la differenza tra l'importo di rigo P29, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" (contenuto nel modello 750/P) e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al rigo D1 28 del modello 750/D1, relativo al periodo d'imposta 1995.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso rigo D1 5 il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (Vedere in appendice la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

Nel **rigo D1 6** va indicato l'importo della sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89 della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito reinvestito").

Nel **rigo D1 7** va indicata la differenza tra l'importo di rigo D1 4 e quello di rigo D1 5, aumentata dell'importo di rigo D1 6.
Se tale risultato è di segno negativo nel rigo D1 7 va indicato zero e i righi **D1 8 e D1 9** non vanno compilati. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel Mod. 750/G. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata nel rigo **L12** del quadro 750/L.
Se invece il risultato della predetta operazione e di segno positivo nel rigo **D1 8** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 750/G) fino a concorrenza dell'importo di rigo D1 7; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel **rigo L12** del quadro 750/L.

L'importo di **rigo D1 9**, risultante dalla differenza tra i righi D1 7 e D1 8, va riportato nel **rigo L5** del Mod. 750/L.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione da reddito reinvestito indicata nel rigo D1 5 e della sopravvenienza attiva indicata nel rigo D1 6 si rinvia agli appositi riquadri contenuti nel Mod. 750/P.

Se la società esercita altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del Mod. 750/A, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che concorre come componente del reddito d'impresa nel Mod. 750/A è quello indicato nel **rigo D1 4**. Analogamente qualora la società fruisca del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che va riportato direttamente nel **quadro 750/L, rigo L5 colonna 1**, è quello indicato nel rigo D1 4 e l'importo del reddito reinvestito e della sopravvenienza attiva va indicato interamente nel Mod. 750/B.
In entrambi casi per il calcolo del reddito reinvestito va compilato l'apposito prospetto contenuto nel Mod. 750/P.
Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall'Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovrà barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor".
Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante dal **rigo D1 7**, va indicato nel **rigo D1 10**, dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel **rigo D1 11** per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel **Mod. 750/P**.
Nel **rigo D1 12** va indicato il reddito netto risultante dalla suddetta differenza che va riportato nel **quadro O, rigo 03, colonna 1**.

6 MOD. 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1996 e deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano; in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.
In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero, non deve essere compilato questo modello bensì il **Mod. 750/H**.

ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se le quote di reddito di propria spettanza, per ciascuna unità immobiliare, è di importo complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarati:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno.
  Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi alle imprese".
In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che, se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, è possibile riportare direttamente nella **colonna 7 del rigo E44** l'importo indicato ai fini delle imposte personali nel rigo 6 del Mod. 750/L dello scorso anno.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

ATTENZIONE
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nella corrispondente colonna 7 del Mod. 750/E dello scorso anno ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio: immobili in ristrutturazione).

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi dei fabbricati, compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile.

Nella **colonna 1**, va indicato la rendita catastale.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2,** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (366, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3,** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4,** va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione.

Si precisa che va indicato l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75% del canone). L'ammontare del canone e quello risultante dal contratto di locazione (compreso l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per il calcolo vedere in **Appendice** la voce "Canone di locazione - determinazione della quota proporzionale".

Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o **"patti in deroga"**);
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, i seguenti casi particolari, riportando i codici sotto elencati:
- **1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dell'unità immobiliare);
- **3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7**, va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata come segue.

Se la società è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col.5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e poi diviso 366;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo E44** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da **E1** a **E43**, colonna 7.

17

MOD. 750/F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei **righi da F1 a F11**, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nei **righi da F1 a F4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti — commerciali e non commerciali — aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Germania e la Francia).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili da indicare nel **rigo F1** proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse di quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.
Ciò premesso, ai fini della compilazione del presente modello, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:
nel **rigo F1** gli utili relativamente ai quali compete il *credito di imposta* nella misura di *nove sedicesimi*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
nel **rigo F2** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, a *colonna 1* vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta;
nel **rigo F3** gli utili relativamente ai quali *non compete il credito d'imposta*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 3* l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo F4**, *colonna 1*, gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta.
Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta limitatamente alla parte dell'utile, indicato nel rigo F1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale;
nel **rigo F5** gli interessi ed altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F6** le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
nel **rigo F7** i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F8** nella colonna 1, gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante.
Nello stesso rigo **F8** vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli utili e altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3;
nel **rigo F9**, colonna 1, gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F10**, colonna 1, gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1996. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, vanno indicati nei singoli modelli della presente dichiarazione Mod. 750 ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Per contro, nel caso in cui detti proventi non siano imponibili, per qualsiasi causa, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto imponibili come redditi di capitale.
In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ivi inclusi i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari ed i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari sempreché si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonché i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegua le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, ove previsto, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operatore e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.
Nella colonna 3, vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F11** i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.
Al **rigo F12** vanno indicati i totali delle *colonne 1, 2 e 3* dei **righi da F1 a F11**. I totali delle *colonne 1, 2 e 3* devono essere riportati nel **rigo 7** del Mod. 750/L, rispettivamente nelle *colonne 1, 4 e 2*.
Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor).
Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli utili di cui al rigo F4 e della quota parte di quelli indicati nel rigo F3 che deriva dalla partecipazione in società di capitali ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir per i quali non spetta il credito di imposta.
Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al **rigo F13**, gli utili di cui ai **righi F1 e F2**, la quota parte degli utili del rigo F3 non soggetta ad ILOR nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).
L'importo di **rigo F17** deve essere riportato nel quadro O, rigo O4 colonna 1.

MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1996 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

ATTENZIONE
Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel mod. 750/A ovvero nel mod. 750/B come componente del reddito d'impresa.

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla società partecipata e rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice fiscale;
- la **colonna 2**, va barrata se la società risulta iscritta nell'apposito albo delle imprese artigiane;
- nella **colonna 3**, il codice di attività
- nella **colonna 4**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:

1 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;

2 - se trattasi di società semplice;
3 - altre;
- nella **colonna 5**, il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

Nel **secondo riquadro** va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:
- nella **colonna 6**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;

- nella **colonna 7**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alla società non operativa, così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società.
Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 6, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo":

- nella **colonna 8**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 9**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- nella **colonna 10**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali:
  - il credito d'imposta per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei registratori di cassa;
  Si ricorda che l'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art. 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993;
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Nel **rigo G10** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa , siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare il reddito derivante dal quadro 750/D1, va riportato nel **rigo L12** del quadro 750/L. In tal caso nel rigo G10 va indicato "0" e il **rigo G11** non va compilato.
Se invece tale importo è di segno positivo lo stesso va indicato nel rigo G10, mentre nel rigo G11 va indicato, preceduto dal segno "-" l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento con determinazione forfetaria ai sensi dell'art. 78 del TUIR (da quadro 750/D1), fino a concorrenza dell'importo di rigo G10.
Nel **rigo G12** va indicato il reddito (o la perdita, preceduto dal segno "-") derivante dalla partecipazione in società semplice (codice 2) al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata (codice 3).
Nel **rigo G13** va indicata la somma algebrica dei **righi G10, G11 e G12.**
Tale somma va riportata, nel **rigo L8, colonna 1**, del quadro 750/L.

ATTENZIONE
Se la società non possiede perdite di partecipazione in contabilità ordinaria e perdite derivanti dall'esercizio di impresa di allevamento, sommare gli importi indicati nei righi da G1 a G8, colonna 6, e riportare il totale nel rigo G13.

19

MOD. 750/ H - REDDITI DIVERSI

■ GENERALITÀ

In questo modello le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente Modello vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1996; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

ATTENZIONE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante e il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Nel Campo in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale delle società o associazioni

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nel **rigo H1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.
Nel **rigo H2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo H3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il Mod. 750/U.

Nel **rigo H4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo H5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il 1996 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il **rigo H5** non deve essere compilato.

Se lo Stato estero tassa gli immobili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo H6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo H7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo H8**, indicare la somma degli importi da rigo **H1** a rigo **H7**.

ATTENZIONE
Le spese e gli oneri da indicare nei righi da **H9** a **H13** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi H9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stesi edificabili) e **H10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto *o dal costo di costruzione del bene ceduto*, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo H11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo *prezzo d'acquisto*.
Nei **righi H12** e **H13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui ai righi **H6 e H7**.

ATTENZIONE
Il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **H1**, **H2**, **H3**, **H6** , per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo H14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da **H9** a **H13**.

Nel **rigo H15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo H8**) e il totale dei costi e oneri (**rigo H14**), che deve essere riportato al rigo 9, colonna 1, del quadro L.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Nel **rigo H16**, indicare il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, da riportare nel rigo 05, colonna 1, del quadro O.

A tal fine sottrare dagli importi di cui ai righi H1, H2, H3 e H6 i corrispondenti oneri e spese di cui ai righi H9, H10, H11 e H12; nonché i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad esempio, quelli relativi ai beni immobili situati all'estero e i redditi dei fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto.

ATTENZIONE
Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

20

MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

In questo modello devono essere indicati i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'Irpef.
Si ricorda che in base all'art. 16, comma 2, del Tuir, i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo, sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, in base all'art. 16, comma 3, del Tuir, possono non avvalersi della suddetta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel mod. 740/M.

NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

La disciplina dei redditi soggetti a tassazione separata ha subito alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2002 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

2. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte:
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'art 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte, a

titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale.
Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:
a) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) indennità percepite per le cessazioni da funzioni notarili;
c) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientrati tra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;
d) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno e stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";
e) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Ricorrendo questa fattispecie, si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto.
Ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";
f) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione ed indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.
g) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
h) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
i) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa sezione nei **righi da I1 a I6** dovrà essere indicato:
- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli (limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g), h) ed i));
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
- nella **colonna 5**, barrare la casella qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (ed esempio, quelli indicati alla lettera h) e alcuni di quelli indicati alla lettera g).

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo (rigo I7) o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (rigo I 8) e che nell'anno 1996 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

nel **rigo I7**:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione:

nel **rigo I8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.
Ciò premesso, nei **righi I9 e I10**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta subita;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV** vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 750/F, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. I redditi della specie possono essere assoggettati a tassazione ordinaria e, in tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione vedasi nell'**Appendice** la voce "Redditi di fonte estero".
In questa sezione vanno altresì indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 1245, denominato "proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996", istituito con D.M. 15 luglio 1996.

A tal fine devono essere utilizzati:
- dai soggetti intestatari di conto fiscale, i modelli 21, 31 o C;
- dai soggetti non intestatari di conto fiscale, distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 o il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995.

Il periodo di riferimento o l'anno di imposta da riportare sui predetti modelli è quello in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma AA.AA. nei modelli 21, 31, C, 8 e 11; nella forma AA. nella delega unica.

Ciò premesso va indicato:

Nel **rigo I11:**
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di fonte estero";
- nella **colonna 2**, il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto;

- nella **colonna 3**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del reddito al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

Nel **rigo I12**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo del versamento effettuato:

La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della Sezione I, nella colonna 2 della Sezione III, nella colonna 4 della sezione IV, e delle somme indicate nella Sezione II, va riportata nel modello **750/L, rigo 13, colonna 1**; la somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della Sezione I e nella colonna 4 della Sezione III, va riportata nel modello **750/L, rigo 13, colonna 2**; l'importo del credito di imposta indicato nella colonna 5 della Sezione III va riportato nel modello **750/L, rigo 13, colonna 4**.

Nel **rigo I13**, va indicata la somma dei redditi delle Sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera, e da riportare nel quadro 750/O, rigo 06, colonna 1.

21 QUADRO 750/L - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro, nella **colonna 1 dei righi da L1 ad L9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni tra artisti e professionisti nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da A ad H.

Riservato alle "Società non operative"

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel rigo L1, ovvero nel rigo L2 aumentato dell'importo di rigo L10, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo **O23**, colonna **5**, del prospetto per la verifica della determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative" collocato nella seconda pagina del modello base) sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo L1 o L2 al predetto reddito imponibile minimo.

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel MOD. 750/D, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo L4** «Reddito dei terreni».

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
- nella **colonna 2**, le ritenute d'acconto subite;

ATTENZIONE
Si ricorda che l'art. 3, comma 21 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificando l'art. 50 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo, ha reso non deducibile i compensi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente, di collaborazione coordinate e continuativa nonché di collaborazione occasionale erogati al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro dei soci o associati. In tal caso le ritenute operate sui predetti compensi devono essere attribuite ai soci o associati unitamente alle altre ritenute subite e vanno indicate nella colonna 2 del rigo L3.

- nella **colonna 3**, le imposte pagate all'estero.
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi (vedere in **Appendice la voce** "Crediti d'imposta").
- nella **colonna 5** vanno indicati gli altri crediti di imposta **(vedere in Appendice** la voce Crediti d'imposta"), tra i quali:
- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo L10** le società di persone che derivano da una operazione di trasformazione da una società soggetta all'IRPEG, effettuata nel 1996, e che compilano il modello 750/B, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi di cui all'art. 122, comma 4 del Tuir, costituiti prima della trasformazione - con esclusione di quelle di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso Tuir - in quanto non ricostituite in bilancio. In tale rigo, inoltre, devono essere indicare le predette riserve delle società di persone derivanti da una trasformazione da una società soggetta all'Irpeg, effettuata in anni precedenti al 1996, che nel presente periodo di imposta hanno variato il regime di determinazione del reddito passando da quello "ordinario" a quello di cui all'art.79 (contabilità cosidetta semplificata").
Nel **rigo L11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei righi da L1 a L10.
Nel **rigo L14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie"- residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir.

Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati

Nel **rigo L12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice e/o dall'attività di allevamento il cui reddito è determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir) non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, e/o derivanti dall'attività di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir.
Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8 del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo L11 anch'essi imputati ai soci.
Nel **rigo L13 vanno indicati** i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel mod. 750/I.
Nei righi da **L15** a **L21** vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 22 per cento.
In particolare, nei righi da **L15** a **L17**, vanno indicati i seguenti oneri deducibili sostenuti dalla società:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
  - le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  - i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
  - le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel rigo **L18** relativo al **totale degli oneri deducibili**.
Nei righi **L19** e **L20** vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per le quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nel rigo **L21**. (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta").

QUADRO 750/M - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro 750/M va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data. Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.
nalogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.
Per le persone fisiche, nei campi da 1 a 6, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel modello 750/N.
Nel campo 7 va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.
Nel campo 8 va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1996, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1996. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel campo 9 va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
Nel campo 11, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.
Nel campo 12, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.
Nel quadro M, vanno inoltre indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 1996 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono esssere compilati i soli campi 1, 11 e 12.
Se i soci sono più di undici, alla dichiarazione va allegato un foglio datato e sottoscritto, nel quale vanno indicati i dati e gli elementi richiesti nello stesso ordine sopra detto. In tal caso, nel **rigo M16** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai soci, elencati in tale foglio, che esercitano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente; nel **rigo M17** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai predetti soci, che non prestano la loro occupazione prevalente nella società .

QUADRO 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Nella **colonna 1**, vanno riepilogati, nei righi da **O1** a **O6**, i redditi dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli.

> **ATTENZIONE**
> I redditi fondiari (dominicali e agrari dei terreni, dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiché sono esclusi dall'Ilor.

Nelle **colonne 2 e 3** vanno indicate le deduzioni spettanti alla società ai sensi dell'art. 120 del Tuir e più precisamente:
- nella **colonna 2** va indicata la deduzione spettante per ciascun socio, calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

Detta deduzione è fissata nella misura del 50% della quota di reddito d'impresa spettante a ciascun socio ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.
- nella **colonna 3** va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese:

a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;
c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

L'ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito di ciascun socio, al netto della deduzione spettante ai sensi del comma 1 dello stesso art. 120, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.
Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato la propria opera nella società e che questa abbia rappresentato la sua occupazione prevalente.

> **ATTENZIONE**
> Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la società dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.
(vedere in **Appendice** la voce "Deduzioni Ilor").

> **ATTENZIONE**
> Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito.

Nel **rigo O7** le società di persone che compilano il mod. 750/B e che derivano da una operazione di trasformazione da una società soggetta all'IRPEG, effettuata nel 1996, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi costituiti con somme non assoggettate a tassazione prima della trasformazione (trattasi delle sole riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui al rigo P06 dell'apposito prospetto delle "riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone posto nel modello 750/P).
Nel **rigo O8** vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle colonne 1, 2 e 3 e, nel **rigo O9**, il totale delle deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 2 e 3 di rigo O8.
Nel **rigo O10** va indicato il reddito imponibile ai fini Ilor, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo O8, colonna 1, e il totale delle deduzioni indicate nel rigo O9.
Nel **rigo O11** va indicato l'Ilor dovuta, pari al 16,2% dell'importo di rigo O10.
Nel **rigo O12** vanno indicati i crediti d'imposta, risultanti nel **modello 750/S**, utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno 1996 (in acconto e/o a saldo).
Nel **rigo O13** va indicato l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chie-

sto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1996 (vedi rigo O17 del quadro O del Mod. 750/96 redditi 1995.
Nei **righi O14** e **O15** gli importi della prima e seconda rata di acconto versate, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioè la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE
Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1996 ed il 20 giugno 1996 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo di rigo O11 e il totale degli importi indicati nei righi O12, O13, O14 e O15 va indicata, se positiva, nel **rigo O16** e costituisce l'imposta da versare a saldo, ovvero, se negativa, nel **rigo O17**, per la parte che si intende computare in diminuzione degli acconti o dell'imposta dovuta per il 1997, e nel **rigo O18**, per la parte di cui si chiede il rimborso.

Nel **rigo O16** vanno altresì indicati gli estremi di versamento (la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario) desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE
Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento del saldo nel termine compreso tra il 1° giugno 1997 ed il 20 giugno 1997 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati non devono essere allegati alla dichiarazione, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 2002 e, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria. In caso di mancata esibizione o trasmissione è applicabile una pena pecuniaria dal 40 per cento al 120 per cento della maggiore imposta liquidata.
Per maggiori **informazioni sui versamenti** consultare in **Appendice** la voce "Conto Fiscale".

■ Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:
a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
c) le società in amministrazione controllata e straordinaria.
d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.
Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello *da cui decorre la messa in liquidazione* ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel rigo **O19** deve essere barrato qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di allegare alla dichiarazione dei redditi la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operatività". Maggiori informazioni in merito sono contenute nel paragrafo 6 de "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" poste nelle "Istruzioni Comuni ai Modelli 750/A, 750/B e 750/P".
Nel rigo **O20**, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.
Nel rigo **O21**, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel rigo **O22**, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da O20 a O22 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o *cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà* essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel rigo **O23**, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1.
Nel rigo **O23**, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora tenuto, dal libro inventari.
Qualora nel rigo O23 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini Irpef è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, anch'essi ragguagliati al periodo di possesso nell'anno, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina *normativa in esame non implica il venir meno* delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo **O23**, colonna 5, e il reddito indicato nel rigo L1, ovvero la somma dei redditi di rigo L2 e L10 del Mod. 750/L, aumentati degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod.civ., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE.;
- reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi 85 e 88 della legge n. 549 del 1995;

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo puo essere operato integrando il reddito imponibile di rigo L1 O L2 del Mod. 750/L di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Scioglimento agevolato dei soggetti non operativi

I soggetti, considerati non operativi nel periodo di imposta in corso al 15 settembre 1996 e quelli che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, possono procedere, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 38, della legge n. 662 del 1996, allo scioglimento agevolato, qualora ne facciano richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione, barrando l'apposita casella posta in calce al presente prospetto.

■ PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal quadro 750/L e dal quadro 750/M, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:
1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo L11, colonna 1, del quadro L e la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria indicata nel rigo L12 del medesimo quadro L;
3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;

4) la quota di reddito (o perdita) di cui al rigo L11 e la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria imputabili al singolo socio o associato;
5) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative. Tale indicazione va fornita solo nel caso in cui la quota di reddito attribuito ai soci sia superiore alla predetta quota di reddito minimo.
6) le ritenute d'acconto e quelle di imposta pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato;
7) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8, dell'art. 26, comma 5, della legge 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142 della legge n. 662 del 1996;
8) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

ATTENZIONE
Il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D.L. n. 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci;

9) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir, dell'art. 14-bis, comma 1 del DL n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;
10) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir;
11) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo L13 del quadro L, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod. 750/I essi appartengono. Inoltre, tenuto conto che l'art. 1, comma 3 del DL n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento dell'imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del Tuir nonché dell'art. 7, comma 3 del medesimo Tuir, questi devono essere separatamente indicati per ciascun socio.

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/H** mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/M**.

12) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir;
13) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società.

ATTENZIONE
Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art. 5 del Tuir.

14) la quota del reddito d'impresa rideterminata senza tenere conto delle esclusioni dal reddito previste dall' art. 3, commi da 85 a 88 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, atteso che, ai fini del calcolo dell'acconto irpef dovuto dal socio per il 1997, detta agevolazione non rileva.
15) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1996, delle quali il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 1997, non deve tenere conto, nella misura del 60 per cento, mentre per i successivi periodi d'imposta non si deve tenere conto di tali ritenute nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

24

MODELLO 750/P - Prospetti comuni ai Modelli 750/A, 750/B e 750/D1.

Il quadro P si compone dei seguenti prospetti comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/D1:
- Dati relativi all'attività;
- Prospetto delle riserve formate prime della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Prospetto dei conferimenti agevolati;
- Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali;
- Prospetto della determinazione del reddito reinvestito;
- Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo P01** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tale rigo va integralmente compilato.

Nel **rigo P01** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e consultabile presso gli uffici finanziari;
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, il codice va indicato con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo P02** va indicato:
- **campo 1**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
- **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

■ PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir in relazione alle riserve (diverse da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir: a) nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d'imposta successivo a quello della trasformazione se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione; c) nel periodo d'imposta in cui la società risultante dalla trasformazio-

ne, che ha inscritto in bilancio le predette riserve con l'indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito passando da quello ordinario a quello determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Maggiori informazioni in merito sono contenuti in **Appendice** alla voce **"crediti d'imposta"**.
Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione che, nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta nel 1996, deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitali; inoltre, sempre nell'ipotesi di trasformazione avvenuta nel 1996, qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.
Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, e che, pertanto, non devono essere imputate ai soci.
Nella **colonna 3** va indicato, invece, l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali invece devono essere imputate ai soci. Qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.
Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.
Nel **rigo P03** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.
Nel **rigo P04** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.
Nel **rigo P05** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.
Nel **rigo P06** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.
Nel **rigo P07** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

■ PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).
Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:
- nel **rigo P08** nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo P09** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo P10** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo P11** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi P09, P10 e P11 i dati riepilogativi mentre il rigo P08 non va compilato.

■ PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi B5 e B6 del quadro B e dei righi A4, A5 e A28 del quadro A.

■ PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella **tabella L**, di seguito riportata.
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato della esenzione utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella I**, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nella **colonna 4** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1997 relativa all'anno 1996 indicherà l'anno 1997.
Nella **colonna 5** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.
Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE

A) Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B) Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C) Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D) Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E) Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18 DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. L. 8 agosto 1995, n. 341;
01 Esenzione totale ILOR (art.101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218);
02 Esenzione parziale ILOR (art.101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218);

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)
20 Esenzione totale ILOR
21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 art. 4, legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30 Esenzione totale ILOR
31 Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art.1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981 n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art. 3 terdecies D.L.1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n.190; art. 11, commi 1 e 3 legge 2 maggio 1990, n.102, DPCM 29 luglio 1993)
50 Esenzione totale ILOR
51 Esenzione parziale ILOR

Utili reinvestiti in settori agevolati:
72 Esenzioni utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n.75).

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO *(art. 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549)*

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.
Le colonne da 1 a 4 devono essere utilizzate dai soggetti che nel 1996 hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La colonna 5 deve essere utilizzata dai soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detti investimenti si considerano realizzati nel periodo di imposta 1995, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel periodo di imposta successivo.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Il **rigo P22** deve essere compilato indicando:
- alle colonne 1, 2 e 3, l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88;
- alla colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;
- alla colonna 5 deve essere indicato l'importo degli investimenti realizzati nel 1995 compresi quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, si considerano effettuati in tale periodo. Si precisa, peraltro, che per gli investimenti agevolabili ai sensi del comma 88 dell'art. 3, il contribuente può avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'importo da indicare in colonna 5 va ridotto degli investimenti per i quali si fruisce dell'osservazione ai sensi del comma 85.

I righi **da P23 a P27** vanno compilati indicando:
- distintamente, alle colonne da 1 a 3, gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 4 gli investimenti realizzati nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 5 gli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio 1994, se sono soggetti che esistevano alla data del 12 giugno 1989, e nei periodi di imposta di riferimento che precedono il 1995, in caso contrario.

Si fa presente che se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.

Nel **rigo P28** deve essere indicato anche il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.
Nel **rigo P29**, colonne da 1 a 5, deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo P22 e la media degli importi indicati nei righi da P23 a P27.
Con riferimento all'importo di colonna 5 si precisa che il reddito agevolato da escludere dall'imposizione va assunto al netto del reddito agevolabile nel periodo di imposta precedente.

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI *(art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).*

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel **rigo P30** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo P31** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo P32** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo P30 e rigo P31 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo P31 è superiore all'importo di rigo P31, nel rigo P32 va indicato 0.

25 MOD. 750/S - CREDITI DI IMPOSTA

Generalità

Il mod. 750/S va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il modello 750/S contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (soprattassa del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento);
- il credito d'imposta compete esclusivamente alle società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR e ai Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) e non anche ai loro soci o associati;
- *i soci o associati non potranno avvalersi* del credito d'imposta per il pagamento delle loro imposte personali.

■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per la indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165, e successive integrazioni.
Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il prospetto in esame, composto da 2 riquadri, riferiti rispettivamente all'anno 1996 e all'anno 1997, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel primo riquadro, **relativo al 1996**, va indicato:
- nel **rigo S1**, il credito d'imposta residuo *risultante dal rigo S9 del Mod. 750/S* redditi 1995;
- nel **rigo S2, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S1, utilizzato per il versamento, nel 1996, a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S1, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1996 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'ILOR dovuto nel 1996;
- nel **rigo S3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1996 risultante dalla differenza tra l'importo di rigo S1 e la somma degli importi di rigo S2, colonne 1, 2 e 3.

Nel secondo riquadro, **relativo al 1997**, va indicato:

- nel **rigo S4, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S3 utilizzato per il versamento, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S3 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'ILOR dovuta per il 1996;
- nel **rigo S5**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo S3 e la somma degli importi di rigo S4, colonne 1, 2 e 3.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5 e 6 e dall'art. 8 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

• *Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (art. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)*

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo S6, colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S14, colonne 1, 2 e 3 del Mod. 750/S redditi 1995.
- nel **rigo S7**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S8,** distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo S6 e del rigo S7, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S9,** distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2** e **3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo S6, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S10**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo S6 e la somma degli importi dei righi S8 e S9, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S10**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo S6 e la somma degli importi dei righi S8 e S9, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo S10**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo S7 e quello di rigo S8, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

• *Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8)*

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo S11**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo S17 del Mod. 750/S redditi 1995;
- nel **rigo S12**, l' ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S13**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui al rigo S11 e al rigo S12, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S14**, l'ammontare del credito di cui al rigo S11 utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo S15**, **colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo S11, e la somma degli importi dei righi S13 e S14, che può essere utilizzata *a compensazione dell'ILOR e dell'IVA* relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo S15**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo S12 e quello di rigo S13, che può essere utilizzata a compensazione

dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

Le società di persone titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (compresi gli organismi di fatto) ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 750/S il credito d'imposta concesso per l'anno 1996.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo S16**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo S21 e quello di rigo S22 del modello 750/S redditi 1995;
- nel **rigo S17**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo S18, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S16 e di rigo S17 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S18, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S16 e di rigo S17, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S18, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S16 e di rigo S17, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1996;
- nel **rigo S19**, la differenza tra la somma dei righi S16 ed S17 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo S18, colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo S20**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo S21**, la differenza tra l'importo di rigo S19 e quello di rigo S20, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357/1994 (Premio di assunzione)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1995 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996 mentre quello formatosi nel corso del 1996 potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994").

Pertanto nel prospetto va indicato:
- nel **rigo S22**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo S26 del Mod. 750/S redditi 1995;
- nel **rigo S23**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta 1996 determinato sulla base delle istruzioni fornite nell'**Appendice**;
- nel **rigo S24, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo S22 e di rigo S23, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S24, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo S22 e di rigo S23, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S24, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo S22 e di rigo S23, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S25**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma di rigo S22 e di rigo S23 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo S24, colonne 1, 2 e 3, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli del sopra menzionato rigo S24.

■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (art. 35 del DL n. 331/93)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, devono compilare il presente prospetto per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta, concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e non completamente utilizzato; il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione mod. 750/S dei redditi 1993.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Pertanto vanno indicati:
- nel **rigo S26**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo S29 del Mod. 750/S redditi 1995;
- nel **rigo S27, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S26 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S27, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S26 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S28**, la differenza tra l'importo di rigo S26 e la somma degli importi delle colonne 1 e 2 del rigo S27, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli del sopra menzionato rigo S27.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (art. 8 del DL n. 16/93)

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insi-

ste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in acconto dell'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Pertanto nel prospetto va indicato:
- nel **rigo S29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo S33 del Mod 750/S redditi 1995;
- nel **rigo S30**, il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S31**, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S32**, la differenza tra la somma degli importi dei righi S29 e S30 e l'importo di cui al rigo S31 che potrà essere utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione della Comunità Europea 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo. (cfr.Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo S33**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società da questo controllate, al netto degli importi per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto, dell'IVA e delle ritenute nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1995 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo S34**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo S35, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S35, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S35, colonna 3**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S36**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S37**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la qualie si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S38**, la differenza tra l'importo di rigo S33 e la somma degli importi dei righi S34, S35 colonne 1,2 e 3, S36 e S37.

MOD. 750/U - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA

■ GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma, comprese quindi, le cessioni a titolo oneroso di obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione.
Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi.

Poiché tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta (da indicare nel **rigo U7**) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.
In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 10 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Oltre al modello 750/U il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dev'essere conservato dal contribuente e da questi esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

■ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel **rigo U1** indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1996, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo U2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Se la società, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'articolo 82, comma 1-bis, del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa). In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se la società non ha percepito nel periodo di imposta tutto *il corrispettivo pattuito*, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo U2 indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra *descritto, proporzionalmente corrispondente* alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi *fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati* come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. *In tal caso, infatti, il superamento delle* percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel *corso dei dodici mesi precedenti.*

Nel **rigo U3** indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo U1** e quello del **rigo U2.**

Se *il risultato è negativo, la minusvalenza* potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel **rigo U3** e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo T2** e quello di **rigo T1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo U4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo T3).

Nel **rigo U5** indicare la differenza tra l'importo di **rigo U3** e quello di **rigo U4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo U6** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo U5**.

Nel **rigo U7** indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo T8** indicare, unitamente agli estremi del versamento, l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al rigo U7, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo U6** e l'importo di **rigo U7**.

Se l'importo del rigo U7 è superiore a quello del rigo U6 indicare nel **rigo U9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso.

■ MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

In questo prospetto vanno indicate, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle *minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni* relative ai periodi d'imposta 1992, 1993, 1994, 1995 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel rigo U3.

27 MOD. 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate nonché dalle associazioni fra artisti e professionisti residenti in Italia, le quali, in conformità di quanto previsto nel D.L. 29 giugno 1990, n. 167 convertito dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2 comma 1 e art. 5 comma 2); nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale degli investimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

b) gli investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tale investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (articolo 4 commi 2 e 5) . Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti ed attività se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 2 e 5). Quest' obbligo sussiste anche se al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero nè attività estere di natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari. L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste indipendentemente sia dalle modalità con cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta) sia dalla causa di cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc..).

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera il soggetto interessato deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal D.M. 10 febbraio 1997 pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dai contribuenti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del Mod. 750, il presente modulo deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del Mod. 750.

Considerato che il modello 750 /W riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nel caso in cui non venga presentato un unico Mod. 750 per l'intero periodo di imposta, il Mod. W dovrà essere presentato autonomamente per l'intero periodo d'imposta.

Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono - per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti* all'estero e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale* o *di redditi diversi*, sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento* ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso la cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27, ultimo comma, del D P.R. n. 600 del 1973. Si tratta degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, così come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649. Si tratta dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti, che assumono, anche in modo implicito valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione dei corrispettivi, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter del Tuir.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente allinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983.

Per effetto dell'art. 5 bis del D.L. 167, introdotto dall'art. 22 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati Membri dell'Unione Europea; l'obbligo di dichiarazione non sussiste, inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività operati all'interno dell'Unione Europea fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del Mod. 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Nei casi di attività di natura finanziaria detenute negli Stati membri dell'Unione Europea, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'art. 5 bis del D.L. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta può essere effettuata compilando la parte relativa alle Annotazioni nel Mod.750/W, che quindi deve essere comunque presentato.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioe, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La **Sezione I** si compone di undici campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2** le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone

fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente; i campi 1, 2 e 3 non vanno compilati quando il trasferimento è avvenuto in forma diretta;
- nel **campo 4** la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice», dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;
- nei **campi 7** e **8** il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: *denaro, assegno bancario, ecc.*) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 **il codice 1, 2 o 3** a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9** il codice della causale dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10** la data dell'operazione;
- nel **campo 11** l'importo dell'operazione.

Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1996, come dall'apposito decreto ministeriale.

La **Sezione II** si compone di cinque campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascun Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del *periodo di imposta. In particolare si dovrà* indicare:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della **Sezione I.**

La **Sezione III** si compone di sette campi. In essi gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in **Appendice** alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3** la tipologia dell'operazione indicando:
- il **codice 1** per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia,
- il **codice 2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero,
- il **codice 3** per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4** il codice dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in Appendice alle presenti istruzioni.La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui *proventi non sono stati assoggettati a ritenuta* alla fonte in Italia;
- nel **campo 5** dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6** la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della **Sezione I.**

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare le modalità di presentazione dello stesso.
Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

28

MOD. 750/K - PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

Il modello **750/K** va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
Detto modello deve essere presentato unitamente al Mod. 750 e va presentato anche se l'imposta non è dovuta, in quanto di ammontare non superiore a lire 100.000.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M.7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n.394 del 1992, l'imposta sul patrimonio netto non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del Tuir.
Il modello si compone di tre Sezioni, riguardanti le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.

La **Sezione I** va compilata dalle società tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta si applica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.
Qualora il bilancio non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei righi da **K1** a **K6** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.
Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo **K4**, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Nel rigo K7 va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.
Si ricorda che in base a detta norma, che non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995, nel computo della base imponibile dell'imposta patrimoniale non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto, rispetto a quello che ha assunto rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta per il periodo d'imposta 1995.

Il **rigo K9** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli simi-

lari o quote di partecipazione in società o enti soggetti alla stessa imposta.
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K8** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.

La **Sezione II** va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito all'art. 2 del DL n. 394, l'imposta si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, – da indicare nel **rigo K11** – determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali) determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuato ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, riportato nel **rigo K12**.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.
I soggetti, tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del Mod. 750/A. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.
Si ricorda che, come previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta dalla contabilità ordinaria.

Nella **Sezione III** va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, dell'eccedenza di imposte risultante dalla precedente dichiarazione, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzone delle imposte relative all'esercizio successivo.

Nel **rigo K14** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di **rigo K10** ovvero **K13**.
Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo K9**, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel **rigo K8** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.
Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.
L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K14 non supera l'importo di lire centomila.

Nel **rigo K15** va indicato l'importo della eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei **righi K16** e **K17** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.
Attenzione: Le società che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1996 e il 20 giugno 1996 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo K14 e il totale degli importi indicati nei righi **K15, K16 e K17** va indicata, se positiva, nel **rigo K18** in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, e va indicata, se negativa, nel **rigo K19** e/o nel **rigo K20.**

Qualora l'importo indicato nel rigo K14 sia non superiore a lire 100.000 il totale degli importi indicati nei righi K16 e/o K17 dovrà essere indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K19 e/o K20.

Si ricorda che per effetto dell'art. 20 del DL n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.
Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'Amministrazione postale o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione.
Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega come approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1995, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti.
Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta mod. 8, fermo restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

In tutti i casi, ad esclusione dei versamenti tramite delega all'amministrazione postale, occorre fare riferimento ai seguenti codici - tributo:
codice **3433** - imposta sul patrimonio netto dell'imprese - società di persone - Acconto.
codice **3430** - imposta sul patrimonio netto delle imprese-Società di persone.
Il periodo di riferimento nella forma AA.AA., da riportare nella distinta (mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (mod. 11), o nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta.
Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.
L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro i predetti termini, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo sulle somme non versate e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.

Si fa presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi, sono inferiori a quelli accertati.

■ ACCONTO PATRIMONIALE

Si ricorda che l'art. 3, comma 112, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.
Tale acconto, per il periodo di imposta 1997, è pertanto determinato nella misura del 55 per cento dell'imposta dovuta risultante dal rigo K14 del presente modello.

Se l'importo di rigo K14:

- non supera lire 100.000, l'acconto non è dovuto;
- supera lire 100.000, l'acconto è dovuto:
  - in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
  - in due rate se l'importo è pari o superiore a lire 502.000 di cui:
    - la prima entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
    - la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 750

■ Acconto

Se l'importo di rigo O11 del quadro 750/O:
- non supera lire 40.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 40.000 è dovuto l'acconto nella misura del 98 per cento del suddetto importo.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1997 se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
- la primo entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, potrà determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Si fa presente che, per effetto dell'art. 3, comma 92 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai fini degli acconti delle imposte relativi al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 (cioè il 1997 per i soggetti che compilano il Mod. 750), l'imposta va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni previste dal medesimo art. 3, commi da 85 a 88.

■ Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3, del TUIR)

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico.

■ Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (art. 67, comma 8, del TUIR)

Le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del Tuir, nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente al 1995. Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti a quello predetto, sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'eventuale applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario.
Inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, è consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

■ Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *m)* del comma 1 dell'art. 54 del D.lgs. n. 285 del 1992, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\frac{\text{canone totale locazione} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:
Rendita catastale abitazione: 900.000
Rendita catastale pertinenza: 100.000
Canone locazione totale: 20.000.000
- Quota del canone relativo all'abitazione:

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

- Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

■ Centri di servizio

I Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, sono:

Centro di Servizio in Comuni delle regioni delle Imposte Dirette	
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov. Milano e Lodi)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SARDEGNA	CAGLIARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento messo a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria.
Tale conto fiscale è attivato d'ufficio, presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Si fa presente che il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione e del codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate all'ufficio dell'IVA al quale il contribuente deve rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario.
Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEF, all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonché quelli relativi alle ritenute alla fonte.
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso

una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello.
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Le richieste di rimborso presentate a partire dall'anno 1997 non sono assoggettate ad alcun limite di importo, per cui il concessionario, che ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste per eseguire il rimborso, potrà rimborsare l'intero importo nei limiti della disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.

■ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR]

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata, si ricorda che la disposizione che prevede la riduzione da dieci a cinque dei periodi di imposta entro cui può essere attivata la tassazione per quote costanti, ha effetto per i contributi incassati a partire dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per la parte già incassata, fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317) lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento.Pertanto la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (semprechè il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita, anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.
Si ricorda, altresì, che i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR.Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel periodo d'imposta 1994 e precedenti per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Ai fini del riconoscimento della ruralità devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:
1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
2) l volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1996 (presentata nel marzo del 1997) deve essere superiore alla metà del reddito complessivo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che piu' unita' abitative siano utilizzate da piu' persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unita' sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del TUIR, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lettera a) dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di detti utili. Detto credito spetta sugli utili distribuiti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, ai propri partecipanti, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

In base all'art. 122, comma 4, del TUIR, il credito di imposta di cui all'art. 14 dello stesso TUIR spetta ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione alle riserve (escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art. 5 del TUIR:
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non sono state iscritte in bilancio o vi sono state iscritte senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del TUIR a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso TUIR (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello base).
Il credito di imposta non spetta per le riserve:
- formate con utili o proventi non assoggettati

all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- che in caso di distribuzione concorrano a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 25 gennaio 1994, n 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Ai soci delle società di persone obbligate all'utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991, compete, ai fini dell'imposta personale, un credito di imposta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario degli apparecchi medesimi che non ecceda lire 2 000 000.
Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1996; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stesso legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

5) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili.

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

■ **Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n.357 del 1994**

Condizioni per fruire del credito di imposta
1. Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;
b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;
c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;
d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;
e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.
Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo deteminato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.
Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

2. Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:

a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;
b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis),
c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);
d) agli apprendisti (comma 1-bis);
e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiano. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.
Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.
Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.
In particolare, si precisa che:

a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale.
b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale.
c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

3. Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assem-

blea ordinario ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.
Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate, rispettivamente, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.
Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa, inoltre presente quanto segue:

- se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate. Se, ad esempio, la società A (controllante) per il mese di ottobre 1995 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità, e se si ha: nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la società controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in quelle società controllate; se, ad esempio, la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito d'imposta della società B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D e K e non di quanto avvenuto in A.

Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società
Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso. Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti.
Se, ad esempio, la società A controlla le società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale:
Società A incremento nullo; società B, C, e D ognuna con incremento + 2 società E decremento — 3.
Il decremento della società E può essere liberamente distribuito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione, (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con incremento + 1oppure B con incremento + 2, C con incremento + 1 e D con incremento nullo, ecc.)

4 Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.

Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.
Al riguardo si precisa che, in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare, nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1996 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1997) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1996 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1997, il periodo di paga interessato non concorrerà a formare il credito d'imposta.
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettabile a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.
Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1996 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14.754.098 lire.
Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5.901.639 (30.000.000:366 x 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta, (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.
Unica deroga a tale principio è costituito dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 366 e moltiplicata per 30.Ciò vale esclusivamente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			.000

5. *Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione*

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga, presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 2 relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 81.967 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno).
Nella colonna 4 va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25% dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 750/S al rigo S23.

■ Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno o decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del TUIR - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti e dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del TUIR, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui la società sia socia di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società partecipate, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla stessa società partecipata.

■ Deduzioni Ilor

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR competono alla società a condizione che il socio presti la propria opera nella società stessa come occupazione prevalente. Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.
Le suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la propria opera nella società in modo prevalente.
Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.
A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi.
1° esempio: società esercente attività di commercio al minuto, composta da quattro soci con quote uguali, di cui 2 soci prestano la loro opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa **L. 60.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del TUIR.
(La deduzione è pari al 50 % della quota di reddito spettante a ciascun socio con un minimo di L. 8.000.000)

1) quota di reddito individuale:
L. 60.000.000 : 4 = L. 15.000.000
2) deduzione spettante per ciascun socio: 50% di L. 15.000.000 = L. 7.500.000. Essendo l'importo di L. 7.500.000 minore di L. 8.000.000 si assume quale deduzione spettante per ogni singolo socio l'importo di L. 8.000.000
3) deduzione spettante alla società: **L. 16.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del TUIR.
(30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR con un minimo di L. 2.000.000)

quota reddito socio:
L. 15.000.000 - 8.000.000 = L. 7.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore:
30% di L. 7.000.000 = L. 2.100.000
deduzione spettante alla società:
L. 2.100.000 x 2 = **L. 4.200.000**

Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L. 60.000.000**
Deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2,	**L. 20.200.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L. 39.800.000**

2° esempio: società esercente attività diversa da quella di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR, composta da quattro soci con quote uguali, di cui due prestano la propria opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa **L. 16.000.000**
quota di reddito individuale:
L. 16.000.000 : 4 = L. 4.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000 ed un massimo di L. 16.000.000).
Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore è inferiore alla deduzione minima prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUIR, si assume, quale deduzione, l'importo di L. 4.000.000.
totale deduzione spettante ex art. 120, comma 1, del TUIR: (L. 4.000.000 x 2) = **L. 8.000.000**
Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L. 16.000.000**
Deduzioni ex art. 120, comma 1	**L. 8.000.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L. 8.000.000**

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 85, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

A. Proroga per il periodo d'imposta 1996

1. *Generalità*

L'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonchè per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del Tuir ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio, se questo è inferiore o superiore a 12 mesi, nonchè un numero di dipendenti, calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti.
L'agevolazione, che ha per oggetto gli investimenti realizzati dalle imprese "nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994", interessa, qualora l'esercizio concida con l'anno solare, il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1996 (si applica, cioè, per un solo periodo d'imposta).
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b, singolarmente considerati, e al restante territorio nazionale) il volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato e la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
Ai sensi del comma 86 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 in esame, l'agevolazione si applica anche alle imprese esistenti alla data del 15 settembre 1995, pure se hanno chiuso l'esercizio in corso a tale data senza ricavi e/o dipendenti e se la loro attività di impresa è stata inferiore ai cinque anni. Ai fini dell'ammissione al beneficio, è sufficiente che la società sia stata costituita entro il 15 settembre 1995, anche se a tale data non sia ancora intervenuto il provvedimento di omologazione. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati.
Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.

2. *Soggetti interessati*

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es., esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

3. Contenuto dell'agevolazione

Atteso che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis del Tuir. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita.
L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

4.1. Generalità

Gli investimenti agevolabili sono quelli individuati dall'art. 3, comma 87, della legge n. 549 del 1995.
Per investimento si intende:

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:

- le aree sui cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di "impianti esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.
Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione. Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc. (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nel periodo di imposta agevolato, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detto periodo, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quello agevolato.
Per investimento in "acquisto di beni strumentali nuovi" si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
A differenza di quanto previsto ai fini dell'agevolazione spettante per i periodi d'imposta precedenti, l'investimento immobiliare (compreso la realizzazione di nuovi impianti) è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento agevolato.
Quest'ultima condizione deve essere soddisfatta e verificabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato: a tal fine non è necessario che entro tale termine risulti anche rilasciata la dichiarazione di agibilità dell'immobile.
Resta inteso che, qualora l'ultimazione delle opere avvenga nelle more tra la data di chiusura dell'esercizio e il termine di presentazione della dichiarazione nella quale il soggetto si avvale del beneficio, sarà agevolabile la sola parte dell'investimento effettuata entro la predetta data di chiusura dell'esercizio.
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti (o acquistati per la rivendita), costituendo essi beni-merce.
L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2) si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di un vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).
Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non è fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

4.2. Investimenti non ammessi al beneficio per effetto della disciplina comunitaria

Per quanto concerne la tipologia di investimenti ammissibili al beneficio è necessario verificare la compatibilità dell'investimento con la disciplina comunitaria. Quest'ultima esclude, in via generale, "gli aiuti al funzionamento".
Costituiscono aiuti al funzionamento gli investimenti c.d. "di sostituzione", intendendosi per tali gli investimenti consistenti in acquisizioni di singoli beni strumentali o in ammodernamenti di singoli impianti che non si correlano organicamente alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno esistente ovvero, comunque, ad un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento dell'apparato aziendale.
Sono, invece, ammissibili al beneficio, secondo la disciplina comunitaria, gli investimenti consistenti nell'ammodernamento di impianti esistenti e nell'acquisto di beni strumentali nuovi che nel loro complesso siano volti ad apportare innovazione nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.
Inoltre, secondo le comunicazioni della Commmissione europea, il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti immateriali solo se realizzati dalle piccole e medie imprese

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc.
Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera tuttavia sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene acquistato, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immmobili ristrutturati. Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.
Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione (sempreché lo stesso risulti strumentale sia per natura che per

destinazione); ciò, anche nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici.
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Gli investimenti in "leasing"

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

7. Periodo di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

Come già precisato, ai sensi dell'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, il periodo di imposta agevolato è il secondo periodo successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in detto periodo, rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, pur se con un attività di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o e iniziata successivamente alla stessa. Si rinvia, a tale riguardo, a quanto già precisato nel paragrafo 1.
Poiché la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 86, della legge n. 549 del 1995 fa riferimento ai soggetti con "un'attività di impresa inferiore ai cinque anni , la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 15 settembre 1990.
L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati nel periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nello stesso periodo, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci, anche in sede di liquidazione ordinaria, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.

Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini).
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del Tuir. A tal fine non assume rilievo l'entrata in funzione dei beni entro la data di chiusura del periodo agevolato (fatta eccezione per quanto già precisato nel paragrafo 4.1 per gli investimenti immobiliari).
  Tuttavia, resta ferma la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti ai fini della determinazione della media degli investimenti dei periodi d'imposta precedenti;
- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il lovo valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali per ciascun periodo d imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

• Cessioni di beni strumentali

I conferimenti "ordinari" in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti nel periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.
In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni.
Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

• Investimenti effettuati nel quinquennio precedente

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
Al fine di effettuare il raffronto tra termini omogenei, l'ammontare medio degli investimenti riferiti ai detti esercizi precedenti, va calcolato tenendo conto del 50 per cento del costo dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir.
Se in un periodo d'imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

9. Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè, tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

10. Delimitazione territoriale del beneficio e limiti di intensità di aiuto

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 circoscrive l'operatività dell'agevolazione agli investimenti realizzati in determinate aree geografiche del territorio nazionale. La norma in particolare delimita gli investimenti agevolabili in quelli "realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88."
Nelle restanti zone del territorio nazionale (non comprese nei menzionati obiettivi 1, 2 e 5b) il beneficio si applica limitatamente agli investimenti realizzati da imprese di ridotte dimensioni che rispettino i seguenti parametri:

- i ricavi e gli incrementi di rimanenze, conseguiti dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile, non devono essere superiori a 5 miliardi di lire;
- la media dei dipendenti dell'impresa, calcolata nei tre periodi precedenti a quello agevolabile, non deve essere superiore a venti.

Tale delimitazione territoriale del beneficio in esame determina altresì la qualificazione del beneficio stesso come aiuto di Stato a carattere territoriale in base all'ordinamento comunitario.
Ne consegue che al beneficio fiscale di cui trattasi si applicano "i criteri e i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee".
Gli anzidetti criteri e limiti imposti dall'Unione europea integrano le condizioni di applicabilità dell'agevolazione stabilite dalla normativa nazionale, concorrendo entrambi alla delimitazione dell'ambito applicativo del regime agevolativo.
Gli aiuti di Stato in argomento, ritenuti, in via di principio, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del Trattato CE, incompatibili con il Mercato comune, sono tuttavia consentiti per specifiche aree del territorio nazionale, in ragione della particolare situazione di sottosviluppo o del minor vantaggio in cui le stesse versano.
Tali aiuti "a finalità regionale" non possono comunque superare determinati massimali, che variano secondo le regioni considerate.
Detti massimali, definiti limiti d'intensità di aiuto, individuano l'ammontare massimo di aiuti concedibili, sotto qualsiasi forma (finanziari, fiscali, ecc.), espresso in una percentuale del costo degli investimenti agevolabili.

Si precisa che il collegamento fra territorio ed investimento è dato dalla oggettiva destinazione dell'investimento rispetto alle unità aziendali esistenti sul territorio o costituite per effetto degli investimenti agevolati; collegamento questo rilevabile in primo luogo dalle risultanze contabili.

10.1. Aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b

Nel prospetto di cui all'Allegato 1 alla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 sono elencati i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b.
Con riguardo all'obiettivo 1 si rileva che l'intero territorio in esso compreso (Mezzogiorno) è stato dalla CE riconosciuto, per la particolare situazione di sottosviluppo, meritevole di ricevere aiuti di carattere territoriale per gli investimenti; di conseguenza nel territorio dell'obiettivo 1 l'agevolazione in commento può essere applicata, nel rispetto dei limiti riportati nel detto allegato, sia dalle grandi, sia dalle medie che dalle piccole imprese.
Relativamente ai territori compresi negli obiettivi 2 e 5b – caratterizzati da una situazione di minor svantaggio – la facoltà di concedere aiuti territoriali in deroga al divieto comunitario è stata dalla CE riconosciuta solo per gli investimenti realizzati in alcune zone dei territori medesimi – che vengono nel detto "Allegato 1" denominate "con deroga, 92.3.c" – nelle quali, ugualmente, sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione in oggetto le grandi, le medie e le piccole imprese nei limiti indicati nell'anzidetto prospetto.
Diversamente, nelle zone degli anzidetti obiettivi 2 e 5b in cui non è stata riconosciuta dalla Commmmissione europea la deroga al divieto in argomento – identificate nel prospetto con la dizione senza deroga, 92.3.c" – resta invece preclusa la concessione di aiuti territoriali e cioè di aiuti che si giustificano, secondo la disciplina comunitaria, in funzione della situazione di svantaggio del territorio. Da ciò discende che nelle zone degli obiettivi 2 e5b non assistite dalla deroga possono fruire degli aiuti solo le piccole e medie imprese e non anche le grandi imprese (salvo l'applicabilità del beneficio secondo la regola comunitaria cosidetta "de minimis" di cui si dirà più avanti).
Nello stesso allegato 1 alla circolare n. 38/E sono individuati i limiti di intensità di aiuto, espressi, secondo i criteri comunitari, in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o lordo (ESL).
Tuttavia, ai fini della determinazione delle misure dell'agevolazione in questione non rileva la differenza tra ESN ed ESL, poichè, trattandosi di un aiuto fiscale non soggetto ad imposizione, deve essere considerato il valore nominale dell'aiuto.
I limiti d'intensità variano, oltre che in relazione alle diverse zone in cui è effettuato l'investimento anche in relazione alla dimensione dell'impresa, a seconda che si tratti di grande impresa (GI), di media impresa (MI) o di piccola impresa (PI), che deve essere determinata sulla base dei parametri dettati dalla normativa comunitaria.
In particolare, le imprese vengono classificate dalla Commissione delle Comunità europee (Comunicazione della commissione sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, Raccomandazione del 3 aprile 1996, in G.U.C.E. L. 107 del 30 aprile 1996) sulla base dei seguenti tre parametri:
1) numero dei dipendenti
2) fatturato annuo o stato patrimoniale;
3) indipendenza dell'impresa beneficiaria.

Sono *medie imprese* quelle che:
- hanno meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ecu;
- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sono *piccole imprese* quelle che:
- hanno meno di 50 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ecu;
- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sulla base di quanto contenuto nella predetta comunicazione del 20 marzo 1996 della CE:
a) i tre criteri (numero dei dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza dell'impresa beneficiaria) sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;
b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità di lavoro annue (UTA), cioe al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale costituiscono frazione di UTA;
c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio antecedente o quello agevolato;
d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660 del 25 luglio 1978 (in G.U.C.E. L. 222 del 14 agosto 1978), l'ammontare del volume d'affari comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

IL tasso di conversione dell'ecu cui fare riferimento è quello fissato alla data di chiusura dell'esercizio considerato (pertanto, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, il cambio cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame è quello fissato al 31 dicembre 1995).

Per quanto riguarda il requisito di indipendenza, ai sensi della Comunicazione del 20 marzo 1996 e della Raccomandazione del 3 aprile1996 menzionate, "sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso..

La Commissione delle Comunità europee ha, inoltre, chiarito che "al fine di prendere in considerazione soltanto le imprese che costituiscono effettivamente PMI indipendenti, occorrerà escludere le fattispecie giuridiche costituite da PMI che formino un gruppo economico la cui potenza superi quella di una PMI. Per il calcolo della soglia occupazionale e finanziaria conviene dunque sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto".
La Commissione ha, altresì, precisato che "quando un impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI", "media impresa , piccola impresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

10.2. Restante territorio nazionale

Anche nelle aree non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5b, individuate dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 come "restante territorio nazionale" si applicano, in relazione all'agevolazione in argomento, i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
Nelle dette aree del "restante territorio nazionale" l'agevolazione può essere applicata, solo per gli investimenti realizzati dalle imprese di ridotte dimensioni individuate in base ai parametri, in precedenza evidenziati, fissati dallo stesso art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995.
Dette imprese normalmente ricadono nella definizione comunitaria di piccole imprese e, pertanto, nei loro confronti opera di regola il limite di intensità del 15 per cento, valevole, come si è detto, su tutto il territorio nazionale per le piccole imprese.
Occorre, tuttavia, rilevare che l'impresa, ancorchè singolarmente considerata sia riconducibile tra quelle di ridotte dimensioni in parola, potrebbe non essere qualificabile come piccola impresa in base ai richiamato criterio di indipendenza fissato dalla disciplina comunitaria.
Ove si verifichi tale fattispecie, se l'impresa è qualificabile come media impresa si applicherà il limite di intensità del 7,5 per cento, mentre se l'impresa e qualificabile come grande impresa si rende operante il divieto di concessione di aiuti territoriali disposto dalla normativa comunitaria e l'agevolazione potrà applicarsi solo secondo la regola "de minimis".
E da tener presente, infine, che in particolari zone del "restante territorio nazionale" la Commissione europea ha consentito la concessione di aiuti territoriali, prevedendo specifici limiti di intensità per le piccole, medie e grandi imprese. Pertanto nelle particolari zone anzidette (elencate nell'allegato 2, alla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 con l'indicazione "fuori obiettivo, con deroga 92.3.c"), fermo restando che l'agevolazione in argomento può essere applicata solo dalle imprese di ridotte dimensioni, individuate secondo i richiamati parametri dell'art. 3, comma 85, in oggetto, ai fini della verifica dei limiti di intensità applicabili occorre aver riguardo alle percentuali appositamente fissate per dette zone (20 per cento per le piccole imprese; 15 per cento per le medie imprese; 10 per cento per le grandi imprese).

11. Misura dell'agevolazione

I limiti d'intensità esprimono la misura massima dell'agevolazione spettante all'impresa ovvero il beneficio economico effettivo (l'equivalente sovvenzione) che l'impresa può conseguire in forza dell'aiuto previsto dalla norma nazionale in rapporto al costo dell'investimento agevolato.
L'agevolazione fiscale in esame è data, in termini economici, dalla minor imposta dovuta per effetto della deduzione commisurata agli investimenti realizzati.
Il rapporto tra beneficio economico effettivo (risparmio d'imposta) ed ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d'imposta deve essere uguale o inferiore alle percentuali massime consentite dall'Unione europea.
A tal fine deve essere dapprima determinato l'ammontare del reddito detassato, che, in base al meccanismo applicativo previsto dalla predetta norma, e pari al 50% degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato al netto delle cessione di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
Deve, quindi, essere calcolata la minor imposta dovuta per effetto dell'esclusione dal reddito d'impre-

so dell'anzidetto ammontare tenendo anche conto a tal fine delle deduzioni che hanno dato luogo a perdite fiscalmente rilevanti.
La modalità di calcolo valida a tal fine è quella di determinare il risparmio di imposta in modo "virtuale" assumendo, la somma delle minori imposte personali di ciascun socio relativa al reddito di partecipazione nella società.
A tal fine occorrerà per ciascun socio determinare la differenza tra l'IRPEF, relativa soltanto al reddito di impresa, calcolata, senza tener conto di eventuali redditi posseduti, al lordo dell'importo determinato in funzione degli investimenti effettuati e l'IRPEF corrispondente al reddito di imprese al netto di detto importo, nonché l'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 16,2% sull'importo dedotto in funzione degli stessi versamenti effettuati (qualora l'ILOR risulti dovuta).
Nel caso in cui per effetto della deduzione si determini una perdita ovvero una maggior perdita riportabile in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi, il risparmio d'imposta "virtuale" ai fini dell'imposta personale va calcolato con riferimento all'importo risultante dalla somma del reddito al lordo della deduzione e dell'importo della perdita ovvero con riferimento all'importo della maggior perdita emergente per effetto della deduzione.
Il risparmio d'imposta così determinato deve essere rapportato all'ammontare degli investimenti agevolabili.
Se la percentuale risultante da tale rapporto è superiore alle percentuali massime consentite dalla Commissione europea, l'impresa dovrà ridurre il reddito detassato, limitandolo all'importo che determina un risparmio d'imposta non eccedente i limiti consentiti.
Per il rispetto delle percentuali massime consentite, il contribuente deve verificare se in relazione ai medesimi investimenti agevolati abbia chiesto o ottenuto anche altri aiuti di Stato sotto qualsiasi forma.
In sede di dichiarazione occorre dichiarare in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito, barrando l'apposita casella di aver rispettato, oltre alle disposizioni contenute nella legge n. 549 del 1995, anche i limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Ove nel volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolabile siano individuati alcuni investimenti qualificabili di sostituzione, di essi non si deve tener conto ai fini della verifica dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria; a tal fine, dopo aver determinato l'importo detassabile e l'entità del relativo risparmio in termini d'imposta (equivalente sovvenzione), occorrerà porre tale entità a raffronto con l'ammontare complessivo degli investimenti del periodo, depurato di quelli di rinnovo e, in base a questo raffronto, verificare il rispetto del limite percentuale massimo di aiuto concedibile.
Per gli investimenti immateriali realizzati dalle grandi imprese occorre rispettare il medesimo criterio per la verifica del rispetto dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria.

12. Casi in cui non si applicano i limiti di intensità di aiuto (cosiddetta regola "de minimis").

La normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi percentuali sopra illustrati, secondo i criteri (c. d. regola "de minimis") stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (96/C 68/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C 68/9.
Ai sensi della predetta Comunicazione:
- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;
- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

In proposito si precisa che, al fine del raggiungimento del tetto dei 100.000 ECU in tre anni a partire dal primo aiuto de minimis, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis di cui il soggetto ha beneficiato nel proprio triennio di riferimento. Ad esempio se un operatore ha avuto un tale aiuto la prima volta nel 1994 nella misura di 50.000 ECU (tetto stabilito dalla normativa precedente) può, entro il 1996 (esaurimento del triennio), usufruire di ulteriori 50.000 ECU; se, viceversa, ha ottenuto, per la prima volta, nel 1992 un aiuto de minimis di 50.000 ECU, essendosi nel 1996 già esaurito il triennio di riferimento, potrà cominciare a beneficiare di aiuti de minimis entro 100.000 ECU sino al compimento di un nuovo triennio.
Ai fini dell'applicazione del limite di 100.000 ECU, previsto dalla regola de minimis, deve essere preso in considerazione il risparmio di imposta calcolato secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo 11 il quale, ovviamente, non potrà superare il limite predetto.
Nonostante la normativa dettata con la menzionata Comunicazione della Commissione europea stabilisca che l'aiuto de minimis non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione, deve comunque tenersi conto del divieto di cumulo illustrato nel paragrafo successivo.
Riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della regola de minimis si fa presente che la stessa è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie (piccole, medie o grandi imprese).
Nei riguardi degli investimenti realizzati nei territori non compresi negli obiettivi 1, 2 e 5b il beneficio della detassazione può comunque essere riconosciuto nel limite della regola de minimis soltanto alle imprese di ridotte dimensioni individuate nel precedente paragrafo 2.
La regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.
I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto secondo la regola de minimis dovranno espressamente dichiararlo barrando l'apposita casella posta in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito.

13. Cumulabilità con altre agevolazioni

Il beneficio di cui al comma 85 in esame è cumulabile con altre agevolazioni, salvo il divieto di cumulo posto dallo stesso art. 3, comma 91, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi dell'anzidetto comma l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso anno e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.
Resta altresì ferma la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta legge Sabatini).
La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali. Sono invece da escludere le operazioni considerate fiscalmente, quali ad esempio, le fusioni e le scissioni.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato comma 85, legge n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore normale del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sosten-

to. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

15. Determinazione dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994

L'articolo 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91.
La citata disposizione stabilisce, in sostanza, che la determinazione dell'acconto relativo al primo periodo d'imposta successivo a quello ultimo di applicazione dell'agevolazione prevista dai precedenti commi, non deve essere influenzata dall'ammontare del reddito agevolato. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'imposta dovuta per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 non risulti superiore al limite stabilito ai fini dell'obbligo di versamento dell'acconto per il successivo periodo d'imposta. In sede di rideterminazione di detta imposta potrà tenersi conto anche di eventuali perdite pregresse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa per il riporto delle perdite stesse.

B. Disciplina della detassazione ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 (cosiddetta "mini proroga")

L'art. 3 comma 88, della L. n. 549 del 1995, stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.
A tal fine non assume rilievo la data di entrata in funzione dei beni.
Tale disciplina può trovare applicazione anche in caso di realizzazione tramite appalto di un immobile su terreno proprio. La disposizione del predetto comma 88 non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. La stessa si applica a condizione che:

- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 e comunque, ove antecedente al 30 settembre 1995, non oltre la data di chiusura dell'anzidetto periodo di imposta agevolato (periodo di imposta successivo a quello in corso alla data 12 giugno 1994). Per la verifica di tale condizione è sufficiente fare ricorso alla documentazione generalmente utilizzata nei rapporti commerciali e rilevante anche ai fini tributari ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.

I termini del 30 settembre 1995 per la conclusione del contratto e del 30 aprile 1996 per la consegna o spedizione dei beni, prescindono dalla data di chiusura degli esercizi dei soggetti agevolati che scadono successivamente a detti termini, essendo posti unicamente quali condizioni da osservare ai fini della determinazione dell'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.
La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente, per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.
Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, è stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 e di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000.
Se dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati beni di importo pari a 600, ove sussistano le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioè, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996.
Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della L. n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996 possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.
Resta comunque fermo, che l'eventuale applicazione del citato comma 88 non pregiudica l'applicabilità, ricorrendone i presupposti, dell'agevolazione di cui al comma 85 con riferimento ad altri investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.
Ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 540 del 1995, si precisa che, con riferimento agli investimenti riguardanti i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, il secondo periodo d'imposta è il 1997.
Per la determinazione del beneficio ai sensi del citato art. 3, comma 88, si applicano i criteri illustrati nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quelli di cui ai paragrafi 1, 4.2, 7, 10, 11, 12, 13.

■ Domicilio fiscale

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 600/73, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune in cui la società, l'associazione o il GEIE ha la propria sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se il domicilio fiscale è fissato dall'Amministrazione Finanziaria d'autorità o su richiesta di parte in un Comune diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 58 citato, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato variato. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte competente secondo il suddetto provvedimento.

■ Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché, ad esempio, per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto, e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca,

di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Si fa presente, altresì, che per i terreni, la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

■ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 - dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

2 - dai contribuenti che hanno fruito del differimento dei termini relativi al versamento delle imposte (e conseguentemente del Cssn) ai sensi del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n.507, recante proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Gli elenchi dei comuni ricompresi nelle zone colpite sono contenuti nei D.P.C.M. del 26 novembre 1994 e del 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. del 26 novembre 1994, n. 277 e del 30 novembre 1994, n. 280.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1996, pubblicato, nella G.U. del 30 aprile 1996, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di versamento delle somme non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse. Al fine di permettere la ripresa della riscossione mediante pagamento rateale dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'IRPEG, dell'imposta patrimoniale, dell'I.V.A., e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, i cui termini di versamento scadevano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 30 giugno 1996, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **4029**- irpef oggetto di sospensione
- **3029**- ilor oggetto di sospensione
- **2029** irpeg oggetto di sospensione
- **1129**- imposta sul patrimonio netto delle imprese oggetto di sospensione
- **6029**- iva oggetto di sospensione
- **8829**- Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale oggetto di sospensione.

3 - dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n 467, convertito dalla L. 7 novembre 1996, n.569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria.

Con il decreto ministeriale 25 novembre 1996 pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n 281, sono state disciplinate le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.

■ GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione é stato introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del Mod. 750, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Pertanto il Mod. 750, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.

Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro 750/O.

Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro; conseguentemente nel prospetto da rilasciare ai membri dovrà essere indicata oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.

Il GEIE non é tenuto al pagamento dell'ILOR.

L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale tesa a conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare. Ciò naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale denuncia va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.

Qualora non sia stata posta in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

■ Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del cod. civ. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili.

La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.

Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente a tale data, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58.

Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R.23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.

Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.

Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

■ Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conse-

guite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è previsto la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b), del TUIR)

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.
Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.
La norma del TUIR è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, dal momento che è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione". Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni.

Esempi.

Esempio 1

Si ipotizza un contribuente con un reddito di partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità semplificata (L. 13.000.000) e con una perdita d'impresa in contabilità ordinaria (L. -20.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO F

- nel rigo F40 .... L. -20.000.000

QUADRO H

- nel rigo H7 .... L. 13.000.000
- nel rigo H8 la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di partecipazione indicato al rigo H7) ...... L. - 13.000.000
- nel rigo H10 il totale reddito di partecipazione (da riportare al rigo N1) ... L. 0

PROSPETTO DELLE PERDITE

- nella colonna 5 del "Prospetto delle perdite in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel Mod. 740 base) .... L. 7.000.000

Esempio 2

Si ipotizza un contribuente con un reddito d'impresa in contabilità semplificata (L. 12.000.000) e con una perdita derivante da partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria (L. -8.000.000). Eccedenza di perdite pregresse non compensate nel periodo precedente (L. -3.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO H

- nel rigo H7 .... L. 0

QUADRO G

- nel rigo G29 L. 12.000.000
- nel rigo G30 va indicata la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di impresa di cui L 3.000.000 relative ad anni precedenti) .... L. 11.000.000
- nel rigo G31 (Totale reddito di impresa da riportare nel rigo N1) .... L. 1.000.000

Modelli 750

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi il modello base ed i seguenti modelli:
— **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
— **Mod. 750/B** relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata;
— **Mod. 750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo;
— **Mod. 750/D** relativo ai redditi dei terreni;
— **Mod. 750/D1** relativo a redditi di allevamento di animali;
— **Mod. 750/E** relativo a redditi di fabbricati;
— **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale;
— **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone;
— **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi;
— **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF;

Devono inoltre utilizzare:
— **Mod. 750/K** ai fini della determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
— **Mod. 750/P** ai fini dell'indicazione dei dati comuni ai modelli 750/A, 750/B, e 750/D1;
— **Mod. 750/S** ai fini dell'utilizzo dei crediti d'imposta;

— **Mod. 750/T** ai fini dell'indicazione del versamento dei premi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
— **Mod. 750/U** ai fini della tassazione dei capital gains, (legge 25 marzo 1991, n. 102);
— **Mod. 750/W** ai fini dell'indicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

• *Oneri deducibili*

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:

• l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;

• le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e all'art. 1 della legge 178/1981;

• i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;

		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000
		.000	.000	.000	.000	.000

• le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

• *Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta*

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 22 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 delle legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

e) le erogazioni liberali in denaro, per importo superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i cennati tre periodi d'imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

■ Operazioni di fusione e scissione [art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995]

Si ricorda che per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e scissione di società deliberate successivamente al 13 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e che, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 chiarisce che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento.
Ai sensi delle suddette disposizioni i valori iscritti in bilancio per allocare i disavanzi da fusione o da scissione (emergenti sia per effetto di concambio che per effetto dell'annullamento delle partecipazioni) assumono rilevanza solo ai fini civilistici. In considerazione di ciò il citato art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 prevede che i dati

esposti in bilancio a seguito della fusione o scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
In proposito si precisa che i valori da esporre nel prospetto di riconciliazione sono relativi ai beni sui quali sono iscritti i maggiori valori derivanti dall'utilizzo del disavanzo emergente dalle operazioni di fusione e scissione e che il prospetto stesso va allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'operazione si è conclusa e a quelle successive, fino all'esercizio in cui i predetti beni rivalutati permangono nel patrimonio della società.
Per adempiere a tale obbligo può essere utilizzato lo schema di prospetto a piè di pagina.

■ **Operazioni in valuta**

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come, ad esempio, i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

■ **Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale**

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del Tuir stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

■ **Perdite d'impresa in contabilità ordinaria**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art.8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attivita' e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del DL n.41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.
Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1996 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1991 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.

■ **Plusvalenze patrimoniali**

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si precisa inoltre che in caso di conferimento dei beni dell'impresa familiare in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ai sensi dell'art. 29 comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini del computo del periodo di possesso di cui all'art. 54, comma 4, si tiene conto anche del periodo in cui i beni medesimi sono stati posseduti dall'impresa familiare poichè il conferimento non costituisce cessione ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – valutate in base al «metodo del patrimonio netto» – non concorrono a formare il reddito nell'esercizio per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

■ **Quote di partecipazione agli utili**

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico e da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione, da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

■ **Redditi di fonte estera**

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF perché trattasi di redditi che - se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta - sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella sezione IV del Mod. 750/I.
Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'articolo 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;

c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;

d) i proventi - compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisito - derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dello UE, conformi alle *direttive comunitarie, percepiti dai soggetti* di cui all'art. 5 del Tuir direttamente all'estero, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, con il quale è stata reiterata la disciplina inizialmente introdotta dal D.L. 7 gennaio 1995, n. 1, corrisposti da soggetti non residenti.

■ Redditi di impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del comma 2, dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli *indicati al comma 1 dell'art.* 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre.

Si ricorda, al riguardo, che per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti occorre adottare il criterio della presenza media nel corso *dell'anno. La predetta media andrà determinata* sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.

Per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio dell'attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività, il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

In relazione alla verifica della sussistenza del suddetto requisito della prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività, si precisa che, pur non potendosi stabilire specifici parametri di riferimento, può essere un utile indirizzo, tenere presente, il valore dei beni utilizzati e delle rimanenze finali, che, ai fini di cui trattasi, deve essere complessivamente inferiore ad un miliardo di lire.

■ Riduzione del reddito dei terreni

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale. In tal caso nella colonna 3 indicare il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre invece tale condizione nella colonna 4 indicare la quota spettante del reddito dominicale.

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per *un intera annata agraria e per cause non dipen*denti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 5. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, semprechè i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3.

■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un *importo non superiore al costo di percorrenza o* a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio (in corso di predisposizione).

■ Sanzioni

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L. 300.000 se *non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa* dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 750 approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal legale rappresentante. Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento delle imposte (Ilor), entro i termini previsti comporta il pagamento degli interessi sulle somme non versate, (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40% delle somme non versate.

Gli interessi si applicano nella misura del 6 per cento annuo fino al 31 dicembre 1996 relativamente ai versamenti dovuti e del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. In tal caso l'importo della soprattassa va sommato a quello dell'imposta.

Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno la soprattassa è ridotta al 3%.

L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è

punito, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stesso, con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 2.000.000.
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. 22 dicembre In particolare, sono previste le ipotesi di omesso denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omesso dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegato, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso; il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40% si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Se l'omissione o l'incompletezza riguarda l'allegazione dei documenti prescritti (ad esempio copia del bilancio con il conto economico per le imprese), si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora invece, l'ammontare predetto sia superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Costituisce altresì reato l'infedele dichiarazione allorchè sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni; tale reddito è punito con l'arresto e l'ammenda.
è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati sia inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni di lire, ma non di 100 milioni di lire.

Inoltre è sanzionata penalmente la falsa attestazione del contribuente in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

■ Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

■ Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza (art. 74, comma 2, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, le deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.

■ Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

■ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

■ Unità immobiliari a disposizione (U.I.D.)

Per unita' immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzate come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o adibite all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovra' essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge.
Analogamente dovra' essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo medio attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria più vicino nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R. delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

■ Veicoli concessi in uso agli amministratori

Relativamente ai veicoli concessi in uso agli amministratori occorre distinguere le tre ipotesi:

a) veicoli concessi per l'uso personale dell'amministratore;
b) veicoli utilizzati dall'amministratore promiscuamente per l'uso aziendale e per quello personale;
c) veicoli utilizzati dall' amministratore soltanto per uso aziendale.

Nell'ipotesi sub *a)*, i costi e le spese relativi ai veicoli in esame, indipendentemente dalla loro cilindrata, possono essere dedotti ai sensi dell'art. 62, comma 3, del TUIR, per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell'amministratore, determinato sulla base del valore normale.
Con riferimento all'ipotesi sub *b)*, occorre distinguere i veicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli da quelli con motori non superiori alle predette cilindrate.
Relativamente ai primi, la fonte dei costi e delle spese imputabile all'utilizzo personale o familiare dell'amministratore è deducibile per la parte non eccedente il compenso in natura erogato all'amministratore, mentre la restante parte dei costi e delle spese non è deducibile in virtù di quanto disposto dall'art. 67, comma 8-bis, dello stesso TUIR.
Con riferimento ai veicoli "non di lusso", ferma restando la deducibilità, secondo quanto sopra precisato, dell'ammontare dei costi e delle spese imputabile all'uso personale o o familiare dell'amministratore, la restante parte degli stessi è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura prevista dall'art. 67, comma 10, del TUIR.
Per quanto attiene infine, all'ipotesi sub c), la disciplina fiscale applicabile ai veicoli di cui trattasi è quella contenuta rispettivamente nell'art. 67, comma 8 bis, del TUIR, per i veicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli e quella di cui al successivo comma 10 per quelli con motore non superiore alle predette cilindrate.

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 750

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA ... A001

B - VENDITE
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO ... C001

D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- investimento con apporto di merce ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ... E001

F - LEASING ... F001

G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - ASSICURAZIONI
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - COMUNICAZIONI
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - INTERESSI ED UTILI
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - LAVORI
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano ... 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri ... 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) ... 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) ... 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) ... 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) ... 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ... 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ... 6822
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

N - SERVIZI AZIENDALI
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - SERVIZI CULTURALI
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - SERVIZI INFORMATICI
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - SERVIZI VARI
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6665
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o rimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... 6601
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - TECNOLOGIA
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- marchi di fabbrica ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti ... 1109
- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - TRASPORTI
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- noli e noleggi aerei ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - VIAGGI ALL'ESTERO
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - PRESTITI
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI ... 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Riservato all'Ufficio

055

MINISTERO DELLE FINANZE

Codice fiscale

MODELLO 750/97
redditi 1996
Dichiarazione delle società di persone ed equiparate

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE — TELEFONO prefisso numero

SEDE LEGALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)
MESE ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)
MESE ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

STATO — vedere Tab. A — NATURA GIURIDICA — vedere Tab. B — IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120 comma 2 barrare la casella — SITUAZIONE vedere Tab. C — EVENTI ECCEZIONALI

Se il periodo di imposta è inferiore all'anno indicarne le date dal giorno mese anno al giorno mese anno

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale della società incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello della società beneficiaria designata

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio) — CODICE CARICA (barrare la casella) 1 2 3 4 — DATA CARICA giorno mese anno

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni) — SESSO (barrare la casella) M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1996) — COMUNE — TELEFONO prefisso numero
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

CODICE FISCALE (obbligatorio) — dichiara, con questo atto, in qualità di

i redditi e gli altri dati della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli A B C D DI E F G H I K L M N O P R S T U W

Dichiara altresì di aver compilato il prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione

DATA — FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegati n.

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A.F. — Codice fiscale — N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista — Codice fiscale (obbligatorio)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

B1

064

QUADRO L

Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati

	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	REDDITO O PERDITA (1)	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA
L1	Impresa in contabilità ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
L2	Impresa in contabilità semplificata	.000	.000	.000	.000	.000
L3	Lavoro autonomo	.000	.000	.000		
L4	Terreni	.000	.000			.000
L5	Allevamento	.000	.000			
L6	Fabbricati	.000				
L7	Capitale	.000	.000	.000	.000	
L8	Partecipazione	.000	.000	.000	.000	.000
L9	Diversi	.000	.000	.000		
L10	Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000			.000	
L11	TOTALE	.000	.000	.000	.000	.000
L12	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate	.000				
L13	Soggetti a tassazione separata	.000	.000		.000	
L14	Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis del TUIR				.000	

Oneri delle società semplici e dei soggetti equiparati

L15	INVIM	.000	
L16	INVIM da partecipazione	.000	
L17	Altri oneri	.000	
L18	TOTALE ONERI DEDUCIBILI		.000
L19	Oneri per cui spettano le detrazioni	.000	
L20	Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni	.000	
L21	TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI		.000

QUADRO O

Determinazione del reddito

	TIPO DI REDDITO	REDDITO	DEDUZIONI ART. 120, COMMA 1	DEDUZIONI ART. 120, COMMA 2
O1	Impresa in contabilità ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000
O2	Impresa in contabilità semplificata	.000	.000	.000
O3	Allevamento	.000	.000	
O4	Capitale	.000		
O5	Diversi	.000		
O6	Soggetti a tassazione separata	.000		
O7	Riserve non tassate costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000		
O8	TOTALI	.000	.000	.000
O9	Totale deduzioni (somma delle colonne 2 e 3 di rigo O8)			.000

Calcolo dell'imposta ed estremi dei versamenti

		data	codice	
O10	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo O9 dal rigo O8, col. 1)			.000
O11	ILOR DOVUTA (16,20% dell'importo di rigo O10)			.000
O12	Crediti di imposta			.000
O13	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione			.000
O14	Prima rata di acconto	1996		.000
O15	Seconda rata di acconto	1996		.000
O16	IMPOSTA versata a saldo (l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	1997		.000
O17	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALL'IMPOSTA RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO			.000
O18	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)			.000

VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI

O19 Barrare la casella se si allega dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

		VALORE MEDIO		RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	VALORE DELL'ESERCIZIO		REDDITO PRESUNTO
O20	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	.000	1%			4 .000	0,75%	
O21	Immobilizzazioni costituite da beni immobiliari	.000	4%			.000	3%	
O22	Altre immobilizzazioni	.000	15%			.000	12%	
O23	TOTALE			2 .000	3 .000			5 .000

Scioglimento agevolato dei soggetti non operativi

O24 Si richiede l'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 dell'art. 3 della L. 662/96 (barrare la casella)

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta, con la firma apposta sul frontespizio di questo modello, che sussistono i requisiti per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nel Quadro O.

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.

L1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/A REDDITI 1996

IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

111

Codice fiscale

Mod. n.

	Rigo	Descrizione	Importo
	A1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) — A / B / C	
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	A2	A) Utile risultante dal conto economico	.000
	A3	B) Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	A4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
	A5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b))	.000
	A6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	A7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
	A8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	A9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
	A10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	A11	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
	A12	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
	A13	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	A14	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	A15	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
	A16	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
	A17	Erogazioni liberali	.000
	A18	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66	.000
	A19	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)	.000
	A20	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	A21	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	A22	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	A23	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	A24	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	A25	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	A26	Altre variazioni in aumento	.000
	A27	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
Variazioni in diminuzione	A28	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art 55, comma 2)	.000
	A29	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	A30	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A6, se imputati al conto economico	.000
	A31	Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo A6	.000
	A32	Proventi degli immobili di cui al rigo A7	.000
	A33	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	A34	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	A35	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	A36	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	A37	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti	.000
	A38	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	A39	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, della L. 549/95	.000
	A40	Altre variazioni in diminuzione	.000
	A41	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	A42	C) Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
	A43	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (somma algebrica tra A) o B) e C))	.000
	A44	A dedurre: Erogazioni liberali	.000
	A45	**REDDITO O PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo L1, colonna 1)	.000
	A46	**PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli art. 63 e 75, commi 5 e 5 bis (da riportare nel quadro L, rigo L1, colonna 1)	.000

A1

064

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐

A47	Reddito (o perdita) di cui al rigo A43	.000
A48	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
A49	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone indicate al rigo A31 (art. 115, comma 2, lettera b))	.000
A50	Altre variazioni in aumento	.000
A51	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
A52	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
A53	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
A54	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone indicati al rigo A6 (art. 115, comma 2, lettera b))	.000
A55	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG (art. 115, comma 2, lettera a))	.000
A56	Reddito esente ai fini ILOR	.000
A57	Altre variazioni in diminuzione	.000
A58	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A59	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (Somma algebrica tra l'importo di rigo A47 e (D-E))	.000
A60	A dedurre: Erogazioni liberali	.000
A61	REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel quadro O, rigo O1, colonna 1)	.000

DATI DI BILANCIO

A62	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale) [1]	.000	Immobilizzazioni materiali (saldo finale) [2]	.000
A63	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000
A64	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000	Altri oneri di produzione e vendita	.000
A65	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
A66	Debiti verso fornitori	.000	Crediti verso i clienti	.000

CREDITI

		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
A67	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	[1] .000	[2] .000	[3] .000	[4] .000
A68	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A69	Differenza		.000		.000
A70	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A71	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
A72	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

DATI RILEVANTI AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

A73	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53	(di cui con emissione di fattura	.000)	.000
A74	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lett. d)	.000)	.000
A75	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
A76	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5	.000)	.000
A77	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
A78	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5	.000)	.000
A79	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci			.000
A80	Costi per la produzione di servizi			.000
A81	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa			.000
A82	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro			.000
A83	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000	per ammortamento di immobili	.000)	.000
A84	Quote di ammortamento anticipato			.000
A85	Quote di ammortamento accelerato			.000
A86	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari	.000)	.000
A87	Spese per acquisti di servizi			.000
A88	Valore dei beni strumentali	[1] .000	[2] .000	[3] .000

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, n. 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, n. 461

Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella) ☐

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

A2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/B REDDITI 1996

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

111

Codice fiscale

Mod. n.

Sezione	Rigo	Descrizione	1	2	3
	B1	Valore dei beni strumentali	.000	.000	.000
Determinazione del reddito da imputare ai soci	B2	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui: con emissione di fattura .000 per attività di agriturismo		.000)	.000
	B3	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir		.000)	.000
	B4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri		.000)	.000
	B5	Plusvalenze patrimoniali			.000
	B6	Sopravvenienze attive			.000
	B7	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti		.000)	.000
	B8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5		.000)	.000
	B9	Altri componenti positivi			.000
	B10	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo B2 a rigo B9)			.000
	B11	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti		.000)	.000
	B12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5		.000)	.000
	B13	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci			.000
	B14	Costi per la produzione di servizi			.000
	B15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente			.000
	B16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro		.000)	.000
	B17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento degli immobili		.000)	.000
	B18	Quote di ammortamento anticipato			.000
	B19	Quote di ammortamento accelerato			.000
	B20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari		.000)	.000
	B21	Spese per acquisti di servizi			.000
	B22	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo		.000)	.000
	B23	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, della L. n. 549/95			.000
	B24	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo B11 a rigo B23)			.000
	B25	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo B10 e quello di rigo B24)			.000
	B26	*a dedurre*: Erogazioni liberali			.000
	B27	**REDDITO** (o perdita) (da riportare nel quadro L, rigo L2, col. 1)			.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	B28	Riportare l'importo di rigo B25			.000
	B29	Variazioni in aumento del rigo B28			.000
Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐	B30	Variazioni in diminuzione del rigo B28			.000
	B31	*meno*: Reddito esente ai fini ILOR			.000
	B32	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI**			.000
	B33	*a dedurre*: Erogazioni liberali			.000
	B34	**REDDITO** (da riportare nel quadro O, rigo O2, col. 1)			.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

B2

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/C REDDITI 1996

LAVORO AUTONOMO

Codice fiscale

Dati relativi alla attività	C1	DESCRIZIONE 1	CODICE ATTIVITÀ 2 / Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 3
	C2	Valore dei beni strumentali	1 .000 / 2 .000
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	C3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
	C4	Altri proventi lordi	.000
	C5	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
	C6	TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C3 a rigo C5)	.000
	C7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
	C8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari .000)	.000
	C9	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente	.000
	C10	Spese relative agli immobili	.000
	C11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
	C12	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	.000
	C13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	.000
	C14	Altre spese per prestazioni di lavoro	.000
	C15	Interessi passivi	.000
	C16	Consumi	.000
	C17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C6)	.000
	C18	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C6)	.000
	C19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
	C20	Altre spese documentate	.000
	C21	TOTALE SPESE (sommare gli importi da rigo C7 a rigo C20)	.000
	C22	REDDITO O PERDITA (differenza tra l'importo di rigo C6 e rigo C21) (da riportare nel quadro L, rigo L3, col. 1)	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

C1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/D REDDITI 1996

TERRENI

111

Codice fiscale

Mod. n.

Variazioni dei redditi dei terreni

	REDDITO DOMINICALE (1)	REDDITO AGRARIO (2)	CASI PARTICOLARI (3)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE (4)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO (5)
D1	.000	.000		.000	.000
D2	.000	.000		.000	.000
D3	.000	.000		.000	.000
D4	.000	.000		.000	.000
D5	.000	.000		.000	.000
D6	.000	.000		.000	.000
D7	.000	.000		.000	.000
D8	.000	.000		.000	.000
D9	.000	.000		.000	.000
D10	.000	.000		.000	.000
D11	.000	.000		.000	.000
D12	.000	.000		.000	.000
D13	.000	.000		.000	.000
D14	.000	.000		.000	.000
D15	.000	.000		.000	.000
D16	.000	.000		.000	.000
D17	.000	.000		.000	.000
D18	.000	.000		.000	.000
D19	.000	.000		.000	.000
D20	.000	.000		.000	.000
D21	.000	.000		.000	.000
D22	.000	.000		.000	.000
D23	.000	.000		.000	.000
D24	.000	.000		.000	.000
D25	.000	.000		.000	.000
D26	.000	.000		.000	.000
D27	.000	.000		.000	.000
D28	.000	.000		.000	.000
D29	.000	.000		.000	.000
D30	.000	.000		.000	.000
D31	.000	.000		.000	.000
D32	.000	.000		.000	.000
D33	.000	.000		.000	.000
D34	.000	.000		.000	.000
D35	.000	.000		.000	.000
D36	.000	.000		.000	.000
D37	.000	.000		.000	.000
D38	.000	.000		.000	.000
D39	.000	.000		.000	.000
D40	.000	.000		.000	.000
D41	.000	.000		.000	.000
D42	.000	.000		.000	.000
D43	.000	.000		.000	.000
D44			TOTALE	.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

D1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/D1 REDDITI 1996

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Codice fiscale

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR

D1 1	Numero dei capi normalizzati	
D1 2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del TUIR (Reddito agrario normalizzato x 372,4/100.000)	
D1 3	Numero dei capi eccedenti (rigo D1 1 - rigo D1 2)	
D1 4	Reddito di allevamento eccedente (rigo D1 3 x 96,66)	.000
D1 5	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, della L. 549/95	.000
D1 6	Sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
D1 7	REDDITO (O PERDITA)	.000
D1 8	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo D1 7	.000
D1 9	REDDITO	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lettera e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐

D1 10	REDDITO (riportare l'importo di rigo D1 7)	.000
D1 11	REDDITI esenti ai fini ILOR	.000
D1 12	Reddito al netto delle esenzioni (differenziare l'importo di rigo D1 10 e rigo D1 11) (da riportare nel quadro O, rigo O3, col. 1)	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

D2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/E REDDITI 1996

FABBRICATI

111

Codice fiscale

Mod. n.

Variazioni dei redditi dei fabbricati

	RENDITA (1)	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) (2)	QUOTA DI POSSESSO % (3)	CANONE DI LOCAZIONE (4)	UTILIZZO (5)	CASI PARTICOLARI (6)	IMPONIBILE (7)
E1	.000			.000			.000
E2	.000			.000			.000
E3	.000			.000			.000
E4	.000			.000			.000
E5	.000			.000			.000
E6	.000			.000			.000
E7	.000			.000			.000
E8	.000			.000			.000
E9	.000			.000			.000
E10	.000			.000			.000
E11	.000			.000			.000
E12	.000			.000			.000
E13	.000			.000			.000
E14	.000			.000			.000
E15	.000			.000			.000
E16	.000			.000			.000
E17	.000			.000			.000
E18	.000			.000			.000
E19	.000			.000			.000
E20	.000			.000			.000
E21	.000			.000			.000
E22	.000			.000			.000
E23	.000			.000			.000
E24	.000			.000			.000
E25	.000			.000			.000
E26	.000			.000			.000
E27	.000			.000			.000
E28	.000			.000			.000
E29	.000			.000			.000
E30	.000			.000			.000
E31	.000			.000			.000
E32	.000			.000			.000
E33	.000			.000			.000
E34	.000			.000			.000
E35	.000			.000			.000
E36	.000			.000			.000
E37	.000			.000			.000
E38	.000			.000			.000
E39	.000			.000			.000
E40	.000			.000			.000
E41	.000			.000			.000
E42	.000			.000			.000
E43	.000			.000			.000
E44						TOTALE	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

E1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/F REDDITI 1996

DI CAPITALE

Codice fiscale

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

		REDDITI 1	CREDITI D'IMPOSTA 2	RITENUTE 3
F1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
F2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
F3	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
F4	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	.000		.000
F5	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	.000		.000
F6	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
F7	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
F8	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro compresa la differenza tra le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
F9	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
F10	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
F11	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
F12	TOTALI (sommare gli importi da rigo F1 a rigo F11) (1)	.000	.000	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

F13	Redditi percepiti di cui al rigo F12, col.1	.000
F14	Utili di cui ai righi da F1 a F3 (vedere istruzioni)	.000
F15	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F16	TOTALE DA DEDURRE (sommare gli importi di rigo F14 e di rigo F15)	.000
F17	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre dall'importo di rigo F13 l'importo di rigo F16) (da riportare nel quadro O, rigo O4, colonna 1)	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

(1) I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel quadro L, rigo L7, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2

F1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/G REDDITI 1996

DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

111

Codice fiscale

Dati della società o associazione partecipata

	CODICE FISCALE (1)	ARTIGIANI (2)	CODICE ATTIVITÀ (3)	TIPO (4)	REDDITO TOTALE (O PERDITA) (5)
G1					.000
G2					.000
G3					.000
G4					.000
G5					.000
G6					.000
G7					.000
G8					.000

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE

	REDDITO (O PERDITA) (6)	REDDITO MINIMO SOCIETÀ NON OPERATIVE (7)	RITENUTA D'ACCONTO (8)	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (9)	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA (10)
G1	.000	.000	.000	.000	.000
G2	.000	.000	.000	.000	.000
G3	.000	.000	.000	.000	.000
G4	.000	.000	.000	.000	.000
G5	.000	.000	.000	.000	.000
G6	.000	.000	.000	.000	.000
G7	.000	.000	.000	.000	.000
G8	.000	.000	.000	.000	.000
G9 TOTALI		.000	.000	.000	.000

G10	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria	.000
G11	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo G10	.000
G12	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici o perdite di partecipazioni in imprese in contabilità semplificata	.000
G13	**TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE** (da riportare nel quadro L, rigo L8, colonna 1)	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

G1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/H REDDITI 1996

DIVERSI

111

Codice fiscale

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	H1 Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
	H2 Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
	H3 Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
	H4 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
	H5 Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
	H6 Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
	H7 Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
	H8 AMMONTARE LORDO	.000
	H9 Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H1	.000
	H10 Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H2	.000
	H11 Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo H3	.000
	H12 Spese inerenti alle attività di cui al rigo H6	.000
	H13 Spese inerenti alle attività di cui al rigo H7	.000
	H14 TOTALE COSTI E ONERI	.000
	H15 REDDITO NETTO (riportare nel quadro L, rigo L9, col. 1)	.000
Reddito ai fini Ilor	H16 REDDITO IMPONIBILE (riportare nel quadro O, rigo O5, colonna 1)	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

H1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/I REDDITI 1996

Codice fiscale

SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

	TIPO DI REDDITO 1	ANNO D'INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO O INDENNITÀ 3	RITENUTA D'ACCONTO 4	NON ASSOGGETTABILE A ILOR 5
I1			.000	.000	
I2			.000	.000	
I3			.000	.000	
I4			.000	.000	
I5			.000	.000	
I6			.000	.000	

Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

		ANNO 1	SOMME PERCEPITE 2
I7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000
I8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000

Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 1	REDDITO 2	QUOTA DI REDDITO ASSOGGETTATA A ILOR 3	RITENUTA D'ACCONTO 4	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI 5
I9		.000	.000	.000	.000
I10		.000	000	.000	.000

Sez. IV - Redditi di fonte estera

	TIPO DI REDDITO 1	STATO ESTERO 2	ALIQUOTA % 3	REDDITO 4
I11				.000

		AMMONTARE 1	IMPORTO DEL VERSAMENTO 2
I12	Proventi derivanti da depositi a garanzia	.000	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

I13 Sommare i redditi delle sezioni precedenti assoggettati ad ILOR e riportare l'importo nel quadro O, rigo O6, colonna 1 .000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

Sommare i redditi delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel Quadro L, rigo L13, colonna 1
Sommare le ritenute d'acconto delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel Quadro L, rigo L13, colonna 2
Sommare gli importi della colonna 5 della sezione III e riportare il risultato nel Quadro L, rigo L13, colonna 4

I1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/M REDDITI 1996

DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

111

Codice fiscale

Dati relativi ai singoli soci o associati

Indicare coloro che rivestono tale qualifica alla data di chiusura dell'esercizio

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE									SESSO (M/F)
	1	2									3
	COMUNE DI NASCITA	PROV. (Sigla)	DATA DI NASCITA	OCCUP. PREV.	QUOTA PART. (1)	MESI (2)	QUAL. (3)	ANZIANITÀ	PERIODO		
M1	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M4	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M5	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M6	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M7	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M8	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M9	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M10	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	2							3		
M11	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

M12 Quote cumulative dei restanti soci con occupazione prevalente %

M13 Quote cumulative dei restanti soci senza occupazione prevalente %

(1) Vedere istruzioni.
(2) Indicare il numero di mesi di esercizio delle attività in cui si è verificata la condizione della occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
(3) Indicare A se trattasi di amministratore, S se trattasi di socio accomandante ed R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il mod. 750/N.

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

M1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/P REDDITI 1996

PROSPETTI COMUNI AI MOD. 750/A, 750/B E 750/D1

Codice fiscale

Mod. n.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

P01	DESCRIZIONE 1		CODICE ATTIVITÀ 2
P02	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 1	Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi) 2	Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi 3 .000

RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

		SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI	SALDO FINALE
P03	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	1 000	2 000	3 .000	4 .000
P04	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi 06 e 07	.000	.000	.000	.000
P05	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 06 e 07	.000	.000	.000	.000
P06	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000
P07	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000

CONFERIMENTI AGEVOLATI

P08	Società concentratoria	1 Codice fiscale / 2 Denominazione
P09	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	1 .000
P10	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
P11	Realizzo della partecipazione nell'esercizio	.000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

P12	Importo complessivo da rateizzare a termini degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir	.000
P13	Quota costante dell'importo di rigo P12	.000
P14	Importo complessivo da rateizzare a termini dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir	.000
P15	Quota costante dell'importo di rigo P14	.000

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

	TIPO 1	STATO 2	ANNO DI DECORRENZA 3	ANNO DI RICHIESTA 4	PROVINCIA (sigla) 5	REDDITO ESENTE 6
P16						.000
P17						.000
P18						.000
P19						.000
P20						.000
P21						.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (Art. 3, comma 85 e 88 L. 549/95)

Investimenti effettuati al netto delle cessioni di beni strumentali	AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 85 – REGOLAMENTO CEE n. 2052/88 – obiettivo 1	obiettivo 2	obiettivo 5b	P.M.I. Restante territorio nazionale	AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 88
P22 nel periodo di imposta	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
P23 nel 1° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
P24 nel 2° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
P25 nel 3° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
P26 nel 4° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
P27 nel 5° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
P28 Numero periodi di imposta presi a base per il calcolo del reddito					
P29 REDDITO REINVESTITO	.000	.000	.000	.000	.000

SOPRAVVENIENZA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (Art. 3, comma 89, L. n. 549/95)

P30	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	.000
P31	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, della L. 549/95	.000
P32	Sopravvenienza attiva	.000

Dichiarazioni per il reddito reinvestito (barrare la relativa casella)

Si dichiara che il beneficio di cui all'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è fruito nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge medesima e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria

Si dichiara che il beneficio di cui all'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è fruito secondo le regole "de minimis" nel rispetto delle condizioni poste dalla Comunicazione della Commissione CE 96/C 68/6

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

P1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/S REDDITI 1996

Codice fiscale

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

		Versamento delle ritenute	IVA	ILOR	
S1	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione				4 .000
S2	1996 Credito utilizzato	1 .000	2 .000	3 .000	.000
S3	Credito di imposta residuo del 1996				.000
S4	1997 Credito utilizzato	.000	.000	.000	
S5	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

INVESTIMENTI INNOVATIVI (Art. 5 e 6, L. n. 317/1991)

		1993	1994	1995	1996
S6	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	
S7	Credito d'imposta concesso nel periodo				4 .000
S8	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000	.000	.000
S9	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	.000	.000	
S10	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000

SPESE DI RICERCA (Art. 8, L. n. 317/1991)

		1995	1996
S11	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	
S12	Credito di imposta concesso nel periodo		2 .000
S13	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000
S14	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	
S15	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI (Art. 20, D.L. n. 331/1993)

		Versamento delle ritenute	IVA	ILOR	
S16	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione				4 .000
S17	Credito di imposta concesso nel periodo				.000
S18	Credito utilizzato	1 .000	2 .000	3 .000	
S19	Differenza				.000
S20	Credito di imposta residuo da convertire in buono d'imposta				.000
S21	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

PREMIO DI ASSUNZIONE (Art. 2, D.L. n. 357/1994)

		Versamento delle ritenute	IVA	ILOR	
S22	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione				4 .000
S23	Credito di imposta concesso nel periodo				.000
S24	Credito utilizzato	1 .000	2 .000	3 .000	
S25	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

RIVENDITA PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (Art. 35, D.L. n. 331/1993)

		IVA	ILOR	
S26	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione			3 .000
S27	Credito utilizzato	1 .000	2 .000	
S28	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			.000

BACINI MINERARI (Art. 8, comma 6-bis D.L. n. 16/1993)

S29	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
S30	Credito di imposta concesso nel periodo	.000
S31	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
S32	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

CREDITORI VERSO EFIM

		Versamento delle ritenute	IVA	ILOR	
S33	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione				4 .000
S34	Credito rimborsato				.000
S35	Sospensione	1 .000	2 .000	3 .000	
S36	Sospensione per iscrizione a ruolo				.000
S37	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto				.000
S38	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

S1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/U REDDITI 1996

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Codice fiscale

Determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	U1 Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
	U2 Totali dei prezzi o dei valori di acquisto	.000
	U3 Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2, indicando zero se negativo)	.000
	U4 Eccedenza di minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
	U5 Differenza tra rigo U3 e rigo U4	.000
	U6 Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo U5)	.000
	U7 Credito di imposta	.000
	U8 Imposta versata — Data Versamento — Codice	.000
	U9 Imposta a rimborso	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	U10 Eccedenza relativa all'anno 1992	.000
	U11 Eccedenza relativa all'anno 1993	.000
	U12 Eccedenza relativa all'anno 1994	.000
	U13 Eccedenza relativa all'anno 1995	.000
	U14 Eccedenza relativa all'anno 1996	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

U1

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/K REDDITI 1996

Codice fiscale

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 324, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

Sez. I - Società in contabilità ordinaria	K1 Capitale sociale	.000
	K2 Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguito dai soci	.000
	K3 Fondi di rivalutazione	.000
	K4 Altre riserve o fondi	.000
	K5 Perdite derivanti da esercizi precedenti	.000
	K6 Perdita di esercizio	.000
	K7 a dedurre: Incremento del patrimonio netto	.000
	K8 TOTALE	.000
	K9 a dedurre: Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
	K10 TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. II - Società in contabilità semplificata	K11 Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60	.000
	K12 Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
	K13 TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. III - Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento	K14 IMPOSTA DOVUTA	.000
	K15 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	K16 Prima rata di acconto — data | | 1996 — codice	.000
	K17 Seconda rata di acconto — | | 1996	.000
	K18 IMPOSTA versata a saldo — | | 1997	.000
	K19 CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
	K20 IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

K1

Riservato all'Ufficio

111

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/W REDDITI 1996

Codice fiscale

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Mod. n.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

(da compilare in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

Ragione sociale

SEDE LEGALE: Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — Cap

DOMICILIO FISCALE: Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — Cap

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	Trasferimento da o verso l'estero (*) 4
	Paese estero del trasferimento: 5 descrizione / 6 codice (*)	**Mezzo di pagamento:** 7 descrizione / 8 codice (*)	**Causale:** 9 codice (*) / **Data** 10	**Importo** 11
W1	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W2	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W3	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W4	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W5	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W6	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W7	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W8	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W9	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000
W10	1	2	3	4
	5 / 6	7 / 8	9 / 10	11 .000

(*) Vedere istruzioni

W1

064

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1996

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera – 1 descrizione	2 codice (*)	Causale – 3 descrizione	4 codice (*)	Importo – 5
W11					.000
W12	1	2	3	4	5 .000
W13	1	2	3	4	5 .000
W14	1	2	3	4	5 .000
W15	1	2	3	4	5 .000
W16	1	2	3	4	5 .000
W17	1	2	3	4	5 .000
W18	1	2	3	4	5 .000
W19	1	2	3	4	5 .000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1996

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera – 1 descrizione / Estremi del conto corrente (*) – 5	2 codice (*)	Tipo trasferimento (*) – 3 / Data – 6	Causale (*) – 4 codice / Importo – 7
W20	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W21	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W22	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W23	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W24	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W25	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W26	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W27	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
W28	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000

ANNOTAZIONI

FIRMA

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo al Mod. 750 ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo Mod. 750/W

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

(*) Vedere istruzioni

W2

MINISTERO DELLE FINANZE

111

MOD. 750/T REDDITI 1996

PROSPETTO DEI PREMI ASSICURATIVI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Codice fiscale

Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

	Posizione assicurativa INAIL 1	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio 2	Base retributiva complessiva 3	Premio complessivamente dovuto 4
T1			.000	.000
		Acconti versati 5	Barrare la casella in caso di versamento rateale 6	Saldo versato 7
		.000		.000
	1	2	3	4
T2			.000	.000
		5	6	7
		.000		.000
	1	2	3	4
T3			.000	.000
		5	6	7
		.000		.000
	1	2	3	4
T4			.000	.000
		5	6	7
		.000		.000
	1	2	3	4
T5			.000	.000
		5	6	7
		.000		.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di persone ed equiparate tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alla "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1996;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **campo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **campo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1996 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **campo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1996. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge che per l'anno 1996 è di lire 18.818.700;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **campo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1996, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **campo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1996, comprendente la rata anticipata, con scadenza al 20 febbraio 1996, e l'eventuale integrazione versata sucessivamente a tale data;
- al **campo 7** l'importo del saldo versato per il 1996 con scadenza al 20 febbraio 1997. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata la casella posta nel **campo 6**.

T1

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI** [A] [B] [C] [D] [DI] [E] [F] [G] [H]

[I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [W] [ ]

● **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** [ ]

● **IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA** [ ]

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 750
Dichiarazione delle società di persone ed equiparate

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO O LODI	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO
REGIONE SARDEGNA	09100	CAGLIARI

DECRETO 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 760, 760/A, 760/A1, 760/M, 760/N, 760/P, 760/R, 760/S, 760/V, 760/Z, 760 BIS, 760 BIS/A, 760 BIS/B, 760 BIS/C, 760 BIS/D, 760 BIS/E, 760 BIS/E-1, 760 BIS/F, 760 BIS/G, 760 BIS/H, 760 BIS/I, 760 BIS/L, 760 BIS/O, 760 BIS/P, 760 BIS/R, 760 BIS/S, 760 BIS/U, 760 BIS/V, 760 BIS/Z concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché dei modelli 760/K e 760 BIS/K concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760 BIS/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, dei modelli 760/T e 760 BIS/T concernenti l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale può essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa l'opportunità di introdurre modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760, 760/A, 760/A1, 760/M, 760/N, 760/P, 760/R, 760/S, 760/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 760/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modello 760/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati, e la busta da utilizzare per tale presentazione. I modelli ed i prospetti devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. E' approvato, altresì, il modello 760/Z per l'indicazione delle ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale che deve essere presentato nell'anno 1997 dalle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai sogetti non residenti equiparati.

3. Alla dichiarazione dei redditi modello 760 deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760 BIS, 760 BIS/A, 760 BIS/B, 760 BIS/C, 760 BIS/D, 760 BIS/E, 760 BIS/E-1, 760 BIS/F, 760 BIS/G, 760 BIS/H, 760 BIS/I, 760 BIS/L, 760 BIS/O, 760 BIS/P, 760 BIS/R, 760 BIS/S, 760 BIS/U, 760 BIS/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 760 BIS/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modello 760 BIS/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 760 BIS/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da presentare nell'anno 1997 dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati, e la busta da utilizzare per tale presentazione. I prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dai soggetti precedentemente indicati sono quelli approvati nell'art 1, comma 1, del presente decreto. I modelli ed i prospetti devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. E' approvato, altresì, il modello 760 BIS/Z per l'indicazione delle ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale che deve essere presentato nell'anno 1997 dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

3. Alla dichiarazione dei redditi modello 760 BIS deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 3.

1. Per la stampa dei modelli e delle buste di cui ai precedenti artt. 1 e 2 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 760PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con gli artt. 1 e 2 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche previste nell'allegato 1.

Art. 4.

1. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 3 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante perforazione e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: " ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5;
altezza: minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli neri (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina.
Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.
Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nelle successive tabelle.
La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
760 base	073	⬚ ▮ ▮ ▮ ▮
760/A, 760/A1, 760/K, 760/N, 760/R, 760/S, 760/T, 760/V, 760/Z	122	▮ ▮ ⬚ ⬚ ▮
760 base, 760/A, 760/A1, 760/S, 760/Z (seconda pagina)	082	▮ ⬚ ⬚ ⬚ ▮

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Prospetti di fusione e di scissione	144	
Prospetti di fusione e di scissione (seconda pagina)	155	

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
760 BIS base	091	
760 BIS/A, 760 BIS/C, 760 BIS/D, 760 BIS/E, 760 BIS/E-1, 760 BIS/F, 760 BIS/G, 760 BIS/H, 760 BIS/I, 760 BIS/L, 760 BIS/O, 760 BIS/R, 760 BIS/S, 760 BIS/U, 760 BIS/V, 760 BIS/Z, 760 BIS/W, 760 BIS/T e 760 BIS/K	133	
760 BIS base, 760 BIS/A, 760 BIS/S, 760 BIS/W e 760 BIS/Z (seconda pagina)	100	

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di due caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.
La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.
L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. n.", devono essere stampate in nero su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le dizioni devono distare dalle rispettive caselle almeno mm 2.

La zona riservata ai codici fiscali deve avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 27,5 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale deve distare 4 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere allineata al bordo esterno dell'area grafica.

La casella "Mod. n." deve avere le seguenti dimensioni: larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice, deve essere posizionata in modo tale che il lato superiore disti 2 sesti di pollice dalla base del codice fiscale e deve essere allineata all'ultima casella del codice fiscale stesso.
Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate dei modelli 760 base e 760 BIS base devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 10 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate dei modelli 760/A, 760/A1, 760/K, 760/N, 760/R, 760/S, 760/T, 760/V, 760/Z, 760 BIS/A, 760 BIS/C, 760 BIS/D, 760 BIS/E, 760 BIS/E-1, 760 BIS/F, 760 BIS/G, 760 BIS/H, 760 BIS/I, 760 BIS/L, 760 BIS/O, 760 BIS/R, 760 BIS/U, 760 BIS/V, 760 BIS/Z, 760 BIS/W, 760 BIS/T, 760 BIS/K e dei prospetti di fusione e di scissione devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine dei modelli 760 base, 760/A 760/A1, 760/S, 760/Z, 760 BIS base, 760 BIS/A, 760 BIS/W, 760 BIS/Z e dei prospetti di fusione e di scissione devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare un sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu (pantone n. 281 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore nero.

I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu.

Per la stampa dei prospetti di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto relativi alle operazioni di fusione e di scissione deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore marrone (pantone n. 118 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui di cui agli artt. 1 e 2 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

DICHIARAZIONE
DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI
SOGGETTI ALL' IRPEG
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

1 PREMESSA

Per semplificare la dichiarazione i modelli sono stati predisposti su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati.
È stata introdotta, inoltre la copia della dichiarazione per il contribuente.

Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 760PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale.

Il Mod. 760PC, stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel Mod. 760PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. 760

A decorrere dal presente periodo di imposta, il Mod. 760 deve essere presentato - utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze - soltanto dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, *residenti nel territorio dello Stato;*
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, con stabili organizzazioni nel territorio stesso.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. 760 bis. Essi sono:
- enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- società nonché enti commerciali non residenti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

SOCIETA DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi Mod. 760 anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.
Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del Mod. 760/A, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.
Alla dichiarazione deve essere allegata la copia del bilancio - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa -, sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale o, in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale, corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione. Se dal conto economico o dalla nota integrativa non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del Tuir, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto (da allegare alla dichiarazione stessa).
Detti soggetti devono, inoltre, compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, 1° comma, n. 1-bis), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, le società a responsabilità limitata devono indicare nominativamente i soci **nel Mod. 760/N** o in apposito allegato, specificando il periodo di partecipazione, se inferiore all'esercizio, e la quota percentuale posseduta.
Si fa presente che è in facoltà del contribuente indicare solo le variazioni delle partecipazioni rispetto a quelle indicate nella precedente dichiarazione.

ENTI COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o *principale l'esercizio di attività commerciali.*
Si fa presente che l'attività commerciale costituisce "oggetto principale" se rientra fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non se rientra soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; pertanto, nel caso in cui le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, non è rilevante la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre.
Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51 del Tuir) costituisce l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4, del Tuir).
L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, ai modelli da compilare e alla documentazione da allegare.
Alla dichiarazione deve essere altresì allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, se non è stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non sono intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

SOCIETA ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica; non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, o questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del cod. civ.).
Il Mod 760 deve essere presentato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.
I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo, secondo le norme concernenti il reddito di impresa, assumendo a base l'apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e *alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia*, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1,

lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
Alla dichiarazione devono essere allegati l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale e la copia anche fotostatica (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) dell'atto costitutivo, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario.
Nella dichiarazione, che va presentata anche in mancanza di reddito, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

3
VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi devono essere versate, a norma dell'art. 3, 1° comma, nn. 3 e 6, e dell'art. 8, 1° comma, n. 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, allo sportello del concessionario del servizio della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione; tali imposte possono essere versate anche tramite conto corrente postale, intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto n. 602 e dell'art. 2, comma 1, del DL 23 dicembre 1977, n. 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (vedere in **Appendice** la voce "Versamenti delle imposte").
Il soggetto intestatario di conto fiscale può effettuare il versamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario del servizio della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del soggetto stesso (vedere in **Appendice** la voce "Conto fiscale").
Si ricorda che per effetto dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società ed enti appartenenti ad un medesimo gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo: l'ente o le società cessionari possono utilizzare dette eccedenze per il versamento dell'IRPEG e/o dell'ILOR da essi dovute.

Acconti
Per effetto dell'art. 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai fini degli acconti dell'IRPEG e dell'ILOR relativi al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 (1997, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare), l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni previste dal medesimo art. 3, commi da 85 e 88, e, per effetto dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai fini dell'acconto dell'IRPEG relativo al periodo d'imposta in corso al 1° aprile 1997, non si tiene conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, scomputate per il periodo d'imposta precedente; mentre per i successivi periodi d'imposta non si tiene conto di tali ritenute nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

4
PRESENTAZIONE DEL MOD. 760, DEL MOD. 760/K E DEL MOD. 760/Z

I soggetti, anche non residenti, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
Qualora, per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autenticate) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.
La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune - che è tenuto a rilasciare ricevuta - nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della società o ente, tenendo conto che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate; può essere altresì spedita per raccomandata al competente ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.
Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa o da un'operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare il "Prospetto relativo alle operazioni di fusione" o il "Prospetto relativo alle operazioni di scissione", in distribuzione presso gli uffici delle imposte. In tali casi, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.
I soggetti che sono stati interessati ad operazioni di fusione o di scissione, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, un apposito prospetto di riconciliazione (vedere in **Appendice** la voce "Operazione di fusione e scissione - Prospetto di riconciliazione").
Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne è controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.
Unitamente al Mod. 760 deve essere presentato il Mod. 760/K per dichiarare il patrimonio netto delle imprese ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche quando l'imposta non è dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila (per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni).
I soggetti che hanno operato le ritenute previste dall'art. 7, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 e che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello stesso D.P.R. n. 600 hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione dei sostituti di imposta (già Mod. 770 bis) contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri, devono compilare, il luogo del 770 bis, il Mod. 760 Z.

5
COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante, il terzo riservato alla sottoscrizione della dichiarazione ed il quarto riservato al visto di conformità.

■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ENTE

In tale riquadro, in caso di fusione o di trasformazione, vanno indicati i dati relativi alla società estinta o trasformata.
Codice fiscale: si ricorda che per le nuove società il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA.
Denominazione: va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

Stato estero di residenza: va compilato solo dalle Società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.
Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "97" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "97" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella D.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica.
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni

TABELLA D

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo di imposta in cui si è deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 3 comma 38, della legge n. 662 del 1996.

Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:
1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per i quali è stato disposto con DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il differimento dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria.
3 dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996, per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, ha stabilito il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con Decreto 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30.11.96, n.281, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà barrare il codice:
1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto;
2 se si tratta di curatore fallimentare;
3 se si tratta di liquidatore;
4 se si tratta di rappresentante nominato in società con sede all'estero.
L'apposito spazio riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri,

fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi.

■ SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nel frontespizio del Mod. 760, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli aggiuntivi compilati.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 quali modelli sono stati compilati.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non e collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni.
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.
L'ultimo riquadro, che interessa le società cooperative e loro consorzi, è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale.

6

LE NOVITA DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- legge 28 dicembre 1996, n. 549, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, riguardante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1997;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha apportato modificazioni all'art. 69 del Tuir, che disciplina l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, e al comma 2 dell'art. 73 dello stesso Tuir, relativo allo speciale regime di accantonamento previsto per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche.
Con riguardo all'art. 69 si rileva che, in base alla nuova formulazione del comma 1 di detta norma, l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili è ora consentito soltanto in alternativa (e non più in aggiunta) all'ammortamento tecnico di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir.
Si fa presente che l'alternatività tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico puo operare anche per singolo bene o per categoria omogenea di beni, al fine di tener conto della difformità tra il normale periodo di deperimento e consumo dei beni (come stimato dai coefficienti tabellari) e durata (maggiore o minore) della concessione.
Qualora nel corso dell'ammortamento finanziario il bene venga sostituito, si procederà ad ammortizzare il costo del nuovo bene computando le quote costanti di ammortamento finanziario sulla base del numero dei residui anni di durata della concessione e il costo non ammortizzato del bene sostitutivo potrà essere dedotto nell'esercizio di sostituzione.
Considerato che la modifica in esame opera a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1996, anche in relazione ai beni il cui processo di ammortamento sia iniziato in periodi di imposta precedenti, il comma 2 del citato art. 1 contiene disposizioni di carattere transitorio volte a disciplinare le situazioni in cui le imprese abbiano dedotto negli esercizi precedenti quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quelle di ammortamento tecnico.
In tal caso, relativamente a ogni singolo bene o categoria omogenea di beni, occorrerà confrontare il costo e l'ammontare delle quote complessivamente dedotte (che si considera già ammortizzato): l'eccedenza, se positiva, costituisce il costo non ammortizzato, che potrà essere dedotto ai sensi dell'art. 69 ovvero a scelta ai sensi degli artt. 67 o 68 (computando le quote di ammortamento con riferimento al costo dei beni al lordo delle quote di ammortamento gia dedotte); se invece l'eccedenza e la stessa, concorrerà a formare il reddito nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione adottata.
Si abbia, ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile al termine di una concessione iniziata nel 1992 e di durata ventennale.
Detto bene, di costo 1.000, è stato ammortizzato fino al 1995, ai sensi dell'art. 67 del Tuir. per 400 e, ai sensi del successivo art. 69, per 200.
Qualora il contribuente scelga l'ammortamento tecnico, il cui coefficiente sia, ad esempio, del 10 per cento, la quota massima deducibile nei periodi 1996, 1997, 1998 e 1999 sarà di 100. Qualora, invece, venga scelto l'ammortamento finanziario, il contribuente potrà dedurre in ciascun periodo, dal 1996 al 2003, una quota pari a 50 (in tal caso l'ammortamento finanziario sarà esaurito prima della scadenza della concessione) ovvero potrà rideterminare la quota costante in funzione dei residui anni della concessione.
Si fa presente che il computo dell'eccedenza potrà essere effettuato anche con riferimento all'intera concessione (considerando cioe il complesso dei beni). In tal caso l'eccedenza positiva, che rappresenta l'ammontare complessivo ancora da ammortizzare, potrà essere attribuita a ciascun bene o categoria di beni in proporzione all'importo da ammortizzare di ciascuno di essi.
Si fa presente che con l'ulteriore modifica recata al comma 2 dello stesso art. 69 è stato stabilito che, ai fini dell'individuazione della quota costante di ammortamento finanziario, il numero di anni di durata della concessione per cui suddividere il costo dei beni deve essere determinato conteggiando come tali anche le frazioni di anno. Detta modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996, esplica effetti con riferimento alle concessioni che abbiano inizio in tale periodo.
Per quanto attiene alle modifiche apportate allo speciale regime di accantonamento previsto dal comma 2 dell'art. 73 del Tuir nei confronti delle imprese titolari di concessioni per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche, si rileva che la deduzione dell'accantonamento ad apposito fondo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione di ciascun bene gratuitamente devolvibile è ridotta dal 10 al 5 per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi (1995 e 1996).

2. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della predetta legge all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, i proventi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996, per la parte che non è accantonata in un apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incas-

sati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto anziché, come nella previgente normativa, non oltre il nono.

3. Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 3, comma 113, legge n. 549 del 1995)

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

4. Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale (art. 25, comma 2, D.Lgs n. 367 del 1996)

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinques) del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

5. Soppressione agevolazioni tributarie a favore delle cooperative (art. 3, comma 47, legge n. 662 del 1996)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse, per effetto dell'art. 3, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le agevolazioni tributarie previste dal primo e secondo comma dell'art. 12 del DPR n. 601 del 1973.
Pertanto, per le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati negli artt. 10 e 11 del DPR n. 601, non sarà più operante la riduzione di un quarto delle aliquote IRPEG e ILOR ovvero, in luogo di detta riduzione ai fini ILOR, l'applicazione delle deduzioni previste dall'art. 120, , comma 4, del Tuir .

6. Limiti di deducibilità previsti per i costi e le spese relativi alle autovetture, agli autoveicoli, ai ciclomotori e ai motocicli.

L'art. 3, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto la estensione alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dei limiti di deducibilità previsti per le imprese individuali dal comma 10, primo periodo, dell'art. 67 del Tuir relativamente alle autovetture, agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 2, del Tuir tali limiti si applicano anche alla società di capitali ed enti commerciali.
Tale limitazione opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 e si applica anche ai veicoli acquisiti in periodi d'imposta precedenti.
Si precisa che i limiti di deducibilità di cui al comma 10, primo periodo, dell'art. 67 del Tuir si applicano anche alle società aventi ad oggetto l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
La riduzione al 50 per cento dell'ammontare delle spese deducibili riguarda esclusivamente gli autoveicoli ed autovetture indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici ovvero a 2500 centimetri cubici se con motore diesel nonché ai ciclomotori e ai motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici.
Resta salva la facoltà di richiedere la classificazione degli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lett. c), del nuovo codice della strada tra quelli di cui alla lett. d) dello stesso articolo (autocarri) qualora le persone che viaggiano sull'autoveicolo assumano una funzione di servizio rispetto ai beni trasportati. La diversa classificazione può essere richiesta a cura dell'interessato sottoponendo gli autoveicoli a visita e prova presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile.
In ordine alla individuazione dei costi e delle spese oggetto di limitazione si precisa che la riduzione al cinquanta per cento dell'ammontare deducibile riguarda i costi relativi all'acquisto (quota di ammortamento) nonché le spese relative ai canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e all'impiego dei beni suddetti intendendosi per tali tutte le spese necessarie per l'utilizzo del bene. Rientrano quindi nelle spese di impiego, ad esempio, le spese per il carburante e i lubrificanti che, per effetto della disposizione in commento, sono deducibili al cinquanta per cento, mentre restano deducibili nella misura del cento per cento le spese di manutenzione, riparazione e custodia, nonché le altre spese relative ai veicoli (quali assicurazione R.C. auto, tassa di possesso, di immatricolazione e pedaggi autostradali).
Per espressa previsione normativa sono comunque esclusi dalla disciplina limitativa in oggetto gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli adibiti a uso pubblico, quelli destinati a essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti, intendendo per tali quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata, quali, ad esempio, le autovetture delle imprese che effettuano noleggi ovvero attività di scuola guida.
Per effetto della prevista limitazione della deducibilità delle quote di ammortamento i veicoli in questione devono considerarsi relativi all'impresa nella medesima misura. Pertanto, anche la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione del veicolo rileva ai fini fiscali al cinquanta per cento. Qualora il veicolo sia ad uso promiscuo solo in alcuni dei periodi di tempo in cui è posseduto, la plusvalenza o la minusvalenza rileva ai fini fiscali in misura proporzionale al rapporto tra ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato. Ad esempio, nel caso in cui la plusvalenza realizzata sia di 1.200, l'ammortamento complessivo di 10.000, di cui 7.500 già dedotto, la quota di plusvalenza rilevante ai fini fiscali sarà pari a 1.200 x 7.500 : 10.000 = 900.

7. Veicoli concessi in uso ai dipendenti

Per quanto riguarda i veicoli concessi in uso ai dipendenti occorre distinguere le seguenti tre ipotesi di utilizzo:

- *qualora i veicoli siano stati concessi in uso* esclusivo ai dipendenti, ferma restando l'assoggettabilità a tassazione in capo ai dipendenti medesimi di un importo determinato secondo il criterio del costo specifico di cui all'art. 48, comma 3, del Tuir, l'impresa potrà far concorrere i costi e le spese sostenuti alla determinazione del reddito, quale spesa per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Tuir, indipendentemente dalla cilindrata dei veicoli nei limiti del costo specifico che costituisce reddito per il dipendente;
- qualora i veicoli siano usati dai dipendenti promiscuamente per l'uso personale e per quello aziendale, è necessario anzitutto operare una distinzione tra il criterio di tassazione applicabile ai dipendenti e quello di deduzione applicabile da parte dell'impresa che ha concesso in uso il bene stesso.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai fini della tassazione per il periodo d'imposta 1996 deve essere assunto, quale compenso in natura, il costo specifico sostenuto dal datore di lavoro determinato ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Tuir mentre, a decorrere dal periodo d'imposta 1997, il compenso in natura da attribuire a detti dipendenti deve invece essere stabilito ai sensi dell'art. 48, comma 3-bis, dello stesso Tuir (vedi circolare n. 29/E del 7 febbraio 1997).
Per quanto riguarda l'impresa, se i veicoli di cui trattasi sono di cilindrata superiore a 2000, a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli, l'ammontare dei costi e delle spese imputabile all'uso personale o familiare del dipendente può essere dedotto dall'impresa, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Tuir, per la parte eccedente il costo specifico che costituisce reddito per il dipendente; la restante parte dei costi e spese relativi agli stessi veicoli non sono deducibili.

Qualora, invece, siano dati in uso promiscuo veicoli di cilindrata non superiore a 2000 o a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici, se trattasi di motocicli, ferma restando la deduzione della parte di costi e spese quale retribuzione in natura al dipendente, secondo le modalità sopra esposte, le società possono fruire della deduzione in misura integrale della restante parte degli stessi.

Tuttavia, anche con riferimento a questi ultimi soggetti, se i veicoli sono stati concessi in uso promiscuo soltanto per una parte del periodo d'imposta, la deducibilità dei costi e delle spese riferentesi al periodo in cui non vi è stato tale uso promiscuo è ammessa in misura non superiore al 50 per cento del loro ammontare;

- qualora, infine, i veicoli siano stati concessi ai dipendenti per uso esclusivamente aziendale, ai fini della deduzione dei costi e delle spese da parte dell'impresa si rende applicabile il regime fiscale previsto dall'art. 67, comma 8 bis, del Tuir, se si tratta di veicoli di cilindrata superiore a 2000 o a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli, e quello previsto dallo stesso art. 67, comma 10, se trattasi di veicoli con motore non superiore alle predette cilindrate.

8. Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.

Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.

Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

9. Disciplina delle società non operative

La disciplina delle società non operative, di cui all'art. 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata modificata dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito soggettivo della disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice), sui criteri di individuazione delle società non operative e, inoltre, sulle modalità di determinazione del reddito imponibile minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996.

Sono definite società non operative le sodietà e gli enti che, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestano una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (società di armamento e società di fatto), società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. A tali soggetti si applica la suddetta disciplina indipendentemente dal regime contabile adottato.

Sono esclusi dalla disciplina delle società non operative:

1) i soggetti ai quali per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali, come, ad esempio:
- le società finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1993;
- i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti e pensionati cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991;
- le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- le società per azioni costituite da enti locali territoriali di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

2) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

Si precisa che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello in cui e stata svolta l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività:
- quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Va, altresì, considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello relativo ad un esercizio di durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa di modifiche che interrompono la durata dell'esercizio medesimo senza incidere sul tipo di attività svolta, come avviene, ad esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;
- quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la società, in tali periodi, non abbia ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale ad esempio perché: la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta – per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore –; non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.

Si fa presente, inoltre, che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività anche quello in cui la società ha affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha affittato i terreni agricoli di proprietà;

3) i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta coincidente con l'apertura della partita I.V.A., a prescindere dall'inizio dell'attività produttiva;

4) le società in amministrazione controllata o straordinaria, relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure;

5) le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani;

6) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.

Sono, inoltre, escluse dalla disciplina in esame le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le società consortili, le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non applicazione della normativa concernente le società non operative, senza pertanto che occorra a tal fine fornire la prova contraria prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Si ricorda che le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta possono fruire, ricorrendone le condizioni, della disciplina di scioglimento agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello stesso art. 3 della legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedendo la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del cod. civ., entro un anno dalla dellibera di scioglimento.

Ne discende, che le società interessate al suddetto scioglimento sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina delle società non operative in riferimento ai periodi d'imposta antecedenti lo scioglimento stesso (sempre che, beninteso, la società non si trovi nel primo periodo d'imposta).

Si precisa, inoltre, che la disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia a soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

Sono qualificate come non operative le società che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione, escluse le unità da di porto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50), anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

I componenti da considerare ai fini della verifica dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, sono quelli desumibili dal conto economico.

In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, occorre tener conto:
a) per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5, dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del cod. civ., e, cioè:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio;

b) per gli incrementi di rimanenze, della somma delle variazioni positive delle voci 2, 3 e 11 e cioè:
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Al riguardo si fa presente che l'ammontare delle predette voci va assunto quale risulta dal conto economico anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno algebrico.
Per le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione si deve tener conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione.
c) per i proventi, i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del cod. civ. devono tener conto di quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci C15 e C16. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole stabilite dal D.Lgs. n. 87 del 1992 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevano gli importi risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.
Per i soggetti esonerati alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Le società commerciali di persone che affittano terreni agricoli devono fare riferimento al canone risultante dal conto economico ovvero, qualora non siano tenute alla redazione del bilancio, a quello risultante dalla contabilità semplificata.
Per quanto riguarda l'individuazione dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) del Tuir, occorre fare riferimento alle azioni, alle quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonchè alle obbligazioni ed agli altri titoli in serie o di massa che devono essere presi in considerazione sia se costituiscono attivo circolante, sia se costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
In proposito, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo D.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono allocati, come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:

- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie;

ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema di stato patrimoniale:
- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C, III, 6) - altri titoli.

Con riferimento alle azioni proprie, si rileva che, anche se si tratta di titoli richiamati dall'art. 53 del Tuir, esse, ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c. non danno diritto all'utile che è attribuito proporzionalmente alle altre azioni e, pertanto, non essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.
Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in società di persone va evidenziato che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati nell'art. 53 comma 1, lettera c), del Tuir, sono rilevanti ai fini della disciplina in esame come altre immobilizzazioni su cui si applica la percentuale del 15 per cento, sempreché evidentemente costituiscano immobilizzazioni finanziarie.
Si precisa, inoltre, che, con riferimento al valore dei crediti, rientrano nella base di computo i crediti derivante da operazioni di finanziamento. Non devono essere inclusi nel computo in esame i depositi bancari, in quanto i medesimi costituiscono disponibilità liquide e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto IV, 1.
Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne discende che, ai fini della disciplina in esame, non si tiene conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono da tali scritture contabili.
Per quanto riguarda la determinazione del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria, stante il tenore letterale della norma occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti da terreni e fabbricati, anche dei già menzionati beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Stante il tenore letterale della norma, ai fini di cui trattasi, rilevano soltanto i beni acquisiti in locazione finanziaria e non anche quelli in locazione, in comodato o presi a noleggio.
In particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni materiali, dalle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:
- B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;
- B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Rientrano nella voce "altre immobilizzazioni" gli impianti e i macchinari (B, II, 2)), nonché le attrezzature industriali e commerciali (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), diversi dalle navi, alle quali si applica la percentuale del 15 per cento.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 in esame, ai fini della determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76, comma 1, del Tuir; (quindi il costo dei beni ammortizzabili va assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi), per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali sia stata esercita l'opzione di riscatto va assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto.
Per quanto riguarda le attività finanziarie, diverse da quelle indicate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del Tuir (come ad esempio le partecipazioni in società personali), va precisato che esse rilevano ai fini in esame solo se costituiscono immobilizzazioni. Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa che, ai fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o proventi sia quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze etc...) sia quelle rappresentate da costi ad utilità pluriennale (quali, ad esempio, l'avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicità etc...). A questo ultimo riguardo l'ammontare da assumere ai fini dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame è quello al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi.
Sono da considerare tra le altre immobilizzazioni anche i beni strumentali di valore inferiore al milione.
Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali, si precisa che vanno comunque escluse quelle "in corso, in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento. Analogamente non rilevano, ai fini in esame, gli acconti".

■ MODALITÀ DI CALCOLO

Per verificare se la società è da considerare, o meno, non operativa occorre mettere a raffronto l'ammontare compessivo dei ricavi, dei proventi e dell'incremento delle rimanenze con quello risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle previste percentuali al valore dei beni indicati nel comma 1 del citato art. 30, lett. *a)*, *b)* e *c)*.
A tal fine i ricavi, i proventi e gli incrementi di rimanenze nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per l'intera durata dell'esercizio il suo valore dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Analogamente nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno dovrà essere operato il ragguaglio all'anno.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO

Il reddito imponibile minimo che, salva la prova contraria, deve essere dichiarato dalle società non operative si presume non inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai già menzionati valori delle categorie di beni posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1 lettera c), del Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie aumentato del valore dei crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, letterra a), del D.P.R. n. 633 del 1972) e del 12 per cento (sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni).
Nel caso in cui l'esercizio interessato risulti di durata diversa da 12 mesi, il reddito presunto va ragguagliato a tale diversa durata.
Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo, il soggetto interessato può allegare alla dichiarazione dei redditi una attestazione, redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara di possedere i requisiti per essere considerato società operativa sulla base di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la stessa autocertificazione può essere resa per dichiarare di non possedere i requisiti previsti dalla menzionata disposizione e, conseguentemente in quanto società non operativa di applicare la disciplina di cui al comma 3 della disposizione medesima. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella posta nel rigo 019 del Mod. 750 base

■ PERDITE DELL'ESERCIZIO E DEGLI ESERCIZI PREGRESSI

In conformità a quanto già precisato nella circolare n. 140/E del 15 maggio 1995, si ribadisce che la disciplina delle società di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.
In conseguenza dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma alle società in nome collettivo e in accomandita semplice - le quali, ai fini Irpef, imputano il reddito o la perdita ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno di essi - la locuzione «perdite di esercizi precedenti» riguarda tutte le perdite pregresse d'impresa in contabilità ordinaria conseguite dai soci, incluse, anche quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento di un attività imprenditoriale autonoma del socio o quelle derivanti dalla partecipazione a società di persone, anche se considerate «operative», così come risultano dal relativo prospetto contenuto nei modelli di dichiarazione (mod. 740 base).
Conclusivamente, le perdite di esercizi precedenti, risultanti dal relativo prospetto, possono essere portate in diminuzione soltanto per la parte eccedente il totale delle quote di reddito «minimo» determinate secondo le indicazioni già fornite. Eventuali perdite dell'esercizio (evidenziate, ad esempio, nel quadro F o G ovvero nello stesso quadro H, con riferimento alla partecipazione in altre società di persone) possono, invece, essere computate in diminuzione del reddito imputato al socio.

■ PROVA CONTRARIA

Gli uffici delle imposte possono rettificare il reddito qualora lo stesso sia stato dichiarato in misura inferiore a quello stabilito dalla normativa in esame anche mediante l'applicazione della procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.
A pena di nullità dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art. 30. I motivi non addotti nelle risposte non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.
Analogamente a quanto previsto nelle altre ipotesi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per gli accertamenti effettuati nei confronti delle società non operative per determinare il maggior reddito rispetto a quello dichiarato, gli uffici procederanno all'iscrizione provvisoria a ruolo del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.
La prova contraria, che può essere fornita dal soggetto per vincere la presunzione di non operatività, deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di incrementi di rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto, il cui raggiungimento è richiesto perchè la società possa essere esclusa dalla disciplina in esame.
La prova contraria può essere fornita ogni qualvolta si verifichino situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze obiettivamente riscontrabili, non suscettibili di valutazioni soggettive.
In base a tali principi si può affermare, ad esempio, che costituisce valida prova contraria:

- la circostanza, obiettivamente provata, che una società non abbia potuto conseguire maggiori ricavi, incrementi di rimanenze o proventi a causa di una crisi di settore che assume carattere straordinario. Naturalmente il contribuente deve altresì dimostrare che, in assenza di detta situazione di carattere straordinario, avrebbe conseguito un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non inferiore a quello presunto (facendo, ad esempio, riferimento all'ammontare degli stessi risultante dai bilanci relativi agli esercizi nei quali non sussisteva la situazione di crisi);
- la circostanza che una società finanziaria abbia conseguito minori proventi a causa della mancata distribuzione di dividendi da parte delle società controllate interessate, ad esempio, da crisi di settore, semprechè, naturalmente, si possa presumere che sarebbero stati, altrimenti, distribuiti dividendi il cui conseguimento avrebbe consentito alla società controllante di raggiungere il limite dei proventi presunti;
- la circostanza che la società abbia subito un furto che ha inciso in misura rilevante sulla entità delle rimanenze finali o sui ricavi in misura tale da impedire il raggiungimento del limite dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti.

7 MOD. 760/A - REDDITO COMPLESSIVO

Il presente modello deve essere compilato tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Il **rigo A1** interessa i soggetti:
1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della

maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il reddito d'impresa e determinato, ai sensi dell'art. 52, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A2** o **A3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel presente Mod. 760/A
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A32**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel predetto prospetto (**rigo A68**), ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (**rigo A69**).

Nello stesso **rigo A4** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e delle predette sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo A5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel presente Mod. 760/A.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (**rigo A70**). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo A33** e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (**rigo A71**), va indicato nel **rigo A5**, unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicato nel **rigo A6** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata tra le altre variazioni in diminuzione, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo A34,** o tra le altre variazioni in aumento (vedere in **Appendice** la voce "Partecipazione di società di capitali in società di persone").
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli *artt. 34, comma 4-bis, e 129) o a norma* dell'art. 84, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi A8** e **A35** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo A7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Al riguardo si fa presente che, per effetto dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento.
Nel **rigo A9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cosiddetti "ravvedimenti operosi" o adeguarsi ai ricavi derivanti dall'applicazione dei parametri (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa").

"Ravvedimento operoso" ai fini penali

(Art. 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi

(Art. 55, 4° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano gia state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi non annotati nelle scritture contabili per evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, legge 23 dicembre 1996, n.662), si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il DPCM 29 gennaio 1996 come modificato per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nei **righi A10, A11** e **A12** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Si fa presente che ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale").

In relazione al **rigo A13** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo A14** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in **Appendice** la voce Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo A15** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo A16** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo A37** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo A17** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo A18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater).

Nel **rigo A19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nei **righi** da **A24** ad **A27** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (vedere in **Appendice** la voce "Operazioni in valuta", relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte).

Nel **rigo A29** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo A30** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tali righi, fra l'altro:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi della predetta norma, siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto **contenuto nel presente Mod. 760/A1** (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).
- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1 del DL n. 357 del 1994, che non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti.

Nel **rigo A36** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori delle società e degli enti commerciali imputati al conto economico in un esercizio precedente (ad esclusione di quelli che dovevano essere fiscalmente dedotti nell'esercizio di competenza).

Nel rigo A38 va indicata la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti indicati nell'art. 71, comma 3, effettuate da enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992 per la parte eccedente quella dedotta nel precedente esercizio nonché la seconda quota costante dell'ammontare determinato ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 relativo alle svalutazioni e agli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti non dedotti fino all'esercizio anteriore a quello di prima applicazione della disciplina prevista dall'art. 71 (rigo A122 del Mod. 760/96).

Nel **rigo A41** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti (ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107). Per il computo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo A42** va indicato il 95 per cento degli utili distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 (vedere in **Appendice** la voce

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

"Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)".
Nel **rigo A43** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi.

Nel **rigo A44** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione di detto prospetto.
Nel rigo A45 va indicato il reddito agevolato a fronte degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detto reddito è pari alla differenza tra l'importo di rigo A1-95, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito", collocato nel Mod. 760/A1 (vedere in Appendice la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, di cui al Mod. 760/A/96, rigo A88.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare, nel medesimo rigo **A45**, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Nel **rigo A46** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili).
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 del DL 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto a titolo di deduzione forfetaria, delle percentuali ivi indicate applicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
Nel **rigo A48** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo A2 (o A3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo A48** è stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo A49**, va riportato nel **rigo A50**.
L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" nelle "Novità del reddito di impresa") va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A48**, assunto al netto delle erogazioni stesse.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Agli effetti dell'ILOR, il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del Tuir (relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG).
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo A48, da indicare nel **rigo A52**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito ai fini dell'ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'IRPEG.
Tra le variazioni in diminuzione vanno indicati, nel **rigo A57** i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63.
A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, non vanno considerati ne al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.
La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel rigo **A55** o nel rigo **A63**.
Nel **rigo A61** va indicato il residuo 40 per cento non dedotto nel rigo A41 nonché il residuo 5 per cento non dedotto nel rigo A42.
Nel **rigo A62** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini dell'ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base, secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso.
Nel **rigo A66** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" nelle "Novità del reddito di impresa") applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo A65, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Nel **rigo A67** va indicata la differenza tra il reddito di rigo A65 e l'importo di rigo A66.

■ PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

Il presente prospetto, che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 87, è formato da due sezioni.
Nella **Sezione 1** (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate:
- **rigo 01**, le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 02**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64 per cento del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 o agli utili esenti ex art. 96-bis, comma 1;
- **rigo 03**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione

di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa;
- **rigo 04**, le riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 05**, le riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte non soggetta a maggiorazione di conguaglio;
- **rigo 06**, riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte soggetta a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa.

Nella **Sezione 2** (entità delle riserve) nei righi da 07 a 11 vanno indicate, per gruppi, le riserve esistenti alla data di chiusura dell'esercizio a seconda della categoria di appartenenza.

Con riguardo agli incrementi, va tenuto presente che le riserve formate con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituite nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziate nell'anzidetta sezione seconda, nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d'imposta.

Si ricorda che in conformità a quanto stabilito con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzitutto alle riserve e fondi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza dell'importo delle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva.

Analogamente, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzi tutto alle riserve e fondi che si considerano affrancati ai sensi del comma 4 dell'art. 22, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva, e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza delle riserve e dei fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva.

Nel **rigo 07-bis**, vanno indicate le riserve o altri fondi che si considerano formati con gli utili generati da dividendi "comunitari" distribuiti, da società cc. dd. "figlie" residenti nella UE di cui all'art. 96-bis.

Con riguardo a tali utili, si fa presente che:
- il loro importo va determinato tenendo conto che essi concorrono alla formazione dell'utile civilistico per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis;
- essi si devono considerare distribuiti, qualora la società non disponga di utili assoggettati all'IRPEG e, in ogni caso, prima della distribuzione degli utili assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio.

Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 105 si precisa che le riserve formate con i dividendi "comunitari" di cui al rigo 07-bis si presumono distribuite dopo le riserve formate con gli utili già assoggettati all'IRPEG (di cui al rigo 07).

Poiché l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 96-bis dispone che le regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis, le regole medesime devono essere osservate anche dalle società che hanno percepito utili dalle società cc.dd. "madri" o da società a loro volta socie di queste.

Si precisa inoltre che gli utili che si considerano formati con i dividendi "comunitari" devono essere indicati in apposita distinta da allegare alla dichiarazione.

Con riferimento al **rigo 12**, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:
- in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;
- ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto e potrà essere utilizzata per affrancare riserve o fondi che si considerano formati direttamente o indirettamente con gli utili generati da dividendi "comunitari" con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 07 bis al rigo 07;
- solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito.

Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

8.
MOD. 760/A1/97 PROSPETTI RELATIVI AI REDDITI D'IMPRESA

Il presente modello si compone dei seguenti prospetti.
"Dati relativi all'attività";
"Dati di bilancio";
"Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
"Conferimenti agevolati";
"Enti creditizi e finanziari";
"Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari";
"Dati rilevanti ai fini dei parametri";
"Agevolazioni territoriali e settoriali";
"Determinazione del reddito reinvestito";
"Sopravvenienza relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati".

In caso di esercizio di più attività, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un Mod. 760/A1 per ogni attività esercitata e nel **rigo A1-1** di ciascun modello va descritta l'attività esercitata e indicato il relativo codice.

I prospetti relativi al reddito d'impresa compilati nel Mod. 760/A1 relativo all'attività prevalente devono contenere i dati relativi all'intera attività esercitata, ad eccezione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dei parametri in cui vanno indicati i dati riferibili alla sola attività non prevalente. Nei modelli 760/A1 relativi a ciascuna attività prevalente, vanno invece compilati solo i prospetti dei dati rilevanti ai fini dei parametri concernenti ciascuna attività non prevalente.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo **A1-1** vanno indicati:
- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;.
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari.

In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata, i dati relativi vanno riferiti alla attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo A1-1** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.

Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va integralmente compilato.

Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel rigo **A1-2** va indicato:
- **campo 1**, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi d'imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1996, assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto d'azienda;
- **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3**:
  - per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;

- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Pertanto sono esclusi dall'obbligo della compilazione di tale prospetto gli enti creditizi e finanziari e gli altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal suddetto provvedimento.
Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

PROSPETTO DELLE PERDITE

Nel prospetto delle perdite, nei righi da A1-42 a A1-47 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo 15** del Mod. 760/M con l'intero importo della somma algebrica, se positiva, dei **righi** da **11** a **14** del medesimo modello.

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:
- nel **rigo A1-48** va indicato in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo A1-49** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stato accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo A1-50** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo A1-51** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi da A1-49 a A1-51 i dati riepilogativi mentre il rigo A1-48 non deve essere compilato.

PROSPETTO DEI CREDITI

In relazione alle modifiche apportate alla disciplina dell'art. 71 del Tuir, dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, il prospetto dei crediti è stato suddiviso in due riquadri: il primo riservato agli enti creditizi e finanziari e il secondo riservato agli altri soggetti, (vedere in **Appendice** la voce Svalutazione dei crediti").

Enti creditizi e finanziari

Nella **Sezione I** del riquadro vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.
Nel **rigo A1-54, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel **rigo A1-52,** e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al **rigo A1-52, colonna 2**), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3.
Nel **rigo A1-55, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righi A1-53 e A1-54. Se tale differenza è negativa, la stessa e deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.
Nella **Sezione II** del riquadro vanno indicati i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.
Nel **rigo A1-56, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione degli stessi.
Nel **rigo A1-57, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 87 del 1992) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio; in **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi redditi nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo A1-57, da indicare nel **rigo A1-58**, è ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.
Nel **rigo A1-59** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo A1-60** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A1-56, colonna 1.
Le **colonne 3** e **4** dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.
Nel **rigo A1-53** va indicato, in **colonna 3,** l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo A1-54** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.
Nel **rigo A1-55** va indicata, in **colonna 4,** la differenza tra l'importo di rigo A1-53 e quello di rigo A1-54. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo A1-56** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.
Nel **rigo A1-57** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per

interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo A1-59** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi A1-57 e A1-59 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.
Nel **rigo A1-60** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari

Per tali soggetti il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1 per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo A1-61**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo A134, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/96).
Nel **rigo A1-62** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo A1-63** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi A1-61 e A1-62. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo A1-64** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo A1-64 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A1-66 della medesima colonna.

Nel **rigo A1-65** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo A1-65, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A1-66 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo A1-65.
Nel **rigo A1-66**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

■ PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c) del comma 1, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

Nel **rigo A1-67** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Nel **rigo A1-68** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo A1-69** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A1-70** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir.

Nel **rigo A1-71** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonchè ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo A1-72** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo A1-73** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo A1-74** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto presta-

zioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo A1-81** «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo A1-75** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo A1-81** «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo A1-76** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo A1-77** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo A1-78** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo A1-79** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo A1-80** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali" da indicare al **rigo A1-82,** colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Nel **rigo A1-81** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo A1-82, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali" :
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, semprechè non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 357/1994 convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489.
Nella **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.
Nella **colonna 3**, per i settori individuati nel DPCM da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

■ PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E)**.
Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F)** a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.
Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1996.
Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.
Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
Mezzogiorno	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
Zone depresse Centro Nord e Polesine	(art. 30, 1° e 2° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno	(art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26).
Altri territori	(art. 1, 9° comma, DL 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, DL 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG
Utili reinvestiti in settori agevolati	
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, DL 23 gennaio1993, n. 16, conv. in legge 24 marzo 1993, n. 75).

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice
A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (art. 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il medesimo prospetto deve essere utilizzato anche dai soggetti che, sussistendo le condizioni previste dal comma 88 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995, hanno effettuato *investimenti che si considerano realizzati* nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data.
Nel **rigo A1-88, colonne 1, 2** e **3** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88; nella colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal citato comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995. La colonna 5 del predetto rigo va compilata agli effetti dell'applicazione dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, indicando l'intero importo degli investimenti che si considerano effettuati nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e del citato art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995.
Si precisa, peraltro, che per gli investimenti realizzati nel predetto periodo di imposta ai sensi del citato comma 88, è possibile avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'importo da indicare in colonna 5 va ridotto della quota degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 85.
Nei **righi** da **A1-89** a **A1-93, colonne** da **1** a **3**, vanno distintamente indicati gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai *predetti obiettivi* 1, 2 e 5b *in ciascuno dei periodi* di imposta precedenti al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi; nella colonna 4 i soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal medesimo comma 85 devono indicare gli investimenti nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi. Nella colonna 5, vanno indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi; per i soggetti esistenti alla data del 12 giugno 1989 i cinque periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994; per i soggetti non esistenti al 12 giugno 1989 i periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio cui si applica l'agevolazione.
Si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.
Nel **rigo A1-94** deve essere indicato il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.
Nel **rigo A1-95, colonne** da **1** a **5**, deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di **rigo A1-88** e la media degli importi indicati nei **righi A1-89** a **A1-93** che *rappresenta* l'ammontare del reddito agevolato.
Si ricorda che il reddito agevolato da escludere dall'imposizione (da indicare nel **rigo A45** del Mod. 760/A/97) va assunto al netto del reddito agevolato nel periodo di imposta precedente.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti *nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione* degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta *in cui i predetti beni sono ceduti.*
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel **rigo A1-96** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3 comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo A1-97** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo di imposta;
- nel **rigo A1-98** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo A1-96 e rigo A1-97 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato nei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo A1-97 è superiore all'importo di rigo A1-96, nel rigo A1-98 va indicato zero.

9 MOD. 760/P - REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati i redditi di fonte estera diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.
Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2 lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** il soggetto che ha erogato il reddito; nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella **colonna 5** l'aliquota applicabile.
Per detti redditi può essere esercitata, barrando l'apposita casella nella **colonna 6**, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL n. 167 del 1990. In tal caso, i redditi sono detti, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel Mod. 760/A per essi spetta il credito di imposta per i redditi all'estero.

10 MOD. 760/R- CREDITI DI IMPOSTA

Generalità

Il Mod. 760/R va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;

- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il Mod. 760/R contiene infine il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (soprattassa del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento).

■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per la indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165, e successive integrazioni.
Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il prospetto in esame, composto da 2 riquadri, riferiti rispettivamente all'anno 1996 e all'anno 1997, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel primo riquadro, relativo al 1996, va indicato:

- nel **rigo R1**, il credito d'imposta residuo risultante dal rigo R11 del Mod. 760/R della precedente dichiarazione;
- nel **rigo R2, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato per il versamento nel 1996, a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1996 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'IRPEG dovuto nel 1996 e relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'ILOR dovuto nel 1996 e relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1996 risultante dalla differenza tra l'importo di rigo R1 e la somma degli importi di rigo R2, colonne 1, 2, 3 e 4.

Nel secondo riquadro, relativo al 1997, va indicato:

- nel **rigo R4, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R3 utilizzato per il versamento a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R3 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'IRPEG dovuto per il 1996; nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'ILOR dovuto per il 1996 e relativo al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R5**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo R3 e la somma degli importi di rigo R4, colonne 1, 2, 3 e 4.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5 e 6 e dall'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

• *Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)*

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo R6, colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R17, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. 760/R/96.
- nel **rigo R7**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R8**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R6 e del rigo R7, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R6 e del rigo R7, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R6, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R11, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R6, e la somma degli importi dei righi R8, R9 e R10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R11, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R6 e la somma degli importi dei righi R8, R9 e R10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo R11, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R6, e la somma degli importi dei righi R8, R9 e R10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel **rigo R11, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R7 e la somma degli importi dei righi R8 e R9, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

• *Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8)*

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo R12, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R23, colonne 4 e 5, del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R13**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R14**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12 e del rigo R13, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R15**, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12 e del rigo R13, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R16**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alla corrispondente colonna di rigo R12, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R17, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R12, e la somma degli importi dei righi R14, R15 e R16, che può essere utilizzato a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo R17, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R12, e la somma degli importi dei righi R14, R15e R16, che può essere utilizzato a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo.
- nel **rigo R17, colonna 3** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo R13 e la somma degli importi dei righi R14e R15, che può essere utilizzato a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente devono indicare, ai sensi del DM 29 marzo 1994, a pena di decadenza quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nel presente Mod 760/R il credito d imposta concesso per l'anno 1996.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo R18**, l'ammontare del credito d'imposta costituito dalla differenza tra l'importo di rigo R27 e quello di rigo R28 del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R19**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo R20, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e di rigo R19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R20, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e di rigo R19, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R20, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e rigo di R19, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo R20, colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo R18 e rigo R19 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1996;
- nel **rigo R21**, la differenza tra la somma dei righi R18 e R19 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo R20, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo R22**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo R23**, la differenza tra l'importo di rigo R21 e quello di rigo R22, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL N. 357 DEL 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1995 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996 mentre quello formatosi nel corso del 1996 potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994").

Nel prospetto va indicato.
- nel **rigo R24**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo R32 del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R25**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta 1996 determinato sulla base delle istruzioni fornite nell' Appendice;
- nel **rigo R26, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e rigo di R25, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e di rigo R25, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e rigo di R25, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R24 e rigo di R25, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R27**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma di rigo R24 e di rigo R25 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati indicati nel rigo R26, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli del sopra menzionato rigo R26.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (ART. 35 DEL DL N. 331/93)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gen-

naio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, devono compilare il presente prospetto per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e non completamente utilizzato; detto credito doveva essere indicato, a pena di decadenza nella dichiarazione Mod. 760/R dei redditi 1993.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Pertanto va indicato:
- nel **rigo R28**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R35 del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R29, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R28 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R29, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R28 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R29, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R28 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R30**, la differenza tra l'importo di rigo R28 e la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo R29, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli del sopra menzionato rigo R29.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (ART. 8 DEL DL N. 16/93)

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in acconto dell'IRPEG e dell'ILOR a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Pertanto va indicato:
- nel **rigo R31**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R39 del Mod 760/R/96;
- nel **rigo R32**, il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nel **rigo R33, colonna 1**, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R33, colonna 2**, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R34**, la differenza tra la somma degli importi dei righi R31 e R32 e la somma degli importi di cui al rigo R33, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europea 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo. (cfr.Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo R35**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questa controllate, al netto degli importi per i quali si è fruita della sospensione dei versamenti ai fini dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto, dell'IVA e delle ritenute nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1995 e di quelle precedenti;
- nel **rigo R36**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo R37, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R37, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R37, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R37, colonna 4**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R38**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R39**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione.
- nel **rigo R40**, la differenza tra l'importo di rigo R35 e la somma degli importi dei righi R36, R37, colonne 1,2, 3 e 4, R38 e R39.

11 MOD. 760/S - DISTINTE

Il Mod. 760/S contiene:
la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta di acconto;
la distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta di acconto;
la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 760/96;
l'elenco degli amministratori e componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo; in tale elenco devono essere ripor-

tati i dati anagrafici e il codice fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

12
MOD. 760/V - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E/O DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Il presente modello deve essere utilizzato:
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente modello da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modello per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri modelli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Nella **Sez. I**, la società o l'ente cedente deve indicare:
- nel **rigo V1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel rigo **40** del Mod. 760/M, ceduta ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;
- nel **rigo V2**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo **44** del Mod. 760/M, ceduta ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;
- nel **rigo V3**, l'ammontare totale delle eccedenze cedute;
- in ciascuno dei righi da V4 a V9 devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.

Nella **Sez. II**, la società o l'ente cessionari dell'eccedenza dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare:
- nei **righi da V10 a V16**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti);
- nel **rigo V17**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti, indicati nei righi da V10 a V16;
- nel **rigo V18**, l'importo residuo delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo di imposta (rigo V20 del Mod. 760/V/96).
- nel **rigo V19**, la somma degli importi dei righi V17 e V18;
- nel **rigo V20** la parte dell'importo di rigo V19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'ILOR, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo V21**, la parte dell'importo di rigo V19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo V22**, la parte dell'importo di rigo V19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V20 e V21, che il dichiarante intende computare in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG e/o dell'ILOR relative ai successivi periodi di imposta;
- nel **rigo V23**, la parte dell'importo di cui al rigo V19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V20 e V21, di cui si chiede il rimborso.

13
MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

■ ILOR

Nel **rigo 01** va indicato il reddito di rigo A115 del Mod. 760/A.
Nel **rigo 02** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 03** quello soggetto ad aliquota agevolata.
Nel **rigo 05** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 04, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere Mod. 760/R):
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
- credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio;
- credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994;
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 06** va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.
Nei **rigo 07** e **08**, **campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e/o dell'ILOR, cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, utilizzate per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)").
Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate d'acconto dovute, indicare nel **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicato nel **campo 4**.
Nel **rigo 09** o nel **rigo 10** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 04 e la somma dei righi da 05 a 08.
Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da 36 a 44.

■ IRPEG

Nel **rigo 11** o **12** va indicato il reddito o la perdita di rigo A95 o A98.
Nel **rigo 13** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 14** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 15** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei righi da 11 a 14. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo ai crediti d'imposta indicato nell'apposito spazio di **rigo 20**, riferibili agli utili ex 96-bis, comma 4), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.
Nel **rigo 16** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo 11 o di rigo 12 e gli importi dei righi da 13 a 15.
Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

- *Riservato ai soggetti non operativi*

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, non operativi e che dichiarano, nel rigo 16, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 04, colonna 5, del "Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi"), sono soggette, ai sensi del comma 4 del ci-

tato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo 16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 15, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 11 o 12 aumentato dei righi 13 e 14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo.

Nel **rigo 17** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento e nel **rigo 18** quello soggetto ad aliquota agevolata. Si ricorda che l'aliquota è ridotta al 21 per cento per le società e gli enti che hanno ottenuto, a partire dal 12 giugno 1994 e fino al 31 dicembre 1997, l'ammissione alla quotazione alla borsa o negli altri mercati regolamentati in quanto, in tal caso, l'art. 5 del DL n. 357 del 1994 stabilisce che l'aliquota dell'IRPEG è ridotta di 16 punti. Per i soggetti che fruiscono anche delle agevolazioni previste dall'art. 105 del DPR n. 218 del 1978 o dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, la riduzione a metà dell'IRPEG opera con riferimento all'aliquota ridotta di 16 punti percentuali.
Nel **rigo 20** va indicato l'importo di rigo 13. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.
Nel **rigo 22** va indicato l'importo di rigo 14.
Nel **rigo 23** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 24** vanno indicati:
- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 , 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 28** va indicata la maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105. Detta maggiorazione è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:
- nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e aumentato del 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 16 aumentato delle perdite di rigo 15 e degli utili indicati nel rigo A84 del Mod. 760/A);
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG;
- nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso;
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 o dalle società operanti nelle province di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà.
Si fa presente che se la società cosiddetta "madre" ha percepito utili di cui all'art. 96-bis, comma 1, che non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, la stessa, a norma del successivo comma 3, può distribuire detti utili, nel medesimo ammontare del 95 per cento senza applicazione della maggiorazione di conguaglio; nell'ipotesi in cui la maggiorazione venga applicata, non operano le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 96-bis.
In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 28.
In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania, Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, nella presente o in una precedente dichiarazione.
Nel **rigo 31** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 29, l'ammontare dei seguenti crediti di imposta (vedere Mod. 760/R):
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
- credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio;
- credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994;
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 32** va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Nei **rigo 33 e 34, campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere in Appendice la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi 06 e 31 deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute.
Nel **rigo 35** o nel **rigo 36** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 30 e la somma dei righi da 31 a 34.
Con riguardo al **rigo 36**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 21, con l'ammontare dell'imposta di rigo 19.
Se l'imposta di rigo 19 è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 35; se è infe-

riore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 35 dell'eccedenza medesima.
Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da 37 a 44.
I righi da 37 a 45 vanno compilati per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione delle imposte relative all'esercizio successivo.
Si ricorda che per effetto dell'art. 2 del DL n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente può operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.
I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare:

- il **rigo 38**, campo 5, per l'ILOR dovuta indicata nel rigo 09. Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)");
- il **rigo 39**, per la parte dell'ILOR a credito, indicato nel rigo 10 da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo d'imposta successivo e il **rigo 40**, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- il **rigo 41**, per la parte dell'ILOR a credito che il dichiarante cede a società e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)");
- il **rigo 42**, campo 5, per l'IRPEG dovuta indicata nel rigo 34. Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)");
- il **rigo 43**, per la parte del credito dell'IRPEG, indicato nel rigo 35 da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo successivo e il **rigo 43**, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- il **rigo 45**, per la parte dell'IRPEG a credito che il dichiarante cede a società e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)").

I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta o tra l'ILOR dovuta e l'IRPEG a credito, devono indicare, nel **rigo 36**, l'importo della imposta compensata, costituito dal minor importo (in valore assoluto) tra l'ILOR a credito (dovuta) e l'IRPEG dovuta (a credito).
La compensazione, una volta effettuata, può determinare l'ILOR dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate, per la verifica dell'operatività secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art.3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, dalle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché dalle società e dagli enti non residenti, con esclusione dei seguenti soggetti:

a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
d) le società in amministrazione controllata e straordinaria.
e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
f) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.

La casella posta nel rigo 01 deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di allegare alla dichiarazione dei redditi la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di operatività". Maggiori informazioni in merito sono contenute nel paragrafo 6 de "Le novità della disciplina del reddito d'impresa".

Nel rigo 02, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.
Nel rigo 03, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel rigo 04, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da 02 a 04 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
Ai fini della determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel rigo 05, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1.
Nel rigo 05, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora nel rigo 05 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo 05, colonna 5, e il reddito indicato nel rigo 16 del Mod. 760/M, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE.;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo 16

del Mod. 760/M di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Scioglimento agevolato dei soggetti non operativi
I soggetti, considerati non operativi nel periodo di imposta in corso al 15 settembre 1996 e quelli che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, possono procedere, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 38, della legge n. 662 del 1996, allo scioglimento agevolato, qualora ne facciano richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione barrando l'apposita casella posta in calce al prospetto.

14

MOD. 760/K - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO

Il Modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
Sono escluse da tali proroghe le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, nonché le cooperative di garanzia e i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperative o consortili di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
In base alle disposizioni dell'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato DL n. 394 del 1992, il Mod. 760/K deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va inserito.
Il Modello si compone di due sezioni: la prima riguarda la determinazione dell'imponibile e la seconda il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonché i versamenti dell'imposta stessa.

■ Imposta patrimoniale

Nella **sezione I** va indicato il patrimonio netto, come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.
Qualora il bilancio non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione, o non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei **righi** da **K1** a **K11** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.
Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel **rigo K7**, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo.
Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 679 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° ottobre 1994, le società cooperative e loro consorzi sono assoggettati all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Per i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir che hanno proceduto alla regolarizzazione delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta patrimoniale è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini della regolarizzazione.
Nel **rigo K12** va indicato l'importo escluso dall'imponibile in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.
Per effetto di tale norma, in caso di incremento dell'ammontare complessivo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) e delle riserve aventi natura di capitale di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, rispetto al corrispondente ammontare complessivo risultante dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995, non si tiene conto, nel computo della base imponibile, della parte di detto incremento derivante da conferimenti in denaro.
A tali fini si precisa che l'esclusione in parola opera anche nell'ipotesi in cui i conferimenti in denaro siano utilizzati a parziale o totale copertura di perdite di bilancio ovvero per la ricostituzione del capitale sociale ridotto ai sensi degli artt. 2446 o 2447 del cod. civ.
Con specifico riferimento alle banche ed alle società cooperative e loro consorzi sono state previste due ulteriori regole di esclusione. In particolare, per le banche non concorre alla formazione della base imponibile il valore di bilancio delle passività, anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nell'art. 1, comma 3-ter, del DL n. 394 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995.
Per le società cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 1977.
Si ricorda, inoltre, che il decremento della base imponibile, prevista dall' art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995, non si applica per i soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995.

Il **rigo K14** va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti alla stessa imposta.
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato DL n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, l'importo di **rigo K13** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nella **Sezione II** va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.
Nel rigo **K16** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K15.
Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo K14** l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo K13, quindi senza tener conto delle diminuzioni dipendenti dalle partecipazioni possedute.
Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo K16 va ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni. .
L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila.

Nel rigo K17 va indicato l'importo della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei righi **K18** e **K19** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.
La differenza tra l'importo indicato nel rigo **K16** e il totale degli importi indicati nei righi **K17**, **K18** e **K19** va indicata, se positiva, nel rigo **K20** in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, e va indicata, se negativa, nel rigo **K21** e/o nel rigo **K22.**
Qualora l'importo di rigo K16 sia non superiore a lire 100.000, il totale degli importi dei righi K17, K18 e K19 va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K21 e/o nel rigo K22.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 20 del DL n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disci-

plinano la riscossione delle imposte sui redditi, *tenendo presente che tali versamenti* non vengono annotati sul conto fiscale.
Pertanto le società e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente *postale Mod.* 11.
In entrambi i casi occorre far riferimento ai seguenti codici-tributo:
codice 2417 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti - Acconto.
codice 2415 - *Imposta sul patrimonio netto* delle imprese - Società di capitali ed enti.
Il periodo di riferimento, da riportare nella forma AA.AA. nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si *versa l'imposta. Se l'esercizio sociale coincide* con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni.
In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispet*tivamente del 40 per cento e del 5 per* cento annuo; la soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.
Si fa presente che agli effetti sanzionatori, *l'art. 3, comma 5, del citato DL* n.394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 7 gen*naio* 1993, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella *accertata*.

■ Acconto patrimoniale

Si ricorda che l'art. 3, comma 112, della *legge n.* 549 del 1995, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo precedente, *nei termini e con le modalità previste per le* imposte sui redditi.
L'acconto deve essere versato in unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo di gestione, se l'importo è inferiore a lire 502.000, o in due rate, di cui *la prima, nella misura del 40 per cento,* entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione. L'acconto non va versato se *l'imposta dovuta per il periodo precedente* non supera lire centomila.

15

MOD. 760/Z - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI,

Il Mod. 760/Z *deve essere compilato dai* soggetti che hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.
Tale modello deve essere presentato contestualmente alla dichiarazione dei redditi, *Mod. 760, in luogo della presentazione del* Mod. 770-bis.
In particolare, il presente modello deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e *conti correnti bancari e postali;*
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti esteri e da altri depositi e conti correnti;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- premi e vincite;
- proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie;
- proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere;
- proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Prospetto A – Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto, devono essere indicati, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (Causale) il corrispondente codice:

A interessi, premi e altri frutti sui depositi nominativi e vincolati, sui conti correnti bancari e postali, nonché sui certificati di *deposito con scadenza non superiore a* dodici mesi, maturati precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica l'aliquota del 30 per cento;
B interessi, premi e altri frutti sui depositi nominativi e vincolati, nonché sui certifi*cati di deposito con scadenza non supe*riore a dodici mesi, maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica l'aliquota del 27 per cento;
C interessi, premi e altri frutti sui depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
D interessi, premi e altri frutti sui depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
E deposito e sui depositi nominativi e vincolati per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
F interessi, premi e altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
G interessi, premi e altri frutti sui certificati di deposito con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE
Si ricorda che l'articolo 7, comma 11, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 ha soppresso, con effetto dal 20 giugno 1996, l'articolo 41, comma 2, lettera a), del Tuir che equiparava alle obbligazioni i certificati di deposito con scadenza non inferiore a 18 mesi. Pertanto, gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima della predetta data del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B.**

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** sono quelli addebitati al conto economico dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.

Prospetto B – Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da soggetti residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
Devono essere altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti di buoni fruttiferi postali e sui quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento.

ATTENZIONE
Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760

Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti nel 1996 da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Prospetto D – Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e sui depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1996 e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Prospetto E – Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati:
- gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1996 a non residenti, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art.13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 D.L 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1996, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

Prospetto F – Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Prospetto G – Proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43.

Prospetto H – Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.

Prospetto I – Plusvalenze dalla cessione a termine di valute estere

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1996, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo in base all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Prospetto L – Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati a decorrere dal 1° luglio 1996, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanzaimenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Prospetto M – Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse a partire dal 20 giugno 1996, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.
Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.
Nella **colonna 2**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160, n. 662).

Importo del credito d'imposta ex art. 2 del D.L.. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **rigo Z41** indicare l'importo del credito d'imposta utilizzato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate di cui al successivo **prospetto N.**

Prospetto N – Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.
Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
Per i versamenti al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.
Per la compilazione del **punto 5** "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici:
A - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;
B - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;
C - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 2 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111.
Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico.
Nel **punto 6** deve essere indicato, **C** se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, **T** se effettuato in Tesoreria.
Nel **punto 7** deve essere indicato, **D** se il versamento è stato effettuato tramite distinta, **C** per il versamento in conto corrente postale, **B** per il versamento tramite azienda di credito.
Nel **punto 8** deve essere indicato il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale).
Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.
Nel **punto 10** riportare nel caso di versamento tramite l'azienda di credito il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

■ Ammortamento anticipato [art. 67, comma 3 del TUIR]

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico.

■ Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria [art. 67, comma 8, del TUIR]

Le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate ai sensi dell'art. 67, comma 8, nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a *decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine* per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995.
Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti a quello predetto sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario.
In dipendenza della predetta modifica, inoltre, *deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi* precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, è consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario.

■ Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del TUIR, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei *predetti beni la disposizione citata* si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo [art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973]

L'art. 43-ter del DPR n.602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le *disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano,* in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
Le disposizioni in esame si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549.
La cessione, che può riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, si considera effettuata a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del cedente dalla quale le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (Mod. 760/V) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (Mod. 760/V) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve altresì indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG e/o dell'ILOR i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui emergono le eccedenze stesse (indipendentemente dalla data in cui scade il termine per detta presentazione) e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato *dall'unione del numero di codice della concessio*ne con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli uffici dell'IVA ai quali la società o l'ente devono rivolgersi sia se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se hanno ricevuto tale comunicazione e ritengano di non esserne legittimamente destinatari.
Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonché quelli relativi alle ritenute alla fonte.
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello.
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Le richieste di rimborso presentate a partire dall'anno 1997 non sono assoggettati ad alcun limite di importo, per cui il concessionario, che ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste per eseguire il rimborso, potrà rimborsare l'intero importo nei limiti della disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.

■ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR]

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 20 giugno 1996, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il **quarto**; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Le riserve nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura di perdite degli esercizi anche diversi da quello nel corso *del quale i proventi stessi sono stati percepiti.*

Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per la parte già incassata fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto, la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreché il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.
Si ricorda altresì che i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi, ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1 lettera f) del Tuir.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del TUIR, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lettera a) dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di tali utili. Detto credito spetta sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione sia relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n. 41 del 1995 sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.
Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purchè la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da allegare alla dichiarazione, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, fermo restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile).

6) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il

credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

■ Credito di imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili.

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad esse attribuite qualora queste ultime derivino dalla riserva da regolarizzare di cui all'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

■ Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (premio di assunzione).

Condizioni per fruire del credito di imposta

1. Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;

b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;

c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;

e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.

Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.

Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

2. Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 e cioe:

a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;

b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis),

c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);

d) agli apprendisti (comma 1-bis);

e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.

Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.

Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

In particolare, si precisa che:

a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;

b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;

c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

3. Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica), allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate, rispettivamente, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa, inoltre presente quanto segue:

- se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate. Se, ad esempio, la società A (controllante) per il mese di ottobre 1995 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità, e se si ha: nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la società controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in quelle società controllate; se, ad esempio, la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito d'imposta della società B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D e K e non di quanto avvenuto in A.

Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società.

Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso. Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti.
Se, ad esempio, la società A controlla le società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale:

- A incremento nullo
- B, C, e D incremento + 2
- E decremento - 3,

il decremento della società E può essere liberamente distribuito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione, (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con incremento + 1oppure B con incremento + 2, C con incremento + 1 e D con incremento nullo, ecc.).

4. Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.
Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.
Al riguardo si precisa che, in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare, nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1996 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1997) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1996 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si fosse verificato nel 1997 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1996 non potrà più essere utilizzato.
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.

Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1996 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni, e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14.754.088 lire.
Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni), avrà un limite pari a lire 5.901.639 (30 milioni diviso 366 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta, (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.
Unica deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione chè gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto, in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 366 e moltiplicata per 30.
Ciò vale esclusivamente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito d'imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

5. Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 2 relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 829.671 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno).
Nella colonna 4, va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25% dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel Mod. 760/R al rigo R25.

■ Deducibilità degli interessi passivi

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			.000

dell'art. 63, comma 3 - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui la società o l'ente siano soci di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con D.M. 28 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

L'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 ha previsto una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi maturati su prestiti obbligazionari emessi da società non quotate in borsa.
In particolare, la citata disposizione stabilisce che nel caso in cui al momento dell'emissione di obbligazioni e titoli similari il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi e altri proventi relativi ai suddetti titoli sia superiore di sette punti rispetto al tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligawioni e titoli similari diversi dai precedenti, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti limiti sono indeducibili.
Detta disposizione si applica per gli interessi maturati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal periodo di imposta 1995; salvo che, entro il suddetto ter,ine non si proceda al rimborso delle obbligazioni e titoli similari.

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 85, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

A. Proroga per il periodo d'imposta 1996

1. Generalità

L'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti.
L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del TUIR ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio, se questa è inferiore o superiore a 12 mesi, nonché un numero di dipendenti calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti.
L'agevolazione, che ha per oggetto gli investimenti realizzati dalle imprese "nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994", interessa, qualora l'esercizio concida con l'anno solare, il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1996 (si applica, cioè, per un solo periodo d'imposta).
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b, singolarmente considerati, e al restante territorio nazionale) il volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato e la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
Ai sensi del comma 86 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 in esame, l'agevolazione si applica anche alle imprese esistenti alla data del 15 settembre 1995, anche se hanno chiuso l'esercizio in corso a tale data senza ricavi e/o dipendenti e se la loro attività di impresa è stata inferiore ai cinque anni. Ai fini dell'ammissione al beneficio, è sufficiente che la società sia stata costituita entro il 15 settembre 1995, anche se a tale data non sia intervenuto il provvedimento di omologazione. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti o quello di realizzo degli investimenti agevolati.
Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.

2. Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.

3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis del Tuir. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita.
L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

4.1. Generalità

Gli investimenti agevolabili sono quelli individuati dall'art. 3, comma 87, della legge n. 549 del 1995.
Per investimento si intende:

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:

- le aree sui cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di "impianti esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.
Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione. Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc. (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nel periodo di imposta agevolato, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detto periodo, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quello agevolato.
Per investimento in "acquisto di beni strumentali nuovi" si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).

Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
A differenza di quanto previsto ai fini dell'agevolazione spettante per i periodi d'imposta precedenti, l'investimento immobiliare (compresa la realizzazione di nuovi impianti) è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento agevolato.
Quest'ultima condizione deve essere soddisfatta e verificabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato: a tal fine non è necessario che entro tale termine risulti anche rilasciata la dichiarazione di agibilità dell'immobile.
Resta inteso che, qualora l'ultimazione delle opere avvenga nelle more tra la data di chiusura dell'esercizio e il termine di presentazione della dichiarazione nella quale il soggetto si avvale del beneficio, sarà agevolabile la sola parte dell'investimento effettuata entro la predetta data di chiusura dell'esercizio.
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti (o acquistati per la rivendita), costituendo essi beni-merce.
L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2) si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di un vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).
Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non e fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui e stato sostenuto.

4.2. Investimenti non ammessi al beneficio per effetto della disciplina comunitaria

Per quanto concerne la tipologia di investimenti ammissibili al beneficio è necessario verificare la compatibilità dell'investimento con la disciplina comunitaria. Quest'ultima esclude, in via generale, "gli aiuti al funzionamento".
Costituiscono aiuti al funzionamento gli investimenti c.d. "di sostituzione", intendendosi per tali gli investimenti consistenti in acquisizioni di singoli beni strumentali o in ammodernamenti di singoli impianti che non si correlano organicamente alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno esistente ovvero, comunque, ad un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento dell'apparato aziendale.
Sono, invece, ammissibili al beneficio, secondo la disciplina comunitaria, gli investimenti consistenti nell'ammodernamento di impianti esistenti e nell'acquisto di beni strumentali nuovi che nel loro complesso siano volti ad apportare innovazione nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.
Inoltre, secondo le comunicazioni della Commmissione europea, il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti immateriali solo se realizzati dalle piccole e medie imprese

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utlizzati da altri soggetti, anche non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc.
Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera tuttavia sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene acquistato, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immmobili ristrutturati. Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.
Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione (sempreché lo stesso risulti strumentale sia per natura che per destinazione); ciò, anche nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici.
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Gli investimenti in "leasing"

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria.
L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

7. Periodo di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

Come già precisato, il periodo di imposta agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, è il secondo periodo successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in detto periodo, rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, pur se con un attività di impresa inferiore ai cinque anni.
Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa. Si rinvia, a tale riguardo, a quanto già precisato nel paragrafo 1.
Poiché la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 86, della legge n. 549 del 1995 fa riferimento ai soggetti con "un'attività di impresa inferiore ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 15 settembre 1990.
L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati nel periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nello stesso periodo, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci, anche in sede di liquidazione ordinaria, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.
Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini).
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza

dall'art. 75 del Tuir. A tal fine non assume rilievo l'entrata in funzione dei beni entro la data di chiusura del periodo agevolato (fatta eccezione per quanto già precisato nel paragrafo 4.1 per gli investimenti immobiliari).
Tuttavia, resta ferma la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti ai fini della determinazione della media degli investimenti dei periodi d'imposta precedenti;

- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

• *Cessioni di beni strumentali*

I conferimenti "ordinari" in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti nel periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.
In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni.
Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

• *Investimenti effettuati nel quinquennio precedente*

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
Al fine di effettuare il raffronto tra termini omogenei, l'ammontare medio degli investimenti riferiti ai detti esercizi precedenti, va calcolata tenendo conto del 50 per cento del costo dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del TUIR.
Se in un periodo d'imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

9. Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè, tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

10. Delimitazione territoriale del beneficio e limiti di intensità di aiuto

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 circoscrive l'operatività dell'agevolazione agli investimenti realizzati in determinate aree geografiche del territorio nazionale. La norma in particolare delimita gli investimenti agevolabili in quelli "realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88."
Nelle restanti zone del territorio nazionale (non comprese nei menzionati obiettivi 1, 2 e 5b) il beneficio si applica limitatamente agli investimenti realizzati da imprese di ridotte dimensioni che rispettino i seguenti parametri:

- i ricavi e gli incrementi di rimanenze, conseguiti dall'impresa nel periodo d'imposta precedente o quello agevolabile, non devono essere superiori a 5 miliardi di lire;
- la media dei dipendenti dell'impresa, calcolata nei tre periodi precedenti o quello agevolabile, non deve essere superiore a venti.

Tale delimitazione territoriale del beneficio in esame determina altresì la qualificazione del beneficio stesso come aiuto di Stato a carattere territoriale in base all'ordinamento comunitario.
Ne consegue che al beneficio fiscale di cui trattasi si applicano "i criteri e i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee".
Gli anzidetti criteri e limiti imposti dall'Unione europea integrano le condizioni di applicabilità dell'agevolazione stabilite dalla normativa nazionale, concorrendo entrambi alla delimitazione dell'ambito applicativo del regime agevolativo.
Gli aiuti di Stato in argomento, ritenuti, in via di principio, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del Trattato CE, incompatibili con il Mercato comune, sono tuttavia consentiti per specifiche aree del territorio nazionale, in ragione della particolare situazione di sottosviluppo o del minor vantaggio in cui le stesse versano.
Tali aiuti "a finalità regionale" non possono comunque superare determinati massimali, che variano secondo le regioni considerate.
Detti massimali, definiti limiti d'intensità di aiuto, individuano l'ammontare massimo di aiuti concedibili, sotto qualsiasi forma (finanziari, fiscali, ecc.), espresso in una percentuale del costo degli investimenti agevolabili.
Si precisa che il collegamento fra territorio ed investimento è dato dalla oggettiva destinazione dell'investimento rispetto alle unità aziendali esistenti sul territorio o costituite per effetto degli investimenti agevolati; collegamento questo rilevabile in primo luogo dalle risultanze contabili.

10.1. Aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b

Nel prospetto di cui all'Allegato 1 alla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 sono elencati i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b.
Con riguardo all'obiettivo 1 si rileva che l'intero territorio in esso compreso (Mezzogiorno) è stato dalla CE riconosciuto, per la particolare situazione di sottosviluppo, meritevole di ricevere aiuti di carattere territoriale per gli investimenti; di conseguenza nel territorio dell'obiettivo 1 l'agevolazione in commento può essere applicata, nel rispetto dei limiti riportati nel detto allegato, sia dalle grandi, sia dalle medie che dalle piccole imprese.
Relativamente ai territori compresi negli obiettivi 2 e 5b – caratterizzati da una situazione di minor svantaggio – la facoltà di concedere aiuti territoriali in deroga al divieto comunitario è stata dalla CE riconosciuta solo per gli investimenti realizzati in alcune zone dei territori medesimi – che vengono nel detto "Allegato 1" denominate "con deroga, 92.3.c" – nelle quali, ugualmente, sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione in oggetto le grandi, le medie e le piccole imprese nei limiti indicati nell'anzidetto prospetto.
Diversamente, nelle zone degli anzidetti obiettivi 2 e 5b *in cui non è stata riconosciuta dalla* Commmmissione europea la deroga al divieto in argomento – identificate nel prospetto con la dizione "senza deroga, 92.3.c" – resta invece preclusa la concessione di aiuti territoriali e cioè di aiuti che si giustificano, secondo la disciplina comunitaria, in funzione della situazione di svantaggio del territorio. Da ciò discende che nelle zone degli obiettivi 2 e5b non assistite dalla deroga possono fruire degli aiuti solo le piccole e medie imprese e non anche le grandi imprese (salvo l'applicabilità del beneficio secondo la regola comunitaria cosidetta "de minimis" di cui si dirà più avanti).
Nello stesso allegato 1 alla circolare n. 38/E sono individuati i limiti di intensità di aiuto, espressi, secondo i criteri comunitari, in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o lordo (ESL).
Tuttavia, ai fini della determinazione delle misure dell'agevolazione in questione non rileva la differenza tra ESN ed ESL, poichè, trattandosi di un aiuto fiscale non soggetto ad imposizione, deve essere considerato il valore nominale dell'aiuto.
I limiti d'intensità variano, oltre che in relazione alle diverse zone in cui è effettuato l'investimento anche in relazione alla dimensione dell'impresa, a seconda che *si tratti di grande impresa* (GI), di media impresa (MI) o di piccola impresa (PI), che deve essere determinata sulla base dei parametri dettati dalla normativa comunitaria.
In particolare, le imprese vengono classificate dalla Commissione delle Comunità europee (Comunicazione della commissione sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, Raccomandazione del 3 aprile 1996, in G.U.C.E. L. 107 del 30 aprile 1996) sulla base dei seguenti tre parametri:
1) numero dei dipendenti
2) fatturato annuo o stato patrimoniale;
3) indipendenza dell'impresa beneficiaria.

Sono *medie imprese* quelle che:

- hanno meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ecu;
- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sono *piccole imprese* quelle che:

- hanno meno di 50 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ecu;

- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sulla base di quanto contenuto nella predetta comunicazione del 20 marzo 1996 della CE:

a) i tre criteri (numero dei dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza dell'impresa beneficiaria) sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;

b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità di lavoro annue (UTA), cioè al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale costituiscono frazione di UTA;

c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio antecedente a quello agevolato;

d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660 del 25 luglio 1978 (in G.U.C.E. L. 222 del 14 agosto 1978), l'ammontare del volume d'affari comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Il tasso di conversione dell'ecu cui fare riferimento è quello fissato alla data di chiusura dell'esercizio considerato (pertanto, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, il cambio cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame è quello fissato al 31 dicembre 1995).

Per quanto riguarda il requisito di indipendenza, ai sensi della Comunicazione del 20 marzo 1996 e della Raccomandazione del 3 aprile 1996 menzionate, "sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

La Commissione delle Comunità europee ha, inoltre, chiarito che "al fine di prendere in considerazione soltanto le imprese che costituiscono effettivamente PMI indipendenti, occorrerà escludere le fattispecie giuridiche costituite da PMI che formino un gruppo economico la cui potenza superi quella di una PMI. Per il calcolo della soglia occupazionale e finanziaria conviene dunque sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto".

La Commissione ha, altresì, precisato che "quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" ... soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

10.2. Restante territorio nazionale

Anche nelle aree non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5b, individuate dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 come "restante territorio nazionale" si applicano, in relazione all'agevolazione in argomento, i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

Nelle dette aree del "restante territorio nazionale" l'agevolazione può essere applicata, solo per gli investimenti realizzati dalle imprese di ridotte dimensioni individuate in base ai parametri, in precedenza evidenziati, fissati dallo stesso art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995.

Dette imprese normalmente ricadono nella definizione comunitaria di piccole imprese e, pertanto, nei loro confronti opera di regola il limite di intensità del 15 per cento, valevole, come si è detto, su tutto il territorio nazionale per le piccole imprese.

Occorre, tuttavia, rilevare che l'impresa, ancorché singolarmente considerata sia riconducibile tra quelle di ridotte dimensioni in parola, potrebbe non essere qualificabile come piccola impresa in base ai richiamato criterio di indipendenza fissato dalla disciplina comunitaria.

Ove si verifichi tale fattispecie, se l'impresa è qualificabile come media impresa si applicherà il limite di intensità del 7,5 per cento, mentre se l'impresa è qualificabile come grande impresa si rende operante il divieto di concessione di aiuti territoriali disposto dalla normativa comunitaria e l'agevolazione potrà applicarsi solo secondo la regola "de minimis".

E da tener presente, infine, che in particolari zone del "restante territorio nazionale" la Commissione europea ha consentito la concessione di aiuti territoriali, prevedendo specifici limiti di intensità per le piccole, medie e grandi imprese. Pertanto nelle particolari zone anzidette (elencate nell'allegato 2, alla circolare n. 38E del 14 febbraio 1997 con l'indicazione "fuori obiettivo, con deroga 92.3.c"), fermo restando che l'agevolazione in argomento può essere applicata solo dalle imprese di ridotte dimensioni, individuate secondo i richiamati parametri dell'art. 3, comma 85, in oggetto, ai fini della verifica dei limiti di intensità applicabili occorre aver riguardo alle percentuali appositamente fissate per dette zone (20 per cento per le piccole imprese; 15 per cento per le medie imprese; 10 per cento per le grandi imprese).

11. Misura dell'agevolazione

I limiti d'intensità esprimono la misura massima dell'agevolazione spettante all'impresa ovvero il beneficio economico effettivo (l'equivalente sovvenzione) che l'impresa può conseguire in forza dell'aiuto previsto dalla norma nazionale in rapporto al costo dell'investimento agevolato.

L'agevolazione fiscale in esame è data, in termini economici, dalla minor imposta dovuta per effetto della deduzione commisurata agli investimenti realizzati.

Il rapporto tra beneficio economico effettivo (risparmio d'imposta) ed ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d'imposta deve essere uguale o inferiore alle percentuali massime consentite dall'Unione europea.

A tal fine deve essere dapprima determinato l'ammontare del reddito detassato, che, in base al meccanismo applicativo previsto dalla predetta norma, e pari al 50% degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato al netto delle cessione di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

Deve, quindi, essere calcolata la minor imposta dovuta per effetto dell'esclusione dal reddito d'impresa dell'anzidetto ammontare tenendo anche conto a tal fine delle deduzioni che hanno dato luogo a perdite fiscalmente rilevanti.

La modalità di calcolo valida a tal fine è quello di determinare il risparmio di imposta in modo "virtuale" assumendo, di regola, il 53,2% (37%, a titolo di IRPEG e 16,2%, a titolo di ILOR) dell'"importo costituente componente negativo, determinato in funzione degli investimenti effettuati.

Nel caso in cui per effetto della deduzione si determini una perdita ovvero una maggior perdita riportabile in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi, il risparmio d'imposta "virtuale" ai fini dell'imposta personale va calcolato con riferimento all'importo risultante dalla somma del reddito al lordo della deduzione e dell'importo della perdita ovvero con riferimento all'importo della maggior perdita emergente per effetto della deduzione.

Il risparmio d'imposta così determinato deve essere rapportato all'ammontare degli investimenti agevolabili.

Se la percentuale risultante da tale rapporto è superiore alle percentuali massime consentite dalla Commissione europea, l'impresa dovrà ridurre il reddito detassato, limitandolo all'importo che determina un risparmio d'imposta non eccedente i limiti consentiti.

Per il rispetto delle percentuali massime consentite, il contribuente deve verificare se in relazione ai medesimi investimenti agevolati abbia chiesto o ottenuto anche altri aiuti di Stato sotto qualsiasi forma.

In sede di dichiarazione occorre dichiarare in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito, barrando l'apposita casella, di aver rispettato, oltre alle disposizioni contenute nella legge n. 549 del 1995, anche i limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Ove nel volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolabile siano individuati alcuni investimenti qualificabili di sostituzione, di essi non si deve tener conto ai fini della verifica dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria; a tal fine, dopo aver determinato l'importo detassabile e l'entità del relativo risparmio in termini d'imposta (equivalente sovvenzione), occorrerà porre tale entità a raffronto con l'ammontare complessivo degli investimenti del periodo, depurato di quelli di rinnovo e, in base a questo raffronto, verificare il rispetto del limite percentuale massimo di aiuto concedibile.

Per gli investimenti immateriali realizzati dalle grandi imprese occorre rispettare il medesimo criterio per la verifica del rispetto dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria.

12. Casi in cui non si applicano i limiti di intensità di aiuto (cosiddetta regola "de minimis").

La normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi percentuali sopra illustrati, secondo i criteri (c. d. regola "de minimis") stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (96/C 68/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C 68/9.

Ai sensi della predetta Comunicazione:

- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;
- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

In proposito si precisa che, al fine del raggiungimento del tetto dei 100.000 ECU in tre anni a partire dal primo aiuto de minimis, devono

essere presi in considerazione gli aiuti de minimis di cui il soggetto ha beneficiato nel proprio triennio di riferimento. Ad esempio se un operatore ha avuto un tale aiuto la prima volta nel 1994 nella misura di 50.000 ECU (tetto stabilito dalla normativa precedente) può, entro il 1996 (esaurimento del triennio), usufruire di ulteriori 50.000 ECU; se, viceversa, ha ottenuto, per la prima volta, nel 1992 un aiuto de minimis di 50.000 ECU, essendosi nel 1996 già esaurito il triennio di riferimento, potrà cominciare a beneficiare di aiuti de minimis entro 100.000 ECU sino al compimento di un nuovo triennio.

Ai fini dell'applicazione del limite di 100.000 ECU, previsto dalla regola de minimis, deve essere preso in considerazione il risparmio di imposta calcolato secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo 11 il quale, ovviamente, non potrà superare il limite predetto.

Nonostante la normativa dettata con la menzionata Comunicazione della Commissione europea stabilisca che l'aiuto de minimis non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione, deve comunque tenersi conto del divieto di cumulo illustrato nel paragrafo *successivo.*

Riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della regola de minimis si fa presente che la stessa e applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie (piccole, medie o grandi imprese).

Nei riguardi degli investimenti realizzati nei territori non compresi negli obiettivi 1, 2 e 5b il beneficio della detassazione può comunque essere riconosciuto nel limite della regola de minimis soltanto alle imprese di ridotte dimensioni individuate nel precedente paragrafo 2.

La regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto secondo la regola de minimis dovranno espressamente dichiararlo barrando l'apposita casella posta in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito.

13. Cumulabilità con altre agevolazioni

Il beneficio di cui al comma 85 in esame è cumulabile con altre agevolazioni, salvo il divieto di cumulo posto dallo stesso art. 3, comma 91, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi dell'anzidetto comma l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso *anno e dal decreto-legge 23 giugno* 1995, *n.* 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.

Resta altresì ferma la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta legge Sabatini).

La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.

In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio *dell'impresa da parte del possessore).*

A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.

La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.

Come già ricordato il beneficio della detassazione e escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.

Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

15. Determinazione dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994

L'articolo 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91.

La citata disposizione stabilisce, in sostanza, che la determinazione dell'acconto relativo al primo periodo d'imposta successivo a quello ultimo di applicazione dell'agevolazione prevista dai precedenti commi, non deve essere influenzata dall'ammontare del reddito agevolato. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'imposta dovuta per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 non risulti superiore al limite stabilito ai fini dell'obbligo di versamento dell'acconto per il successivo periodo d'imposta. In sede di rideterminazione di detta imposta potrà tenersi conto anche di eventuali perdite pregresse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa per il riporto delle perdite stesse.

B. Disciplina della detassazione ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 (cosiddetta "mini proroga")

L'art. 3 comma 88, della L. n. 549 del 1995, stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.

A tal fine non assume rilievo la data di entrata in funzione dei beni.

Tale disciplina può trovare applicazione anche in caso di realizzazione tramite appalto di un immobile su terreno proprio. La disposizione del predetto comma 88, non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. La stessa si applica a condizione che:

- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 e comunque, ove antecedente al 30 settembre 1995, non oltre la data di chiusura dell'anzidetto periodo di imposta agevolato (periodo di imposta successivo a quello in corso alla data 12 giugno 1994). Per la verifica di tale condizione e sufficiente fare ricorso alla documentazione generalmente utilizzata nei rapporti commerciali e rilevante anche ai fini tributari ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.

I termini del 30 settembre 1995 per la conclusione del contratto e del 30 aprile 1996 per la consegna o spedizione dei beni, prescindono dalla data di chiusura degli esercizi dei soggetti agevolati che scadono successivamente a detti termini, essendo posti unicamente quali condizioni da osservare ai fini della determinazione dell'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.

La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente, per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.

Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo di imposta successivo a quello *in* corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se

determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, è stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, scomputato nella dichiarazione dei redditi del 1995 è di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000.
Se dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati beni di importo pari a 600, ove sussistano le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioè, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996.
Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della L. n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996 possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.
Resta comunque fermo, che l'eventuale applicazione del citato comma 88 non pregiudica l'applicabilità, ricorrendone i presupposti, dell'agevolazione di cui al comma 85 con riferimento ad altri investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.
Ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, si precisa che, con riferimento agli investimenti riguardanti i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, il secondo periodo d'imposta è il 1997.
Per la determinazione del beneficio ai sensi del citato art. 3, comma 88, si applicano i criteri illustrati nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quelli di cui ai paragrafi 1, 4.2, 7, 10, 11, 12, 13.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione.
Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio

■ Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art.17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art.29 del Tuir.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché, ad esempio, per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art.129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinzione del canone.

Si fa presente, altresì, che per i terreni, la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

■ Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

■ Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del TUIR, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL-30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

■ Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b) del Tuir)

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

■ Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi, come ad esempio i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti

■ Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione del prospetto da

allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del Tuir stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

■ **Operazioni di fusione e scissione - Prospetto di riconciliazione (art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995)**

Si ricorda che per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e scissione di società deliberate successivamente al 13 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e che, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio dei disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento.
Ai sensi delle suddette disposizioni i valori iscritti in bilancio per allocare i disavanzi da fusione o da scissione (emergenti sia per effetto di concambio che per effetto dell'annullamento delle partecipazioni) assumono rilevanza solo ai fini civilistici. In considerazione di ciò il citato art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 prevede che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
In proposito si precisa che i valori da esporre nel prospetto di riconciliazione sono relativi ai beni sui quali sono iscritti i maggiori valori derivanti dall'utilizzo del disavanzo emergente dalle operazioni di fusione e scissione e che il prospetto stesso va allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'operazione si è conclusa e a quelle successive, fino all'esercizio in cui i predetti beni rivalutati permangono nel patrimonio della società.
Per adempiere a tale obbligo può essere utilizzato il seguente schema di prospetto:

■ **Parametri presuntivi di ricavi**

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3 comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo relativi al periodo di imposta 1996.
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo HTTP//WWW.Finanze.Interbusiness.IT (quello definitivo non conterrà la parola Interbusiness).
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
L'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "escluse" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

■ **Partecipazione di società di capitali in società di persone**

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative.
Si fa presente che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di società di capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione il reddito riveniente dalla partecipazione.

■ **Plusvalenze patrimoniali**

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione, che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti, si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – valutate in base al "metodo del patrimonio netto" – non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

■ **Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del TUIR)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggia-

to un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio in corso di predisposizione.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Svalutazioni e perdite sui crediti (per gli enti creditizi e finanziari)

L'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, prevede ora due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:
- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili da parte dei soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, con riguardo ai quali il predetto art. 3 non ha recato sostanzialmente alcuna modifica;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i nuovi criteri applicabili da parte degli enti creditizi e finanziari.
In particolare, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei sette esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento.
Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.
Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testè citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
La nuova disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorrerà a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992.
Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A_1 val. nom.	4.000	
Credito A_2 val. nom.	2.000	
Totale		6.000
Valore di bilancio di A_1 e A_2		5.700
Svalutazioni complessive		300

Ipotizzando che nel corso del 1996 si verifichi l'incassso del credito A^1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.

Trasferimento di sede all'estero [articolo 20-bis del TUIR]

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Veicoli concessi in uso agli amministratori

Relativamente ai veicoli concessi in uso agli amministratori occorre distinguere le tre ipotesi:

a) veicoli concessi per l'uso personale dell'amministratore;
b) veicoli utilizzati dall'amministratore promiscuamente per l'uso aziendale e per quello personale;
c) veicoli utilizzati dall' amministratore soltanto per uso aziendale.

Nell'ipotesi sub a), i costi e le spese relativi ai veicoli in esame, indipendentemente dalla loro cilindrata, possono essere dedotti ai sensi dell'art. 62, comma 3, del TUIR, per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell'amministratore, determinato sulla base del valore normale.
Con riferimento all'ipotesi sub *b)*, occorre distinguere i veicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli da quelli con motori non superiori alle predette cilindrate.
Relativamente ai primi, la parte dei costi e delle spese imputabile all'utilizzo personale o familiare dell'amministratore è deducibile per la parte non eccedente il compenso in natura erogato all'amministratore, mentre la restante parte dei costi e delle spese non e deducibile in virtù di quanto disposto dall'art. 67, comma 8-bis, dello stesso TUIR.
Con riferimento ai veicoli "non di lusso", ferma restando la deducibilità, secondo quanto sopra precisato, dell'ammontare dei costi e delle spese imputabile all'uso personale o familiare dell'amministratore, la restante parte degli stessi è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura prevista dall'art. 67, comma 10, del TUIR.
Per quanto attiene infine, all'ipotesi sub c), la disciplina fiscale applicabile ai veicoli di cui trattasi è quella contenuta rispettivamente nell'art. 67, comma 8 bis, del TUIR, per i veicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, a 2500 se con motore diesel, ovvero a 350 centimetri cubici per i motocicli e quella di cui al successivo comma 10 per quelli con motore non superiore alle predette cilindrate.

Versamento delle imposte

Le società e gli enti devono effettuare il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione direttamente al concessionario della riscossione competente per territorio secondo il domicilio fiscale del soggetto che versa; il versamento può essere effettuato direttamente allo sportello, ovvero mediante bollettino di c/c postale, utilizzando il conto corrente vincolato del concessionario. Se si sceglie quest'ultima modalità, si rammenta che non e più in vigore l'obbligo di anticipazione di sei giorni, rispetto al termine ultimo per eseguire il pagamento allo sportello.
Le società e gli enti titolari di conto fiscale (vedasi apposita nota nella presente appendice) hanno la possibilità di versare l'IRPEG e l'ILOR, comprese quelle dovute in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto "ravvedimento operoso") anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio, mentre l'imposta patrimoniale (Mod. 760/K) va versata esclusivamente presso il competente concessionario, dal momento che tale versamento non viene annotato sul conto fiscale.
Sia in caso di versamento al concessionario che in banca, il contribuente titolare di conto fiscale deve riportare sul modello di dichiarazione, oltre alla data dell'eseguito versamento e all'importo versato, il numero di codice del concessionario, rilevabile dalla distinta di versamento o dalla delega bancaria (sono i primi tre numeri del numero di conto fiscale).

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO Di MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Riservato all'Ufficio

073

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 760/97

redditi 1996

Dichiarazione delle società ed enti commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Codice fiscale

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE

TELEFONO prefisso numero

STATO ESTERO DI RESIDENZA — CODICE PAESE ESTERO — CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

Data di approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno — al giorno mese anno

SEDE LEGALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

MESE ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

MESE ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

STATO — vedere tab. A NATURA GIURIDICA — vedere Tab. B SITUAZIONE — vedere Tab. D EVENTI ECCEZIONALI — Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale della società incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello della società beneficiaria designata

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio) — CODICE CARICA (barrare la casella) 1 2 3 4 — DATA CARICA giorno mese anno

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni) — SESSO (barrare la casella) M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1996) — COMUNE — TELEFONO prefisso numero — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

CODICE FISCALE — dichiara, con questo atto, in qualità di

i redditi ed altri dati della suindicata società o ente quali risultano dai modelli (barrare la casella) A AI K M N P R S T V Z

Allegati n. DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

Dichiara altresì di aver compilato il prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

Interessa le società cooperative e loro consorzi

C.A.A.F. — Codice fiscale — N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista — Codice fiscale

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

B1

082

MOD. 760/M

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Ilor	01	Reddito imponibile ai fini ILOR	.000
	02	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %	.000
	03	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %	.000
	04	ILOR dovuta (somma dei righi 02 e 03)	.000
	05	Crediti di imposta	.000
	06	Eccedenza di imposte risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	07	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	08	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — eccedenza utilizzata .000 — data di versamento — codice concessione — importo versato .000	.000
	09	Imposta dovuta	.000
	10	Imposta a credito	.000
Irpeg	11	Reddito	.000
	12	Perdita	.000
	13	Credito di imposta sui dividendi	.000
	14	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	.000
	15	Perdite di periodi di imposta precedenti	.000
	16	Reddito imponibile (o Perdita al netto di .000 per proventi esenti)	.000
	17	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 37,00 %	.000
	18	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %	.000
	19	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi 17 e 18)	.000
	20	Credito di imposta sui dividendi (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis .000)	.000
	21	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo 14)	.000
	22	Credito per imposte pagate all'estero	.000
	23	Altri crediti di imposta	.000
	24	Ritenute d'acconto	.000
	25	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 20 a 24)	.000
	26	Differenza (sottrarre il rigo 25 dal rigo 19)	.000
	27	Maggiorazione di conguaglio (indicare il Totale della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)	.000
	28	Riduzioni di imposta connesse a maggiorazione di conguaglio	.000
	29	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (sottrarre il rigo 28 dalla somma algebrica dei righi 26 e 27)	.000
	30	Crediti di imposta	.000
	31	Eccedenza di imposte risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	32	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	33	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — eccedenza utilizzata .000 — data di versamento — codice concessione — importo versato .000	.000
	34	Imposta dovuta	.000
	35	Imposta a credito	.000
	36	Compensazione ILOR-IRPEG	.000
Ilor	37	Imposta versata a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	38	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo	.000
	39	Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
	40	Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo V01 del Mod. 760/V)	.000
Irpeg	41	Imposta versata a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	42	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo	.000
	43	Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
	44	Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo V02 del Mod. 760/V)	.000

VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI

01 Barrare la casella se si allega dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

Rigo		1 VALORE MEDIO	RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	4 VALORE DELL'ESERCIZIO	REDDITO PRESUNTO
02	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	.000 1%			.000 0,75%	
03	Immobilizzazioni costituite da beni immobiliari	.000 4%			.000 3%	
04	Altre immobilizzazioni	.000 15%			.000 12%	
05	TOTALE		2 .000	3 .000		5 .000

Scioglimento agevolato dei soggetti non operativi

06 Si richiede l'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 dell'art. 3 della L. 662/96 (barrare la casella)

B2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/A/97

REDDITI DI IMPRESA

122

Codice fiscale

	Rigo	Descrizione	A	B	C
	A1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)			
Determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG	A2	A) Utile risultante dal conto economico			.000
	A3	B) Perdita risultante dal conto economico			.000
Variazioni in aumento	A4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			.000
	A5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	A6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo			.000
	A7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente			.000
	A8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A7			.000
	A9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)			.000
	A10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR: a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)			.000
	A11	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)			.000
	A12	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)			.000
	A13	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)			.000
	A14	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63			.000
	A15	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)			.000
	A16	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)			.000
	A17	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1			.000
	A18	Erogazioni liberali			.000
	A19	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66			.000
	A20	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte: a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68)			.000
	A21	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)			.000
	A22	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)			.000
	A23	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)			.000
	A24	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)			.000
	A25	b) per rischi su crediti (art. 71)			.000
	A26	c) per rischi di cambio (art. 72)			.000
	A27	d) per altre finalità (art. 73)			.000
	A28	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)			.000
	A29	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art 75, comma 5 e 5 bis			.000
	A30	Altre variazioni in aumento			.000
	A31	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**			.000
Variazioni in diminuzione	A32	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			.000
	A33	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	A34	Utili distribuiti da società di cui al rigo A6, se imputati al conto economico			.000
	A35	Proventi degli immobili di cui al rigo A7			.000
	A36	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)			.000
	A37	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)			.000
	A38	Quote costanti relative alla svalutazione dei crediti degli enti creditizi e finanziari			.000
	A39	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)			.000
	A40	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)			.000
	A41	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)			.000
	A42	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della U.E. (art. 96-bis)			.000
	A43	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico			.000
	A44	Reddito esente ai fini IRPEG			.000
	A45	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, della L. 549/95			.000
	A46	Altre variazioni in diminuzione			.000
	A47	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**			.000
	A48	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D))			.000
	A49	*a dedurre*: Erogazioni liberali			.000
	A50	**REDDITO** (da riportare nel rigo 11 del Mod. 760/M)			.000
	A51	**PERDITA** (da riportare nel rigo 12 del mod. 760/M)			.000

A1

082

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Rigo	Descrizione	Importo
A52	Reddito (o perdita) di cui al rigo A48	.000
A53	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
A54	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A44)	.000
A55	Altre variazioni in aumento, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A56	**F) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
A57	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
A58	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
A59	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone come indicati al rigo A6 (art. 115, comma 2, lettera b))	.000
A60	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG (art. 115, comma 2, lettera a))	.000
A61	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto nel rigo A41) e utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi UE (residuo 5% non dedotto nel rigo A42)	.000
A62	Reddito esente ai fini ILOR	.000
A63	Altre variazioni in diminuzione	.000
A64	**G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A65	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra l'importo di rigo A52 e (F – G))	.000
A66	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
A67	**REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel rigo 01 del Mod. 760/M)	.000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Rigo	Descrizione	Importo
A68	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
A69	Quota costante dell'importo del rigo A68	.000
A70	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
A71	Quota costante dell'importo del rigo A70	.000

MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

Sezione 1
Calcolo della maggiorazione di conguaglio

Rigo	Descrizione		SOMME DISTRIBUITE	CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L. .000	per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato	.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata	.000	
		c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64/86 e ex art. 96-bis	.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa		.000	.000
04	Riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L. .000	per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione		.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa		.000	.000
	TOTALE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (da riportare nel rigo 27 del Mod. 760/M)			.000

Sezione 2
Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

Rigo	Descrizione	1 Saldo iniziale / 4 Decrementi per distrib.	2 Incrementi deliberati / 5 Altri decrementi	3 Altri incrementi / 6 Saldo finale
07	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b)) assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
07 bis	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 1992, da società "figlie" residenti in Paesi dell'UE di cui all'art. 96-bis	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
08	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b)) non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
09	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b)) o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
10	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
11	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio	1 .000		3 .000
			5 .000	6 .000

MOD. 760/P/97

REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

	1 TIPO DI REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P1				.000	%	☐
P2				.000	%	☐

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

A2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/A1/97

PROSPETTI RELATIVI AI REDDITI DI IMPRESA

122

Codice fiscale

Mod. n.

DATI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ

A1-1	DESCRIZIONE [1]		CODICE ATTIVITA [2]
A1-2	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) [1]	Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi) [2]	Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi [3] .000

DATI DI BILANCIO

			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
Stato patrimoniale	A1-3	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	[1] .000	[2] .000
	A1-4	Immobilizzazioni immateriali	.000	.000
	A1-5	Immobilizzazioni materiali	.000	.000
	A1-6	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	.000	.000
	A1-7	Altre immobilizzazioni finanziarie	.000	.000
	A1-8	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	.000
	A1-9	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	.000	.000
	A1-10	Rimanenze di prodotti finiti e merci	.000	.000
	A1-11	Altre voci costituenti rimanenze	.000	.000
	A1-12	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	.000	.000
	A1-13	Altri crediti compresi nell'attivo circolante	.000	.000
	A1-14	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	.000	.000
	A1-15	Disponibilità liquide	.000	.000
	A1-16	Ratei e risconti attivi	.000	.000
	A1-17	Capitale	.000	.000
	A1-18	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	.000	.000
	A1-19	Riserve di rivalutazione	.000	.000
	A1-20	Altre riserve del patrimonio netto	.000	.000
	A1-21	Utili (perdite) portati a nuovo	.000	.000
	A1-22	Fondi per rischi ed oneri	.000	.000
	A1-23	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	.000	.000
	A1-24	Debiti verso banche	.000	.000
	A1-25	Debiti verso fornitori	.000	.000
	A1-26	Altri debiti	.000	.000
	A1-27	Ratei e risconti passivi	.000	.000

Conto economico	A1-28	Ricavi delle vendite e delle prestazioni [1]	.000	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità [2]	.000
	A1-29	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	.000	Accantonamenti per rischi	.000
	A1-30	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.000	Altri accantonamenti	.000
	A1-31	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.000	Oneri diversi di gestione	.000
	A1-32	Altri ricavi e proventi della produzione	.000	Proventi finanziari	.000
	A1-33	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Oneri finanziari	.000
	A1-34	Costi della produzione per merci	.000	Rettifiche di valore di attività finanziarie	.000
	A1-35	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	.000	Proventi straordinari	.000
	A1-36	Variazioni delle rimanenze di merci	.000	Oneri straordinari	.000
	A1-37	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi	.000	Imposte sul reddito dell'esercizio	.000
	A1-38	Costi della produzione per il personale	.000	Utile dell'esercizio	.000
	A1-39	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	.000	Perdita dell'esercizio	.000
Altri dati	A1-40	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	.000	Utili in natura deliberati nell'esercizio	.000
	A1-41	Ammortamenti anticipati	.000	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000

PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO	A1-42	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	[1] .000
	A1-43	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.000
	A1-44	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.000
	A1-45	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.000
	A1-46	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.000
	A1-47	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.000

CONFERIMENTI AGEVOLATI	A1-48	Società concentrataria — CODICE FISCALE [1] — DENOMINAZIONE [2]	
	A1-49	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	[1] .000
	A1-50	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
	A1-51	Realizzo della partecipazione nell'esercizio	.000

A3

082

Sezione	Rigo	Descrizione	CREDITI – Valore di bilancio	CREDITI – Valore fiscale	CREDITI PER INTERESSI DI MORA – Valore di bilancio	CREDITI PER INTERESSI DI MORA – Valore fiscale
CREDITI **Enti creditizi e finanziari** Sez. I - Art. 3, comma 108 della Legge n. 549/95	A1-52	Valore dei crediti	1 .000	2 .000		
	A1-53	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti		.000	3 .000	.000
	A1-54	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	A1-55	Differenza		.000		.000
Sez. II - Crediti risultanti al termine dell'esercizio	A1-56	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000
	A1-57	Svalutazioni dirette dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	A1-58	Differenza deducibile in sette quote		.000		
	A1-59	Accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	A1-60	Fondi risultanti al termine dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari	A1-61	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
	A1-62	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	A1-63	Differenza		.000		.000
	A1-64	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
	A1-65	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
	A1-66	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

DATI RILEVANTI AI FINI DEI PARAMETRI

Rigo	Descrizione	Di cui		Importo
A1-67	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53	(di cui con emissione di fattura	.000)	.000
A1-68	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lettera d)	.000)	.000
A1-69	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
A1-70	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5	.000)	.000
A1-71	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
A1-72	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5	.000)	.000
A1-73	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci			.000
A1-74	Costi per la produzione di servizi			.000
A1-75	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa			.000
A1-76	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro			.000
A1-77	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000	per ammortamento di immobili	.000)	.000
A1-78	Quote di ammortamento anticipato			.000
A1-79	Quote di ammortamento accelerato			.000
A1-80	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari	.000)	.000
A1-81	Spese per acquisti di servizi			.000
A1-82	Valore dei beni strumentali	1 .000	2 .000	3 .000

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

Rigo	TIPO	STATO	ANNO DI DECORRENZA	ANNO DI RICHIESTA	PROVINCIA (sigla)	REDDITO ESENTE
A1-83	1	2	3	4	5	6 .000
A1-84						.000
A1-85						.000
A1-86						.000
A1-87						000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (Art. 3, comma 85 e 88, L. 549/95)

Rigo	Investimenti effettuati al netto delle cessioni di beni strumentali	AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 85 – REGOLAMENTO CEE n. 2052/88 – obiettivo 1	obiettivo 2	obiettivo 5b	P.M.I. Restante territorio nazionale	AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 88
A1-88	nel periodo di imposta	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
A1-89	nel 1° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
A1-90	nel 2° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
A1-91	nel 3° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
A1-92	nel 4° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
A1-93	nel 5° periodo di imposta	.000	.000	.000	.000	.000
A1-94	Numero periodi di imposta preso a base per il calcolo del reddito					
A1-95	REDDITO REINVESTITO	.000	.000	.000	.000	.000

SOPRAVVENIENZA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (Art. 3, comma 89, L. n. 549/95)

Rigo	Descrizione	Importo
A1-96	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	.000
A1-97	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, della L. 549/95	.000
A1-98	Sopravvenienza attiva	.000

Dichiarazioni per il reddito reinvestito (barrare la relativa casella)

Si dichiara che il beneficio di cui all'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è fruito nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge medesima e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria

Si dichiara che il beneficio di cui all'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è fruito secondo le regole "de minimis" nel rispetto delle condizioni poste dalla Comunicazione della Commissione CE 96/C 68/6

FIRMA FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

A4

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/R/97

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

122

Codice fiscale

Sezione	Rigo	Descrizione					
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI	R1	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione					5 .000
			Versamento delle ritenute	IVA	IRPEG	ILOR	
	R2	1996 Credito utilizzato	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
	R3	Credito di imposta residuo del 1996					.000
			Versamento delle ritenute	IVA	IRPEG	ILOR	
	R4	1997 Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000	
	R5	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
INVESTIMENTI INNOVATIVI (Art. 5 e 6, L. n. 317/1991)			1992	1993	1994	1995	1996
	R6	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
	R7	Credito di imposta concesso nel periodo					5 .000
	R8	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	.000	.000	.000	.000
	R9	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000	.000	.000	.000
	R10	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	.000	.000	.000	
	R11	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000	.000
SPESE DI RICERCA (Art. 8, L. n. 317/1991)					1994	1995	1996
	R12	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione			1 .000	2 .000	
	R13	Credito di imposta concesso nel periodo					3 .000
	R14	Credito utilizzato ai fini IRPEG			.000	.000	.000
	R15	Credito utilizzato ai fini ILOR			.000	.000	.000
	R16	Credito utilizzato ai fini IVA			.000	.000	
	R17	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			.000	.000	.000
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI (Art. 20 Decreto-legge 331/1993)	R18	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione					5 .000
	R19	Credito di imposta concesso nel periodo					.000
			Versamento delle ritenute	IVA	IRPEG	ILOR	
	R20	Credito utilizzato	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
	R21	Differenza					.000
	R22	Credito di imposta residuo da convertire in buono d'imposta					.000
	R23	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
PREMIO DI ASSUNZIONE (Art. 2 Decreto-legge 357/1994)	R24	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione					5 .000
	R25	Credito di imposta concesso nel periodo					.000
			Versamento delle ritenute	IVA	IRPEG	ILOR	
	R26	Credito utilizzato	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
	R27	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
RIVENDITA PROD. AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (Art. 35 Decreto-legge 331/1993)	R28	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione					4 .000
				IVA	IRPEG	ILOR	
	R29	Credito utilizzato		1 .000	2 .000	3 .000	
	R30	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
BACINI MINERARI (Art. 8, comma 6-bis Decreto-legge 16/1993)	R31	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione					3 .000
	R32	Credito di imposta concesso nel periodo					.000
					IRPEG	ILOR	
	R33	Credito utilizzato			1 .000	2 .000	
	R34	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
CREDITORI VERSO EFIM	R35	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione					5 .000
	R36	Credito rimborsato					.000
			Versamento delle ritenute	IVA	IRPEG	ILOR	
	R37	Sospensione	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	
	R38	Sospensione per iscrizione a ruolo					.000
	R39	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto					.000
	R40	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

R1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/S/97

DISTINTE

122

Codice fiscale

Distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto		SOCIETA O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (1)	Ritenute d'acconto (2)
			Quantità	Valori		
	S1			.000		
	S2			.000		
	S3			.000		
	S4			.000		
	S5			.000		
	S6			.000		
	S7			.000		
	S8			.000		
	S9			.000		
	S10			.000		
	S11			.000		
	S12			.000		
	S13			.000		
	S14			TOTALI		

Distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti correnti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto						
	S15	Depositi e conti correnti postali				
	S16	Depositi e conti correnti bancari				
	S17			TOTALI		

Distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione MOD. 760/97	
	S18
	S19
	S20
	S21
	S22
	S23
	S24
	S25
	S26
	S27
	S28
	S29
	S30
	S31
	S32
	S33
	S34
	S35
	S36
	S37
	S38
	S39
	S40
	S41
	S42
	S43
	S44
	S45
	S46
	S47
	S48
	S49

(1) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 462 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L.1° dicembre 1981, n. 692.

(2) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.

S1

MINISTERO DELLE FINANZE

122

MOD. 760/V/97

CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Codice fiscale

Mod. n.

Sez. I - Società o ente cedente

V01	Eccedenze dell'ILOR cedute a società o ente del gruppo (da rigo 40 del Mod. 760/M)	1 .000
V02	Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo 44 del Mod. 760/M)	.000
V03	**TOTALE ECCEDENZE** cedute a società o ente del gruppo	.000

	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE		
	3 DOMICILIO FISCALE		4 PROVINCIA	5 IMPORTO
V04	1	2		
	3		4	5 .000
V05	1	2		
	3		4	5 .000
V06	1	2		
	3		4	5 .000
V07	1	2		
	3		4	5 .000
V08	1	2		
	3		4	5 .000
V09	1	2		
	3		4	5 .000

Sez. II - Società o ente cessionario

	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE	3 DATA	4 IMPORTO
V10				.000
V11				.000
V12				.000
V13				.000
V14				.000
V15				.000
V16				.000

V17	**TOTALE ECCEDENZE** ricevute da società o ente del gruppo	.000
V18	Eccedenze non utilizzate risultanti dalla precedente dichiarazione	.000
V19	**TOTALE ECCEDENZE** (somma dei righi V17 e V18)	.000
V20	Importo di rigo V19 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'ILOR	.000
V21	Importo di rigo V19 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	.000
V22	Importo di rigo V19 da computare in diminuzione dell'ILOR e dell'IRPEG dei successivi periodi di imposta	.000
V23	Importo di rigo V19 di cui si chiede il rimborso	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

V1

MINISTERO DELLE FINANZE

122

MOD. 760/Z/97

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

Codice fiscale

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Mod. n.

PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

	Causale (1)	Somme soggette a ritenuta (2)	Aliquota (3)	Ritenute operate (4)
Z1			%	
Z2			%	
Z3			%	
Z4			%	
Z5			%	
Z6			%	
Z7			%	
Z8	TOTALE SOMME SOGGETTE A RITENUTA (col. 2)			
Z9	TOTALE RITENUTE OPERATE (col. 4)			
Z10	TOTALE ACCONTI			
Z11	Somma versata in eccedenza (rigo Z10 - rigo Z9) da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo			
Z12	Somma versata in eccedenza (rigo Z10 - rigo Z9) di cui si chiede il rimborso			
Z13	Depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	Somme soggette a ritenuta (1)		Ritenute operate (2)

PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

	Causale (1)	Somme soggette a ritenuta (2)	Aliquota (3)	Ritenute operate (4)
Z14			%	
Z15			%	
Z16			%	
Z17	TOTALI			

PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Z18			%	
Z19			%	
Z20			%	
Z21	TOTALI			

PROSPETTO D Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Z22			%	
Z23			%	
Z24			%	
Z25	TOTALI			

PROSPETTO E Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Z26			%	
Z27			%	
Z28			%	
Z29	TOTALI			

PROSPETTO F Premi e vincite

Z30			%	
Z31			%	
Z32			%	
Z33	TOTALI			

PROSPETTO G Proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie

	Importo complessivo delle cambiali	Proventi soggetti a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
Z34			%	
Z35			%	
Z36	TOTALI			

PROSPETTO H Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

Z37	Ammontare dei proventi imponibili (1)		Ritenute operate (2)	

PROSPETTO I Plusvalenze dalle cessioni a termine di valute estere

Z38	Ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili		Ritenute operate	

PROSPETTO L Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Z39	Ammontare dei proventi imponibili		Prelievo operato	

PROSPETTO M Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

Z40	Ammontare dei proventi imponibili		Somma dovuta	

Z1

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

082

Importo del credito d'imposta utilizzato ex art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357

Z41 Importo del credito d'imposta utilizzato

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Z42 Codice concessione — Codice tesoreria

Z43 1 Periodo di riferimento (mese, anno) — 2 Ritenute effettuate — 3 Importo versato — 4 Prospetto — 5 Note

6 Modalità di versamento C/T — 7 D/C/B — 8 Codice tributo o capitolo — 9 Data di versamento (giorno, mese, anno) — 10 Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione

Rigo	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z44	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z45	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z46	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z47	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z48	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z49	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z50	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z51	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z52	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z53	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
Z54	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Z55 TOTALE RITENUTE EFFETTUATE — TOTALE IMPORTO VERSATO

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

Z2

MINISTERO DELLE FINANZE

122

MOD. 760/K/97

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

Codice fiscale

Sez. I - Determinazione del patrimonio netto

K1	Capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale	.000
K2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	.000
K3	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio	.000
K4	Fondi di rivalutazione	.000
K5	Riserva legale	.000
K6	Riserva statutaria	.000
K7	Altre riserve o fondi	.000
K8	Avanzo di fusione	.000
K9	Utili di precedenti esercizi	.000
K10	Perdite di precedenti esercizi	.000
K11	Perdita dell'esercizio	.000
K12	*a dedurre:* Incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale	.000
K13	TOTALE	.000
K14	*a dedurre:* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
K15	TOTALE IMPONIBILE	.000

Sez. II - Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento

		data	codice concessione	
K16	IMPOSTA DOVUTA			.000
K17	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
K18	Prima rata di acconto			.000
K19	Seconda rata di acconto			.000
K20	IMPOSTA versata a saldo			.000
K21	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO			.000
K22	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

K1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/T/97

PROSPETTO DEI PREMI ASSICURATIVI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

122

Codice fiscale

Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

	Posizione assicurativa INAIL 1	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio 2	Base retributiva complessiva 3	Premio complessivamente dovuto 4
T1			.000	.000
		Acconti versati 5	Barrare la casella in caso di versamento rateale 6	Saldo versato 7
		.000		.000
T2	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
T3	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
T4	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
T5	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di capitali e dalle società cooperative tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione assicurativa INAIL", deve essere effettuata nelle spazio riservato alla "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1996;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **campo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **campo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1996 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **campo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1996. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge che per l'anno 1996 è di lire 18.818.700;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **campo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1996, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **campo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1996, comprendente la rata anticipata, con scadenza al 20 febbraio 1996, e l'eventuale integrazione versata sucessivamente a tale data;
- al **campo 7** l'importo del saldo versato per il 1996 con scadenza al 20 febbraio 1997. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata la casella posta nel **campo 6**.

T1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

1 LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

Per semplificare la dichiarazione i modelli sono stati predisposti su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati.
È stata introdotta, inoltre la copia della dichiarazione per il contribuente.

Per i soggetti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 760 BIS/PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale.

Il Mod. 760 BIS/PC, stampato su fogli bianchi contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte, e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel Mod. 760 BIS/PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL Mod. 760 BIS

A decorrere dalla presente dichiarazione, i seguenti enti e società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) devono presentare il Mod. 760 BIS, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze:
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato;
3) società nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, senza stabile organizzazione nel territorio stesso.
4) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta sul corso del quale si è aperta la successione.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di seguito indicati, devono, invece, compilare il Mod. 760:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, con stabili organizzazioni nel territorio stesso.

■ ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni;
L'art. 87, comma 1, del TUIR individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Si fa presente che l'attività commerciale costituisce "oggetto principale" se rientra fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non se rientra soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; pertanto, nel caso in cui le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, non è rilevante la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre.
Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51 del TUIR) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4, del TUIR).
L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione se hanno conseguito redditi, e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale.
Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/E e/o 760 BIS/F), di capitale (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/G), di impresa (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/A o 760 BIS/C o 760 BIS/D) e diversi (da dichiarare nel Mod. 760 BIS/L) ovunque prodotti, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché il Mod. 760 BIS/H, per i redditi da partecipazione, restando irrilevanti gli eventuali avanzi della gestione relativa alle attività istituzionali non commerciali (politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, ricreative, ecc.).
Devono inoltre compilare, il Mod. 760 BIS/P, per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata, il Mod. 760 BIS/O, per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del DL n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno.
Gli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, con contabilità separata, devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del Mod. 760 BIS/A, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del TUIR. Detti soggetti devono allegare alla dichiarazione il bilancio.
Sono esonerati dalla redazione del bilancio gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a 360 milioni di lire, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel Mod. 760 BIS/D.
Gli enti che hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata devono compilare il Mod. 760 BIS/C.
Alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, se non è stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non sono intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

■ SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nello territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).
Il Mod 760 BIS deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:
- società nonché enti commerciali che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;
- società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica ed enti non commerciali.
I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.
Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonchè redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR.
Alla dichiarazione deve essere allegato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, se dette attività

hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stato esercitato l'opzione per il regime ordinario.
Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Alla dichiarazione, in caso di esercizio dell'attività tramite stabile organizzazione, deve essere allegata (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale dell'ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario.
Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il Mod. 760 BIS/C o il Mod. 760 BIS/D devono - ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo - allegare alla dichiarazione un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di allegare alla dichiarazione dei redditi in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione, sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di operatività". Per maggiori informazioni vedere nelle "Novità del reddito d'impresa" la voce Disciplina delle società non operative".

3 VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi devono essere versate, a norma dell'art. 3, 1° comma, nn. 3 e 6, e dell'art. 8, 1° comma, n. 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, allo sportello del concessionario del servizio della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione; tali imposte possono essere versate anche tramite conto corrente postale, intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto n. 602 e dell'art. 2, comma 1, del DL 23 dicembre 1977, n. 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (vedere in **Appendice** la voce "Versamento delle imposte").
Il soggetto intestatario di conto fiscale può effettuare il versamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario del servizio della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del soggetto stesso (vedere in **Appendice** la voce "Conto fiscale").
Si ricorda che per effetto dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società ed enti appartenenti ad un medesimo gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo: l'ente o le società cessionari possono utilizzare dette eccedenze per il versamento dell'IRPEG e/o dell'ILOR da essi dovute.

Acconti
Per effetto dell'art. 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai fini degli acconti dell'IRPEG e dell'ILOR relativi al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 (1997, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare), l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni previste dal medesimo art. 3, commi da 85 e 88.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD. 760 BIS, DEL MOD. 760 BIS/K, DEL MOD. 760 BIS/W E DEL MOD. 760 BIS/Z

I soggetti, anche se non residenti, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Gli altri soggetti devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.
I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.
I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo di imposta nel quale si e aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore e agli altri periodi di imposta gia decorsi anteriormente a quest'ultimo.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio del Comune - che è tenuto a rilasciare ricevuta - nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della società o ente, tenendo conto che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate; può essere altresì spedita per raccomandata al competente ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne è controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.
Unitamente al Mod. 760 BIS deve essere presentato il Mod. 760 BIS/K, ove ne ricorra l'obbligo, per dichiarare il patrimonio netto delle imprese ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio stesso; detto modello va presentato anche quando l'imposta non è dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila (per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni).
Gli enti non commerciali residenti che presentano il Mod. 760 BIS devono allegare allo stesso il modulo 760 BIS/W, cui siano obbligati per dichiarare gli investimenti all'estero o le attività estere di natura finanziaria detenuti nel periodo di imposta.
I soggetti che hanno operato le ritenute previste dall'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 11, ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.P.R. n. 600, hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione dei sostituti di imposta (già Mod. 770 bis) contestualmente alle dichiarazione dei redditi propri, devono compilare, in luogo del Mod. 770 bis, il Mod. 760 Z.

5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante, il terzo riservato alla sottoscrizione della dichiarazione ed il quarto riservato al visto di conformità

■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ENTE

Codice fiscale: si ricorda che per le nuove società il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA.
Denominazione: va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta.
Stato estero di residenza: va compilato solo dalle Società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.
Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "97" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

fiscale è diverso dalla sede legale.
La data di variazione va indicata se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "97" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Codici statistici:
Stato:il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella D.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:
1. dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo,
2. dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per i quali è stato disposto con DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il differimento dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria.
3. dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996, per i quali il DL 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, stabiliva il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria. Con decreto 25 novembre 1996, pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono state disciplinati le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con i relativi codici.
Si dovrà barrare il codice:
1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto;
4 se si tratta di rappresentante nominato in società con sede all'estero;
5 se si tratta di curatore di eredità giacente.
L'apposito spazio riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.
Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi.

■ SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nel frontespizio del Mod. 760 BIS, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli aggiuntivi compilati.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 BIS quali modelli sono stati compilati.
Il codice fiscale della persona che sottoscrive la dichiarazione deve essere indicato solo se diverso da quello relativo al riquadro Rappresentante.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione e ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni.
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.
L'ultimo riquadro, che interessa i consorzi di società cooperative (verificare se tale ipotesi e effettivamente prevista dalla legge sui CAAF e se esiste la possibilità concreta che esso si verifichi), è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

ISTRUZIONI COMUNI AI MODD. 760 BIS/A, 760 BIS/C, 760 BIS/D E 760 BIS/U

I quadri 760 BIS/A, 760 BIS/C e 760 BIS/D devono essere compilati dagli enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 51 del TUIR.
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali, sulla base del regime di contabilità adottato, va indicato sul Mod. 760 BIS/A se sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria; sul Mod. 760 BIS/C se non e stata tenuta la contabilità separata; sul Mod. 760 BIS se è stata tenuta la contabilità semplificata. Oltre ai suddetti modelli va presentato il Mod. 760 BIS/U se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto Mod. 760 BIS/D per ciascuna attività esercitata e tanti Mod. 760 BIS/U quanti sono i Mod. 760 BIS/D compilati. I Mod. 760 BIS/D vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 760 BIS/U unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un Mod. 760 BIS/A per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti Mod. 760 BIS/U quanti sono i Mod. 760 BIS/A compilati. I Mod. 760 BIS/A vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Mod. 760 BIS/U unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel Mod. 760 BIS/A collegato al Mod. 760 BIS/U nel quale è riportato il codice dell'attività prevante va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'elaborazione degli studi di settore vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei Mod. 760 BIS/A collegati ai Mod. 760 BIS/U nei quali sono riportati i codici dell'attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'elaborazione degli studi di settore con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

LE NOVITA DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito della legge 8 agosto 1996, n. 425, riguardante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1997;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della predetta legge all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, i proventi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996, per la parte che non è accantonata in un'apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto, anziché, come nella previgente normativa, non oltre il nono.

2. Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

3. Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinques del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

4. Contributo del 15 per cento dai datori di lavoro.

Il comma 194 dell'art. 1 della citata legge n. 662 dal 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme. Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuanto in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo a partire dal 20 febbraio 1997.
IL predetto importo, ove imputato al conto economico, e deducibile ai fini della determinazione del reddito di'impresa ai sensi dell'art. 62 del TUIR (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei periodi successivi in cui la stessa procedura abbia corso.

7

MOD.760 BIS/A - REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Il presente modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Il **rigo A1** interessa i soggetti:
1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza

finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- *la* **casella B**, *se si tratta di impresa che* direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita caselllla.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il reddito d'impresa e determinato, ai sensi dell'art. 52 del TUIR, apportando all'utile o *alla perdita risultante dal conto economico,* da indicare nel **rigo A2** o **A3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico stesso.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del commo 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive **(righi** da **U13** a **U16)** contenuto nel modello 760 BIS/U.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A26**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel predetto prospetto **(rigo U13)**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto **(rigo U14)**.
Nello stesso **rigo A4**, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo A5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel modello 760 BIS/U.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto **(rigo U15)**. In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo A27** e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso **(rigo U16)**, va indicato nel **rigo A5**, unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo A6** o nel **rigo A28**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel **rigo A29** o tra le altre variazioni in aumento.
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi A8** e **A30** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo A7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.
Al riguardo, si fa presente che, per effetto dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e 45 per cento.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), devono indicare:
- nel **rigo A7** il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A30** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), va determinato forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo A7** il reddito agrario;
- nel **rigo A24** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760 BIS/E1, rigo E1 4);
- nel **rigo A8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo A30** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo A7** il reddito agrario;
- nel **rigo A8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo A30** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo A7** va indicato anche il reddito dominicale.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo U01**del mod. 760 BIS/U oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
- nel **rigo A8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo A37** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo A24** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono indicare, nel **rigo U01** del 760 bis/U, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale:
- nel **rigo A8** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo A37** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo A24** il 9 per cento dei predetti ricavi (Vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo A9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cosiddetti ravvedimenti operosi".

"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(Art. 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle

scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(Art. 55, 4° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Nel **rigo A10** devono essere indicati l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Nel **rigo A11** deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").
Nel **rigo A12** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").
Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. **Pertanto nel rigo A14 va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel rigo A31 la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.**
Nel **rigo A13** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel **rigo A15** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65.
Nel **rigo A16** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nei **righi A20 e A21** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo A23** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.
Nel **rigo A24** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e **dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995**, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi della predetto norma, siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel mod. 760 BIS/U (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");
- **l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla (vedere in Appendice la voce "Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale");**
- **gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili (vedere in Appendice la voce "Operazioni in valuta");**
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).
- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti.

Nel **rigo A32** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, ad esclusione di quelli che dovevano essere fiscalmente dedotti nell'esercizio di competenza.
Nel **rigo A35** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 760 bis/U.
Nel rigo A36 va indicato il reddito agevolato a fronte degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detto reddito è pari alla differenza tra l'importo di rigo U34, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito, collocato nel modello 760 BIS/U (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, di cui al Mod. 760/A/96, rigo A88.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono **dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549**

del 1995, devono indicare, nel medesimo rigo **A36**, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Si ricorda che i soggetti che hanno compilato il Mod. 760 BIS/E1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.
Nel **rigo A37** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si ricorda che in tale rigo va indicato (ove imputato a conto economico) l'importo dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi.

Per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 del DL 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto a titolo di deduzione forfetaria, delle percentuali ivi indicate dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a). I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Tale importo va indicato tra le altre variazioni in diminuzione.
Nel **rigo A39** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo A2 (o A3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo A39** è stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo A40**, va riportato nel **rigo A41**.
L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma, **e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" nelle "Novità del reddito di impresa")** va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A39**, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Se nel rigo A39 è stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel rigo A44, al netto dell'importo dei proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.
Si ricorda che la perdita di rigo A44 può essere compensata nel Mod. 760 BIS/H con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa.
La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno **(rigo U03), del Mod. 760 BIS/U.**
Se nel rigo A39 è stato indicato un reddito, nel rigo A42 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Mod. 760 BIS/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo A41.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A41, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo A42.
Nel **rigo A43** va indicata la differenza tra l'importo di rigo A41 e quello di rigo A42. Tale importo va riportato nel **rigo 18 del modello 760/BIS/B.**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Agli effetti dell'ILOR, il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del TUIR (relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG).
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo A39, da indicare nel **rigo A45**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito ai fini dell'ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'IRPEG.
Tra le variazioni in diminuzione vanno indicati, nel **rigo A50** i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17 comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63.
A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, non vanno considerati ne al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del TUIR, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.
La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel rigo A48 o nel rigo A55.
Nel **rigo A54** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini dell'ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel mod. 760 BIS/U, secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso.
Nel **rigo A58** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma, e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" nelle "Novità del reddito di impresa") applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo A57, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Nel **rigo A59** va indicata la differenza tra il reddito di rigo A57 e l'importo di rigo A58.

PROSPETTO PER LA VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI CONSIDERATI NON OPERATIVI

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996.
Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:
a) *che non si trovano in un periodo di normale* svolgimento dell'attività;
b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel **rigo A60**, deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di allegare alla dichiarazione dei redditi la dichiarazione sostitutiva *nella quale si attesta il possesso o meno dei* requisiti di "operatività". Maggiori informazioni in merito sono contenute nel paragrafo 6 de **" Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** poste nelle "Istruzioni comuni ai modelli 760 BIS/A, 760 BIS/G, 760/D e 760 BIS/E1".

Nel **rigo A61**, **colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.
Nel **rigo A62**, **colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel **rigo A63**, **colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da A61 a A63 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel **rigo A64**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1.
Nel **rigo A64**, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora nel rigo A64 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo A64, **colonna 5**, e il reddito indicato nel rigo 32 del Mod. 760 BIS/B, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito agevolato ai sensi dell'art. 3, commi 85 e 88 della legge n. 549 del 1995;

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato, integrando il reddito imponibile di rigo 32 del Mod. 760 BIS/B di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

■ PROSPETTO DEI CREDITI

In base all'art. 71, comma 1, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo A65**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo 134, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/96).
Nel **rigo A66** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo A67** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi A65 e A66. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo A68** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo A68 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A70 della medesima colonna.
Nel **rigo A69** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo A69, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A70 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo A69.
Nel **rigo A70**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

■ PROSPETTO DATI RILEVANTI PER L'ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'elaborazione degli studi di settore.

Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

Nel **rigo A71** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Nel **rigo A72** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel **rigo A73** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A74** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir.
Nel **rigo A75** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

Nel **rigo A76** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo A77** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo A78** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo A85 «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo A79** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotta in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotta in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa. Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo A85 «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo A80** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, evidentemente, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo A81** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo A82** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo A83** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo A84** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo A86) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Nel **rigo A85** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. ;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo A86, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, semprechè non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in analogia a quanto previsto per la determinazione del volume degli investimenti da prendere in considerazione ai fini della detassazione del reddito di impresa reinvestito, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del medesimo anno.
Per i beni strumentali acquisiti nell periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel periodo d'imposta successivo i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994;
Nel **rigo A86, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici ed elettronici;
Nel **rigo A86, colonna 3**, per i settori individuali nel DPCM da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

8 MOD. 760 BIS/C - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Il presente modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che, per effetto dell'art. 109, comma 2, del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili, se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Si ricorda che i costi dei beni per l'acquisizione di servizi effettuate dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituisce componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito.
Nel **rigo C1**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti e quelli relativi all'attività istituzionale) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Nel **rigo C2**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR), relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili adibiti promiscuamente.
I **righi** da **C3** a **C9**, vanno utilizzati per determinare il reddito di impresa agli effetti dell'IRPEG.
Nel **rigo C3**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive, compresa quella derivante dalla rideterminazione del reddito agevolato prevista dall'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva di cui al citato articolo 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, si rinvia al prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni ceduti entro il secondo periodo di imposta contenuto nel Mod. 760 BIS/U (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Si fa presente che ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel Mod. 760 BIS/U.
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b*), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto tra i componenti del rigo C3 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **righi U14** e **U16**, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo C4** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio - compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali - che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
Nel **rigo C5**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C2 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C3 e l'ammontare di rigo C1.
Nei righi C6 e C14 va indicato il reddito agevolato a fronte degli investimenti effetttuati ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detto reddito è pari alla differenza tra l'importo di rigo U34, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito, collocato nel Mod. 760 BIS/U (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, di cui al Mod. 760/C/96, rigo C9.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare, nei medesimi righi C6 e C14, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Il reddito netto (o la perdita) di **rigo C8** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C3 e il totale di rigo C7.
Se nel rigo C8 viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata nel rigo U03 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non com-

pensate nell'anno, contenuto nel modello 760 BIS/U. In tal caso nel rigo C10 occorre indicare zero e il rigo C9 non va compilato. Se nel rigo C8 viene riportato un reddito, nel **rigo C9** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa in contabilità ordinaria, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo C8, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 760 BIS/U.
Nel **rigo C10**, va indicata la differenza tra rigo C8 e rigo C9.
L'importo di rigo C10 deve essere riportato nel Mod. 760 BIS/B, rigo 19.
Il reddito ai fini dell'ILOR va computato tenendo presente quanto precisato con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'IRPEG, assumendo al riguardo gli elementi reddituali che hanno rilevanza ai fini dell'ILOR.
Nel **rigo C16**, va indicata la differenza tra l'ammontare di **rigo C11** e il totale di **rigo C15**; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG che dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del DPR n. 600 del 1973.
Per effetto del comma 4-*bis* dell'art. 109 per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3, si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti. Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

9

MOD. 760 BIS/D - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata.
Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Tale modello deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.
Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale dell'ente.

Nel **rigo D1** va indicato:
- nel **campo 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorchè gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in analogia a quanto previsto per la determinazione del volume degli investimenti da prendere in considerazione ai fini della detassazione del reddito di impresa reinvestito, prevista dall'articolo 3 del decreto legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del medesimo anno.
Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994.
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici;
- nel **campo 3**, per i settori individuati nel D.P.C.M. da emanare in applicazione dell'art.3, comma 125, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

■ Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Nei **righi** da **D2** a **D9** sono elencati i componenti positivi di reddito.
Nel **rigo D2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonchè di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusio-

ne dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Il presente rigo, contiene due appositi spazi:
- nel primo, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione di imposta;
- nel secondo devono essere indicati i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:
  - derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
  Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo D22**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
  - derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare nel **rigo D22**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 9 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti. (Vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole").
  - delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tali soggetti devono indicare nel predetto **rigo D22**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 94 per cento dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti, e nel **rigo D5** le plusvalenze realizzate.

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 12 dicembre 1996, proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a L. 125.647.000 (vedi DPCM 12 dicembre 1996 in G.U. n. 16 del 21 gennaio 1997).

Nel **rigo D3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Nel **rigo D4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

■ **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
(Art. 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lettera c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

■ **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
(Art. 55, 4° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Nel **rigo D5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel modello 760BIS/U.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel **rigo U14** del modello 760BIS/U relativa a quelle, da indicare nel **rigo U13**, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo D5 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo D6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art.55, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo D5).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Contributi o liberalità").
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuti nel modello 760BIS/U. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo **U15**, la scelta va effettuata indicando nel rigo **U16** del modello 760BIS/U la quota costante.
Nel rigo **D6**, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo D7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5).
Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel rigo **D8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo D9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in

società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel mod. 760 BIS/B (vedere in appendice la voce "Crediti d'imposta").

- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati; ai fini della determinazione della citata sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel modello 760/BIS/U (vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo D10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D2 a D9.

Nei **righi** da **D11** a **D23** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Si ricorda che i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e di servizi effettuati dai soggetti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito.

Nel **rigo D11** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative ai prodotti finiti.

Nel **rigo D12** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Nel **rigo D13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel **rigo D14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo D21 «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame.

Nel **rigo D15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
b) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente, di cui alla precedente lettera b), si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute. da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si precisa, altresì, che i compensi agli amministratori rientrano tra le "spese per l'acquisto di servizi" da indicare al rigo D21.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nella variabile in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno incluse nel rigo in esame le spese indicate al rigo D21 «spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Ai fini della compilazione del predetto rigo D15 si precisa altresì, che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;

– le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel **rigo D16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro.
Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento al medesimo soggetto.

Nel **rigo D17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento e agli immobili.
Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essare computate nella misura del 50 per cento.

Nel rigo **D18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
Nel **rigo D19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi all'art. 67, comma 3, primo periodo.
Nel **rigo D20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I clienti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "Valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 67, comma 8-*bis*, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir, devono essere computate nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo D21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all' acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativo, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tale voce, ad esempio, i compensi agli amministratori, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno computate in questo rigo solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori (in caso contrario, rilevano, invece, come componente del costo del venduto);
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio;
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non devono essere computate in questo rigo le spese di rappresentanza, le spese di custodia, le spese di manutenzione e riparazione e le spese per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce «Costo per la produzione dei servizi» considerati al rigo D14.

Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate nel rigo D21 se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori; si precisa, altresì, che in riferimento ai premi di assicurazione non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.

Nel **rigo D22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere *a), b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo D20;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi
  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, le spese relative a studi e ricerche, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75,
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel rigo D23 la differenza tra l'importo di rigo U34 colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" collocato nel 760 BIS/U (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al rigo D34 del modello 760/D, relativo al periodo d'imposta 1995.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso rigo D23 il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in appendice la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto, contenuto nel modello 760 BIS/U.

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato il Mod. 760 BIS/E1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nel **rigo D24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D11 a D23.
Nel **rigo D25** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di **rigo D10** ed il totale dei componenti negativi di **rigo D24**.
Nel **rigo D26** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (**Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** alla voce **"Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale"**).
Nel caso in cui l'importo di rigo D25 è positivo:
- nel rigo D26 vanno indicate le erogazioni liberali;
- nel rigo D27 va indicata la differenza tra rigo D25 e rigo D26;
- nel rigo D28 va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Mod. 760BIS/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo D27.

Se tali perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo D27, occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo D27, con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello **760 BIS/U**, secondo le istruzioni ivi riportate;
- nel **rigo D29** va indicata la differenza tra l'importo di rigo D27 e quello di rigo D28.

Nel caso in cui l'importo di rigo D25 è negativo, lo stesso va riportato nel **rigo D30**.
Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo D30 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*.

■ Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Nel **rigo D31** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o della perdita) evidenziato nel rigo D25.
Nel **rigo D32** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D31, tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo D33** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D31, tra i quali:
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 per i quali spetta il credito d'imposta, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. a), sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR, in quanto ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR (vedere in **Appendice** la voce Esclusione dall'ILOR");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63.
A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 504 del 1992 non vanno considerati né al numeratore ne al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lettera f), della legge n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso a tali redditi oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.
Nel **rigo D34** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

L'ammontare del reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali contenuto nel Mod. 760/BIS/U.
Nel **rigo D35** va indicato l'ammontare del reddito di rigo D31 aumentato dell'importo di rigo D32 e diminuito degli importi dei righi D33 e D34. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.
Nel **rigo D36** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 (escluse quelle di cui alla lett. c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367.
Nel **rigo D37** va indicato il totale del reddito d'impresa imponibile ai fini ILOR, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo D35 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo D36.

10

MOD. 760 BIS/E - REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato solo dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che:

a) possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) conducono in affitto fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario). L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento.
Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:
- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicali e agrari al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.
I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Mod. 760 BIS/L.
I terreni i cui redditi dominicale e agrario concorrono alla formazione del reddito d'impresa non devono essere indicati nel presente modello.
Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani e i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue.
Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, è possibile compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate.
Gli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo E44 del mod. 760 E relativo al precedente periodo d'imposta, vanno riportati nelle corrispondenti colonne 4 e 5 del rigo E44 senza operare la rivalutazione rispettivamente del 55 e del 45 per cento.
Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali o agrari.
Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, oppure vengono dichiarati per la prima volta redditi di terreni, il modello va compilato secondo le seguenti modalità: ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.
Nelle **colonne 1** e **2**, indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno o gruppi di terreni, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento; se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Mod. 760/E dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 2 non devono essere rivalutati.
Nelle **colonne 4** e **5**, indicare le quote spettanti dei suddetti redditi sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

La **colonna 3** deve essere utilizzata per segnalare (indicando i relativi codici) i seguenti casi particolari:
- terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone (codice 1); in tal caso il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella colonna 3 il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se non ricorre tale condizione nella colonna 4 va indicata la quota spettante del reddito dominicale indicato in colonna 1;
- mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEG. Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.
  In tal caso va indicato nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, mentre nessun importo deve essere indicato, invece, nella colonna 5;
- perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi domini-

cale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG e nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5, mentre nella colonna 3 va indicato il codice 3.
Al **rigo E44** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei righi da E1 a E43.
Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa compete un credito d'imposta da indicare nel rigo 41 del modello 760 BIS/B pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo 42 del quadro 760 BIS/B.

11

MOD. 760 BIS/E1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato **per dichiarare il** reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78.
In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestale).
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il **DM 11 febbraio 1997**, nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al **DM 11 febbraio 1997**. Al riguardo, si fa presente che il citato DM 11 febbraio 1957, ha incluso nelle relative tabelle anche gli struzzi da riproduzione e da carne.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i

TAB I - SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

SEZ. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto

Fasce qualità	Reddito agrario (**) 1	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 2	Fasce qualità	Reddito agrario (**) 3	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 4
I		56,389		IV		13,426	
II		32,222		V		11,934	
III		37,593		VI		1,000	

Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi delle colonne 2 e 4)

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 2	Specie animale	Numero capi allevati 3	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 4
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
Vitelloni		1.050,000				riporto	
Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	

Totale parziale (riportare a col. 4)

Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo E1 del Mod. 760 BIS/E1)

criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro **760 BIS/A oppure 760 BIS/D, senza utilizzare il quadro 760 BIS/E1.**

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi E1 1 e E1 2 del presente modello è stato predisposto uno schema di calcolo (TAB. I), corrispondente alle sezioni I e II del modello 760/E1 relativo al precedente periodo d'imposta, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati :
- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
- nella Sez. II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo E1 1 del presente modello;

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

Nel **rigo E1 1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. II, TAB. I, contenuta nelle istruzioni al presente modello;

Nel rigo **rigo E1 2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della SEZ. I, TAB. I, contenuta nelle istruzioni al presente modello), moltiplicato per il coefficiente 372,4, e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29;

Nel rigo **rigo E1 3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo E1 1, e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo E1 2

Nel rigo **rigo E1 4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo D1 3 ed il coefficiente 96,66. Tale coefficiente, è la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal **D.M. 11 febbraio 1997**, nonché, per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45).
Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità separata ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il **Mod. 760 BIS/E1**, il cui risultato deve essere riportato nel **Mod. 760 BIS/A**, apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione. Altrimenti il reddito di allevamento eccedente il limite di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel **Mod. 760 BIS/B, rigo 21**.

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel rigo E1 5 la differenza tra l'importo di rigo U32 colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" collocato nel Mod. 760 BIS/U (vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al rigo E1 28 del modello 760/E1, relativo al periodo d'imposta 1995.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso rigo E1 5 il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (Vedere in appendice la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

Nel rigo **E1 6** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.
Se l'ente possiede altro reddito di impresa (in regime di contabilità sia ordinaria che semplificata), l'importo del reddito agevolato non va indicato nel rigo E1 6, bensì nei rispettivi righi del **Mod. 760 BIS/A, o Mod. 760 BIS/C, o Mod. 760 BIS/D**. In tali quadri dovrà essere indicata altresì la sopravvenienza di cui all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.
In ogni caso va compilato l'apposito prospetto contenuto nel **Mod. 760 BIS/U**.

Nel rigo **E1 7** deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento, pari alla differenza tra l'importo di **rigo E1 4** e l'importo di **rigo E1 5**, aumentata dell'importo di **rigo E1 6.**
Se tale risultato è di segno negativo nel **rigo E1 7**, va indicato zero ed i righi E1 8 e E1 9 non vanno compilati. Tale perdita può essere compensata con gli altri redditi d'impresa (indicati nel 760 BIS/H) eventualmente posseduti nel periodo di imposta. . In mancanza di tali redditi di impresa, la perdita deve essere riportata nel rigo 01 del prospetto delle "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello **760 BIS/U**.
Se invece il risultato della predetta operazione e di segno positivo, nel **rigo E1 8** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa in contabilità ordinaria, da mod. 760 BIS/H, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo E1 7, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta (indicate nel prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno contenuto nel mod. 760/B del periodo d'imposta precedente).
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello **760 BIS/U**.

L'importo di **rigo E1 9**, risultante dalla differenza tra rigo E1 7, e rigo E1 8, va riportato nel **rigo 21 del Mod. 760 BIS/B**.

Determinazione del reddito ai fini ILOR

I soggetti che non compilano il **Mod. 760 BIS/A**, determinano il reddito di allevamento ai fini ILOR, riportando nel **rigo E1 10** il reddito che risulta dal **rigo E1 7** (secondo quanto sopra precisato), dal quale si deduce il reddito esente ai fini ILOR, indicato nel **rigo E1 11**, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali, posto modello 760 BIS/U.
Il reddito di **rigo E1 12** va riportato nel **rigo 04 del Mod. 760 BIS/B**.

12
MOD. 760 BIS/F - REDDITI DEI FABBRICATI

Questo modello deve essere compilato soltanto dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.
In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il Mod. 760 BIS/L.
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui sevono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso; (vedere in **Appendice** la voce Costruzioni rurali");
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa".

In ordine alla compilazione del presente modello, si precisa che, se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, è possibile riportare direttamente nella colonna 7 del rigo **F44** l'importo indicato nel rigo **23** del mod. **760/B/96**.

Tuttavia, pur in assenza di variazioni si possono indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 e diverso da quello indicato nel rigo 23 del 760/B/96, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (ad esempio immobili in ristrutturazione).

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi di fabbricati, compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate, tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile.

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

In caso di immobili inagibili vedere in **Appendice** la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (366, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno va indicata la percentuale media di possesso.

La **colonna 4** va compilata se il fabbricato è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone.

L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) e va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");

3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");

4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;

9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

1 – unità immobiliare distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

3 – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.

Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta nella colonna 7 va indicato:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e locato o non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo Utilizzo" di colonna 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo Utilizzo" di colonna 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è locato (codice 3 nel campo Utilizzo" di colonna 5);
- il canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo Utilizzo " di colonna 5).

Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo va rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso

Nel **rigo F44** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da F1 a F43. Tale importo va indicato nel rigo 23 del Mod. 760 BIS/B.

13

MOD. 760 BIS/G - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art. 15, che va indicato nel rigo 40 del Mod. 760 BIS/B.

Nei **righi** da **G1** a **G4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitale e dagli enti - commerciali e non commerciali - aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di

ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, altresì, inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Francia ed il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Germania e la Francia).

Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale) anche se tali riserve sono state imputate a capitale.

Ai fini della compilazione dei righi da G1 a G4 vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta".

Nel **rigo G1** vanno indicati, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta sui dividendi nella misura di 9/16 (pari al 56,25 per cento). Pertanto nella **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3,** l'importo delle ritenute.

Nel **rigo G2** vanno indicati gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, nella **colonna 1** vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2,** l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3,** l'importo delle ritenute.

Nel **rigo G3** vanno indicati gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta sui dividendi.

Pertanto, in **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute subite; in **colonna 3,** l'ammontare delle ritenute.

Nel **rigo G4**, in **colonna 1** va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta; in **colonna 3,** vanno indicate le ritenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, il credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 spetta limitatamente alla parte degli utili, da indicare nel rigo G1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44 comma 1 del TUIR, anche se imputate a capitale.

Nel **rigo G5**, vanno indicati, in **colonna 1**, gli interessi, e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti), compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; in **colonna 3,** va indicato l'importo delle ritenute.

Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.

Nel **rigo G6, colonna 1,** vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso, compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito. L'importo delle ritenute, da indicare nella **colonna 3**, afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, diversi da quelli emessi da soggetti non residenti, è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Nel **rigo G7**, vanno indicati i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett. *b-bis)* del comma 1 dell'art. 41 del Tuir.

Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Da detto corrispettivo si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ivi inclusa la parte di differenza tra il valore di rimborso dei titoli e il loro prezzo di emissione, relativa a tale periodo.

Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo G6.

Nel **rigo G8**, vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 del codice civile); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 del codice civile).

Nel **rigo G9**, vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi.

Nel **rigo G10**, vanno indicati gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso **rigo G10** vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioe gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante.Le ritenute subite vanno indicate in **colonna 3**.

Nel **rigo G11**, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel **rigo G12,** vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, esclusi quelli aventi natura compensativa.

In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, se e in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, devono essere dichiarati nei singoli modelli nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Per contro, nel caso in cui tali proventi per qualunque causa non sono imponibili, gli stessi vanno dichiarati in questo modello quali redditi di capitale.

In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitali, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari, sempreché si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonché i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata.

Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.

Nel **rigo G13**, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo G14**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, di cui ai righi P1 e P2 del Mod.760 BIS/P, al lordo delle ritenu-

te eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi.
Nel **rigo G15**, vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da G1 a G14.
L'importo di **colonna 1** va riportato nel rigo 24 del Mod. 760 BIS/B, quello di **colonna 2** nel rigo 30 e quello di **colonna 3** nel rigo 42 dello stesso Mod. 760 BIS/B.
Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'ILOR.
Tale imposta si applica esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ad esclusione degli utili indicati nel rigo G3 che derivano dalla partecipazione in società di capitali ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del *comma 1 dell'art. 87 del TUIR per i quali* non spetta il credito di imposta.
La determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato nel rigo G16, gli utili di cui ai righi G1 e G2, la quota parte degli utili indicati nel rigo G3 non soggetta all'ILOR nonché i redditi prodotti all'estero indicati nel rigo G18 (e cioè i redditi di capitale corrisposti da *soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti* da loro stabili organizzazioni in Italia).
L'importo di **rigo G19** deve essere riportato nel rigo 05 del Mod. 760 BIS/B.

14

MOD. 760 BIS/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore del conferimento dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel **Mod. 760 BIS/H** la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile.
Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel Mod. **760 BIS/A o Mod. 760 BIS/C o Mod. 760 BIS/D,** come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa, indicando:
- nella **colonna 1**, il codice fiscale;
- nella **colonna 2**, il codice attività;
- nella **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
1 se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o in GEIE;
2 se trattasi di società semplici;
3 altre
- nella **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata e/o del GEIE, preceduto dal segno "-" in caso di perdita;

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società:
- nella **colonna 5**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata *imputabile all'ente dichiarante;*
- nella **colonna 6**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal *prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale* colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo".
- nella **colonna 7**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- nella **colonna 8**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.
La **colonna 9** è riservata ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabili ai fini ILOR

Nel **rigo H9** vanno indicati rispettivamente i totali delle colonne 6, 7, 8 e 9.

Si precisa che:

- il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, va indicato, unitamente agli altri crediti d'imposta, **nel rigo 30 e nel rigo 39 del Mod. 760 BIS/B**;
- il totale delle quote delle ritenute di acconto, va indicato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel **rigo 42 del Mod. 760 BIS/B**;
- il totale delle quote di reddito di partecipazione in GEIE attribuite ai fini ILOR, va indicato nel **rigo 06 del mod. 760 BIS/B**.

Nel **rigo H10** va indicata la differenza tra l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE, e quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale differenza è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel campo U01 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello **760 BIS/U**. In tal caso nel rigo H10 va indicato zero e i **righi H11, H12, e H13** non vanno *compilati.*

Se tale differenza è di segno positivo, nel successivo rigo H11 va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro 760 BIS/A) o delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento con determinazione forfetaria ai sensi dell'art. 78 (da mod.760 BIS/E1), fino a concorrenza dell'importo di rigo H10.

Nel **rigo H12** va indicata la differenza fra rigo H10 e rigo H11.

Nel **rigo H13** va indicata con il segno "meno", fino a concorrenza dell'importo di rigo H12, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Qualora sia stata compilata la colonna 6, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo H13, devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri red*diti d'impresa dell'anno) fino a concor*renza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo H12 e quello indicato nella colonna 6 di rigo H9, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzio*ne solo per la parte di reddito eccedente* quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite d'esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello **760 BIS/U**.

Nel **rigo H14** va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno "meno") derivante dalla partecipazione in società semplice al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel **rigo H15** *va indicata la somma algebri*ca dei righi H12, H13 e H14.
Tale somma va riportata, nel **rigo 25 del quadro 760 BIS/B**.
Nel **rigo H16** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del **rigo H9, colonna 7,** riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis.

15

MOD. 760 BIS/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in *Italia mediante una base fissa (studio, gabi-*

netto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760 BIS/L.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo I 1** vanno indicati i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel precedente periodo d'imposta non è stato presentato questo modello. In particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. (In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggior ammontare dei compensi percepiti).
- nel **campo 3**, va barrata la casella se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era preesistente o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1996 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

Nel **rigo I 2** va indicato:
- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali comprensivo del valore da indicare nel campo 2. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare (compresi i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e gli autoveicoli di cui all'art. 50, comma 4, secondo periodo, del TUIR) vanno computate nella misura del 50 per cento.
  Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo I 3** indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo I 4** va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed, in particolare:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo I 5** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

• Ravvedimento operoso ai fini penali
(Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

• Ravvedimento operoso ai fini amministrativi
(Art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché, le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

• Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il contribuente, utilizzando il **rigo I 5**, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. del 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), tenendo conto delle modifiche previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1966, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge n. 662 del 1996). In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo **rigo I 5**.

Nel **rigo I 6** va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi I 3, I 4 e I 5.**

Nel **rigo I 7** vanno indicate:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professio-

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

ne e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato.

Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc e per le autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere a) e c) del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, di cilindrata superiore a 2.000 cc, o a 2.500 cc, se con motore diesel, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, nonché degli autocaravan, di cui alla lettera m) del medesimo art. 54, di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento.

Nel **rigo I 8** vanno indicati, evidenziando negli appositi spazi gli oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., per i ciclomotori e per i motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo I 2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo I 9** va indicato:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di *locazione e/o* di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o noleggio per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore *a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel*, per i ciclomotori e per i motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.

Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e per le autovetture e autoveicoli, di cui all'art 54, lettere a), c) e m) del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, di cilindrata superiore a 2 000 cc, o a 2.500 cc, *se con motore diesel*, è stabilita la indeducibilità dei canoni di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo I 10** va indicato:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1996 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi ai contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo I 11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali Si precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta . Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo I 12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti, nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo I 13** va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.
Nel **rigo I 14** va indicato l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE

Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo I 15** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo I 16** indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo di imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2000 cc. o a 2500 cc., se con motore diesel, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici vanno incluse, invece, nel **rigo I 20** "altre spese documentate".

Nel **rigo I 17** va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo I 6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo I 18** va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo I 6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonchè quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo I 19** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo I 20** vanno indicate:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese di manutenzione delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, non superiore a 2.500 cc., nonché dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché i carburanti e lubrificanti per i motocicli e ciclomotori;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo I 21** va riportato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo I 7 a rigo I 20.
Nel **rigo I 22** va riportata la differenza tra l'importo di rigo I 6 e quello di rigo I 21da riportare nel rigo 26 del Mod. 760 bis/B.

Nel **rigo I 23** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, nonché sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, nonché l'ammontare delle ritenute d'acconto operate sui compensi, non deducibili, erogati al coniuge, ai figli, affiliati o affidati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

16

MOD. 760 BIS/L - REDDITI DIVERSI

Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nel **rigo L1** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.
Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce nell'**Appendice**.

Nel **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonchè quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo L3** vanno indicate le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare

per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo 42 del Mod. 760 BIS/B.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo L4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi; sono compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Nel **rigo L5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo L5 non deve essere compilato.
Se lo Stato estero tassa l'immobile mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir; vedere la voce "crediti d'imposta" nell'**Appendice.**
Se il reddito costituito dal canone di locazione non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15 per cento.

Nel **rigo L6** vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.
Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.
Nel **rigo L7** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo L8** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende.
Nel **rigo L9** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nel **rigo L10** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo L11** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **L13** a **L 20** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo, di cui all'art. 1, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni.
Il reddito ai fini Irpeg si determina sottraendo l'ammontare di rigo L21 da quello di rigo L12. Detto reddito va riportato nel rigo 27 del Mod. 760 BIS/B.
Nel **rigo L13** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Nel **rigo L14** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, va indicato il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonchè dell'Invim e dell'imposta di successione.
Nel **rigo L15** va indicato il costo dei terreni di cui al rigo L3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonchè dell'Invim e dell'imposta di successione.
Nei **righi L16** e **L17** vanno indicate le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai righi L7 e L8 rispettivamente.
Nel **rigo L18** va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L9.
Nei **righi L19** e **L20** vanno indicate le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai righi L10 e L11 rispettivamente.

ATTENZIONE
Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **L1**, **L2**, **L3**, **L7**, **L8**, **L9**, **L10** e **L11**, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo L24** va indicato il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, da riportare nel rigo 07 del Mod. 760 BIS/B.
A tal fine, sottrarre dagli importi di cui ai **righi L1**, **L2**, **L3**, **L7**, **L8**, **L9** e **L10**, i corrispondenti oneri e spese di cui ai **righi L13**, **L14**, **L15**, **L16**, **L17**, **L18** e **L19**, nonchè i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad esempio, quelli prodotti all'estero e i redditi dei fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto.

17
MOD. 760 BIS/O - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti - realizzate dalle

società di fatto con oggetto non commerciale nonché dalle società ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), dalle società di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.
Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze *realizzate mediante cessione a titolo oneroso di* partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società, a seconda che si tratti di azioni *ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di* altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Poiché tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva applicata, in misura forfetaria ai sensi del citato art. 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta da indicare nel rigo O7, ai fini dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il criterio ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.
L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.
Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base ad un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, *rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione* rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi.
I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 10 febbraio 1997, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 *da meno di cinque anni e cedute* dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante *dalla media dei prezzi di compenso o dei* prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore al 28 gennaio 1991, data di entrata in vigore del DL n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.
Oltre alla compilazione del Modello 760 BIS/O, il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere conservato ed esibito o trasmesso all'ufficio tributario nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.
Nel **rigo O1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione e gli interessi per dilazioni di pagamento. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.
Nel **rigo O2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo.
Se, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, è stato assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica *sul risultato dell'operazione* che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del TUIR. Pertanto, non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio - che si aggiungono al costo fiscalmente *riconosciuto della partecipazione* - e gli utili distribuiti - che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa -. Coerentemente con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle *somme versate a copertura di perdite*.
Qualora non sia stato percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, *in tale rigo deve essere indicato* il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi devono essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta. Nei medesimi righi vanno indicate le cessioni assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario nell'ipotesi di superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR che comporta l'attrazione di tali operazioni al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Nel **rigo O3** va indicata la differenza tra l'importo del rigo O1 e quello del rigo O2. Nel caso in cui l'importo di rigo O2 è superiore a quello di rigo O1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi indicare "zero" nel rigo O3 e nella Sezione "Minusvalenze non compensate nell'anno" riportare la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi.
Nel **rigo O4** va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo O3, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze, derivanti da cessioni effettuate in precedenti periodi di imposta.
Nel **rigo O6** va indicato l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di rigo O5.
Nel **rigo O7** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.
Nel **rigo O8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata e gli estremi del versamento che deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca, utilizzando il codice 2122; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22 (concessionario), 31 (posta) o D (banca), mentre i non intestatari di conto fiscale, devono utilizzare i modelli 8 (concessionario) o 11 (posta).
Nel **rigo O9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l'importo di rigo O7 è superiore a quello di rigo O6.

18

MOD. 760 BIS/P - REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati alcuni redditi di fonte estera diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc.) percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.
Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** il soggetto che ha erogato il reddito; nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella **colonna 5** l'aliquota applicabile.
Il **rigo P1** va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera, compresi gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero dal 10 settembre 1992 e quelli delle obbligazioni medesime, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti nonché le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) del TUIR, realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Per detti redditi può essere esercitata, barrando l'apposita casella nella **colonna 6**, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL n. 167 del 1990. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod. 760 BIS/A o 760 BIS/C o 760 BIS/D, ovvero nel rigo G14 del Mod. 760 BIS/G e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il **rigo P2** va utilizzato per dichiarare i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote sono collocate all'estero o comunque i relativi proventi sono conseguiti senza applicazione della ritenuta del 12,50 per cento.
Anche per detti proventi può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso va barrata l'apposita casella, secondo i chiarimenti forniti in relazione ai redditi da indicare nel rigo P1.

Il **rigo P3** va utilizzato per dichiarare i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari su detti proventi e dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (vedere in appendice la voce "versamento dell'Imposte").

19

MOD. 760 BIS/R- CREDITI DI IMPOSTA

GENERALITA

Il mod. 760 BIS/R va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo del credito d'imposta concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione).

Si fa presente che qualora siano stati concessi crediti d'imposta diversi da quello di cui al DL n. 357 del 1994 (premio d'assunzione) l'ente dichiarante dovrà compilare ed allegare alla dichiarazione il modello 760 R/97 per l'indicazione di dati relativi ai crediti d'imposta concessi.

■ CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL N. 357 N. 1994 (Premio di assunzione)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il credito formatosi nel corso del 1995 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996 mentre quello formatosi nel corso del 1996 potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997(vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994").

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo R1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo R32 del Mod. 760/R/96;
- nel **rigo R2**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione determinato sulla base delle istruzioni fornite nell'Appendice;
- nel **rigo R3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R1 e di rigo R2, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R1 e di rigo R2, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R1 e di rigo R2, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R6**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo R1 e di rigo R2, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma di rigo R1 e di rigo R2 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati indicati nei righi R3, R4, R5 e R6 che potrà essere utilizzato, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute.

20

MOD. 760 BIS/S - DISTINTE

Il Mod. 760 BIS/S contiene:
- la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie, soggetti a ritenuta di acconto;
- la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 760 BIS/96;
- l'elenco degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo; in tale elenco devono essere riportato i dati anagrafici e il codice fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro di controllo.

21

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

Il presente modello si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri 760 BIS/A, 760BIS/C, 760BIS/D e 760BIS/E1:

"Dati relativi all'attività";

"Prospetto delle perdite d'imposta in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";

"Prospetto dei conferimenti agevolati";

"Prospetto delle plusvalenze e sopravvenieze attive";

"Prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali";

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

"Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito";

"Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati".

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo U01** vanno indicati:

- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993, rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari.

In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo U02** va indicato:

- **campo 1** barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda;
- **campo 2** la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcuna utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3**:
  - per i rivenditori in base ai contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;
  - per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

Nel **rigo U01** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va interamente compilato.
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo e dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici, ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 663, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

■ PROSPETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO.

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro 760 BIS/A o 760 BIS/C o 760 BIS/E1) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del TUIR, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
Pertanto, nel **rigo U3** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.

■ PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
Quanto ai dati da indicare nei righi da U09 a U12 si precisa che:

- nel **rigo U09** va indicato a colonna 1 il codice fiscale e a colonna 2 la denominazione della società conferitaria;
- il valore da indicare nel **rigo U10** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stato accantonato la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nel **rigo U11**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nel **rigo U12** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Si fa presente che il comma 4 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 ha previsto che nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso precedentemente alla data del 24 febbraio 1995 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al venti per cento.
Il comma 5 del citato art. 22 del DL n. 41 del 1995 estende l'applicabilità della disciplina posta dal comma 4 anche nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Per le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, l'art. 24, comma 1, del DL n. 41 del 1995 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.
I soggetti che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva le predette differenze devono indicare l'importo delle stesse nel rigo 04.
Con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 è stato precisato che l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle differenze di cui ai citati commi 4 e 5 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 può riguardare la differenza relativa ad una sola partecipazione ma per ognuna di queste deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995, mentre ai sensi del successivo art. 24, comma 1, la differenza relativa alla partecipazione derivante dal conferimento agevolato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, può essere assoggettata ad imposta sostitutiva anche parzialmente.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi da U10 a U12 i dati riepilogativi mentre il rigo U09 non deve essere compilato.

■ PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella E).

le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.
Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.
Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1996.
Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.
Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
	Altri territori (art. 1, 9° comma, DL 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, DL 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG
	Utili reinvestiti in settori agevolati
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, DL 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in legge 24 marzo 1993, n. 75).

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
F	Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il medesimo prospetto deve essere utilizzato anche dai soggetti che, sussistendo le condizioni previste dal comma 88 del citato articolo 3 della legge n. 549 del 1995, hanno effettuato investimenti che si considerano realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data.
Nel rigo U27, colonne 1, 2 e 3 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88; nella colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal citato comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.
La colonna 5 del predetto rigo va compilata agli effetti dell'applicazione dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, indicando l'intero importo degli investimenti che si considerano effettuati nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e del citato art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995.
Si precisa, peraltro, che per gli investimenti realizzati nel predetto periodo di imposta ai sensi del comma 88 dell'art.3, è possibile avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'importo da indicare in colonna 5 va ridotto della quota degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 85.
Nei righi da U28 a U32, colonne da 1 a 3, vanno distintamente indicati gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti al secondo periodo in imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi; nella colonna 4 i soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal medesimo comma 85 devono indicare gli investimenti nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi. Nella colonna 5, vanno indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nei periodi stessi. Per i soggetti esistenti alla data del 12 giugno 1989 i cinque periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994. Per i soggetti non esistenti al 12 giugno 1989 i periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio cui si applica l'agevolazione.
Si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.
Nel rigo U33 deve essere indicato il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.
Nel rigo U34, colonne da 1 a 5, deve essere indicato il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo U27 e la media degli importi indicati nei righi da U28 a U32 che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato.
Si ricorda che il reddito agevolato da escludere dall'imposizione va assunto al netto del reddito agevolabile nel periodo di imposta precedente.

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto

degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti *nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione* degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel **rigo U35** vanno indicati i corrispettivi *derivanti dalle cessioni dei beni* oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo U36** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo di imposta;
- nel **rigo U37** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo U35 e rigo U36 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato nei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo U36 è superiore all'importo di rigo U35; nel rigo U37 va indicato zero.

22 MOD. 760 BIS/V - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E/O DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Il presente modello deve essere utilizzato:
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente modello da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modello per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri modelli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Nella **Sez. I**, la società o l'ente cedente deve indicare:
- nel **rigo V1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, *indicata nel rigo* **55 del Mod. 760 BIS/B**, ceduta ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;
- nel **rigo V2**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, *indicata nel rigo* **59 del Mod. 760 BIS/B**, ceduto ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;
- nel **rigo V3**, l'ammontare totale delle eccedenze cedute;
- in ciascuno dei righi da **V4** a **V9** devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.

Nella **Sez. II**, la società o l'ente cessionario dell'eccedenza dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare:
- nei **righi da V10** a **V16**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti);
- nel **rigo V17**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti, indicati nei righi da V10 a V16;
- nel **rigo V18**, l'importo residuo delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo di imposta (rigo V20 del Mod. 760/V/96).
- nel **rigo V19**, la somma degli importi dei righi V17 e V18;
- nel **rigo V20** la parte dell'importo di rigo V19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'ILOR, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo V21**, la parte dell'importo di rigo V19, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo V22**, la parte dell'importo di rigo V19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V20 e V21, che il dichiarante intende computare in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG e/o dell'ILOR relative ai successivi periodi di imposta;
- nel **rigo V23**, la parte dell'importo di cui al rigo V19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V20 e V21, di cui si chiede il rimborso.

23 MOD. 760 BIS/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO. CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

■ ILOR

Nei **righi** da **01** a **07** vanno riportati i redditi soggetti ad ILOR, desunti dai modelli aggiuntivi.
Nel **rigo 09** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 10** quello soggetto ad aliquota agevolata.
Nel **rigo 12** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 11, il credito di imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (vedere Mod. 760 BIS/R).
Nel **rigo 13** va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.
Nei **righi 14** e **15**, **campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 633 del 1972, che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e/o della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere in **appendice** la voce Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n.602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicato nel **campo 4**.
Nel **rigo 16** o nel **rigo 17** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di **rigo 11** e la somma dei **righi** da **12** a **15**.
Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da 52 a 54.

■ IRPEG

Nei **righi** da **18** a **27** vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dai modelli aggiuntivi.
Nel **rigo 28** va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei Modd. 760 BIS/A, 760 BIS/C e 760 BIS/D. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Nel **rigo 30** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR e il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 31** vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi 29 e 30 gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, compilando la Sez. I dell'apposita distinta posta in calce al Mod. 760 BIS/R, nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei precedenti periodi di imposta. (vedere in **appendice** la voce "Oneri deducibili").

Riservato agli enti non residenti
Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il Mod.760 BIS/A o il Mod.760 BIS/C o il Mod.760 BIS/D, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37, della

legge 23 dicembre 1996, non operativi e che dichiarano, nel rigo 32, un importo inferiore al reddito imponibile minimo (rigo A64, colonna 5, del "Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi", collocato nel Mod. 760 BIS/A, se trattasi di ente non commerciale che compila il Mod. 760 BIS/A, ovvero la somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art. 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti dal prospetto da allegare secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni generali alla fine del paragrafo 1), sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4 il contribuente può in ogni caso adeguare l'importo di rigo 32 al predetto reddito imponibile minimo, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in ***appendice*** *la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").*

In caso di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attività di impresa sono esenti o non concorrono a formare il reddito di impresa, occorre tener conto, anche di detti redditi al fine di verificare se il reddito di rigo 32 è inferiore al reddito imponibile minimo.

Nel **rigo 33** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel **rigo 34,** quello soggetto ad aliquota agevolata.

Nel **rigo 36** va indicato l'importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo 38** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo 37 e compilando la Sez. II dell'apposita distinta posta in calce al Mod. 760 BIS/R, il 22 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in **appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").

Nel **rigo 39** va indicato l'importo di rigo 30. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del TUIR, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo 40** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 41** vanno indicati:
- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito di imposta per i registratori di cassa nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 45** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 44, il credito di imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (vedere in **appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994").

Nel **rigo 46** va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

Si precisa che la somma degli importi indicati nei **righi 13** e **46** deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti dell'ILOR e dell'IRPEG dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute.

Nei **righi 47 e 48, campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere in Appendice la voce **"Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n.602 del 1973)")**. Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.

Con riguardo al **rigo 50**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari" devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi, indicato nell'apposito spazio di rigo 39 con l'imposta di rigo 37, diminuita delle detrazioni di rigo 38. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 50; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 50 dell'eccedenza medesima.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare i righi da 56 a 58.

Si ricorda che per effetto dell'art. 2 del DL n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente può operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.

I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare:
- il **rigo 52**, campo 5, per l'ILOR dovuta indicata nel rigo 16.
  Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante da società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere in **appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art 43 ter del DPR n. 602 del 1973)");
- il **rigo 53**, per la parte dell'ILOR a credito, indicato nel rigo 17, da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo d'imposta successivo e il **rigo 54**, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- il **rigo 55**, per la parte dell'ILOR a credito che il dichiarante cede a società appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43 ter del DPR n. 602 del 1973)");
- il **rigo 56, campo 5**, per l'IRPEG dovuta indicata nel rigo 49. Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante da società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere in **appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43 ter del DPR n. 602 del 1973)");
- il **rigo 57**, per la parte del credito dell'IRPEG, indicato nel rigo 50, da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo successivo e il **rigo 58**, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- il **rigo 59**, per la parte dell'IRPEG a credito che il dichiarante cede a società appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (vedere in **appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n.602 del 1973)").

I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta o tra l'ILOR dovuta e l'IRPEG a credito, devono indicare, nel **rigo 51**, l'importo della imposta compensata, costituito dal minor importo (in valore assoluto) tra l'ILOR a credito (dovuta) e l'IRPEG dovuta (a credito).

La compensazione, una volta effettuata, può determinare l'ILOR dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

24

MOD. 760 BIS/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali residenti in Italia i quali, in conformità di quanto previsto nel DL 29 giu-

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

gno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti, nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 2, comma 1 e articolo 5, comma 2); nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;
b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo d'imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti e attività, al termine del periodo d'imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 1 e 5).
Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 1 e 5).
Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste indipendentemente sia dalle modalità con cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta) sia dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc...).
Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, l'ente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel D.M. 2 febbraio 1997 pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1997, n. 38.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli enti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del modello 760 BIS, il presente modulo deve essere allegato a detto modello.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del modello 760 BIS.
Considerato che il modello 760 BIS/W riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nel caso in cui non venga presentato un unico modello 760 BIS per l'intero periodo d'imposta, il modello W dovrà essere presentato autonomamente per l'intero periodo d'imposta.
Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria, produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi, sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento*, ai sensi della disposizione di cui all'art.26, terzo comma, del DPR n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art.23 del DPR n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973;
3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, comma 4, del DPR n. 600 del 1973. Si tratta degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod.760 BIS/G;
4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del DL 30 settembre 1983, n. 512, convertito, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Si tratta dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;
5. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono - anche se non in qualità di acquirenti - nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
6. *siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di non residenti. Si tratta dei proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera b-bis) del TUIR
7. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta prevista dall'art. 67 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero che siano:

i) già autorizzati al collocamento in Italia, prima dell'entrata in vigore del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni;
ii) situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata legge n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, legge n. 77 del 1983);
iii) diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i) e ii), sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6, dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77, del 1983.

Per effetto dell'art. 5 bis del D.L. 167, introdotto dall'art. 22 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati Membri dell'Unione Europea; l'obbligo di dichiarazione non sussiste ,inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività operati all'interno dell'Unione Europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia.
Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, tali redditi dovranno essere dichiarati nel modello di dichiarazione 760 BIS/P, secondo le istruzioni ivi fornite.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n.167 del 1990, che prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Nei casi di attività di natura finanziaria detenute negli Stati membri dell'Unione Europea, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'art. 5 bis del D.L. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta può essere effettuata compilando la parte relativa alle Annotazioni nel Mod. 760 BIS/W, che quindi deve essere comunque presentato.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La **Sezione I** si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione.
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;

I campi 1, 2 e 3 non vanno compilati quando il trasferimento è avvenuto in forma diretta;

- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1996, sulla base del D.M. 12 febbraio 1997, pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 1997, n. 38.

La **Sezione II** si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per l'indicazione in codice della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**. l'importo degli investimenti ed attività suddetti In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

La **Sezione III** si compone di 7 campi. In essi, gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca e il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3.
Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del DL n. 167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo e intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso

25 MOD. 760 BIS/K - IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO

Il Modello 760 BIS/K va utilizzato enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, e stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
Si ricorda che i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono esclusi da tali proroghe.
In base alle disposizioni dell'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato DL n. 394 del 1992, il Mod. 760 BIS/K deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va inserito.
Il Modello si compone di tre sezioni: le prime due riguardano la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonché i versamenti dell'imposta stessa.

Determinazione del patrimonio netto

La **sezione I** va compilata dagli enti non commerciali per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del DL n. 394, l'imposta si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del TUIR, da indicare nel **rigo K1**, determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 del TUIR, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel **rigo K2**.

I predetti soggetti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle escluse (sopra specificate), e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del mod. **760 BIS/A**. In tal caso devono utilizzare la sezione II del presente modello.
Si ricorda che come previsto dall'art. 2, comma 4, del DL n.394, che l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

La **sezione II** va compilata in caso di opzione per la determinazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato DL n. 394, sulla base del patrimonio netto, come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio. Qualora il bilancio o rendiconto non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo o non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei **righi** da **K4** a **K8** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.
Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel **rigo K5**, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo.
Nel **rigo K9** va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.
Si ricorda che in base a tale norma, che non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995. per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, (esclusi quelli che determinano l'imposta patrimoniale applicando i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, del DL n. 394) non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto rispetto a quello risultante nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995.
Il **rigo K11** va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti, soggetti anche essi alla stessa imposta.
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato DL n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, l'importo di **rigo K10** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote possedute e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nella **Sezione III** va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.
Nel rigo **K13** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 pr mille all'importo di rigo K3 ovvero K12.
Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo K11** l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo K10 senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.
Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo K13 va ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.
L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila.

Nel rigo **K14** va indicato l'importo della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei righi **K15** e **K16** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.
La differenza tra l'importo indicato nel rigo **K13** e il totale degli importi indicati nei righi **K14, K15 e K16** va indicata, se positiva, nel rigo **K17** in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, o se negativa, va indicata nel rigo **K18** e nel rigo **K19**.
Qualora l'importo di rigo K13 sia non superiore a lire 100.000, il totale degli importi dei righi K14, K15 e K16 va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K19 e/o K20.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 20 del DL n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.
Pertanto gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.
In entrambi i casi occorre far riferimento ai seguenti codice-tributo:
codice 2417 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti - Acconto.
codice 2415 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.
Il periodo di riferimento, da riportare nella forma AA.AA. nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta. Se il periodo di imposta coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di periodo non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni.
In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 5 per cento annuo; la soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.
Si fa presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato DL n.394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 7 gennaio 1993, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

■ Acconto patrimoniale

Si ricorda che l'art. 3, comma 112, della legge n. 549 del 1995, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.
L'acconto deve essere versato in unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo di gestione, se l'importo è inferiore a lire 502.000, o in due rate, di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione. L'acconto non va versato se l'imposta dovuta per il periodo precedente non supera lire centomila.

26 MOD. 760 BIS/Z - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

Il modello 760 bis/Z deve essere compilato dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello 760bis, che hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi, soggetti a ritenuta alla fonte.

Tale modello deve essere presentato contestualmente alla dichiarazione dei redditi, modello 760 bis, in luogo della presentazione del modello 770 bis.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 760/BIS

In particolare, il presente modello deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- premi e vincite;
- proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie;
- proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere;
- proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Prospetto A – Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1996 e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Prospetto B – Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati:
- gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1996 a non residenti, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1996, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6 convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Prospetto C – Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Prospetto D – Proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43.

Prospetto E – Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.

Prospetto F – Plusvalenze derivanti da cessioni a termine di valute estere

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1996, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo in base all'articolo 81, comma 1, lettera c ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Prospetto G – Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati a decorrere dal 1° luglio 1996, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Importo del credito d'imposta ex art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357

Nel **rigo Z20** indicare l'importo del credito d'imposta utilizzato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate di cui al successsivo **prospetto H.**

Prospetto H – Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.
Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Per i versamenti al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.

Per la compilazione del **punto 5** "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici:
- **A** - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1983;
- **B** - se il sostituto d'imposta ha utilizato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;
- **C** - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 casella del D.L. 2 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici elencarli in ordine alfabetico.

Nel **punto 6** deve essere indicato:
- **C**, se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione;
- **T**, se effettuato in Tesoreria.

Nel **punto 7** deve essere indicato:
- **D**, se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
- **C**, per il versamento in conto corrente postale;
- **B**, per il versamento tramite azienda di credito.

Nel **punto 8** deve essere indicato per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) il codice tributo utilizzato. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e distintamente l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel **punto 10 riportare**, nel caso di versamento tramite azienda di credito, il codice A.B.I. e, distintamente il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

■ Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3 del Tuir)

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti, può essere dedotto previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico.

■ Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (art. 67, comma 8, del TUIR)

Le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del TUIR, nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995.
Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario.
In dipendenza della predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, è consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario.

■ Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.
Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato.
Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).
Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato DL n. 331 del 1993.
Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

■ Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del TUIR, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a), c) ed m) del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 285 del 1992, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n.602 del 1973, introdotto dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995, ha previsto che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
Le disposizioni in esame si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549.
La cessione, che può riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, si considera effettuata a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del cedente dalla quale le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (Mod. 760 BIS/V) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (Mod. 760 BIS/V) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve altresì indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG e/o dell'ILOR i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui emergono le eccedenze stesse (indipendentemente dalla data in cui scade il termine per detta presentazione) e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli uffici dell'IVA ai quali la società o l'ente devono rivolgersi sia se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se hanno ricevuto tale comunicazione e ritengano di non esserne legittimamente destinatari.
Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonché quelli relativi alle ritenute alla fonte.
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello.
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Le richieste di rimborso presentate a partire dall'anno 1997 non sono state assoggettate ad alcun limite di importo, per il cui concessionario, che ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste per eseguire il rimborso, potrà rimborsare l'intero importo nei limiti della disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ogni anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata è possibile scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per la parte già incassata fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa, disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto, la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreché il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il proven-

to sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.
Si ricorda, altresì, che a decorrere dal perido di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art 53, comma 1, lett. f), del TUIR. Tale modifica normativa non riguarda, quindi, i contributi della specie erogati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla suddetta data, per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:

1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10 000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3 000 metri quadrati;
2) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale IVA del 1996 (presentata nel marzo del 1997) deve essere superiore alla metà del reddito complessivo

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti.
Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art 14 del TUIR, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lettera a) dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di tali utili. Detto credito spetta sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione, relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n. 41 del 1995, sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.
Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994 n. 86 così come modificato dal DL 26 settembre 1995, n 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da allegare alla dichiarazione, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42)
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile).

6) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994, i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

■ Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (premio di assunzione).

Condizioni per fruire del credito di imposta

1. Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;

b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;

c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità previsto all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;

e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.

Si precisa, pero, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.

Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

2. Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 e cioè:

a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;

b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);

c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);

d) agli apprendisti (comma 1-bis);

e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiano. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.

Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.

Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

In particolare, si precisa che:

a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;

b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;

c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

3. Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica), allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate, rispettivamente, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa, inoltre presente quanto segue:

- se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale, a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate. Se, ad esempio, la società A (controllante) per il mese di ottobre 1995 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità, e se si ha: nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la società controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in quelle società controllate; se, ad esempio, la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito d'imposta della società B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D e K e non di quanto avvenuto in A.

Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società.

Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso. Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti.

Se, ad esempio, la società A controlla le società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale:

- A incremento nullo
- B, C, e D incremento + 2
- E decremento - 3,

il decremento della società E può essere liberamente distribuito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione, (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con incremento + 1 oppure B con incremento + 2, C con incremento + 1 e D con incremento nullo, ecc.).

4. Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.

Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.

Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.

Al riguardo si precisa che, in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare, nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1996 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1997) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1996 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1997, il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1996 non potrà essere utilizzato.

Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.

Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.

Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1996 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni, e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a lire 14.754.098.

Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni), avrà un limite pari a lire 5.901.639 (30 milioni diviso 366 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.

Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta, (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.

Unico deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 760/BIS

tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale.
Pertanto, in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 366 e moltiplicata per 30.
Ciò vale esclusivamente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito d'imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

5. Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 2 relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 81.967 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno).
Nella colonna 4, va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25% dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 760 BIS/R al rigo R2.

■ Deducibilità degli interessi passivi

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui la società o l'ente siano soci di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con D.M. 28 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.
La mancanza del prospetto determina la presunzione di acquisizione dei titoli dopo il 28 novembre 1994.

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 85, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

A. Proroga per il periodo d'imposta 1996

1. Generalità

L'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del Tuir ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio, se questa è inferiore o superiore a 12 mesi, nonché un numero di dipendenti calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti.
L'agevolazione, che ha per oggetto gli investimenti realizzati dalle imprese "nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994", interessa qualora l'esercizio coincida con l'anno solare, il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1996 (si applica, cioè, per un solo periodo d'imposta).
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, singolarmente considerati, e al restante territorio nazionale) il volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato e la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
Ai sensi del comma 86 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 in esame, l'agevolazione si applica anche alle imprese esistenti alla data del 15 settembre 1995, pure se hanno chiuso l'esercizio in corso a tale data senza ricavi e/o dipendenti e se la loro attività di impresa è stata inferiore ai cinque anni. Ai fini dell'ammissione al beneficio, è sufficiente che la società sia stata costituita entro il 15 settembre 1995, anche se a tale data non sia intervenuto il provvedimento di omologazione. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati.
Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.

2. Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es., esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis del Tuir. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita.
L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

4.1. Generalità

Gli investimenti agevolabili sono quelli individuati dall'art. 3, comma 87, della legge n. 549 del 1995.
Per investimento si intende:
- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:
- le aree sui cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un

Unità in incremento	Numero giorni in incremento 1	Reddito corrisposto 2	Limite massimo spettante 3	Retribuzione base 4
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			.000

nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;

b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;

c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione. Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.

Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc. (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).

Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nel periodo di imposta agevolato, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detto periodo, pur se siano rimaste in precedenza sospese.

Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quello agevolato.

Per investimento in "acquisto di beni strumentali nuovi" si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).

Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

A differenza di quanto previsto ai fini dell'agevolazione spettante per i periodi d'imposta precedenti, l'investimento immobiliare (compresa la realizzazione di nuovi impianti) è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'sercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento agevolato.

Quest'ultima condizione deve essere soddisfatta e verificabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato: a tal fine non è necessario che entro tale termine risulti anche rilasciata la dichiarazione di agibilità dell'immobile.

Resta inteso che, qualora l'ultimazione delle opere avvenga nelle more tra la data di chiusura dell'esercizio e il termine di presentazione della dichiarazione nella quale il soggetto si avvale del beneficio, sarà agevolabile la sola parte dell'investimento effettuato entro la predetta data di chiusura dell'esercizio.

Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti (o acquistati per la rivendita), costituendo essi beni-merce.

L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.

Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2) si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).

L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di un vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).

Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non è fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

4.2. Investimenti non ammessi al beneficio per effetto della disciplina comunitaria

Per quanto concerne la tipologia di investimenti ammissibili al beneficio è necessario verificare la compatibilità dell'investimento con la disciplina comunitaria. Quest'ultima esclude, in via generale, "gli aiuti al funzionamento".

Costituiscono aiuti al funzionamento gli investimenti c.d. "di sostituzione", intendendosi per tali gli investimenti consistenti in acquisizioni di singoli beni strumentali o in ammodernamenti di singoli impianti che non si correlano organicamente alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno esistente ovvero, comunque, ad un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento dell'apparato aziendale.

Sono, invece, ammissibili al beneficio, secondo la disciplina comunitaria, gli investimenti consistenti nell'ammodernamento di impianti esistenti e nell'acquisto di beni strumentali nuovi che nel loro complesso siano volti ad apportare innovazione nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

Inoltre, secondo le comunicazioni della Commmissione europea, il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti immmateriali solo se realizzati dalle piccole e medie imprese

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc.

Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera tuttavia sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.

L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene acquistato, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non e di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.

Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immmobili ristrutturati. Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.

Diversamente, puo essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione (sempreché lo stesso risulti strumentale sia per natura che per destinazione); ciò, anche nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici.

Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Gli investimenti in "leasing"

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.

Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

7. Periodo di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

Come già precisato, ai sensi dell'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, il periodo di imposta agevolato è il secondo periodo successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.

Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in detto periodo, rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, pur se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa. Si rinvia, a tale riguardo, a quanto già precisato nel paragrafo 1.

Poiché la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 86, della legge n. 549 del 1995 fa riferimento ai soggetti con "un'attività di impresa inferiore ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 15 settembre 1990.

L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati nel periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nello stesso periodo, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci, anche in sede di liquidazione ordinaria, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.

Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini).
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del Tuir. A tal fine non assume rilievo l'entrata in funzione dei beni entro la data di chiusura del periodo agevolato (fatta eccezione per quanto già precisato nel paragrafo 4.1 per gli investimenti immobiliari).

Tuttavia, resta ferma la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti ai fini della determinazione della media degli investimenti dei periodi d'imposta precedenti;

- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioe se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;

- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o società, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

- ***Cessioni di beni strumentali***

I conferimenti "ordinari" in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti nel periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.
In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni.
Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

- ***Investimenti effettuati nel quinquennio precedente***

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
Al fine di effettuare il raffronto tra termini omogenei, l'ammontare medio degli investimenti riferiti ai detti esercizi precedenti, va calcolata tenendo conto del 50 per cento del costo dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir.
Se in un periodo d'imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

9. Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè, tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

10. Delimitazione territoriale del beneficio e limiti di intensità di aiuto

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 circoscrive l'operatività dell'agevolazione agli investimenti realizzati in determinate aree geografiche del territorio nazionale. La norma in particolare delimita gli investimenti agevolabili in quelli "realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88."
Nelle restanti zone del territorio nazionale (non comprese nei menzionati obiettivi 1, 2 e 5b) il beneficio si applica limitatamente agli investimenti realizzati da imprese di ridotte dimensioni che rispettino i seguenti parametri:

- i ricavi e gli incrementi di rimanenze, conseguiti dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile, non devono essere superiori a 5 miliardi di lire;
- la media dei dipendenti dell'impresa, calcolata nei tre periodi precedenti a quello agevolabile, non deve essere superiore a venti.

Tale delimitazione territoriale del beneficio in esame determina altresì la qualificazione del beneficio stesso come aiuto di Stato a carattere territoriale in base all'ordinamento comunitario.
Ne consegue che al beneficio fiscale di cui trattasi si applicano "i criteri e i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee".
Gli anzidetti criteri e limiti imposti dall'Unione europea integrano le condizioni di applicabilità dell'agevolazione stabilite dalla normativa nazionale, concorrendo entrambi alla delimitazione dell'ambito applicativo del regime agevolativo.
Gli aiuti di Stato in argomento, ritenuti, in via di principio, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del Trattato CE, incompatibili con il Mercato comune, sono tuttavia consentiti per specifiche aree del territorio nazionale, in ragione della particolare situazione di sottosviluppo o del minor vantaggio in cui le stesse versano.
Tali aiuti "a finalità regionale" non possono comunque superare determinati massimali, che variano secondo le regioni considerate.
Detti massimali, definiti limiti d'intensità di aiuto, individuano l'ammontare massimo di aiuti concedibili, sotto qualsiasi forma (finanziari, fiscali, ecc.), espresso in una percentuale del costo degli investimenti agevolabili.
Si precisa che il collegamento fra territorio ed investimento è dato dalla oggettiva destinazione dell'investimento rispetto alle unità aziendali esistenti sul territorio o costituite per effetto degli investimenti agevolati; collegamento questo rilevabile in primo luogo dalle risultanze contabili.

10.1. Aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b

Nel prospetto di cui all'Allegato 1 alla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 sono elencati i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b.
Con riguardo all'obiettivo 1 si rileva che l'intero territorio in esso compreso (Mezzogiorno) è stato dalla CE riconosciuto, per la particolare situazione di sottosviluppo, meritevole di ricevere aiuti di carattere territoriale per gli investimenti; di conseguenza nel territorio dell'obiettivo 1 l'agevolazione in commento può essere applicata, nel rispetto dei limiti riportati nel detto allegato, sia dalle grandi, sia dalle medie che dalle piccole imprese.
Relativamente ai territori compresi negli obiettivi 2 e 5b – caratterizzati da una situazione di minor svantaggio – la facoltà di concedere aiuti territoriali in deroga al divieto comunitario è stata dalla CE riconosciuta solo per gli investimenti realizzati in alcune zone dei territori medesimi – che vengono nel detto "Allegato 1" denominate con deroga, 92.3.c" – nelle quali, ugualmente, sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione in oggetto le grandi, le medie e le piccole imprese nei limiti indicati nell'anzidetto prospetto.
Diversamente, nelle zone degli anzidetti obiettivi 2 e 5b in cui non è stata riconosciuta dalla Commmmissione europea la deroga al divieto in argomento – identificate nel prospetto con la dizione "senza deroga, 92.3.c" – resta invece preclusa la concessione di aiuti territoriali e cioè di aiuti che si giustificano, secondo la disciplina comunitaria, in funzione della situazione di svantaggio del territorio. Da ciò discende che nelle zone degli obiettivi 2 e 5b non assistite dalla deroga possono fruire degli aiuti solo le piccole e medie imprese e non anche le grandi imprese (salvo l'applicabilità del beneficio secondo la regola comunitaria cosidetta "de minimis" di cui si dirà più avanti).
Nello stesso allegato 1 alla circolare n. 38/E sono individuati i limiti di intensità di aiuto, espressi, secondo i criteri comunitari, in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL).
Tuttavia, ai fini della determinazione delle misure dell'agevolazione in questione non rileva la differenza tra ESN ed ESL, poiché, trattandosi di un aiuto fiscale non soggetto ad imposizione, deve essere considerato il valore nominale dell'aiuto.
I limiti d'intensità variano, oltre che in relazione alle diverse zone in cui è effettuato l'investimento anche in relazione alla dimensione dell'impresa, a seconda che si tratti di grande impresa (GI), di media impresa (MI) o di piccola impresa (PI), che deve essere determinata sulla base dei parametri dettati dalla normativa comunitaria.
In particolare, le imprese vengono classificate dalla Commissione delle Comunità europee (Comunicazione della commissione sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, Raccomandazione del 3 aprile 1996, in G.U.C.E. L. 107 del 30 aprile 1996) sulla base dei seguenti tre parametri:
1) numero dei dipendenti
2) fatturato annuo o stato patrimoniale;
3) indipendenza dell'impresa beneficiaria.

Sono *medie imprese* quelle che:
- hanno meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ecu;
- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sono *piccole imprese* quelle che:
- hanno meno di 50 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ecu;
- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sulla base di quanto contenuto nella predetta comunicazione del 20 marzo 1996 della CE:
a) i tre criteri (numero dei dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza dell'impresa beneficiaria) sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;
b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità di lavoro annue (UTA), cioè al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale costituiscono frazione di UTA;
c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio antecedente o quello agevolato;
d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660 del 25 luglio 1978 (in G.U.C.E. L. 222 del 14 agosto 1978), l'ammontare del volume d'affari comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Il tasso di conversione dell'ecu cui fare riferimento è quello fissato alla data di chiusura dell'esercizio considerato (pertanto, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, il cambio cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame e quello fissato al 31 dicembre 1995).

Per quanto riguarda il requisito di indipendenza, ai sensi della Comunicazione del 20 marzo 1996 e della Raccomandazione del 3 aprile 1996 menzionate, "sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

La Commissione delle Comunità europee ha, inoltre, chiarito che "al fine di prendere in considerazione soltanto le imprese che costituiscono effettivamente PMI indipendenti, occorrerà escludere le fattispecie giuridiche costituite da PMI che formino un gruppo economico la cui potenza superi quella di una PMI. Per il calcolo della soglia occupazionale e finanziaria conviene dunque sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto".
La Commissione ha, altresì, precisato che "quando un impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa ... soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

10.2. Restante territorio nazionale

Anche nelle aree non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5b, individuate dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 come "restante territorio nazionale" si applicano, in relazione all'agevolazione in argomento, i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
Nelle dette aree del "restante territorio nazionale" l'agevolazione può essere applicata, solo per gli investimenti realizzati dalle imprese di ridotte dimensioni individuate in

base ai parametri, in precedenza evidenziati, fissati dallo stesso art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995.
Dette imprese normalmente ricadono nella definizione comunitaria di piccole imprese e, pertanto, nei loro confronti opera di regola il limite di intensità del 15 per cento, valevole, come si è detto, su tutto il territorio nazionale per le piccole imprese.
Occorre, tuttavia, rilevare che l'impresa, ancorché singolarmente considerata sia riconducibile tra quelle di ridotte dimensioni in parola, potrebbe non essere qualificabile come piccola impresa in base ai richiamato criterio di indipendenza fissato dalla disciplina comunitaria.
Ove si verifichi tale fattispecie, se l'impresa è qualificabile come media impresa si applicherà il limite di intensità del 7,5 per cento, mentre se l'impresa è qualificabile come grande impresa si rende operante il divieto di concessione di aiuti territoriali disposto dalla normativa comunitaria e l'agevolazione potrà applicarsi solo secondo la regola "de minimis".
È da tener presente, infine, che in particolari zone del "restante territorio nazionale" la Commissione europea ha consentito la concessione di aiuti territoriali, prevedendo specifici limiti di intensità per le piccole, medie e grandi imprese. Pertanto nelle particolari zone anzidette (elencate nell'allegato 2, alla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 con l'indicazione "fuori obiettivo, con deroga 92.3.c"), fermo restando che l'agevolazione in argomento può essere applicata solo dalle imprese di ridotte dimensioni, individuate secondo i richiamati parametri dell'art. 3, comma 85, in oggetto, ai fini della verifica dei limiti di intensità applicabili occorre aver riguardo alle percentuali appositamente fissate per dette zone (20 per cento per le piccole imprese; 15 per cento per le medie imprese; 10 per cento per le grandi imprese).

11. Misura dell'agevolazione

I limiti d'intensità esprimono la misura massima dell'agevolazione spettante all'impresa ovvero il beneficio economico effettivo (l'equivalente sovvenzione) che l'impresa può conseguire in forza dell'aiuto previsto dalla norma nazionale in rapporto al costo dell'investimento agevolato.
L'agevolazione fiscale in esame è data, in termini economici, dalla minor imposta dovuta per effetto della deduzione commisurata agli investimenti realizzati.
Il rapporto tra beneficio economico effettivo (risparmio d'imposta) ed ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d'imposta deve essere uguale o inferiore alle percentuali massime consentite dall'Unione europea.
A tal fine deve essere dapprima determinato l'ammontare del reddito detassato, che, in base al meccanismo applicativo previsto dalla predetta norma, è pari al 50% degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato al netto delle cessione di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
Deve, quindi, essere calcolata la minor imposta dovuta per effetto dell'esclusione dal reddito d'impresa dell'anzidetto ammontare tenendo anche conto a tal fine delle deduzioni che hanno dato luogo a perdite fiscalmente rilevanti.
La modalità di calcolo valida a tal fine è quella di determinare il risparmio di imposta in modo "virtuale" assumendo, di regola, il 53,2% (37%, a titolo di IRPEG e 16,2%, a titolo di ILOR) dell'importo costituente componente negativo, determinato in funzione degli investimenti effettuati.
Nel caso in cui per effetto della deduzione si determini una perdita ovvero una maggior perdita riportabile in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi, il risparmio d'imposta "virtuale" ai fini dell'imposta personale va calcolato con riferimento all'importo risultante dalla somma del reddito al lordo della deduzione e dell'importo della perdita ovvero con riferimento all'importo della maggior perdita emergente per effetto della deduzione.
Il risparmio d'imposta così determinato deve essere rapportato all'ammontare degli investimenti agevolabili.
Se la percentuale risultante da tale rapporto è superiore alle percentuali massime consentite dalla Commissione europea, l'impresa dovrà ridurre il reddito detassato, limitandolo all'importo che determina un risparmio d'imposta non eccedente i limiti consentiti.
Per il rispetto delle percentuali massime consentite, il contribuente deve verificare se in relazione ai medesimi investimenti agevolati abbia chiesto o ottenuto anche altri aiuti di Stato sotto qualsiasi forma.
In sede di dichiarazione occorre dichiarare in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito, barrando l'apposita casella, di aver rispettato, oltre alle disposizioni contenute nella legge n. 549 del 1995, anche i limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Ove nel volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolabile siano individuati alcuni investimenti qualificabili di sostituzione, di essi non si deve tener conto ai fini della verifica dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria; a tal fine, dopo aver determinato l'importo detassabile e l'entità del relativo risparmio in termini d'imposta (equivalente sovvenzione), occorrerà porre tale entità a raffronto con l'ammontare complessivo degli investimenti del periodo, depurato di quelli di rinnovo e, in base a questo raffronto, verificare il rispetto del limite percentuale massimo di aiuto concedibile.
Per gli investimenti immateriali realizzati dalle grandi imprese occorre rispettare il medesimo criterio per la verifica del rispetto dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria.

12. Casi in cui non si applicano i limiti di intensità di aiuto (cosiddetta regola "de minimis").

La normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi percentuali sopra illustrati, secondo i criteri (c. d. regola "de minimis") stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (96/C 68/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C 68/9.

Ai sensi della predetta Comunicazione:
- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;
- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

In proposito si precisa che, al fine del raggiungimento del tetto dei 100.000 ECU in tre anni a partire dal primo aiuto de minimis, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis di cui il soggetto ha beneficiato nel proprio triennio di riferimento. Ad esempio se un operatore ha avuto un tale aiuto la prima volta nel 1994 nella misura di 50.000 ECU (tetto stabilito dalla normativa precedente) può, entro il 1996 (esaurimento del triennio), usufruire di ulteriori 50.000 ECU; se, viceversa, ha ottenuto, per la prima volta, nel 1992 un aiuto de minimis di 50.000 ECU, essendosi nel 1996 già esaurito il triennio di riferimento, potrà cominciare a beneficiare di aiuti de minimis entro 100.000 ECU sino al compimento di un nuovo triennio.
Ai fini dell'applicazione del limite di 100.000 ECU, previsto dalla regola de minimis, deve essere preso in considerazione il risparmio di imposta calcolato secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo 11 il quale, ovviamente, non potrà superare il limite predetto.
Nonostante la normativa dettata con la menzionata Comunicazione della Commissione europea stabilisca che l'aiuto de minimis non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione, deve comunque tenersi conto del divieto di cumulo illustrato nel paragrafo successivo.
Riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della regola de minimis si fa presente che la stessa è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie (piccole, medie o grandi imprese).
Nei riguardi degli investimenti realizzati nei territori non compresi negli obiettivi 1, 2 e 5b il beneficio della detassazione puo comunque essere riconosciuto nel limite della regola de minimis soltanto alle imprese di ridotte dimensioni individuate nel precedente paragrafo 2.
La regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.
I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto secondo la regola de minimis dovranno espressamente dichiararlo barrando l'apposita casella posta in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito.

13. Cumulabilità con altre agevolazioni

Il beneficio di cui al comma 85 in esame è cumulabile con altre agevolazioni, salvo il divieto di cumulo posto dallo stesso art. 3, comma 91, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi dell'anzidetto comma l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso anno e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.
Resta altresì ferma la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta legge Sabatini).
La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato commma 85, legge n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento del bene.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

15. Determinazione dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994

L'articolo 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso

alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91.
La citata disposizione stabilisce, in sostanza, che la determinazione dell'acconto relativo al primo periodo d'imposta successivo a quello ultimo di applicazione dell'agevolazione prevista dai precedenti commi, non deve essere influenzato dall'ammontare del reddito agevolato. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'imposta dovuta per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 non risulti superiore al limite stabilito ai fini dell'obbligo di versamento dell'acconto per il successivo periodo d'imposta.
In sede di rideterminazione di detta imposta potrà tenersi conto anche di eventuali perdite pregresse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa per il riporto delle perdite stesse.

8. Disciplina della detassazione ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 (cosiddetta "mini proroga")

L'art. 3 comma 88, della L n. 549 del 1995, stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposto successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.
A tal fine non assume rilievo la data di entrata in funzione dei beni.
Tale disciplina può trovare applicazione anche in caso di realizzazione tramite appalto di un immobile su terreno proprio. La disposizione del predetto comma 88, non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. La stessa si applica a condizione che:
- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 e comunque, ove antecedente al 30 settembre 1995, non oltre la data di chiusura dell'anzidetto periodo di imposta agevolato (periodo di imposta successivo a quello in corso alla data 12 giugno 1994). Per la verifica di tale condizione è sufficiente fare ricorso alla documentazione generalmente utilizzata nei rapporti commerciali e rilevante anche ai fini tributari ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.
  I termini del 30 settembre 1995 per la conclusione del contratto e del 30 aprile 1996 per la consegna o spedizione dei beni, prescindono dalla data di chiusura degli esercizi dei soggetti agevolati che scadono successivamente a detti termini, essendo posti unicamente quali condizioni da osservare ai fini della determinazione dell'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.
  La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente, per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.

Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, è stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 è di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000.
Se dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati beni di importo pari a 600, ove sussistono le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioè, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996.
Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della L. n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996 possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.
Resta comunque fermo, che l'eventuale applicazione del citato comma 88 non pregiudica l'applicabilità, ricorrendone i presupposti, dell'agevolazione di cui al comma 85 con riferimento ad altri investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.
Ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 540 del 1995, si precisa che, con riferimento agli investimenti riguardanti i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, il secondo periodo d'imposta e il 1997.
Per la determinazione del beneficio ai sensi del citato art. 3, comma 88, si applicano i criteri illustrati nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quelli di cui ai paragrafi 1, 4.2, 7, 10, 11, 12, 13.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione.
Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.

■ Esclusione dall'ILOR

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi ad esempio, in locazione finanziaria o per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI)
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal caso si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1 del TUIR.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.
- **Si fa presente, altresì che per i terreni la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724**

■ Immobili inagibili

Per gli immobili inagibili per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale tesa a conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l' ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ute di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale denuncia va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.
In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'Ute e, in mancanza, la rendita presunta.
Qualora la società o l'ente non abbia posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili riconosciuti di interesse storico e artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

■ Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2 del TUIR:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverso utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio

dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

■ Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del TUIR)

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del TUIR, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

■ Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del TUIR le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Non sono altresì deducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

■ Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b), del TUIR)

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del TUIR.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione e desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

■ Oneri deducibili ed oneri per cui spetta una detrazione di imposta

■ Oneri deducibili

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:

- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati;
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; a tal fine il reddito da assumere è quello di rigo 29 del Mod. 760 BIS/B;
- l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 - o, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n.168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 - nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.
- **le erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto legislativo n. 367 del 1996.**

■ Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come, ad esempio, i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

■ Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del TUIR e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del TUIR stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del TUIR e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui e rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione e stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUIR, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art.8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza puo essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel Modello 760 BIS/A o 760 BIS/D, e/o 760 BIS/H, e/o 760 BIS/E1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei Modelli 760 BIS/A o 760 BIS/D, e/o 760 BIS/H e/o 760 BIS/E1 dovrà essere riportata nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel mod. 760 BIS/B, secondo le istruzioni ivi previste.

Esempi.

Esempio 1

Si ipotizza un ente non commerciale con un reddito di partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità semplificata (L. 13.000.000) e con una perdita d'impresa in contabilità ordinaria (L. -20.000.000). In tal caso l'ente indicherà:

Modello 760 BIS/A
- nel rigo A44 L. -20.000.000

Mod. 760 BIS/H
- nel rigo H10 L. 13.000.000
- nel rigo H11 la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di partecipazione indicato al rigo H10) L.13.000 000
- nel rigo H13 il totale reddito di partecipazione (da riportare al rigo 25 del Mod. 760 BIS/B) L. 0

PROSPETTO DELLE PERDITE

- nel rigo U03 del "Prospetto delle perdite in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel modello 760 BIS/U L; 7.000.000

Esempio 2

Si ipotizza un ente non commerciale con un reddito d'impresa in contabilità semplificata (L. 12.000.000) e con una perdita derivante da partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria (L. -8.000.000). Eccedenza di perdite pregresse non compensate nel periodo precedente (L. -3.000.000). In tal caso l'ente indicherà:

Mod. 760 BIS/H
- nel rigo H10 L; 0

Mod. 760 BIS/D
- nel rigo D27 L. 12.000.000
- nel rigo D28 va indicata la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di impresa di cui L 3.000.000 relative ad anni precedenti) L. 11.000.000
- nel rigo D29 (Totale reddito di impresa da riportare nel rigo 20) del Mod. 760 BIS/B L. 1.000.000

■ Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già previsto dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

Si preciso che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – valutate in base al "metodo del patrimonio netto" – non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie' di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione e affidata a terzi.

■ Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza (art. 74, comma 2, del TUIR)

La deduzione delle spese di pubblicità e propaganda puo, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUIR, essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.
Tali modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ci˜ in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ Versamento delle imposte

Le società e gli enti devono effettuare il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione direttamente al concessionario della riscossione competente per territorio secondo il domicilio fiscale del soggetto che versa; il versamento può essere effettuato direttamente allo sportello, ovvero mediante bollettino di c/c postale, utilizzando il conto corrente vincolato del concessionario. Se si sceglie quest'ultima modalità, si rammenta che non è più in vigore l'obbligo di anticipazione di sei giorni, rispetto al termine ultimo per eseguire il pagamento allo sportello.
Le società e gli enti titolari di conto fiscale (vedasi apposita nota in appendice) hanno la possibilità di versare l'IRPEG e l'ILOR, comprese quelle dovute in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto "ravvedimento operoso") e l'imposta sostitutiva (mod. 760/O) anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio, mentre l'imposta patrimoniale (mod. 760/K) va versata esclusivamente presso il competente concessionario, dal momento che tale versamento non viene annotato sul conto fiscale.
Sia in caso di versamento al concessionario che in banca, il contribuente titolare di conto fiscale deve riportare sul modello di dichiarazione, oltre alla data dell'eseguito versamento e all'importo versato, il numero di codice del concessionario, rilevabile dalla distinta di versamento o dalla delega bancaria (sono i primi tre numeri del numero di conto fiscale).
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 1245 denominato "proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996", istituito con D.M. 15 luglio 1996.
A tal fine, devono essere utilizzati:
dai soggetti intestatari di conto fiscale, i modelli 21, 31, o C;
dai soggetti non intestatari di conto fiscle, distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 o il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995
Il periodo di riferimento o l'anno di imposta da riportare sui predetti modelli sarà l'anno in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma AA.AA. nei modelli 21, 31, C, 8 e 11 e nella forma AA. nella delega unica.

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 760/BIS

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Voce	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F - LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
I - ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscale e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritto d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o reimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6682
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Voce	Codice
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Voce	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Voce	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760/BIS

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO Di MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Riservato all'Ufficio

091

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 760 BIS/97

redditi 1996

Dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Codice fiscale

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE

TELEFONO prefisso numero

STATO ESTERO DI RESIDENZA — CODICE PAESE ESTERO — CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

Data di approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno

Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno al giorno mese anno

SEDE LEGALE: COMUNE — PROVINCIA (sigla)

MESE — ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale): COMUNE — PROVINCIA (sigla)

MESE — ANNO 19 — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

STATO (vedere Tab. A) — NATURA GIURIDICA (vedere Tab. B) — SITUAZIONE (vedere Tab. D) — EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio) — CODICE CARICA (barrare la casella) 1 4 5 — DATA CARICA giorno mese anno

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni) — SESSO (barrare la casella) M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1996): COMUNE — TELEFONO prefisso numero

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto: COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

CODICE FISCALE — dichiara, con questo atto, in qualità di

i redditi ed altri dati della suindicata società o ente quali risultano dai modelli (barrare le caselle): A B C D E EI F G H I K L O P R S T U V W Z

Allegati n. — DATA — FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

Interessa i consorzi di società cooperative

C.A.A.F. — Codice fiscale — N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista — Codice fiscale

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

B1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/A/97

REDDITO DI IMPRESA

133

Codice fiscale

Mod. n.

	Rigo		A	B	C
	A1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)			
Determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG Variazioni in aumento	A2	A) Utile risultante dal conto economico			.000
	A3	B) Perdita risultante dal conto economico			.000
	A4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			.000
	A5	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	A6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo			.000
	A7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente			.000
	A8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A7			.000
	A9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili			.000
	A10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)			.000
	A11	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63			.000
	A12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)			.000
	A13	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1			.000
	A14	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)			.000
	A15	Erogazioni liberali			.000
	A16	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66			.000
	A17	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)			.000
	A18	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)			.000
	A19	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)			.000
	A20	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)			.000
	A21	b) per rischi su crediti (art. 71)			.000
	A22	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)			.000
	A23	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis			.000
	A24	Altre variazioni in aumento			.000
	A25	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**			.000
Variazioni in diminuzione	A26	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da assoggettare a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			000
	A27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da assoggettare a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	A28	Perdite fiscali derivanti da partecipazioni in società di cui al rigo A6			000
	A29	Utili distribuiti da società di cui al rigo A6 se imputati al conto economico			000
	A30	Proventi degli immobili di cui al rigo A7			000
	A31	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)			000
	A32	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)			.000
	A33	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)			000
	A34	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)			.000
	A35	Reddito esente ai fini IRPEG			000
	A36	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 88 della L. 549/95			000
	A37	Altre variazioni in diminuzione			000
	A38	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**			000
	A39	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D))			000
	A40	a dedurre: Erogazioni liberali			000
	A41	**REDDITO**			.000
	A42	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti 000)			000
	A43	**REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel Mod. 760 BIS/B, rigo 18)			000
	A44	**PERDITA** (da riportare nel rigo U03 del Mod. 760 BIS/U)			000

A1

100

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Rigo	Descrizione	Importo
A45	Reddito (o perdita) di cui al rigo A39	.000
A46	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
A47	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A35)	.000
A48	Altre variazioni in aumento, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A49	**F) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
A50	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
A51	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero (art. 117, comma 2)	.000
A52	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone indicati al rigo A6 (art. 115, comma 2 lettera b))	.000
A53	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG (art. 115, comma 2, lettera a))	.000
A54	Reddito esente ai fini ILOR	.000
A55	Altre variazioni in diminuzione	.000
A56	**G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A57	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra l'importo di rigo A45 e (F – G))	.000
A58	a dedurre: Erogazioni liberali	.000
A59	**REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel rigo 01 del Mod. 760 BIS/B)	.000

VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI

A60 Barrare la casella se si allega dichiarazione sostitutiva attestante o meno il possesso dei requisiti di operatività

Rigo	Descrizione	[1] VALORE MEDIO		RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	[4] VALORE DELL'ESERCIZIO		REDDITO PRESUNTO
A61	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	.000	1%			.000	0,75%	
A62	Immobilizzazioni costituite da beni immobiliari	.000	4%			.000	3%	
A63	Altre immobilizzazioni	.000	15%			.000	12%	
A64	**TOTALE**			[2] .000	[3] .000			[5] .000

CREDITI

Rigo	Descrizione	CREDITI Valore di bilancio	CREDITI Valore fiscale	CREDITI PER INTERESSI DI MORA Valore di bilancio	CREDITI PER INTERESSI DI MORA Valore fiscale
A65	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	[1] .000	[2] .000	[3] .000	[4] .000
A66	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A67	Differenza		.000		.000
A68	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A69	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
A70	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

DATI RILEVANTI PER L'ELABORAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Rigo	Descrizione	di cui	Importo
A71	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53	(di cui con emissione di fattura .000)	.000
A72	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) .000)	.000
A73	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
A74	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
A75	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
A76	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
A77	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
A78	Costi per la produzione di servizi		.000
A79	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
A80	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro		.000
A81	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	(di cui per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento di immobili .000)	.000
A82	Quote di ammortamento anticipato		.000
A83	Quote di ammortamento accelerato		.000
A84	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari .000)	.000
A85	Spese per acquisti di servizi		.000
A86	Valore dei beni strumentali	[1] .000 [2] .000	[3] .000

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461
Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella)

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

A2

100

	Rigo	Descrizione	Importo
MOD. 760 BIS/B	01	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal Mod. 760 BIS/A)	.000
	02	Reddito di impresa senza contabilità separata (dal Mod. 760 BIS/C)	.000
	03	Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal Mod. 760 BIS/D)	.000
Ilor	04	Reddito di allevamento (dal Mod. 760 BIS/E1)	.000
	05	Reddito di capitale (dal Mod. 760 BIS/G)	.000
	06	Reddito di partecipazione in GEIE (dal Mod. 760 BIS/H)	.000
	07	Redditi diversi (dal Mod. 760 BIS/L)	.000
	08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 07)	.000
	09	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 1 6, 2 0 %	.000
	10	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del _ , _ %	.000
	11	ILOR dovuta (somma dei righi 09 e 10)	.000
	12	Credito di imposta ex art. 2 D.L. n. 357 del 1994	.000
	13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	14	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze rimborsate utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	15	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze rimborsate utilizzate — eccedenza utilizzata .000 — data di versamento — codice concessione — importo versato .000	.000
	16	Imposta dovuta	.000
	17	Imposta a credito	.000
Irpeg	18	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal Mod. 760 BIS/A)	.000
	19	Reddito di impresa senza contabilità separata (dal Mod. 760 BIS/C)	.000
	20	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal Mod. 760 BIS/D)	.000
	21	Reddito di allevamento (dal Mod. 760 BIS/E1)	.000
	22	Reddito di terreni (dal Mod. 760 BIS/E)	.000
	23	Reddito di fabbricati (dal Mod. 760 BIS/F)	.000
	24	Reddito di capitale (dal Mod. 760 BIS/G)	.000
	25	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal Mod. 760 BIS/H)	.000
	26	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal Mod. 760 BIS/I)	.000
	27	Redditi diversi (dal Mod. 760 BIS/L)	.000
	28	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi (articoli 110, 113 e 114)	.000
	29	Reddito complessivo (somma algebrica dei righi da 18 a 28)	.000
	30	Credito di imposta sui dividendi	.000
	31	Oneri deducibili	.000
	32	Reddito imponibile ai fini IRPEG	.000
	33	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 3 7, 0 0 %	.000
	34	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del _ , _ %	.000
	35	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi 33 e 34)	.000
	36	22% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta	.000
	37	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi 35 e 36)	.000
	38	Detrazione di imposta (fino a concorrenza del rigo 37)	.000
	39	Credito di imposta sui dividendi (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis .000)	.000
	40	Credito per imposte pagate all'estero	.000
	41	Altri crediti di imposta	.000
	42	Ritenute d'acconto	.000
	43	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 39 a 42)	.000
	44	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (sottrarre il rigo 43 dalla differenza fra rigo 37 e rigo 38)	.000
	45	Credito di imposta ex art. 2 D.L. n. 357 del 1994	.000
	46	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	47	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze rimborsate utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	48	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze rimborsate utilizzate — eccedenza utilizzata .000 — data di versamento — codice concessione — importo versato .000	.000
	49	Imposta dovuta	000
	50	Imposta a credito	.000
	51	Compensazione ILOR-IRPEG	.000
Ilor	52	Imposta versata a saldo e/o eccedenze rimborsate utilizzate — eccedenza utilizzata 000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato 000 — 5	000
	53	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo	000
	54	Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
	55	Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo V01 del Mod. 760 BIS/V)	.000
Irpeg	56	Imposta versata a saldo e/o eccedenze rimborsate utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	57	Credito da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo	000
	58	Importo di cui si chiede il rimborso	.000
	59	Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo V02 del Mod. 760 BIS/V)	000

B2

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/C/97

IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

	C1 Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	.000
	C2 Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività	.000
Determinazione del reddito ai fini IRPEG	C3 Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
	C4 Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	.000
	C5 Spese ed altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art. 109, comma 2	.000
	C6 Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, della L. 549/95	.000
	C7 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (somma dei righi da C4 a C6)	.000
	C8 REDDITO (o perdita) (in caso di perdita, l'importo, al netto della compensazione con altri redditi di impresa, va riportato nel rigo U03 del mod. 760 BIS/U)	.000
	C9 Perdite di imprese in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo C8 (di cui degli anni precedenti .000)	.000
	C10 REDDITO (da riportare nel rigo 19 del Mod. 760 BIS/B)	.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	C11 Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
	C12 Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	.000
	C13 Spese ed altri componenti negativi deducibili nella misura proporzionale stabilita dall'art. 109, comma 2	.000
	C14 Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, della L. 549/95	.000
	C15 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (somma dei righi da C12 a C14)	.000
	C16 REDDITO (differenza tra rigo C11 e rigo C15) (indicare zero se negativo) (da riportare nel rigo 02 del Mod. 760 BIS/B)	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

C1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/D/97

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Codice fiscale

Mod. n.

Sezione	Rigo	Descrizione	1	2	3
	D1	Valore dei beni strumentali	.000	.000	.000
Determinazione del reddito ai fini IRPEG	D2	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui con emissione di fattura .000 per attività in regime forfetario		.000	.000
	D3	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir		.000	.000
	D4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili			.000
	D5	Plusvalenze patrimoniali			.000
	D6	Sopravvenienze attive			.000
	D7	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti		.000	.000
	D8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5		.000	.000
	D9	Altri componenti positivi			.000
	D10	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo D2 a rigo D9)			.000
	D11	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti		.000	.000
	D12	Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5		.000	.000
	D13	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci			.000
	D14	Costi per la produzione di servizi			.000
	D15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente			.000
	D16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro		.000	.000
	D17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento degli immobili		.000	.000
	D18	Quote di ammortamento anticipato			.000
	D19	Quote di ammortamento accelerato			.000
	D20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari		.000	.000
	D21	Spese per acquisti di servizi			.000
	D22	Altri componenti negativi (di cui per attività in regime forfetario		.000	.000
	D23	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, L. 549/95			.000
	D24	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo D11 a rigo D23)			.000
	D25	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo D10 e quello di rigo D24)			.000
	D26	a dedurre: Erogazioni liberali			.000
	D27	REDDITO			.000
	D28	PERDITE di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo D27 (di cui degli anni precedenti		.000	.000
	D29	REDDITO al netto delle perdite compensate (da riportare nel rigo 20 del Mod. 760 BIS/B)			.000
	D30	PERDITA (da riportare nel rigo 20 del Mod. 760 BIS/B)			.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	D31	Riportare l'importo di rigo D25			.000
	D32	Variazioni in aumento del rigo D31			.000
	D33	Variazioni in diminuzione del rigo D31			.000
	D34	a dedurre: Reddito esente ai fini ILOR			.000
	D35	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI			.000
	D36	a dedurre: Erogazioni liberali			.000
	D37	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (da riportare nel rigo 03 del Mod. 760 BIS/B)			.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

D1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/E/97

REDDITI DEI TERRENI

133

Codice fiscale

Mod. n.

Variazioni dei redditi dei terreni

	REDDITO DOMINICALE (1)	REDDITO AGRARIO (2)	CASI PARTICOLARI (3)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE (4)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO (5)
E1	.000	.000		.000	.000
E2	.000	.000		.000	.000
E3	.000	.000		.000	.000
E4	.000	.000		.000	.000
E5	.000	.000		.000	.000
E6	.000	.000		.000	.000
E7	.000	.000		.000	.000
E8	.000	.000		.000	.000
E9	.000	.000		.000	.000
E10	.000	.000		.000	.000
E11	.000	.000		.000	.000
E12	.000	.000		.000	.000
E13	.000	.000		.000	.000
E14	.000	.000		.000	.000
E15	.000	.000		.000	.000
E16	.000	.000		.000	.000
E17	.000	.000		.000	.000
E18	.000	.000		.000	.000
E19	.000	.000		.000	.000
E20	.000	.000		.000	.000
E21	.000	.000		.000	.000
E22	.000	.000		.000	.000
E23	.000	.000		.000	.000
E24	.000	.000		.000	.000
E25	.000	.000		.000	.000
E26	.000	.000		.000	.000
E27	.000	.000		.000	.000
E28	.000	.000		.000	.000
E29	.000	.000		.000	.000
E30	.000	.000		.000	.000
E31	.000	.000		.000	.000
E32	.000	.000		.000	.000
E33	.000	.000		.000	.000
E34	.000	.000		.000	.000
E35	.000	.000		.000	.000
E36	.000	.000		.000	.000
E37	.000	.000		.000	.000
E38	.000	.000		.000	.000
E39	.000	.000		.000	.000
E40	.000	.000		.000	.000
E41	.000	.000		.000	.000
E42	.000	.000		.000	.000
E43	.000	.000		.000	.000
E44			TOTALE	.000	.000

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

E1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/E1/97

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

133

Codice fiscale

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir	E1 1 Numero dei capi normalizzati	
	E1 2 Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del TUIR (Reddito agrario normalizzato x 372,4/100.000)	
	E1 3 Numero dei capi eccedenti (rigo E1 1 - rigo E1 2)	
	E1 4 Reddito di allevamento eccedente (Rigo E1 3 x 96,66)	.000
	E1 5 Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, comma 85 e 88, L. 549/95	.000
	E1 6 Sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
	E1 7 **REDDITO (O PERDITA)**	.000
	E1 8 Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo E1 7 (di cui degli anni precedenti .000)	.000
	E1 9 **REDDITO** (da riportare nel rigo 21 del Mod. 760 BIS/B)	.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	E1 10 **REDDITO** (riportare l'importo di rigo E1 7)	.000
	E1 11 **REDDITI** esenti ai fini ILOR	.000
	E1 12 Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre dall'importo di rigo E1 10 quello di rigo E1 11) (da riportare nel rigo 04 del Mod. 760 BIS/B)	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

E2

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/F/97

REDDITI DEI FABBRICATI

133

Codice fiscale

Mod. n.

Variazioni dei redditi dei fabbricati

	RENDITA 1	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) 2	QUOTA DI POSSESSO % 3	CANONE DI LOCAZIONE 4	UTILIZZO 5	CASI PARTICOLARI 6	IMPONIBILE 7
F1	.000			.000			.000
F2	.000			.000			.000
F3	.000			.000			.000
F4	.000			.000			.000
F5	.000			.000			.000
F6	.000			.000			.000
F7	.000			.000			.000
F8	.000			.000			.000
F9	.000			.000			.000
F10	.000			.000			.000
F11	.000			.000			.000
F12	.000			.000			.000
F13	.000			.000			.000
F14	.000			.000			.000
F15	.000			.000			.000
F16	.000			.000			.000
F17	.000			.000			.000
F18	.000			.000			.000
F19	.000			.000			.000
F20	.000			.000			.000
F21	.000			.000			.000
F22	.000			.000			.000
F23	.000			.000			.000
F24	.000			.000			.000
F25	.000			.000			.000
F26	.000			.000			.000
F27	.000			.000			.000
F28	.000			.000			.000
F29	.000			.000			.000
F30	.000			.000			.000
F31	.000			.000			.000
F32	.000			.000			.000
F33	.000			.000			.000
F34	.000			.000			.000
F35	.000			.000			.000
F36	.000			.000			.000
F37	.000			.000			.000
F38	.000			.000			.000
F39	.000			.000			.000
F40	.000			.000			.000
F41	.000			.000			.000
F42	.000			.000			.000
F43	.000			.000			.000
F44						TOTALE	.000

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

F1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/G/97

REDDITI DI CAPITALE

Codice fiscale

Determinazione del reddito ai fini IRPEG

Rigo	Descrizione	REDDITI (1)	CREDITI D'IMPOSTA (2)	RITENUTE (3)
G1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
G2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
G3	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
G4	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	.000		.000
G5	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G6	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	.000		.000
G7	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	.000		.000
G8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G9	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussione o di altre garanzie	.000		.000
G10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G12	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
G13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	.000		.000
G14	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	.000		.000
G15	TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G14)	.000	.000	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Rigo	Descrizione	Importo
G16	Redditi percepiti di cui al rigo G15, col. 1	.000
G17	Utili di cui ai righi da G1 a G3 (vedere istruzioni)	.000
G18	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
G19	**REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo G16 gli importi dei righi G17 e G18) (da riportare nel rigo O5 del Mod. 760 BIS/B)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

G1

760

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/H/97

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Codice fiscale

Dati della società o associazione partecipata

	CODICE FISCALE 1	CODICE ATTIVITÀ 2	TIPO 3	REDDITO TOTALE (O PERDITA) 4
H1				.000
H2				.000
H3				.000
H4				.000
H5				.000
H6				.000
H7				.000
H8				.000

Determinazione del reddito ai fini IRPEG e ai fini ILOR

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO DICHIARANTE AI FINI IRPEG				
	REDDITO (O PERDITA) 5	REDDITO MINIMO SOCIETÀ NON OPERATIVE 6	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 7	RITENUTE D'ACCONTO 8	QUOTA DI REDDITO ILOR (per i soggetti partecipanti in GEIE) 9
H1	.000	.000	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000	.000	.000
H6	.000	.000	.000	.000	.000
H7	.000	000	.000	.000	.000
H8	.000	.000	.000	.000	.000
H9 TOTALI		.000	.000	.000	.000

H10	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria	.000
H11	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo H10	.000
H12	DIFFERENZA	.000
H13	Perdite di impresa di esercizi precedenti portate in diminuzione del reddito	.000
H14	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazione in imprese in contabilità semplificata	.000
H15	TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE (da riportare nel rigo 25 del Mod. 760 BIS/B)	.000
H16	Credito di imposta sui dividendi riferibili agli utili derivati da società non residenti di cui all'art. 96-bis	.000

Annotazioni

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

H1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/I/97

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Codice fiscale

Dati relativi alla attività

	DESCRIZIONE	CODICE ATTIVITÀ	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella)
I1	1	2	3

	Determinazione del reddito ai fini IRPEG	1	2
I2	Valore dei beni strumentali	.000	.000
I3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		.000
I4	Altri proventi lordi		.000
I5	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri	.000)	.000
I6	TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo I3 a rigo I5)		.000
I7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000		.000
I8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
I9	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente		.000
I10	Spese relative agli immobili		.000
I11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		.000
I12	Spese per collaboratori coordinati e continuativi		.000
I13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica		.000
I14	Altre spese per prestazioni di lavoro		.000
I15	Interessi passivi		.000
I16	Consumi		.000
I17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I6)		.000
I18	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I6)		.000
I19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		.000
I20	Altre spese documentate		.000
I21	TOTALE SPESE (sommare gli importi da rigo I7 a rigo I20)		.000
I22	REDDITO NETTO (O PERDITA) (Differenza tra l'importo di rigo I6 e quello di rigo I21) (da riportare nel rigo 26 del Mod. 760 BIS/B)		.000
I23	Ritenute d'acconto subite		.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

I1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/L/97

REDDITI DIVERSI

133

Codice fiscale

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito ai fini IRPEG	L1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
	L2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	.000
	L3	Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	.000
	L4	Redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
	L5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
	L6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
	L7	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
	L8	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
	L9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
	L10	Compensi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
	L11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituali esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
	L12	**TOTALE PROVENTI**	.000
	L13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	.000
	L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	.000
	L15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo L3	.000
	L16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	.000
	L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8	.000
	L18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L9	.000
	L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L10	.000
	L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo cui al rigo L11	.000
	L21	**TOTALE COSTI E ONERI**	.000
	L22	**REDDITO NETTO** (sottrarre l'importo rigo L21 da quello di rigo L12) (da riportare nel rigo 27 del Mod. 760 BIS/B)	.000
	L23	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel rigo 42 del Mod. 760 BIS/B)	.000
Reddito ai fini ILOR	L24	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare nel rigo 07 del Mod. 760 BIS/B)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

L1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/O/97

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Codice fiscale | | | | | | | | | | | |

Determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	O1 Totale dei corrispettivi delle operazioni	.000
	O2 Totale dei prezzi o del valore di acquisto	.000
	O3 Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo O1 e O2, indicando zero se negativo)	.000
	O4 Eccedenza di minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
	O5 Differenza tra rigo O3 e rigo O4	.000
	O6 Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo O5)	.000
	O7 Credito di imposta sulle plusvalenze	.000
	O8 Imposta versata — Data — Codice concessione	.000
	O9 Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	O10 Eccedenza relativa all'anno 1992	.000
	O11 Eccedenza relativa all'anno 1993	.000
	O12 Eccedenza relativa all'anno 1994	.000
	O13 Eccedenza relativa all'anno 1995	.000
	O14 Eccedenza relativa all'anno 1996	.000

Annotazioni

FIRMA FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

O1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/R/97

CREDITI DI IMPOSTA

Codice fiscale

PREMIO DI ASSUNZIONE
(Art. 2 Decreto-legge 357/1994)

R1	Credito di imposta residuo dalla precedente dichiarazione	.000
R2	Credito di imposta concesso nel periodo	.000
R3	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R4	Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R5	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R6	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000

MOD. 760 BIS/P/97

REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI
A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

	[illegible] 1	STATO ESTERO 2	SOGGETTO EROGANTE 3	REDDITO 4	ALIQUOTA 5	OPZIONE 6
P1				.000	%	☐
P2				.000	%	☐

		AMMONTARE	IMPORTO DEL VERSAMENTO
P3	Proventi derivanti da depositi a garanzia	.000	.000

PROSPETTO DEGLI ONERI

Sez. I - Oneri deducibili dal reddito complessivo	01	INVIM	.000
	02	Altri oneri	.000
	03	TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000
Sez. II - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22%	04	Interessi passivi per mutui ipotecari	.000
	05	Interessi passivi per mutui agrari	.000
	06	Altri oneri	.000
	07	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

R1

100

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE [1]
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

	CODICE FISCALE (1)	COGNOME E NOME (2)	DATA DI NASCITA (3)
	SESSO (M o F) (4)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA (5)	PROVINCIA (sigla) (6) / QUALIFICA (7)
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

(1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione

S2

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/V/97

CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Codice fiscale

Mod. n.

Sez. I - Società o ente cedente

V01	Eccedenza dell'ILOR ceduta a società o ente del gruppo (da rigo 55 del Mod. 760 BIS/B)	.000
V02	Eccedenza dell'IRPEG ceduta a società o ente del gruppo (da rigo 59 del Mod. 760 BIS/B)	.000
V03	TOTALE ECCEDENZE cedute a società o ente del gruppo	.000

	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE		
	3 DOMICILIO FISCALE		4 PROVINCIA	5 IMPORTO
V04				.000
V05				.000
V06				.000
V07				.000
V08				.000
V09				.000

Sez. II - Società o ente cessionario

	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE	3 DATA	4 IMPORTO
V10				.000
V11				.000
V12				.000
V13				.000
V14				.000
V15				.000
V16				.000

V17	TOTALE ECCEDENZE ricevute da società o ente del gruppo	.000
V18	Eccedenze non utilizzate risultanti dalla precedente dichiarazione	.000
V19	TOTALE ECCEDENZE (somma dei righi V17 e V18)	.000
V20	Importo di rigo V19 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'ILOR	.000
V21	Importo di rigo V19 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	.000
V22	Importo di rigo V19 da computare in diminuzione dell'ILOR e dell'IRPEG dei successivi periodi di imposta	.000
V23	Importo di rigo V19 di cui si chiede il rimborso	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

V1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/Z/97

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

Codice fiscale

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI ARROTONDATI MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Mod. n.

PROSPETTO A
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

	Causale 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
Z1			%	
Z2			%	
Z3			%	
Z4	TOTALI			

PROSPETTO B
Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Z5			%	
Z6			%	
Z7			%	
Z8	TOTALI			

PROSPETTO C
Premi e vincite

Z9			%	
Z10			%	
Z11			%	
Z12	TOTALI			

PROSPETTO D
Proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie

	Importo complessivo delle cambiali	Proventi soggetti a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
Z13			%	
Z14			%	
Z15			%	
Z16	TOTALI			

PROSPETTO E
Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

Z17 Ammontare dei proventi imponibili 1 — Ritenute operate 2

PROSPETTO F
Plusvalenze dalla cessione a termine di valute estere

Z18 Ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili — Ritenute operate

PROSPETTO G
Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Z19 Ammontare dei proventi imponibili — Ritenute operate

Z1

MINISTERO DELLE FINANZE

133

MOD. 760 BIS/K/97

Codice fiscale

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

Sezione	Rigo	Voce	Importo
Sez. I	K1	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60	.000
	K2	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
	K3	TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. II	K4	Fondo di dotazione o fondo patrimoniale	.000
	K5	Riserve o fondi	.000
	K6	Utili di precedenti esercizi	.000
	K7	Perdite di precedenti esercizi	.000
	K8	Perdita di esercizio	.000
	K9	*a dedurre:* incremento del patrimonio netto	.000
	K10	TOTALE	.000
	K11	*a dedurre:* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
	K12	TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. III - Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento	K13	IMPOSTA DOVUTA	.000
	K14	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	K15	Prima rata di acconto — data — codice concessione	.000
	K16	Seconda rata di acconto — data — codice concessione	.000
	K17	IMPOSTA versata a saldo — data — codice concessione	.000
	K18	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
	K19	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

Annotazioni

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

K1

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760 BIS/T/97

PROSPETTO DEI PREMI ASSICURATIVI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

133

Codice fiscale

Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

	Posizione assicurativa INAIL (1)	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio (2)	Base retributiva complessiva (3)	Premio complessivamente dovuto (4)
T1			.000	.000
		Acconti versati (5)	Barrare la casella in caso di rateazione (6)	Saldo versato (7)
		.000		.000
T2	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
T3	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
T4	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000
T5	1	2	3 .000	4 .000
		5 .000	6	7 .000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1996;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **campo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **campo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1996 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **campo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferito al periodo assicurativo 1996. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge che per l'anno 1996 è di lire 18.818.700;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **campo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1996, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **campo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1996, comprendente la rata anticipata, con scadenza al 20 febbraio 1996, e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data;
- al **campo 7** l'importo del saldo versato per il 1996 con scadenza al 20 febbraio 1997. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata la casella posta nel **campo 6**.

T1

MINISTERO DELLE FINANZE

144

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

Codice fiscale

Mod. n.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

Denominazione

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — Cap

Dati relativi alla attività

DESCRIZIONE [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4]

Dati relativi alla operazione di fusione

TIPO DI OPERAZIONE: FUSIONE PROPRIA [1] — INCORPORAZIONE [2] — Numero soggetti fusi o incorporati [3] — Data atto di fusione [4] giorno mese anno

Patrimonio netto della società dichiarante

01 — 1 giorno mese anno — 2 giorno mese anno — 3 giorno mese anno

02 Patrimonio netto .000 .000 .000

Disavanzo da annullamento e da concambio

03 Ammontare complessivo [3] .000

		AMMORTIZZABILI [1]	NON AMMORTIZZABILI [2]	[3]
04	Importo imputato alle voci dell'attivo	.000	.000	
05		.000	.000	
06		.000	.000	
07		.000	.000	
08		.000	.000	
09		.000	.000	
10		.000	.000	
11		.000	.000	
12		.000	.000	
13	TOTALE	.000	.000	.000

14 Importo imputato a conto economico .000

Riserve o fondi in sospensione di imposta

Tassabili solo in caso di distribuzione

15	Non ricostituiti	.000
16		.000
17	Ricostituiti nel bilancio della società incorporante	.000
18		.000
19		.000
20		.000

Altri

21	Non ricostituiti	.000
22		.000
23	Ricostituiti nel bilancio della società incorporante	.000
24		.000
25		.000
26		.000

Altri dati

27	Avanzo da annullamento	.000
28	Avanzo da concambio	.000
29	Aumento capitale per concambio	.000

Partecipazione al nuovo capitale della società dichiarante

30 Nuovo capitale sociale .000

31 Partecipazione dei soci alla società dichiarante %

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE [1]	IMPORTO [2]	IMPORTO RIPORTABILE [3]
32		.000	.000
33		.000	.000
34		.000	.000
35		.000	.000
36		.000	.000
37	TOTALE	.000	.000

Y1

155

Società incorporata o fusa

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

COMUNE | PROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

Dati relativi alla attività

DESCRIZIONE [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] | BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] | ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4] | DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI [5] giorno mese anno

Poste di patrimonio netto

		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	.000	.000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000
04	Riserve	.000	.000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione di imposta	.000	.000
07	Altre voci di patrimonio netto	.000	.000
08	Utile di esercizio	.000	.000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	.000
10	Perdita di esercizio	.000	.000
11	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000
12	Patrimonio netto	.000	.000

Disavanzo da annullamento e da concambio

		DA ANNULLAMENTO	DA CONCAMBIO
13	Disavanzo	.000	.000
14	Avanzo	.000	.000

Riserve o fondi in sosp. di imposta

			IMPORTO
Tassabili solo in caso di distribuzione	15	Ricostituiti	.000
	16	Non ricostituiti	.000
Altri	17	Ricostituiti	.000
	18	Non ricostituiti	.000

Altri dati

		QUOTA	COSTO
19	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	.000
20	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.000

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE [1]	IMPORTO [2]	IMPORTO RIPORTABILE [3]
21		.000	.000
22		.000	.000
23		.000	.000
24		.000	.000
25		.000	.000
26	TOTALE	.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

Y2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Prospetto relativo alle operazioni di fusione

Per ciascuna operazione di fusione il soggetto incorporante o risultante dalla fusione deve compilare il presente prospetto e presentarlo insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo in cui l'operazione è stata compiuta.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato e presentato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La prima pagina è riservata ai dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione, le successive pagine ai dati relativi a ciascuna società incorporata o fusa (se le società fuse o incorporate sono più di una, occorre compilare un altro prospetto utilizzando solo le pagine successive alla prima).

1ª Pagina

Nella sezione "dati relativi alle operazioni di fusione" va indicato, barrando l'apposita casella, se la fusione è propria o per incorporazione, il numero di soggetti fusi o incorportati e la data dell'atto di fusione.
Nel rigo 01, colonne 1, 2 e 3 vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta. Nel rigo 02 vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nel rigo 03 va indicato l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) del disavanzo da annullamento e/o da concambio imputato all'attivo di stato patrimoniale. Tale ammontare, va ripartito nei righi da 04 a 12, indicando le singole voci a cui è stato imputato; in particolare, deve essere utilizzata la colonna 01 nel caso il disavanzo sia stato imputato ad una voce di stato patrimoniale ammortizzabile, in caso contrario va utilizzata la colonna 02.
Nel rigo 13, vanno riportati i totali degli importi di colonna 1 e 2 e in colonna 3 la somma delle colonne 1 e 2 dello stesso rigo 13.
Nel rigo 14, va indicata la parte del disavanzo da annullamento e/o da concambio di cui al rigo 03 che è stata imputata a conto economico.

Nel rigo 15 va indicato l'ammontare complessivo (relativamente a tutte le società incorporate o fuse) delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta "tassabili solo in caso di distribuzione" che non sono stati ricostituiti mentre, ai righi da 16 a 21 vanno indicate le poste di patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione utilizzate per le riserve e/o fondi in sospensione d'imposta che sono stati ricostituiti.

Nel rigo 21 va indicato l'ammontare complessivo (relativamente a tutte le società incorporate o fuse) delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, che non sono stati ricostituiti mentre, ai righi da 22 a 26 vanno indicate le poste di patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione utilizzate per le riserve e/o fondi in sospensione d'imposta che sono stati ricostituiti.

Nei righi 27, 28 e 29, va indicato rispettivamente l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento, quello da concambio e l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel rigo 30 va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento mentre, al rigo 31 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporante.

Nella sezione relativa alle "perdite fiscali" vanno indicati secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante e, nell'ultima colonna le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del TUIR.

2ª Pagina

I dati da indicare in questa pagina si riferiscono alla società incorporata o fusa.

Nel rigo 01, colonne 1 e 2, vanno indicate rispettivamente la data di chiusura dell'esercizio precedente quello della fusione e la data di unificazione dei conti patrimoniali. Nei successivi righi da 02 a 11 vanno indicate le corrispondenti poste del patrimonio netto e al rigo 12 colonna 1 e 2 andrà riportata la corrispondente somma degli importi dei righi da 02 a 11.

Nel rigo 13 vanno indicati rispettivamente a colonna 1 e a colonna 2, l'importo del disavanzo da annullamento e di quello da concambio. Nel rigo 14 vanno indicati, rispettivamente, a colonna 1 e a colonna 2 l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei righi 15 e 16, vanno indicati i dati relativi alle riserve e ai fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione, come ivi specificato.

Nei righi 17 e 18, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa, come ivi specificato.

Nei righi 19 e 20, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata annullate per effetto della fusione, specificandone quota percentuale (col. 1) e costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo 19) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo 20).
Nei righi da 21 a 25 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali e nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del TUIR.

MINISTERO DELLE FINANZE

144

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

Codice fiscale

Mod. n.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE

Denominazione

Comune — Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE — Frazione, via e numero civico — Cap

Dati relativi alla attività

DESCRIZIONE [1]

CODICE ATTIVITA [2] — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] — ANNO DI INIZIO ATTIVITA [4]

Dati relativi alla operazione di scissione

TIPO DI OPERAZIONE: 1 TOTALE — 2 PARZIALE — 3 Numero soggetti beneficiari — 4 Data atto di scissione (giorno, mese, anno)

Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria %

Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa %

Beni acquisiti (barrare le caselle)

AZIENDE O COMPLESSI AZIENDALI — PARTECIPAZIONI RAPPRESENTATIVE DI AZIENDE O COMPLESSI AZIENDALI — ALTRI BENI

Soci concambianti

Mantenimento delle proporzioni di partecipazione — SI — NO

Patrimonio netto della società dichiarante

		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 giorno mese anno
01				
02	Patrimonio netto	.000	.000	.000

Disavanzo da annullamento e da concambio

		1 AMMORTIZZABILI	2 NON AMMORTIZZABILI	3
03	Ammontare complessivo			.000
04	Importo imputato alle voci dell'attivo	.000	.000	
05		.000	.000	
06		.000	.000	
07		.000	.000	
08		.000	.000	
09		.000	.000	
10		.000	.000	
11		.000	.000	
12		.000	.000	
13	TOTALE	000	.000	.000
14	Importo imputato a conto economico			.000

Riserve o fondi in sospensione di imposta

Tassabili solo in caso di distribuzione

15	Da ricostituire	.000
16	Ricostituiti pro-quota	.000
17	Ricostituiti per intero	.000
18	Non ricostituiti	.000

Altri

19	Da ricostituire	.000
20	Ricostituiti pro-quota	.000
21	Ricostituiti per intero	000
22	Non ricostituiti	.000

Altri dati

23	Avanzo da annullamento	.000
24	Avanzo da concambio	000
25	Aumento capitale per concambio	.000
26	Nuovo capitale sociale	.000

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE	IMPORTO	IMPORTO RIPORTABILE
27		.000	.000
28		.000	.000
29		.000	.000
30		000	.000
31		.000	.000
32	TOTALE	.000	.000

X1

155

Società scissa

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ ESERCITATA 1

CODICE ATTIVITÀ 2 | BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 3 | ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 4 | DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI 5 giorno mese anno

Quota di patrimonio netto contabile non trasferita %

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE	IMPORTO	IMPORTO RIPORTABILE
01		.000	.000
02		.000	.000
03		.000	.000
04		.000	.000
05		.000	.000
06	TOTALE	.000	.000

Altre società beneficiarie

07 Codice fiscale | Denominazione
08 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
09
10 Frazione, via e numero civico | C.A.P.
11
12 Descrizione 1
13 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
14 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %

07 Codice fiscale | Denominazione
08 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
09
10 Frazione, via e numero civico | C.A.P.
11
12 Descrizione 1
13 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
14 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %

07 Codice fiscale | Denominazione
08 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
09
10 Frazione, via e numero civico | C.A.P.
11
12 Descrizione 1
13 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
14 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %

07 Codice fiscale | Denominazione
08 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
09
10 Frazione, via e numero civico | C.A.P.
11
12 Descrizione 1
13 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
14 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

X2

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scissione

Prospetto relativo alle operazioni di scissione

Il presente prospetto deve essere compilato da ciascuna delle società beneficiarie della scissione e va presentato insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui l'operazione è stata compiuta. Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare e presentare più prospetti.

La prima pagina del prospetto è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la seconda ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su pagine aggiunte.

1° Pagina

Nella sezione "Dati relativi alla operazione di scissione" va indicato, barrando l'apposita casella, se la scissione è stata totale o parziale, il numero di soggetti beneficiari, la data dell'atto di scissione, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla dichiarante e la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nella sezione "Beni acquisiti" vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nella sezione "Soci concambianti" va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nella sezione "Patrimonio netto della società dichiarante" nel rigo 01, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta. Nel rigo 02 vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel rigo 03 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo da annullamento e/o da concambio imputato dalla società beneficiaria all'attivo di stato patrimoniale. Tale ammontare va ripartito nei righi da 04 a 12 indicando le singole voci dell'attivo della società beneficiaria a cui è stato imputato; in particolare, dovrà essere utilizzata la colonna 1 qualora il disavanzo sia stato imputato ad una voce ammortizzabile, diversamente andrà utilizzata la colonna 2.
Nel rigo 13, vanno riportati i totali degli importi di colonna 1 e 2 e in colonna 3 la somma delle colonne 1 e 2 dello stesso rigo 13.

Nel rigo 14 va indicata la parte del disavanzo da annullamento e/o da concambio che è stata imputata a conto economico.

Nel rigo 15 va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del TUIR).
Nei righi 16, 17 e 18 vanno indicati per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota, quelle ricostituite per intero e quella non ricostituite.

Nel rigo 19 va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del TUIR).

Nei righi 20, 21 e 22 vanno indicati gli importi complessivi delle poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota, di quelle ricostituite per intero e di quelle non ricostituite.

Nei righi 23, 24, 25 e 26 va indicato, rispettivamente, l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento, quello da concambio, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nella sezione relativa alle "perdite fiscali" vanno indicati secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria e, nell'ultima colonna, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del TUIR.

2° Pagina

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.
La sezione "perdite fiscali" deve essere compilata con criteri analoghi a quelli indicati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le altre società beneficiarie della scissione.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI** A A1 K M N P R S T V Z Prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA**
- **IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETA NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA**

76

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 760
Dichiarazione delle società ed enti commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'IRPEG

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO O LODI	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO
REGIONE SARDEGNA	09100	CAGLIARI

RACCOMANDATA

DICHIARANTE CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI** A B C D E EI F G H I K L O P R S T U V W Z

  P aspetto relativo alle operazio d fusione o di scissione

- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA**
- **IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA**

760 MINISTERO DELLE FINANZE MODELLO 760 BIS

Dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'IRPEG

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO O LODI	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO
REGIONE SARDEGNA	09100	CAGLIARI

DECRETO 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A bis, 770/A1, 770/A2, 770/A3, 770/B, 770/B1, 770/C, 770/D, 770/D bis, 770/D1, 770/E, 770/E1, 770/E2, 770/F, 770/F1, 770/F2, 770/G, 770/G1, 770/H, 770/U, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e il modello 770 *ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti di imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visti gli articoli 5, 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale ha istituito un contributo straordinario per l'Europa;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A bis, 770/A1, 770/A2, 770/A3, 770/B, 770/B1, 770/C,

770/D, 770/D bis, 770/D1, 770/E, 770/E1, 770/E2, 770/F, 770/F1, 770/F2, 770/G, 770/G1, 770/H, 770/U, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti di imposta, e la busta da utilizzare per tale presentazione.

2.È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770 *ter* concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1997, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1996 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1996 dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5,6, e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli e delle buste di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

1. I sostituti d'imposta i quali nell'anno 1996 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 1 mediante l'invio di supporti magnetici ed, altresì, su supporto cartaceo il modello base munito di sottoscrizione e dell'eventuale visto di conformità.

2. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

3. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

È autorizzata la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

Per i modelli meccanografici a striscia continua 770/A, 770/A bis, 770/A1, 770/A2, 770/A3, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D bis, 770/D1, 770/E e 770/E1 è autorizzata la stampa di speciali modelli costituiti da due facciate nelle quali devono risultare i dati e gli elementi della prima e della quarta facciata dei corrispondenti modelli redatti su quattro facciate. Detti modelli possono essere utilizzati anche in sequenza purché ciascun modello sia numerato progressivamente, completato in ogni sua parte e munito di sottoscrizione.

I modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento".

I modelli devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti nel presente allegato ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni sopraindicate, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni sopraindicate, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

È autorizzata, con le stesse caratteristiche soprarichiamate, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo. È altresì autorizzata la

riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le suddette stampanti, su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche soprarichiamate;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del dichiarante;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

Sul frontespizio dei modelli riprodotti e compilati mediante l'utilizzo delle predette stampanti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli e gli estremi del presente decreto.

È autorizzata la stampa delle buste di cui all'art. 1 del presente decreto, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo delle stesse deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento".

Le buste devono presentare i seguenti requisiti:

conformità di struttura e sequenza con le buste approvate con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l' intestazione dei dati richiesti. Per i contenuti grafici deve essere utilizzato il colore verde.

Le dimensioni delle buste, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5;
altezza minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore verde (pantone n. 347 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore verde.

I contenuti grafici delle buste da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore verde.

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1996

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Mod. 770/97** i sostituti d'imposta che nel 1996 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Tali soggetti sono:

- le società organizzate su base capitalistica (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le società organizzate su base personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato:
- le società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni.

2 SOGGETTI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta:

- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica (le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Va precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1,1, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 tra i soggetti di cui al richiamato art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 si intendono comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
- i privati per i compensi erogati, compresi i proprietari di stabili, isolati o in regime condominiale, per i compensi erogati ad esempio ai portieri;
- i privati datori di lavoro, per i compensi erogati ai collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale;
- i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 25 marzo 1986, n. 80.

Si rammenta che le amministrazioni dello Stato, che hanno operato le ritenute di acconto, devono, invece, trasmettere all'Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti dall'apposito decreto interministeriale annualmente emanato, gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti soggetti a ritenuta d'acconto, copia delle dichiarazioni Mod. 730 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Mod. 730-3.

Si ricorda, inoltre, che analoghi elenchi devono essere trasmessi all'Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti da appositi decreti annualmente emanati, dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica che hanno operato le ritenute.

ATTENZIONE
Un ulteriore decreto ministeriale fisserà i tempi e le modalità per l'invio delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille (Mod. 730-1) e del quattro per mille del gettito Irpef anche con riferimento alle citate amministrazioni.

3 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta — **Mod. 770** — si compone di un modello base e di modelli staccati contenenti i quadri relativi alle somme e ai valori corrisposti.

Il modello base, **che in ogni caso deve essere presentato,** è composto dalle seguenti facciate:

- prima facciata contenente i dati relativi al dichiarante;
- seconda facciata contenente il **quadro I** riguardante i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate;
- terza facciata contenente il **quadro L** relativo alle ritenute alla fonte operate e ai relativi versamenti;
- quarta facciata contenente il prospetto dei dati relativi al conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro, il prospetto riservato ai sostituti d'imposta che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciale) che fruiscono del premio di assunzione, il prospetto relativo alle ritenute operate sui redditi erogati al coniuge e/o ai familiari del professionista o dei soci o associati, scomputabili dal professionista stesso ovvero dalla società o associazione, nonché i **quadri N, P, Q** relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e i **quadri R, S, T** relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997.

Nella stessa quarta facciata sotto lo spazio riservato alle sottoscrizioni è presente il riquadro per l'apposizione del visto di conformità.

Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora i righi del quadro L e dei quadri relativi all'assistenza fiscale non siano sufficienti, devono essere utilizzati i corrispondenti **Mod. 770/L aggiuntivo** e **Mod. 770/N-P-Q-R-S-T aggiuntivo.**

I modelli staccati contengono rispettivamente i seguenti quadri:

- **Mod. 770/A** relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- **Mod. 770/A bis** relativo ai conguagli operati da novembre a dicembre 1996 con riferimento al secondo acconto dell'Irpef e del Cssn, in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1996 e da giugno a luglio 1997 in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1997;
- **Mod. 770/A1** relativo ai conguagli operati da agosto a dicembre 1996 in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1996;
- **Mod. 770/A2** relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1996 da parte dei sostituti d'imposta che non hanno presentato la dichiarazione Mod. 770/96;

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

- **Mod. 770/A3** relativo ai dati dei percipienti di reddito di lavoro dipendente che hanno dato diritto al premio di assunzione;
- **Mod. 770/B** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e indennità equipollenti;
- **Mod. 770/B1** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;
- **Mod. 770/C** relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Mod. 770/D** relativo ai redditi di lavoro autonomo non soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS, e altri redditi;
- **Mod. 770/D bis** relativo ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS;
- **Mod. 770/D1** relativo a provvigioni, non soggette al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'INPS, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, con esclusione delle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- **Mod. 770/E** relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici, proventi a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, nonché proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali;
- **Mod. 770/E1** relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
- **Mod. 770/E2** relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta d'acconto;
- **Mod. 770/F** relativo a redditi di capitale; plusvalenze, proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Mod. 770/F1** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Mod. 770/F2** relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
- **Mod. 770/G** relativo a utili distribuiti;
- **Mod. 770/G1** relativo a utili dei titoli esteri;
- **Mod. 770/H** relativo all'indicazione dei contributi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente;
- **Mod. 770/U** contenente l'elenco dei soggetti estinti (persone fisiche o società) per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/97 in qualità di successore.

4

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 770, unica per tutti i percettori, deve essere presentata **tra il 1° settembre e il 31 ottobre 1997**, all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di
Abruzzo	Pescara
Basilicata	Bari
Calabria	Salerno
Campania	Salerno
Emilia Romagna	Bologna
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Lazio	Roma
Liguria	Genova
Lombardia (Provincia di Milano o Lodi)	Milano
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Piemonte	Torino
Puglia	Bari
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Palermo
Trentino-Alto Adige	Trento
Valle d'Aosta	Torino
Veneto	Venezia

In caso di spedizione la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione deve essere utilizzata l'apposita busta approvata unitamente alla dichiarazione. La busta va compilata in ogni sua parte.

Se il sostituto d'imposta ha prestato l'assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti dovrà allegare alla presente dichiarazione copie delle relative dichiarazioni Mod. 730 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Mod. 730-3.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico (vedi paragrafo 5) avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'**allegato C** al **D.M. 29 ottobre 1996**, di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 13 febbraio 1997.

I supporti magnetici devono essere consegnati secondo le modalità che saranno precisate nel decreto di approvazione delle specifiche tecniche dei supporti stessi.

ATTENZIONE
Alla presente dichiarazione non devono essere, invece, allegate le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, Mod. 730-1 e l'eventuale scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'Irpef. Tali buste devono essere consegnate nei termini e con le modalità che saranno precisate con apposito decreto ministeriale.

5

DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità (prendere in considerazione il dato del Mod. 770/A), devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto; anche i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti possono inviare la dichiarazione su supporto magnetico.

I sostituti che inviano i supporti magnetici devono, comunque, sempre presentare su supporto cartaceo, in unico esemplare, muniti di sottoscrizione, il modello base (e gli eventuali modelli aggiuntivi del quadro L e dei quadri N, P, Q, R, S e T) nonché il quadro U se compilato.

6

TRONCAMENTO

Tutti gli importi da indicare nel Mod. 770, compresi i totali indicati nei quadri del modello base, **vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre**. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto – quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali – come pure nel caso di successione mortis causa dell'imprenditore individuale, il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato e, quindi, indipendentemente dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli articoli 123, comma 7, e 123-bis, comma 11, del Tuir.

Il soggetto che presenta la dichiarazione in qualità di successore dovrà compilare l'elenco dei soggetti estinti nell'apposito **Mod. 770/U**.

Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1996, il dichiarante dovrà procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri del Mod. 770 a seconda che in detti quadri vengano esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e la data di cessazione dell'attività.

Nell'ipotesi di operazioni societarie avvenute nel 1997 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/97, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 1996 dalla società estinta, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri staccati intestati al soggetto estinto.

ATTENZIONE

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nella casella "Codice fiscale del dichiarante" il proprio codice fiscale e nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto.

Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, nel corso del 1996 ovvero nei primi due mesi del 1997 se il nuovo sostituto ha effettuato le operazioni di conguaglio e di rilascio della certificazione, in luogo della procedura sopra descritta, il dichiarante deve seguire le indicazioni fornite nell'apposita rubrica del paragrafo 14 delle presenti istruzioni e non deve compilare distinti Mod. 770/A intestati a soggetti estinti.

In caso di trasformazione, poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta, la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali.

Per quanto riguarda la compilazione dei quadri I ed L e per l'esposizione dei dati dell'assistenza fiscale si rinvia, rispettivamente, ai paragrafi 10, 11 e 13.

SANZIONI

L'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.

Si ricorda che si considera omessa sia la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ad un mese, sia la dichiarazione presentata ad un ufficio incompetente che perviene a quello competente con un ritardo maggiore di un mese.

Se la dichiarazione è presentata con un ritardo che non supera il suddetto limite di un mese si applica la pena pecuniaria prevista per l'omessa dichiarazione ridotta ad un quarto.

Se l'ammontare relativo a compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quanto definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte le ritenute corrispondenti alla differenza tra il dichiarato e l'accertato.

Se nella dichiarazione non sono compresi tutti i percipienti si applica, per ogni nominativo omesso, la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 di lire. Nel caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti nel Mod. 770 si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6.000.000 di lire.
Se la dichiarazione non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si applica la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 di lire.

Se la dichiarazione è priva della sottoscrizione del presidente del collegio sindacale o dei singoli componenti l'organo di controllo si irroga la sanzione da 300.000 a 3.000.000 di lire.

In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione su supporto magnetico, previsto dall'art. 78, comma 15, della L. n. 413 del 1991, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a 3.000.000 di cui all'art. 53, primo comma, del D.P.R n. 600 del 1973. La medesima sanzione si applica nel caso di violazione dell'obbligo di conservazione delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute, previsto dall'art. 7, comma 8, del citato D.P.R. n. 600, ovvero nel caso di mancata esibizione o trasmissione delle stesse attestazioni su richiesta degli Uffici.

In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del numero di codice fiscale richiesto si applica la pena pecuniaria da lire 100.000 a 2.000.000.
Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 602/73 l'omesso o ritardato versamento delle ritenute alla fonte è sanzionato con una soprattassa pari al 50 per cento, salva la riduzione al 10 per cento se il versamento viene effettuato con ritardo non superiore a tre giorni rispetto al termine di scadenza. Sugli importi non versati o versati dopo la scadenza, si applica, come precisato dall'art. 9 del citato D.P.R. n. 602, l'interesse, nella misura del 6 per cento annuo fino al 31 dicembre 1996 e del 5 per cento annuo dal 1° gennaio 1997, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Se il sostituto d'imposta non opera, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate, oltre agli interessi con le modalità sopra esposte.

Ferme restando le sanzioni amministrative, l'omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge è punita con la pena dell'arresto fino a due anni o in alternativa con l'ammenda fino a 5.000.000 di lire se l'ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire 50.000.000 per periodo d'imposta.

Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta gior-

ni dalla scadenza del termine prescritto o viene presentata ad un ufficio incompetente o non viene sottoscritta o redatta su stampato non conforme al modello prescritto.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute - relative a somme pagate - il cui ammontare è superiore a lire 50.000.000 per periodo d'imposta è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire 6.000.000. Ai fini della applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest'ultimo relative.

Se coesistono le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest'ultima fattispecie e cioè l'arresto fino a tre anni o l'ammenda fino a 6.000.000 di lire.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione rilasciata dai sostituti, e punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000.000 a 5.000.000 di lire, se l'ammontare di tali ritenute sia superiore a lire 25.000.000 per periodo d'imposta.

Se l'ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a 10.000.000 ma non a 25.000.000 di lire, per ciascun periodo d'imposta, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a 6.000.000 di lire.

Se al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione o per conseguire un indebito rimborso, per sè o per altri, il sostituto d'imposta indica nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da impedire la identificazione dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, rilasciati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 5.000.000 a 10.000.000 di lire.

9

FRONTESPIZIO DEL MODELLO BASE

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, in alternativa, due riquadri, il primo destinato ai dati relativi alle persone fisiche e il secondo ai dati relativi ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.). I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati gia acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

■ CODICE FISCALE

E utile ricordare che se il sostituto è una società o un'associazione dichiarante Iva il codice fiscale coincide con la partita Iva ed è attribuito dagli Uffici Provinciali Iva; negli altri casi è attribuito dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione e errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio Iva, o negli altri casi delle Imposte, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

■ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

■ SEDE LEGALE

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico.
La casella relativa alla "Sede legale" deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non e stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

■ DOMICILIO FISCALE

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella relativa al "Domicilio fiscale" deve essere barrata se il domicilio fiscale e variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non e stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.
Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta piu agevole.

■ ALTRE SEDI

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione. Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto.

■ CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il

1996 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi o dei compensi o, in mancanza, sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella E**.

■ REGIONI A STATUTO SPECIALE (R.S.S.)

La casella "Regioni a statuto speciale" deve essere compilata, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, dall'art. 1, lettera *d)* della L. 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

◆ Valle d'Aosta

La casella VA è riservata ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il versamento di tali ritenute, effettuato separatamente, deve essere contraddistinto nel quadro L con la dicitura VA da apporre nel punto 4.
Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I al punto 20 rigo I-4.

◆ Sardegna

La casella SA deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Dette ritenute alla fonte devono essere separatamente riportate nel quadro I al punto 21 rigo I-4 e al punto 12 rigo I-11.

I relativi versamenti devono essere contraddistinti nel quadro L indicando SA nel punto 4.

◆ Sicilia

La casella SI deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

Dette ritenute alla fonte devono essere separatamente riportate nel quadro I al punto 22 rigo I-5 e al punto 13 rigo I-11.

I versamenti relativi devono essere contraddistinti nel quadro L con la dicitura SI da apporre nel punto 4.

■ EVENTI ECCEZIONALI

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:

- i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532 convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta entro i limiti ammessi. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle ritenute che hanno usufruito della sospensione di cui al citato art. 1 del D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

■ OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie – quali ad esempio le fusioni, anche mediante incorporazione, e le scissioni totali – come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, si deve indicare nell'apposita casella il numero dei soggetti estinti relativamente ai quali vengono redatti distinti quadri del Mod. 770, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 7.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Per "Rappresentante" va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione in luogo del

dichiarante. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve barrare l'apposita casella in corrispondenza del codice:

1 - se rappresentante legale o di fatto;
2 - se curatore fallimentare;
3 - se liquidatore;
4 - se rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero;
5 - se erede;
6 - se curatore di eredità giacente.

Di seguito deve essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si deve indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.

La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996, o se in tale anno la dichiarazione non e stata presentata.

Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

■ DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI, AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.

Con riguardo alla qualifica va indicato:
A - se trattasi di socio amministratore;
B - se trattasi di amministratore non socio;
C - se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

10

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Nel presente quadro vanno indicati i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, riferiti ai diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.

Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro.

Ricorrendo le ipotesi, previste nel paragrafo 7 delle presenti istruzioni, implicanti la redazione di distinti quadri staccati, relativi sia al dichiarante che ai soggetti estinti, va comunque data una numerazione progressiva unica per ciascuna tipologia di quadro.

• Dati rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-5)

Si precisa che devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione sia i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 17 del quadro A (sono esclusi, quindi, anche i dati relativi agli eredi), sia i numeri d'ordine nei quali è stato indicato il codice 6 del punto 18 del quadro A.

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percipienti.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro A con esclusione degli eredi; conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte (come ad esempio: dipendenti provenienti da altro datore di lavoro).

Nel **punto 3** indicare il totale degli importi indicati ai punti 21, 22 e 23 del quadro A.

Nel **punto 4** indicare il totale degli importi indicati ai punti 24 del quadro A.

Nel **punto 5** indicare l'importo totale relativo ai punti 29 del quadro A.

Nel **punto 6** indicare l'importo totale relativo ai punti 30 del quadro A.

Nel **punto 7** indicare l'importo totale relativo ai punti 31 del quadro A.

Nei **punti 8, 9, 10, 11, 12, 13** e **14** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 32, 33, 39, 41, 42, 43 e 44 del quadro A.

Nei **punti 15, 16, 17** e **18** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 45, 46, 47 e 48 del quadro A.

Nel **punto 19** indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 19 del quadro A che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel **punto 20** indicare l'importo delle ritenute che ai sensi dell'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti di imposta che hanno barrato la casella del frontespizio.

Nel **punto 21** indicare l'importo delle ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera *d)*, della L. 13 aprile 1983, n. 122.

Nel **punto 22** indicare l'importo delle ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965.

Nel **punto 23** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 24** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 25** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• Dati rilevati dal quadro A bis (righe da I-6 a I-7)

Si precisa che devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato indicato il codice B nel punto 14 del quadro A bis.

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti ai quali è stata prestata completa assistenza fiscale dal datore di lavoro nell'anno 1997 (Mod. 730/97).

Nel **punto 3** indicare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F. nell'anno 1997 (Mod. 730/97).

Nei **punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** e **11** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 9, 11, 17, 19, 23, 25, 29 e 32 del quadro A bis.

• Dati rilevati dal quadro A3 (riga I-8)

Nel **punto 1** indicare il numero totale dei fogli contenenti l'elenco generale dei percipienti.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro A3

(conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel **punto 3** indicare l'importo totale dei punti 10 del quadro A3.

Nel **punto 4** indicare l'importo totale dei punti 12 del quadro A3.

• Dati rilevati dal quadro B (righe da I-9 a I-11)

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percipienti.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro B con esclusione degli eredi (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** e **10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37 e 44 del quadro B.

Nel **punto 11** indicare la parte dell'importo complessivo dei punti 24 del quadro B che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel **punto 12** indicare l'importo delle ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della L. 13 aprile 1983, n. 122.

Nel **punto 13** indicare l'importo delle ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Nel **punto 14** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 15** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 16** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• Dati rilevati dal quadro B1 (riga I-12)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro B1.

Nei **punti 3, 4, 5** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 11, 12 e 18 del quadro B1.

• Dati rilevati dal quadro C (righe da I-13 a I-14)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8** e **9** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 22.

Nel **punto 10** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 11** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• Dati rilevati dal quadro D (righe da I-15 a I-16)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5** e **6** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18 e 20 del quadro D.

Nel **punto 7** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 8** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• Dati rilevati dal quadro D bis (righe da I-17 a I-18)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro D bis (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5** e **6** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18 e 20 del quadro D bis.

Nel **punto 7** indicare l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 8** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

• Dati rilevati dal quadro D1 (riga I-19)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro D1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel **punto 3** indicare il totale relativo ai punti 12 del quadro D1.

Nel **punto 4** indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 13 e 14 del quadro D1.

Nel **punto 5** indicare il totale relativo ai punti 16 del quadro D1.

Nel **punto 6** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• Dati rilevati dal quadro E (riga I-20)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro E (con-

teggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4** e **5** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 16 del quadro E.

Nel **punto 6** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro E1 (righe da I-21 a I-22)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro E1.

Nei **punti 3, 4** e **5** indicare rispettivamente i totali relativi relativi ai punti 12, 13, 15 del quadro E1.

Nei **punti 6, 7** e **8** indicare rispettivamente i totali relativi alle colonne 2, 3 e 4 del "Prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta d'imposta".

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro E2 (riga I-23)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E2.

Nei **punti 3** e **4** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12 e 14 del quadro E2.

Nel **punto 5** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro F (riga I-24)**

Nel **punto 1** indicare il totale relativo alla colonna 2 dei prospetti A, B, C e D, e alla colonna 1 dei prospetti E, F e G del quadro F.

Nel **punto 2** indicare il totale relativo alla colonna 4 dei prospetti A, B, C, D, e alla colonna 2 dei prospetti E, F e G del quadro F.

Nel **punto 3** indicare il totale relativo alla colonna 1 del prospetto H del quadro F.

Nel **punto 4** indicare il totale relativo alla colonna 2 del prospetto H del quadro F.

Nel **punto 5** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro F1 (riga I-25)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro F1.

Nel **punto 3** indicare il totale relativo ai punti 12 del quadro F1.

Nel **punto 4** indicare il totale relativo ai punti 13 del quadro F1.

Nel **punto 5** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro F2 (riga I-26)**

Nel **punto 1** indicare i totali relativi alle colonne 2 del quadro F2.

Nel **punto 2** indicare il totale relativo alle colonne 4 del quadro F2.

Nel **punto 3** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro G (righe da I-27 a I-29)**

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei percipienti elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti e/o pagati ai soci, contenuta nel quadro G.

Nei **punti 3, 4, 5** e **6** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 14 e 15 della distinta degli utili spettanti e/o pagati ai soci, contenuta nel quadro G.

Nei **punti 7, 8, 9, 10** e **14** indicare i totali relativi rispettivamente alle colonne 1, 2, 3, 4 e 8 delle sezioni 1 e 2 del prospetto n. 2.

Nel **punto 11** indicare il totale della colonna 7 delle sezioni 1 e 2 del quadro G, in relazione alle sole righe riguardanti ritenute a titolo di acconto.

Nel **punto 12** indicare il totale della colonna 7 delle sezioni 1 e 2 del quadro G, in relazione alle sole righe riguardanti ritenute a titolo di imposta.

Nel **punto 13** indicare i totali delle colonne 3 e 4 delle sezioni 1 e 2 del quadro G, in relazione alle sole righe riguardanti utili non assoggettati a ritenuta.

Nel **punto 15** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro G1 (righe da I-30 a I-31)**

Nei **punti 1** e **2** indicare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1 e 2 del quadro G1.

Nei **punti 3** e **4** riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 4 e 5 del quadro G1.

Nei **punti 5** e **6** riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 6 e 7 del quadro G1.

Nei **punti 7** e **8** riportare rispettivamente gli importi indicati all'ultimo rigo delle colonne 1 e 2 del quadro G1.

Nel **punto 9** indicare l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

• **Dati rilevati dal quadro H (riga I-32)**

Nel **punto 1** riportare il totale relativo alla colonna 2 del quadro H.

Nel **punto 2** riportare il totale relativo alla colonna 3 del quadro H.

11

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel Mod. 770/L aggiuntivo non indicando il totale L16. Nel caso di utilizzazione di più modelli aggiuntivi riportare il totale solo sull'ultimo dei fogli.

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. In caso di versamento al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.

Con l'entrata in vigore del conto fiscale tutti i datori di lavoro titolari del conto fiscale devono versare le ritenute e i contributi previsti, entro il 15 di ogni mese; i datori di lavoro non titolari di conto fiscale continuano a versare le ritenute ed i contributi previsti, entro il 20 per i dipendenti non agricoli ed entro il 15 per i dipendenti agricoli i cui contributi obbligatori sono versati alla Gestione ex SCAU.

Per la compilazione del **punto 5** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A - se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;

B - se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro R del Mod. 770/96 e nel quadro N della presente dichiarazione;

C - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 68;

D - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;

E - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;

F - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;

G - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico.

Nel **punto 6** deve essere indicato:

C - se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione;

T - se effettuato in Tesoreria.

Nel **punto 7** deve essere indicato:

D - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;

C - per il versamento in conto corrente postale;

B - per il versamento tramite azienda di credito.

Nel **punto 8** deve essere indicato il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale). Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel **punto 10** riportare nel caso di versamento tramite azienda di credito il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata

Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare, in ordine cronologico, nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1996 a partire da quelle erogate nel mese di gennaio, le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1996.

Si precisa che, ai sensi del comma 191, art. 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, che ha modificato il terzo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura corrisposti dai sostituti d'imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che le relative ritenute siano versate entro il 15 o il 20 dello stesso mese di gennaio. In tal caso nel punto 1 "Periodo di riferimento" dovrà essere riportato il mese di dicembre 1996.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1996 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1997, nel **punto 2** andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso e, nel punto 8, il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo). Si precisa che, qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo M2 del riquadro "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro".

Ricorrendo le ipotesi previste al paragrafo 7, ai fini dell'indicazione delle ritenute operate e dei relativi versamenti effettuati dal soggetto estinto, devono essere compilati distinti modelli aggiuntivi del quadro L indicando nella casella "Codice fiscale del dichiarante" i dati del soggetto dichiarante e nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto.

12

CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO, PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E RITENUTE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 22, L. 662/96

Per quanto concerne la compilazione del riquadro dei dati relativi al "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro" nel **rigo M1** deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1995, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1996. Tale importo di rigo M1 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1996 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.

Parimenti nel **rigo M2** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1996 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1997.

Il Prospetto deve essere compilato solo dai sostituti d'imposta che fruiscono del premio d'assunzione e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciali).

Nel **rigo M3** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo esercizio sociale successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.

Nel **rigo M4** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo precedente, utilizzato a compensazione dell'Iva dovuta alle scadenze successive alla chiu-

sura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **rigo M5** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo M3, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza é successiva alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **rigo M6** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo M3 e la somma degli importi di rigo M4 e rigo M5.

Nel **rigo M7** vanno indicate le ritenute che sono state operate sui redditi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo del coniuge e dei familiari del professionista ovvero dei soci o associati, scomputabili dal professionista stesso ovvero dalla società o associazione ai sensi dell'art. 3, comma 22, della L. 662 del 1996.

13

ASSISTENZA FISCALE - QUADRI N, P, Q, R, S e T

I **quadri N, P** e **Q** si riferiscono alle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 effettuate **dal mese di agosto a quello di dicembre** (e i relativi versamenti effettuati da settembre 1996 a gennaio 1997). Nei quadri **R, S** e **T** devono essere riportati i dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni Mod. 730/97, indicando le operazioni effettuate **nei mesi di giugno e di luglio** (e i corrispondenti versamenti effettuati a luglio e ad agosto 1997).

Per la compilazione della **colonna 1** "Periodo di riferimento" dei quadri **N** e **R** e per l'indicazione dei dati relativi ai versamenti richiesti nei quadri **P** e **S**, i criteri che devono essere seguiti sono gli stessi riportati nelle istruzioni del quadro L. In particolare si sottolinea che nella **colonna 5** dei quadri **P** e **S**, deve essere indicato:

B - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
C - se è stato effettuato in conto corrente postale;
D - se tramite distinta.

Nella **colonna 1** del quadro **P** va indicato il mese in cui è stato effettuato il conguaglio relativamente ai versamenti d'imposta.

Nella **colonna 1** del quadro **S** va indicato il mese in cui è stato effettuato il conguaglio relativamente ai versamenti d'imposta e di contributo straordinario per l'Europa.

I rimborsi del contributo straordinario per l'Europa devono essere evidenziati nel quadro **R**.

Nella **colonna 2** del quadro **R** va indicato il codice:

A - se nel rigo, a colonna 3, si espone un rimborso di Irpef;
B - se, nel rigo, a colonna 3, si espone invece un rimborso di contributo straordinario per l'Europa.

Nel quadro **S**, oltre ai versamenti di saldo e primo acconto Irpef, devono essere indicati i versamenti del contributo straordinario per l'Europa e dell'acconto per i redditi soggetti a tassazione separata.

Per quanto riguarda il Cssn si precisa che se il totale del contributo da rimborsare è maggiore del totale del contributo da versare, la differenza va riportata nella **colonna 3** dei quadri **Q** e **T**. Negli stessi quadri Q e T, per l'indicazione del codice della regione alla quale è affluito il contributo, va utilizzata la **tabella H**.

Nella **colonna 3** del quadro **S** va riportato il totale del punto 18 (interessi relativi al saldo Irpef), del punto 20 (interessi relativi alla prima rata di acconto 1997), del punto 30 (interessi relativi al contributo straordinario per l'Europa) e del punto 33 (interessi relativi all'acconto versato per i redditi soggetti a tassazione separata) del Mod. 770/A bis. Nella **colonna 4** dello stesso quadro **S** va indicato l'importo degli eventuali interessi a carico del datore di lavoro in caso di tardivo versamento delle imposte (indicate nella colonna 2) trattenute dalle retribuzioni dei dipendenti.

Qualora i righi dei quadri N, P, Q, R, S, e T non siano sufficienti, occorre continuare nei rispettivi modelli aggiuntivi.

I datori di lavoro che non hanno presentato la dichiarazione Mod. 770/96 e che compilano il Mod. 770/A2 relativo alle operazioni di assistenza effettuate nei mesi di giugno e di luglio 1996 devono utilizzare i quadri N, P e Q anche per l'indicazione dei relativi rimborsi, compensi e versamenti.

14

MODALITA DI COMPILAZIONE DEI MODELLI STACCATI

■ GENERALITA

Ciascun modello deve essere numerato. Se il modello contenente elenchi nominativi di percipienti non è sufficiente a contenerli tutti, l'elencazione deve continuare utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente. I totali degli importi relativi a tutti i percipienti vanno indicati esclusivamente nel quadro I del modello base, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 10.

L'elencazione dei percipienti deve essere riportata in ordine alfabetico.

I dati relativi al comune e alla provincia di residenza, alla via e al numero civico del singolo percipiente vanno indicati se questi ha variato la residenza rispetto a quella risultante dall'analogo quadro relativo alla dichiarazione dell'anno precedente. Il sostituto d'imposta può comunque indicare tali dati anche se non variati, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R n. 605 (ad esempio – se persona fisica – cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

■ Mod. 770/A - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1996 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23 e 24, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, e 23, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

29 settembre 1973, n. 600, si considerano corrisposti nell'anno 1996 anche i compensi in denaro o natura erogati entro il 12 gennaio 1997, se le relative ritenute sono state versate entro il 15 dello stesso mese qualora il sostituto d'imposta sia titolare di conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli altri casi, e se gli stessi sono stati inseriti nelle operazioni di conguaglio del 1996.

Modalità di compilazione.

Il Quadro A è predisposto in modo da consentire, per ciascun percipiente, in primo luogo l'indicazione di una serie di dati generali (ad esempio i dati identificativi del percipiente, la qualifica, l'area di attività, l'imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e quello assoggettato al servizio sanitario nazionale), nonché l'indicazione di tutti i dati che hanno influito sulla tassazione dei redditi corrisposti.

ATTENZIONE
I sostituti d'imposta che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 9, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di sanatoria dei compensi in natura e dei rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996, devono, relativamente ai suddetti compensi e rimborsi corrisposti dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1996, compilare un apposito numero d'ordine successivo a quello relativo all'esposizione dei redditi corrisposti nel 1996 al percipiente, con l'indicazione dei compensi in natura e rimborsi spese liquidati con il sistema a piè di lista senza averli assoggettati alle previste ritenute. In tal caso al **punto 18** va indicato il codice 6. Si ricorda che, con riferimento al periodo d'imposta 1996, il termine per il versamento delle maggiori ritenute ad essi relativi è stato fissato al 31 maggio 1997.

Nel **punto 11** va indicata la qualifica del percipiente, utilizzando uno dei codici previsti nella **Tabella C** - Qualifica, posta nell'appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 12** i sostituti diversi dalle persone fisiche e dagli enti pubblici devono indicare l'area nella quale è impiegato il lavoratore dipendente, utilizzando uno dei seguenti codici:

A - area amministrativa;
B - area vendita;
C - area produzione;
D - se trattasi di attività non inquadrabile specificamente in alcuna delle aree precedenti.

Il **punto 13** va compilato in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale, o di apprendistato, o di formazione-lavoro, utilizzando uno dei seguenti codici:

A - se a tempo parziale;
B - se di apprendistato;
C - se di formazione-lavoro;
D - se di formazione-lavoro a tempo parziale.

ATTENZIONE
I punti da 11 a 13 devono essere compilati tenendo conto della posizione del percipiente alla data del 31 dicembre 1996 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 14** va indicato il totale delle giornate retribuite, nel corso del 1996, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale, o di apprendistato, o di formazione-lavoro. Tale indicazione deve essere effettuata indipendentemente dalla posizione al 31 dicembre 1996, e quindi anche in caso di trasformazioni del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale o con contratti di formazione-lavoro può essere desunto dal Mod. O1M relativo al 1996;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal Mod. DM 10 relativo al 1996.

Nel **punto 16** va indicato il numero di giorni presi a base per l'attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (punto 11 Mod. 101).

Nei **punti 19** e **20** devono essere indicate le somme assoggettate, rispettivamente, a contribuzione previdenziale e assistenziale e al contributo al servizio sanitario nazionale, al netto, quest'ultimo, dell'eventuale ammontare relativo alle indennità riportate nel Mod. 770/B.

Nel **punto 21** vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente, ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 45.

Nel **punto 22** vanno indicati i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124.

Nel **punto 23** vanno indicati i contributi di cui all'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n.335, eccedenti l'importo del massimale contributivo stabilito dal D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.

Nel **punto 24** vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta ai sensi dell'art.48 del Tuir (quali, ad esempio, la parte non imponibile delle trasferte, delle indennità di navigazione e di volo, degli assegni di sede e delle altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero, o le erogazioni effettuate dal datore di lavoro che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente). Nello stesso punto 24 vanno indicati anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir.

Nei **punti 25** e **26** vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie, per le quali, ai sensi dell'art.13-bis, comma 1, lett. *c)*, del Tuir, spetta una detrazione di imposta calcolata, rispettivamente, sull'intero importo della spesa sanitaria (punto 12-bis Mod. 101) ovvero sulla parte che eccede L. 250.000 (punto 12 Mod. 101).

Nel **punto 27** vanno indicati i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, per i quali ai sensi dell'art.13-bis, comma1, lett. *f)*, del Tuir, e alle condizioni e nei limiti ivi previsti, spetta una detrazione di imposta (punto 13 Mod. 101).

Nel **punto 28** vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, per i quali e ancora prevista l'attribuzione di una detrazione in luogo della deduzione fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Trattasi dei contributi di cui all'art.15, comma 8, della L. 8 agosto1995, n.335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti dal 28 aprile al 31 maggio del 1993 (punto 14 Mod. 101).

Nel **punto 29** vanno indicati tutti gli altri compensi in denaro e in natura, erogati dal datore di lavoro, che costituiscono il reddito imponibile, diversi da quelli indicati nei punti da 25 a 28.

Nel **punto 30** vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati da questi a ritenuta, il cui importo e stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nel **punto 31** vanno indicati gli eventuali compensi e indennità corrisposti da terzi, cioe da soggetti diversi dal datore di lavoro, di cui all'art. 47, comma 1, lett. *b)*, del Tuir, i cui importi sono stati comunicati al datore di lavoro, ai fini del conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nel **punto 32** va indicato il totale imponibile del reddito del percipiente (punto 1 Mod. 101).

Nel **punto 33** va indicata l'imposta corrispondente al totale imponibile di cui al punto 32.

Nei **punti da 34 a 37** vanno indicate le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per carichi familiari (punti da 2 a 5 Mod. 101).

Nel **punto 38** va indicato l'importo della detrazione per oneri calcolata con riferimento ai punti da 25 a 28 (punto 6 Mod. 101).

Nel **punto 39** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite (punto 7 Mod. 101).
Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti da 34 a 38, nel punto 39 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.

Nel **punto 40** vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno (punto 10 Mod. 101).

Nel **punto 41** vanno indicate le ritenute operate da terzi con riferimento ai compensi di cui al punto 31.

Nel **punto 42** vanno indicate le ritenute operate dal datore di lavoro. Nell'ammontare delle ritenute da indicare in questo punto vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1996 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1995 (punto 8 Mod. 101).

Nel **punto 43** vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1996 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1997 (punto 9 Mod. 101).

Nel **punto 44** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, determinato sul totale imponibile del reddito indicato al precedente punto 32, al netto delle apposite detrazioni spettanti, che il datore di lavoro tratterrà nel corso del 1997.

◆ Eredi

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Tuir, di compensi agli eredi del dipendente deceduto, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello relativo al lavoratore dipendente deceduto, in deroga al principio dell'ordinamento alfabetico dell'elenco dei percipienti, vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 17) e i dati contabili relativi all'erede stesso, indicando al punto 11 il codice 11, come risultante dalla **Tabella C** - Qualifica, posta in Appendice alle presenti istruzioni.

Se per il dipendente deceduto non devono essere esposti dati contabili, vanno compilati esclusivamente i numeri d'ordine relativi agli eredi, secondo quanto sopra specificato.

◆ Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

a) effettuare le ritenute d'acconto tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro;
b) effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;
c) rilasciare la certificazione prevista dall'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (es.: cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria, ecc.), con esclusione delle operazioni societarie straordinarie e successioni di cui al paragrafo 7, il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno e al rilascio della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del Mod. 770/A.

Nel primo numero d'ordine devono essere indicati i dati riguardanti il codice fiscale del precedente datore, nonchè gli emolumenti corrisposti, le detrazioni attribuite, le ritenute effettuate dallo stesso (da indicare rispettivamente ai punti 17, 32, 39 e 42). Nello stesso numero d'ordine, al punto 18, deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all'altro, contenuto nella **Tabella L** -Passaggio di un dipendente da un datore all'altro, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

In corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo devono essere riportati i dati relativi al conguaglio presenti nel certificato Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro (dichiarante); i restanti dati previsti nel numero d'ordine devono essere compilati con riferimento esclusivamente al rapporto intercorso con l'ultimo datore stesso. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel proprio Mod. 770/A gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute operate con riferimento ai dipendenti passati in forza all'altro datore di lavoro.

Analoga esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto delle analoghe operazioni effettuate nel precedente rapporto di lavoro. In questo caso nel primo numero d'ordine, oltre ai dati relativi alle generalità del percipiente, devono essere compilati solo i punti 17, 18, 32, 39 e 42.

Qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente ad una operazione societaria straordinaria, o successione, di cui al paragrafo 7, il soggetto dichiarante, deve indicare nel Mod. 770/A tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso il soggetto estinto), con riguardo anche al periodo anteriore all'evento. In questa ipotesi nel primo numero d'ordine vanno compilati esclusivamente i punti 17, 18, 32, 39 e 42 con riferimento al periodo anteriore all'evento, e, ove ricorra l'ipotesi di corresponsione, da parte del soggetto estinto, di arretrati relativi ad anni precedenti, anche i punti da 45 a 51.

Nel secondo numero d'ordine tutti i punti vanno compilati con riferimento all'intero periodo d'imposta.

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato intrattenuti con lo stesso datore dovrà essere utilizzato un unico numero d'ordine

nel quale vanno riportati i dati derivanti dall'ultimo conguaglio. Se, invece, nel corso dell'anno il lavoratore ha intrattenuto un rapporto di lavoro anche con altro datore e si è avvalso della facoltà prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, presentando al sostituto d'imposta il Mod. 101 relativo a detto rapporto, devono essere compilati:

a) uno specifico numero d'ordine per i rapporti intercorsi con il sostituto precedentemente al rapporto con l'altro datore (indicando al punto 17 il codice fiscale del sostituto stesso);
b) un successivo numero d'ordine con i dati del Mod. 101 consegnato dal dipendente (indicando al punto 17 il codice fiscale dell'altro datore e al punto 18 il codice 4);
c) un ulteriore numero d'ordine relativo ai rapporti intrattenuti con il dichiarante successivamente al rapporto con l'altro datore. Naturalmente quest'ultimo numero d'ordine deve riportare i dati relativi all'ultimo conguaglio presenti nell'ultimo Mod. 101 rilasciato dal sostituto, nonché i rimanenti dati relativi a tutti i rapporti intercorsi nell'anno con il sostituto.

ATTENZIONE
Si precisa che in tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, nel Mod. 770/A, redatto secondo le modalità sin qui esposte, deve essere compilata solo la casella "Codice fiscale del dichiarante" e non la casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Nei **punti da 45 a 48** devono essere indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **punto 49** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei codici indicati nella **Tabella D** - Titolo emolumenti arretrati, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 50** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni nel punto 50 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 51**.

■ Mod.770/A bis - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

Il presente quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei lavoratori dipendenti ai quali sono stati effettuati i conguagli dal sostituto d'imposta:

- nei mesi di novembre e dicembre 1996, relativamente alla seconda o unica rata di acconto dell'Irpef e del Cssn dovuti per il 1996;
- nei mesi di giugno e luglio 1997 relativamente:
  - all'Irpef e al Cssn dovuti a saldo per il 1996;
  - alla prima rata di acconto dell'Irpef e del Cssn per il 1997;
  - alla prima rata di contributo straordinario per l'Europa;
  - all'acconto dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta.

ATTENZIONE
Questo quadro deve essere utilizzato anche dai sostituti d'imposta che nell'anno 1997 presentano la dichiarazione Mod.770, ma non compilano i quadri relativi ai redditi di lavoro dipendente, ed hanno effettuato i conguagli da assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti assunti nel 1997.

Se il lavoratore dipendente ha fruito dell'assistenza fiscale da parte del proprio datore di lavoro, quest'ultimo dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della relativa dichiarazione Mod. 730 e del corrispondente prospetto di liquidazione, Mod. 730-3.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3 utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'**allegato C** al **D.M. 29 ottobre 1996** di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 13 febbraio 1997.

ATTENZIONE
Le buste contenenti il Mod. 730-1, scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e l'eventuale scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'Irpef devono essere inviate secondo i termini e le modalità che saranno previsti con un successivo decreto ministeriale.

Nel **punto 8** in relazione alla seconda rata di acconto1996, deve essere indicato il motivo per il quale il conguaglio non e stato effettuato o è stato effettuato parzialmente, utilizzando i seguenti codici:

A - cessazione del rapporto di lavoro;
B - aspettativa senza retribuzione;
C - decesso;
D - richiesta di minore secondo o unico acconto;
E - retribuzione insufficiente;
F - nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati più codici.

I **punti da 9 a 12** sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alla seconda o unica rata di acconto1996 sia per l'Irpef che per il Cssn.

I **punti da 13 a 34** sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni Mod. 730/97, riportando le operazioni effettuate fino al mese di luglio, compresi quindi i corrispondenti versamenti effettuati ad agosto.

Il **punto 13** va compilato in relazione ai mancati o incompleti conguagli relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1997, utilizzando gli stessi codici previsti con riferimento al punto 8, con l'eventuale possibilità dell'ulteriore codice **G** per rimborso non effettuato in tutto o in parte.

Nei **punti 18, 20, 24, 26, 30** e **33** vanno indicati gli interessi dovuti dal dipendente nei casi di pagamento dell'Irpef, del Cssn, del contributo straordinario per l'Europa o dell'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, trattenuti sulle retribuzioni del dipendente nel mese successivo a quello prescritto, in quanto la retribuzione corrisposta nel mese di giugno e di importo inferiore alle somme da conguagliare.

Nei **punti 21, 27, 31** e **34** vanno riportate le soprattasse dovute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un Mod. 730-3 o Mod. 730-4 errato.

Nei casi di rettifica da parte dei sostituti d'imposta o da parte dei C.A.A.F. degli importi da conguagliare indicati nei modelli 730-3 e 730-4 consegnati entro il 15 maggio 1997, i dati relativi ai due conguagli vanno esposti utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del Mod. 770/A bis, osservando le seguenti indicazioni:

1) nel primo numero d'ordine nei punti da 16 a 34 vanno indicati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo avvenute, rispettivamente, nei mesi di giugno e di luglio; nel punto 14 va indicato il codice **A**;
2) nel numero d'ordine immediatamente successivo vanno indicati esclusivamente i seguenti dati:
   a) nel punto 1 il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato:
   b) nei punti da 19 a 29, i dati desunti dal Mod. 730-3 o 730-4 consegnato agli interessati entro il 15 maggio 1997 (ovvero dal Mod. 730-4 relativo ai pensionati, consegnato entro il 5 maggio 1997), nel seguente ordine:
   - importo da trattenere Irpef saldo 1996;

- importo da rimborsare Irpef saldo 1996;
- 1ª rata di acconto Irpef 1997;
- 2ª o unica rata di acconto Irpef 1997;
- importo da trattenere Cssn saldo 1996;
- importo da rimborsare Cssn saldo 1996;
- 1ª rata di acconto Cssn 1997;
- 2ª o unica rata di acconto Cssn 1997;
- importo da trattenere contributo straordinario per l'Europa;
- importo da rimborsare contributo straordinario per l'Europa;
- importo da trattere per acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

c) nel punto 14 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice **B**.

Nel caso di conguagli effettuati nel mese di luglio a seguito di rettifica da parte dei C.A.A.F. degli importi del Mod. 730-4 che non ha formato oggetto di conguaglio nel mese di giugno, perchè consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto, dovrà essere utilizzato un unico numero d'ordine, indicando nel **punto 14** uno dei seguenti codici:

C - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;
D - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio nel mese di giugno.

Se il sostituto d'imposta ha effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio i relativi dati devono essere esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando nel punto 14 uno dei seguenti codici:

E - conguaglio tardivo per Mod. 730-4 pervenuto tardivamente;
F - conguaglio tardivo per causa dipendente dal sostituto d'imposta.

Nel **punto 15** riportare il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/97 non e liquidabile, ricavandolo dalla **tabella F** - Cause di non liquidabilità del mod 730/97, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

I **punti da 28 a 31** sono riservati all'indicazione dei dati relativi alla prima rata del contributo straordinario per l'Europa.

I **punti da 32 a 34** sono riservati all'indicazione dei dati relativi all'eventuale acconto di imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Se la dichiarazione Mod. 730/97 è stata presentata ad un C.A.A.F., nei **punti da 35 a 37** devono essere indicati i dati identificativi del C.A.A.F. stesso.

ATTENZIONE
Ricorrendo le ipotesi previste al paragrafo 7, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai conguagli per assistenza fiscale prestata dal soggetto estinto, devono essere compilati distinti Mod. 770/A bis indicando nella casella "Codice fiscale del dichiarante" i dati del soggetto dichiarante e nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto.

Mod. 770/A1 - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1996 IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1996

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare i dati dei conguagli dell'Irpef e del Cssn effettuati dal sostituto d'imposta nei mesi da agosto a dicembre 1996, per il saldo relativo al 1995 e per la prima rata di acconto 1996 in base alle risultanze indicate nei modelli 730-3 e 730-4 relativi alla dichiarazione Mod. 730 presentata nel 1996.

Si tratta dei conguagli avvenuti nei predetti periodi di paga conseguenti a comunicazioni (anche rettificative) modd. 730-4 giunte tardivamente ovvero di conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni modd. 730-4 pervenute entro i termini ovvero di conguagli relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta i cui dati sono indicati nel Mod. 730-3 (anche rettificativo).

In questo quadro vanno indicati, inoltre, i conguagli, operati sempre tra agosto e dicembre, relativi ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio per insufficienza rispettivamente della retribuzione o rata di pensione del lavoratore dipendente o pensionato nei mesi di giugno e di luglio.

Per quanto concerne i conguagli relativi ai rimborsi d'imposta o di Cssn in questo quadro vanno inoltre indicati i rimborsi non effettuati, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute e/o Cssn nei mesi di giugno e di luglio.

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese (da riportare nel punto 8) in cui sono avvenute le relative operazioni.
Nei **punti da 9 a 20** vanno indicati gli importi relativi all'Irpef e al Cssn dovuti a saldo per il 1995 e come prima rata di acconto 1996.

Si ricorda che per quanto riguarda la seconda rata di acconto 1996, i relativi dati vanno sempre indicati nel Mod. 770/A bis.

Il **punto 21** deve essere utilizzato se l'operazione descritta nel numero d'ordine non esaurisce le operazioni di conguaglio. In tal caso in questo punto va indicato uno dei codici previsti per la compilazione dei punti 8 e 13 del Mod. 770/A bis. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa senza retribuzione o di decesso del dipendente assistito compilare per il soggetto interessato uno specifico numero d'ordine riportando nel punto 8 il periodo in cui si è verificato l'evento e nel punto 21, rispettivamente, il codice A, B o C.

Se entro il mese di dicembre non è stato possibile, per insufficienza della retribuzione o insufficienza del monte ritenute o contributi, completare le operazioni di conguaglio, deve essere compilato per il soggetto interessato, in relazione a tale evento, uno specifico numero d'ordine indicando nel punto 8 il valore 12 e utilizzando per la compilazione del punto 21 la codificazione prevista per i punti 8 e 13 del Mod. 770/A bis.

Per la compilazione del **punto 22** utilizzare i seguenti codici:

R - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 rettificativo;
S - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
T - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
U - conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga di giugno e di luglio ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi nei mesi di giugno e di luglio.

Nel **punto 26** deve essere indicata la data di effettiva ricezione del Mod. 730-5, ove sono riportati i dati del Mod. 730-4 relativi al soggetto interessato.

Mod. 770/A2 - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1996 DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE Mod. 770/96

Questo quadro va utilizzato per indicare i dati dei conguagli d'imposta e di Cssn relativi ai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto nell'anno 1996 assistenza fiscale da un sostituto d'imposta che, avendo assunto tale veste solo successivamente al

31 dicembre 1995, non ha avuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione Mod. 770/96. I dati da riportare sono quelli relativi sia all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta sia ai conguagli effettuati a seguito della comunicazione Mod. 730-4 fornita dal C.A.A.F. che ha prestato assistenza al lavoratore dipendente. Per la compilazione del presente quadro dovranno essere seguite le specifiche istruzioni relative al Mod. 770/96, pubblicate nel S.O. n. 30 alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1996, tenendo conto che:
- nei casi di rettifica, per la cui indicazione deve essere riportato il codice B nel punto 9, i campi da utilizzare per l'esposizione dei dati sono quelli da 10 a 17;
- nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio, i relativi dati vanno esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando al punto 9 il codice C.

Gli importi da riportare nei punti da 10 a 21 sono quelli relativi ai conguagli effettuati nei mesi di giugno e luglio 1996.

Gli elementi relativi alle operazioni di conguaglio effettuate dopo il mese di luglio devono essere, invece, riportati nel Mod. 770/A1.

Al presente modello dovrà essere allegata copia delle relative dichiarazioni Mod. 730/96 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Mod. 730-3.

Se la presente dichiarazione Mod. 770/97 viene presentata su supporto magnetico, il sostituto di imposta avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730/96 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'*allegato C al D.M. 25 ottobre 1995* di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 127 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 1995.

ATTENZIONE
Le buste contenenti il Mod. 730-1, scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, devono essere inviate nei termini e con la modalità che saranno determinate con un successivo decreto ministeriale.

■ Mod. 770/A3 - DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1996 CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE

Questo quadro deve essere utilizzato dai sostituti che fruiscono del credito d'imposta per il premio d'assunzione previsto dall'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n.489, per indicare i lavoratori dipendenti le cui retribuzioni nel corso dell'anno 1996 hanno generato credito d'imposta.

Nella casella *"Consistenza base occupazionale al 12/06/94"* deve essere indicato il numero di lavoratori costituenti la base occupazionale a tale data.

Nella successiva casella indicare il numero di lavoratori non elencati nel Mod. 770/A presentato nel 1996, ma presenti nella predetta base occupazionale in quanto collocati in cassa integrazione o in mobilità. Con riferimento a questi ultimi lavoratori si fa presente che si deve tener conto dei soli dipendenti collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223 del 1991 che alla data del 12 giugno 1994 risultavano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

Nella casella "Periodo d'imposta" i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare la data d'inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1996.

Nel **punto 8** indicare la data (giorno, mese e ultime due cifre dell'anno) d'inizio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai neo-assunti che hanno generato premio di assunzione, anche nelle ipotesi di regolarizzazione senza soluzione di continuità dei contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.

Nei **punti 9** e **10** indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta eventualmente maturato nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e la data di chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.

Per i sostituti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, indicare i dati relativi all'arco temporale che va dalla fine del periodo considerato per la compilazione dei punti 9 e 10 del Mod. 770/A3 fino al 31 dicembre 1996.

In particolare nei **punti 9** e **11** va riportato il numero dei giorni compresi nei periodi di paga in cui il lavoratore ha dato origine al credito d'imposta.

Nei punti **10** e **12** va indicata la somma delle retribuzioni su cui è stato calcolato il premio d'assunzione.

◆ Operazioni societarie straordinarie che non determinano la nascita di un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie che determinano la confluenza di uno o più soggetti in un soggetto d'imposta preesistente (come ad esempio nel caso di fusione per incorporazione), intervenute nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1996, dovrà essere compilato un Mod. 770/A3 per ciascun soggetto esistente *anteriormente alle predette operazioni* ed un Mod. 770/A3 per il soggetto in cui gli stessi sono confluiti.

Il modello intestato al soggetto estinto deve riportare il codice fiscale del soggetto nel quale l'estinto è confluito nell'apposita casella "Codice fiscale del dichiarante", il codice fiscale del soggetto estinto nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta", nonchè gli altri dati, tenendo presente che:
a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1996;
b) i punti 9 e 10 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e la data di chiusura del periodo d'imposta indicata alla lettera *a)*;
c) i punti 11 e 12 non devono essere compilati.

Il Mod. 770/A3 intestato al contribuente nel quale sono confluiti i precedenti soggetti deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale contribuente senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi ai precedenti soggetti. Si deve pertanto far riferimento alle ordinarie modalità di compilazione del Mod. 770/A3 precedentemente illustrate.

◆ Operazioni societarie straordinarie che originano un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di *operazioni societarie straordinarie* da cui origina un nuovo soggetto (fusione propria, successione d'azienda e simili), intervenute nel corso del 1996, dovrà essere compilato un Mod. 770/A3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un Mod. 770/A3 per il soggetto risultante dall'operazione stessa.

Il modello relativo al soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni, deve contenere, oltre che il codice fiscale del dichiarante (nuovo soggetto) nell'apposita casella "Codice fiscale del dichiarante", anche il codice fiscale del soggetto estinto, nella casella "Codice fiscale del sostituto d'imposta", nonché gli altri dati richiesti, tenendo presente che:

a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1996;

b) i punti 9 e 10 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e la data di chiusura del periodo d'imposta indicato alla lettera *a)*;
c) i punti 11 e 12 non devono essere compilati.

Il Mod. 770/A3 intestato al soggetto risultante dall'operazione deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale soggetto senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi al contribuente esistente prima dell'operazione. In particolare:

1) la consistenza della base occupazionale al 12 giugno 1994 sarà pari a 0;
2) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data d'inizio e fine del primo periodo d'imposta successivo all'operazione;
3) i punti 9 e 10 non devono essere compilati;
4) i punti 11 e 12 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra la data di inizio del periodo d'imposta indicata al numero 2) e quella del 31 dicembre 1996.

Analogamente dovrà procedersi nei casi di trasformazione (da società di capitali in società di persone e viceversa) nei quali si ha l'anticipata cessazione dell'originario periodo di imposta del soggetto preesistente alla trasformazione e l'inizio di un nuovo periodo di imposta per il soggetto risultante dalla trasformazione stessa. In tal caso si rende infatti necessaria una separata indicazione dei dati utili per la verifica del premio di assunzione attribuibile ai distinti soggetti tenuti alla presentazione di diversi modelli (750 o 760) di dichiarazione dei redditi.

■ Mod. 770/B - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di ritenute a titolo di acconto.

Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere utilizzato l'apposito Mod. 770/B1, avendo cura di indicare nell'apposito spazio l'anno di riferimento.

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:

- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42, 43 e 44 del lavoratore dipendente deceduto;
- per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 42, 43 e 44.
- nel **punto 41** va indicato il codice:
  1 - se trattasi di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
  2 - in caso di eredità.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 18** e **22**, indicare:

A - se si tratta di anticipazione;
B - se si tratta di saldo;
C - se si tratta di acconto.

Nel **punto 19** va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Tuir.

Nel **punto 23** va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito) (ved. dichiarazione in calce al modello).

Il **punto 36** va compilato solo se nel periodo 1988-1995 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.

Nel **punto 45** va indicato l'ammontare imponibile ai fini del Cssn.

■ Mod. 770/C - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Questo quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1996 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod. 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):

- compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di primo trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, nonchè le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della L. 26 luglio 1974, n. 343.

Per ciascun percipiente, dopo l'esposizione delle generalità complete, va indicata nel **punto 11** - causale - il codice corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata di seguito:

A - indennità e compensi erogati ai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità e comunicati al datore di lavoro del percettore ai fini del conguaglio di fine anno (art. 47, comma 1, lett. *b*), del Tuir);
B - somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. *c*), del Tuir);
C - indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 47, comma 1, lett. *f*), del Tuir);
D - indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio, sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, etc.) (art. 47, comma 1, lett. *g*), del Tuir);
E - rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. *h*), del Tuir);
F - prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. *h-bis*), del Tuir);
G - assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono ne capitale nè lavoro (art. 47, comma 1, lett. *i*), del Tuir);
H - compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 20, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

Nel **punto 12** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir (codice D nel punto 11), sono stati assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *b*) del Tuir, indicando l'apposito codice risultante nella **Tabella D**

- Titolo emolumenti arretrati, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 13** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo di eventuali contributi e somme non soggette a ritenuta.

Nel **punto 14** vanno indicati gli eventuali contributi previdenziali e/o assistenziali.

Nel **punto 15** va indicato l'importo non soggetto a ritenuta (ad esempio, se nel punto 11 è indicato il codice F, in questo punto va esposto il 12,50 dell'importo corrisposto).

Nei **punti 16** e **17** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta corrispondente all'imponibile.

Nei **punti 18** e **20** devono essere indicate le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e/o per lavoro dipendente spettanti. Se nel punto 20 è stato esposto l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, nel **punto 19** va indicato il numero di giorni in relazione al quale le stesse sono state attribuite.

Nel **punto 21** *va indicato il totale delle* detrazioni d'imposta attribuite. Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti 18 e 20, nel punto 21 va indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.

Nel **punto 22** va indicato l'importo delle ritenute operate.

■ Mod. 770/D - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI PER I QUALI NON E PREVISTO, NEPPURE CON RIFERIMENTO AD UNA PARTE DELL'ANNO, IL VERSAMENTO DEL DIECI PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Questo quadro va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1996 redditi di lavoro autonomo (non soggetti, neppure con riferimento ad una parte dell'anno, al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, o taluni altri redditi di lavoro autonomo (sempre tra quelli non soggetti al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps) di cui al comma 2 dello stesso art. 49, nonchè alcuni dei redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi soggetti a ritenuta.

Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d), e)* e *f)* dell'art. 16 del Tuir).

Nel presente quadro vanno, inoltre, indicati i redditi di cui alle lettere *g)* (compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, quando l'utilizzazione economica avvenga da parte di soggetto diverso dall'autore o inventore) e *m)* (indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80) dell'art. 81 del Tuir, se le somme corrisposte al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio o delle indennità chilometriche superano i limiti previsti dall'art. 48, *comma 4, del Tuir.*

La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente. In tal caso, nel **punto 12** va indicato lo Stato estero di residenza, nel **punto 13** il relativo codice ricavandolo dalla **tabella G** - Elenco dei paesi esteri, posta *nell'Appendice delle presenti istruzioni. Per* gli stessi soggetti nel **punto 14** va, inoltre, riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza; non vanno, invece, compilati i punti 8, 9 e 10.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
B - per l'utilizzazione economica, **da parte dell'autore o dell'inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C - a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D - a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E - per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali ;
F - per l'utilizzazione economica, **da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
G - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
H - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
I - a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;
L - per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
M - per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
N - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
T - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corriposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nè in questo punto nè nel successivo punto 17.

Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in *caso di codice E nel punto 15, va indicata* la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre non devono essere incluse quelle eventualmente esposte nel successivo punto 18.

Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella NR del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonchè la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostitutisce la predetta documentazione.

Nei **punti 19** e **20** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenu*te operate.*

■ Mod. 770/D bis - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI PER I QUALI E PREVISTO IL VERSAMENTO DEL 10 PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Il presente quadro è stato predisposto al fine di semplificare l'assolvimento dell'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di trasmettere all'Inps una copia del Mod. 770 relativo all'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel corso del 1996 redditi di lavoro autonomo e provvigioni inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (cfr. L. 8 agosto 1995, n. 335, D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281, L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Il presente quadro deve, quindi, essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1996 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir per i quali sussiste l'obbligo del versamento del 10 per cento alla gestione separata dell'Inps (professionisti iscritti in albi senza cassa), ovvero redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, commi 2, lettera *a*), nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta. Si ricorda che ai redditi esposti in questo quadro si sono rese applicabili le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1988, e dell'art. 25-*bis*, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi soggetti a ritenuta.

In questo quadro vanno, altresì, indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma (lettera *c)* dell'art. 16 del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. *a)* dell'art. 49, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.

La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente. In tal caso, nel **punto 12** va indicato lo Stato estero di residenza, nel **punto 13** il relativo codice ricavandolo dalla **tabella G** - Elenco dei paesi esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. Per gli stessi soggetti nel **punto 14** va, inoltre, riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del paese di residenza; non vanno, invece, compilati i punti 8, 9 e 10.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale da parte di professionisti iscritti in albi senza cassa;
B - per prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;
C - per prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);
D - per prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;
E - per prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;
F - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;
G - provvigioni degli incaricati per le vendite a domicilio;
T - altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nè in questo punto nè nel successivo punto 17.

Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in caso di codice A nel punto 15, in questo punto va indicata la riduzione del 5 per cento, sui compensi fino all'importo di cento milioni, a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella NR del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonchè la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nei **punti 19** e **20** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.

Con riferimento alla specifica disciplina del contributo del 10 per cento il **punto 21** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

A - se i redditi sono stati completamente assoggettati al contributo del 10 per cento;
B - se i redditi sono stati assoggettati in parte al contributo del 10 per cento;
C - se i redditi non sono stati assoggettati al contributo del 10 per cento;.

■ Mod. 770/D1 - PROVVIGIONI NON SOGGETTE AL CONTRIBUTO DEL 10 PER CENTO

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti provvigioni comunque denominate per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari corrisposte nel 1996, cui si sono rese applicabili le disposizioni recate dall'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In questo quadro non vanno indicate le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), che devono invece essere indicate nel quadro 770/D bis.

Nel **punto 11** va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:

A - agente o rappresentante di commercio monomandatario;
B - agente o rappresentante plurimandatario;
C - commissionario;
D - mediatore;
E - procacciatore di affari.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.

Nel **punto 13** vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

Nel **punto 14** vanno indicate le quote delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).

Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-*bis* del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

■ Mod. 770/E - REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI, PROVENTI A STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI, NONCHE PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA ENTI TERRITORIALI

Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1996, devono essere indicati, avendo cura di inserire nel **punto 11** "Causale" il corrispondente codice:

A - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

B - proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante assoggettati a ritenuta a titolo di acconto (art. 7, comma 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L.8 agosto 1996, n. 425; art.13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);

C - compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

D - contributi degli enti pubblici e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) assoggettti alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

E - interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari emessi da Enti territoriali e assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

ATTENZIONE
Per i redditi di capitale corrisposti nel 1996 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti di cui al menzionato art. 7, comma 5, del D.L. n. 323 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà essere compilato il **Mod. 760/Z**, **prospetto E**, per i soggetti Irpeg tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760, il **Mod. 760 bis/Z, prospetto B**, per i soggetti Irpeg obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 bis ovvero il **Mod. 770/F, prospetto B**, per gli altri soggetti.

■ Mod. 770/E1 - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1996, devono essere riportate sia le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare, nell'**Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto**, indicare nel **punto 11** "Causale" il corrispondente codice:

A - somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;

B - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'articolo 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel successivo **Prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta**, indicare nella **colonna 1** "Causale" il corrispondente codice:

C - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

D - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.

L'importo da indicare nella **colonna 2** "Ammontare complessivo" è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, nonché di contratti di capitalizzazione.

Nella **colonna 3** "Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate" va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. La deduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell'importo da indicare in questa colonna.

■ Mod. 770/E2 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE CEE

Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1996 nell'esercizio di impresa commerciale, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'articolo 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.
Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 1996 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'articolo 10-*ter*, sesto comma, della citata L. n. 77del 1983.

■ Mod. 770/F - REDDITI DI CAPITALE, PLUSVALENZE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, NONCHE' PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il presente modello deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 bis.

◆ Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1996 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

◆ Prospetto B - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati:

- gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1996 a non residenti, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art.13 D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, L. 23 dicembre 1996, n. 662);
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1996, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110.

◆ Prospetto C - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

◆ Prospetto D - Proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, delle cambiali di cui all'articolo 10-*bis* della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

◆ Prospetto E - Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1996, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.

◆ Prospetto F - Plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1996, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, in base all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

◆ Prospetto G - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da Enti territoriali

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 1996, dei titoli obbligazionari emessi da Enti territoriali e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

◆ Prospetto H - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati a decorrere dal 1° luglio 1996, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,. del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

■ Mod. 770/F1 - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Questo quadro deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 1996, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

■ Mod. 770/F2 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITA D'IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI

Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 1996 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

■ Mod. 770/G - UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1996

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle cooperative a responsabilità limitata e dagli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili sotto qualsiasi forma e denominazione.

Le società a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione, le società cooperative a responsabilità limitata e gli

altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, le cui quote non sono rappresentate da azioni devono allegare l'apposito **distinta** contenuta nel presente quadro. In tale distinta, oltre ad indicare i dati anagrafici o di residenza del percipiente, devono essere riportati:

- nel **punto 11**, la percentuale di partecipazione posseduta nel 1996 arrotondata alla seconda cifra decimale;
- nel **punto 12**, l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1996;
- nel **punto 14**, l'ammontare degli utili riscossi nel 1996, anche se relativi ad anni precedenti.

Le società e gli enti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista devono inoltre tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo recante i dati identificativi dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta e la causale dell'esenzione o della riduzione. Qualora le ritenute non siano state in tutto o in parte operate in applicazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché dell'art.27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto d'imposta deve tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente Ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

◆ **Prospetto n. 1 - Utili di cui è stata deliberata la distribuzione**

Nelle **sezioni 1** e **2**, in deroga al criterio generale, l'importo degli utili imputabile a ciascuna azione o quota deve essere indicato senza troncamento.

◆ **Prospetto n. 2 - Utili pagati e ritenute effettuate**

Il presente prospetto va utilizzato per dichiarare gli utili pagati e le ritenute effettuate nel corso del 1996. Non si deve tenere conto degli utili per i quali è maturata la prescrizione, salvo che la società o l'ente non abbia stabilito di effettuarne comunque il pagamento.

In particolare, nelle **sezioni 1** e **2**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo degli utili già deliberati e non ancora pagati alla data del 31 dicembre 1995;
- nella **colonna 2**, l'importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel corso del 1996;
- nelle **colonne 3** e **4**, l'importo degli utili di cui è stato effettuato il pagamento nel primo e nel secondo semestre 1996;
- nella **colonna 7**, le ritenute effettuate sugli utili pagati nel corso del 1996;
- nella **colonna 8**, l'importo degli utili da corrispondere alla data del 31 dicembre 1996.

ATTENZIONE
Nella **colonna 5** sono state riportate le principali aliquote di ritenuta applicabili. Qualora le ritenute siano state effettuate con aliquote diverse da quelle indicate (ad esempio, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi intenzionali) devono essere utilizzati gli appositi righi in bianco, anche con riferimento al titolo della ritenuta. A tal fine, nella **colonna 6**, indicare **"A"** (acconto) ovvero **"I"** (imposta).

◆ **Prospetto n. 3 - Ritenute versate**

Nella **sezione 1** del presente prospetto deve essere indicato l'ammontare delle ritenute versate sugli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel 1996 e nella **sezione 2** l'ammontare delle ritenute e delle maggiori ritenute versate sugli utili pagati nel corso dello stesso anno.

Nella medesima **sezione 2**, nella casella "Meno recuperi" deve essere indicato l'importo delle ritenute precedentemente versate di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio. Il recupero e ammesso nel caso in cui gli utili siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli articoli 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-*bis* della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

a) gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
b) l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 1° marzo dell'anno successivo e l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

La **sezione 4** deve essere compilata dalle società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nell'art. 20, settimo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, della L. 7 giugno 1974, n. 216, incluse le banche di credito cooperativo di cui all'art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

■ **Mod. 770/G1 - UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1996**

Il presente quadro deve essere compilato dagli intermediari residenti presso i quali sono stati depositati i titoli esteri, con l'incarico di amministrarli o di incassarne in Italia i relativi utili. In esso devono essere indicati gli utili pagati nel corso dell'anno 1996 e le relative ritenute versate entro i termini indicati dall'art. 11 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745 (art. 27, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973; art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227).
Gli intermediari che hanno pagato gli utili in esenzione da ritenute devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente le generalità dei soggetti che li hanno riscossi e la causale dell'esenzione.

■ **Mod. 770/H - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE**

Nel presente quadro va indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti che il sostituto d'imposta ha corrisposto ai prestatori di lavoro dipendente nell'anno 1996, indicati nei quadri A e B. L'indicazione dei contributi deve essere effettuata per ciascun ente percettore. Il versamento del contributo al servizio sanitario nazionale deve essere riportato per regione o provincia autonoma alla quale spetta detto contributo.

ATTENZIONE
In questo quadro non vanno riportati i contributi al servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto d'imposta in conseguenza dei conguagli operati per l'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto stesso o dai C.A.A.F.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 770

TABELLA A - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b)*, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C - QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	07	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati
02	Operai generici	08	Insegnanti e presidi di scuola media
03	Operai specializzati	09	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
04	Impiegati	10	Ministri del culto
05	Quadri	11	Eredi
06	Dirigenti		

TABELLA D - TITOLO EMOLUMENTI ARRETRATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Legge	4	Atti amministrativi
2	Contratti collettivi	5	Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
3	Sentenze	6	Se concorrono due o più dei codici precedenti

TABELLA E - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
5) Periodo normale d'imposta

TABELLA F - CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/97

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/97 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/97 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/97 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/97 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/97 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/97 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/97 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/97 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/97 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/97 del coniuge

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 770

TABELLA G - ELENCO DEI PAESI ESTERI

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO Di MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA H - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo	N	Molise
B	Basilicata	P	Piemonte
C	Bolzano	Q	Puglia
D	Calabria	R	Sardegna
E	Campania	S	Sicilia
F	Emilia Romagna	T	Toscana
G	Friuli Venezia Giulia	U	Trento
H	Lazio	V	Umbria
K	Liguria	W	Valle d'Aosta
L	Lombardia	Z	Veneto
M	Marche		

TABELLA L - PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Fusione (anche per incorporazione)
2	Scissione
3	Conferimento o cessione a titolo oneroso
4	Esercizio della facoltà prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73
5	Altro
6	Sanatoria compensi in natura e rimborsi spesa

QUADRO L
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI
1 mese anno
2
3
4
5
6 C/T
7 D/C/B
8
9 giorno mese anno
10

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO							16 Numero giorni detrazioni per lavoro dipendente	17 Codice fiscale del precedente datore di lavoro	18 Causa	19 Somme assoggettate a contributi previdenziali e assistenziali	20 Somme assoggettate a C.s.s.n.
11 Qualifica	12 Area attività	13 Tipo	14 Numero giorni	15 Data fine rapporto Giorno	Mese	1996					

21 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori lavoratore dipendente	22 Contributi previdenza complementare ex D.Lgs. 124/93	23 Contributi lavoratore dipendente ex D.Lgs. 579/95	24 Somme e valori non assoggettati a ritenuta	25 Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni importo intero)	26 Erogazioni per spese sanitarie (detrazioni importo parziale)	27 Premi per assicurazione vita e infortuni	28 Contributi per prev. compl. ex art. 15, c. 8, L 335/95
29 Retribuzioni e pensioni	30 Assegni e indennità erogati da enti previdenziali e assistenziali	31 Compensi da terzi	32 Totale imponibile	33 Imposta corrispondente al totale imponibile	34 Detrazione per coniuge a carico	35 Detrazione per figli a carico	36 Detrazione per altri familiari a carico
37 Detrazioni per lavoro dipendente	38 Detrazione per oneri	39 Totale detrazioni	40 Ammontare delle ritenute dovute	41 Ammontare delle ritenute operate da terzi	42 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro	43 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	44 Importo contributo straordinario per l'Europa da trattenere

ARRETRATI RELATIVI ANNI PRECEDENTI

45 Contributi obbligatori a carico del dipendente	46 Imponibile	47 Detrazioni d'imposta	48 Ritenuta eseguita	49 Titolo	50 1 9	51

1

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	1996	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50 1 9	51	

2

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	1996	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50 1 9	51	

3

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	1996	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50 1 9	51	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

70 MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/A-bis/97

DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1996 E NELL'ANNO 1997

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)

ASSISTENZA 1996	SECONDA RATA ACCONTO IRPEF 1996		SECONDA RATA ACCONTO C.S.S.N. 1996		ASSISTENZA 1997			SALDO IRPEF PER IL 1996		
8 Conguagli non effettuati	9 Imposta trattenuto	10 Interessi	11 Contributo trattenuto	12 Interessi	13 Conguagli non effettuati	14 Rettifica conguaglio	15 Mod. 730/97 non liquidabile	16 Imposta rimborsata	17 Imposta trattenuta	18 Interessi

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 1997		21 Soprattasse su IRPEF saldo 1996 e prima rata acconto 1997	SALDO C.S.S.N. PER IL 1996			PRIMA RATA ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1997		27 Soprattasse su C.S.S.N. saldo 1996 e prima rata acconto 1997
19 Imposta trattenuta	20 Interessi		22 Contributo a rimborso	23 Contributo trattenuto	24 Interessi	25 Contributo trattenuto	26 Interessi	

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA				TASSAZIONE SEPARATA		
28 Importo rimborsato	29 Importo trattenuto	30 Interessi	31 Soprattasse	32 Acconto trattenuto	33 Interessi	34 Soprattasse

35 Codice fiscale del C.A.A.F.	36 Denominazione del C.A.A.F.	37 N.ro d'iscrizione all'albo

1

1	2	3	4	5
6	7			
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22
23	24	25	26	27
28	29	30	31	32
33	34	35	36	37

2

1	2	3	4	5
6	7			
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22
23	24	25	26	27
28	29	30	31	32
33	34	35	36	37

3

1	2	3	4	5
6	7			
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22
23	24	25	26	27
28	29	30	31	32
33	34	35	36	37

4

1	2	3	4	5
6	7			
8	9	10	11	12
13	14	15	16	17
18	19	20	21	22
23	24	25	26	27
28	29	30	31	32
33	34	35	36	37

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1996, IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1996

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)			

8 PERIODO DI RIFERIMENTO		SALDO IRPEF PER IL 1995			PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 1996		14 Soprattasse su IRPEF saldo 1995 e prima rata acconto 1996
mese	1996	9 Imposta rimborsata	10 Imposta versata	11 Interessi	12 Imposta versata	13 Interessi	

SALDO C.S.S.N. PER IL 1995			PRIMA RATA ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1996		20 Soprattasse su C.S.S.N. saldo 1995 e prima rata acconto 1996	21 Conguagli non effettuati	22 Tipo conguaglio
15 Contributo a rimborso	16 Contributo versato	17 Interessi	18 Contributo versato	19 Interessi			

23 Codice fiscale	24 Denominazione	25 N.ro d'iscrizione all'albo	26 Data ricezione Mod. 730-5 giorno mese 1996

Numero d'ordine	Campi							
1	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8 1996	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26 1996				
2	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8 1996	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26 1996				
3	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8 1996	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26 1996				
4	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8 1996	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26 1996				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

70

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/A2/97

DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1996 DA PARTE DI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE MOD. 770/96

Numero d'ordine								
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)						
	ASSISTENZA 1996		SALDO IRPEF PER IL 1995			PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 1996		15 Soprattasse su IRPEF saldo 1995 e prima rata acconto 1996
	8 Conguagli non effettuati	9 Rettifica conguaglio	10 Imposta rimborsata	11 Imposta versata	12 Interessi	13 Imposta versata	14 Interessi	
	SALDO C.S.S.N. PER IL 1995			PRIMA RATA ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1996		21 Soprattasse su C.S.S.N. saldo 1995 e prima rata acconto 1996	22 Mod. 730/96 non liquidabile	
	16 Contributo a rimborso	17 Contributo versato	18 Interessi	19 Contributo versato	20 Interessi			
	23 Codice fiscale	24 Denominazione						25 N.ro d'iscrizione all'albo
1								
2								
3								
4								

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/A3/97

CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE (obbligatorio)	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	FOGLIO N.

DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1996 CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE

CONSISTENZA BASE OCCUPAZIONALE AL 12/06/94	
LAVORATORI DIPENDENTI IN MOBILITÀ O IN CASSA INTEGRAZIONE AL 12/06/94	

PERIODO DI IMPOSTA dal G M A al G M A

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)			

Numero d'ordine	8 DATA INIZIO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO giorno mese anno	DATI DAL 01/01/96 A FINE PERIODO DI IMPOSTA: 9 Numero giorni in incremento	DATI DAL 01/01/96 A FINE PERIODO DI IMPOSTA: 10 Reddito corrisposto	DATI DA INIZIO SUCCESSIVO PERIODO DI IMPOSTA FINO AL 31/12/96: 11 Numero giorni in incremento	DATI DA INIZIO SUCCESSIVO PERIODO DI IMPOSTA FINO AL 31/12/96: 12 Reddito corrisposto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

INDENNITÀ RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI, CORRISPOSTE NELL'ANNO |_|_|_|_|

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Numero d'ordine	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Numero d'ordine	11	IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE						IMPOSTA COMPLEMENTARE		
	Ammontare delle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e delle altre indennità di fine rapporto	12 Ammontare imponibile (I)	13 Imponibile al 4%	14 Imponibile all'8% (II)	15 Imponibile al 10%	16 Imponibile al 12%	17 Imponibile al 15%	18 Ammontare imponibile (al netto anche delle ritenute di ricchezza mobile	19 Imponibile all'1,5%	20 Imponibile al 4%
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

La riscossione delle ritenute operate sulle somme imponibili dichiarate nel presente quadro sarà effettuata mediante l'emissione di appositi ruoli da parte del competente Ufficio delle Imposte, in base alla disciplina tributaria vigente fino al 31 dicembre 1973. Pertanto nessun versamento diretto in concessione di tali ritenute deve essere effettuato da parte del sostituto d'imposta.

(I) Al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente e della detrazione di L. 50.000 per ogni anno (o frazione di anno) di servizio.

(II) Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinario prevista dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, scindere il totale imponibile all'8% in due parti e cioè: nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 10% e nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 15%.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante_______________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Firma del dichiarante

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/D bis/97

CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE (obbligatorio)	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO [illegible]	FOGLIO N.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI SOGGETTI AL CONTRIBUTO DEL 10%

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE — 2 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE: 3 NOME — 4 SESSO (M o F) — 5 DATA DI NASCITA G M A — 6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — 7 PROV. NASC. (sigla)

DOMICILIO FISCALE: 8 COMUNE — 9 PROVINCIA (sigla) — 10 VIA E NUMERO CIVICO

11 NR — 12 STATO ESTERO DI RESIDENZA — 13 CODICE STATO ESTERO — 14 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO

15 Causale	16 Ammontare lordo corrisposto	17 Somme non soggette a ritenuta	18 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	19 Imponibile	20 Ritenute operate	21 Contributo del 10%

1

1	2					
3	4	5	6	7		
8	9	10				
11 ☐	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21

2

1	2					
3	4	5	6	7		
8	9	10				
11 ☐	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21

3

1	2					
3	4	5	6	7		
8	9	10				
11 ☐	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21

4

1	2					
3	4	5	6	7		
8	9	10				
11 ☐	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21

5

1	2					
3	4	5	6	7		
8	9	10				
11 ☐	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ______________________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

14

15

16

17

18

19

20

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ______________________

70

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/E/97

REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI, PROVENTI A STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA ENTI TERRITORIALI

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
	3 NOME	4 SESSO (M o F)	5 DATA DI NASCITA G M A	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)		
	8 COMUNE	9 PROVINCIA (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO				
	11 Causale	12 Imponibile corrisposto	13 Aliquota	14 Ritenute operate	15 Somme corrisposte al netto delle ritenute	16 Somme corrisposte non assoggettate a ritenuta	
1	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9	10				
	11	12	13	14	15	16	
2	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9	10				
	11	12	13	14	15	16	
3	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9	10				
	11	12	13	14	15	16	
4	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9	10				
	11	12	13	14	15	16	
5	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9	10				
	11	12	13	14	15	16	
6	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9	10				
	11	12	13	14	15	16	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ______________________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/E1/97

CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE (obbligatorio)	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	FOGLIO N.

SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

Numero d'ordine						
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
	SOLO PER LE PERSONE FISICHE	3 NOME	4 SESSO (M o F)	5 DATA DI NASCITA G M A	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)
	DOMICILIO FISCALE	8 COMUNE	9 PROVINCIA (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 Somme corrisposte	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	14 Aliquota	15 Ritenute operate	16 Netto corrisposto (12−15)
1	1	2				
		3	4	5	6	7
		8	9	10		
	11	12	13	14	15	16
2	1	2				
		3	4	5	6	7
		8	9	10		
	11	12	13	14	15	16
3	1	2				
		3	4	5	6	7
		8	9	10		
	11	12	13	14	15	16
4	1	2				
		3	4	5	6	7
		8	9	10		
	11	12	13	14	15	16
5	1	2				
		3	4	5	6	7
		8	9	10		
	11	12	13	14	15	16
6	1	2				
		3	4	5	6	7
		8	9	10		
	11	12	13	14	15	16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE CEE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
	3 NOME	4 SESSO (M o F)	5 DATA DI NASCITA G M A	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	
	8 COMUNE	9 PROVINCIA (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO			
	11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	12 Somme soggette a ritenuta	13 Aliquota	14 Ritenute operate		
1						
2						
3						
4						
5						
6						

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

70 MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/F/97

[illegible]	[illegible]	[illegible]

REDDITI DI CAPITALE, PLUSVALENZE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI [illegible] NON RESIDENTI E DA ALTRI DEPOSITI E CONTI CORRENTI

Numero d'ordine	1 Causale	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				

ALTRI REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

Numero d'ordine	1 Causale	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata
B1				
B2				
B3				
B4				

[illegible] PREMI E VINCITE [illegible]

Numero d'ordine	1 Causale	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				

PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE E CAMBIALI FINANZIARIE

1 Importo complessivo delle cambiali	2 Proventi soggetti a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI

1 Ammontare dei proventi imponibili	2 Ritenuta operata

PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI VALUTE ESTERE

1 Ammontare delle plusvalenze imponibili	2 Ritenuta operata

PROVENTI DERIVANTI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA ENTI TERRITORIALI

1 Ammontare dei proventi imponibili	2 Ritenuta operata

PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

1 Ammontare dei proventi imponibili	2 Prelievo operato

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Firma del dichiarante ______________________

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ______________________

70 MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/F2/97

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI

Numero d'ordine	1 DENOMINAZIONE DEL FONDO	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenute operate
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ______________________

SEZ. 1 - UTILI IN DENARO

1 Data della deliberazione (G M A)	2 Importo imputabile a ciascuna azione o quota	3 Numero azioni o quote	4 Ammontare complessivo

SEZ. 2 - UTILI IN NATURA

Data della deliberazione	G M A	Importo imputabile a ciascuna azione o quota	

1 Descrizione dei beni distribuiti	2 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio

SEZ. 1 - UTILI IN DENARO

1 Utili da corrispondere al 31/12/1995	2 Utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nel 1996	3 Utili corrisposti nel 1° semestre 1996	4 Utili corrisposti nel 2° semestre 1996	5 Aliquota	6 Titolo della ritenuta	7 Ritenute effettuate	8 Utili da corrispondere al 31/12/1996
				10	acconto		
				10	imposta		
				12,50	imposta		
				15	imposta		
				32,40	imposta		
				non assoggettati			

SEZ. 2 - UTILI IN NATURA

1 Utili da corrispondere al 31/12/1995	2 Utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nel 1996	3 Utili corrisposti nel 1° semestre 1996	4 Utili corrisposti nel 2° semestre 1996	5 Aliquota	6 Titolo della ritenuta	7 Ritenute effettuate	8 Utili da corrispondere al 31/12/1996
				10	acconto		
				10	imposta		
				12,50	imposta		
				15	imposta		
				32,40	imposta		
				non assoggettati			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

CAUSALE				IMPORTO VERSATO
SEZ. 1 - Ritenuta d'acconto del 10% sugli utili in denaro dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno 1996				
SEZ. 2 - Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti:				
a) nel primo semestre 1996		meno recuperi		
b) nel secondo semestre 1996		meno recuperi		
SEZ. 3 - Ritenuta, d'acconto o d'imposta, sugli utili in natura corrisposti:				
a) nel primo semestre 1996				
b) nel secondo semestre 1996				
SEZ. 4 - Ritenuta d'imposta del 10% sugli utili corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche:				
a) nel primo semestre 1996				
b) nel secondo semestre 1996				

DISTINTA DEGLI UTILI SPETTANTI E/O PAGATI A CIASCUN SOCIO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE, LE CUI QUOTE NON SONO RAPPRESENTATE DA AZIONI

Numero d'ordine					
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE			
	3 NOME	4 SESSO (M o F)	5 DATA DI NASCITA G M A	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)
	8 COMUNE	9 PROVINCIA (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Numero quote	12 Utili spettanti	13 Ritenute operate sugli utili spettanti	14 Utili pagati	15 Ritenute operate sugli utili pagati
1					
2					
3					
4					
5					
6					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1996

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

UTILI CORRISPOSTI		Aliquota %	RITENUTE D'ACCONTO VERSATE		RITENUTE D'IMPOSTA VERSATE	
1 nel 1° semestre 1996	2 nel 2° semestre 1996	3	4 entro il 20/7/1996	5 entro il 20/1/1997	6 entro il 20/7/1996	7 entro il 20/1/1997
		10				
		12,50				
		non assoggettati a ritenuta				

Firma del dichiarante ____________________

CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE

Numero d'ordine	1 ENTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PERCETTORE O REGIONE ALLA QUALE AFFLUISCE IL CONTRIBUTO	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ELENCO DEI SOGGETTI ESTINTI (PERSONE FISICHE O SOCIETÀ) PER I QUALI IL DICHIARANTE PRESENTA LA DICHIARAZIONE MOD. 770/97 IN QUALITÀ DI SUCCESSORE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE	3 NOME	4 SESSO (M o F)	5 DATA DI NASCITA G M A	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE	9 PROVINCIA (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	11 CODICE ATTIVITÀ	12 REGIONI A STATUTO SPECIALE (barrare la casella)	13 EVENTI ECCEZIONALI (barrare la casella)
1													
2													
3													
4													
5													
6													

Firma del dichiarante ______________________

QUADRO L
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI
mese
anno
C/T
D/C/B
giorno
mese
anno
FIRMA
FIRMA DEL DICHIARANTE

Riservato all ufficio

CODICE FISCALE					CODICE ATTIVITÀ
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)					
NOME (senza abbreviazioni)	Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno			
COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI	
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	C.A.P.	
Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1996	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO (prefisso e numero)		

MINISTERO DELLE FINANZE

770

MODELLO 770/ter/97

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

CODICE FISCALE				CODICE ATTIVITÀ
DENOMINAZIONE				
SEDE LEGALE			PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)			PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	SITUAZIONI VEDERE TAB. C	EVENTI ECCEZIONALI	TELEFONO (prefisso e numero)

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1996 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1996 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154

CODICE FISCALE				CODICE CARICA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				
NOME (senza abbreviazioni)	Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno		
COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	
RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1996	FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO (prefisso e numero)	

CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME		
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

[illegible]

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata

[illegible]

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	3 Prezzo della precedente operazione	4 Differenza soggetta a ritenuta (col. 2 – col. 3)	5 Aliquota	6 Ritenuta operata

[illegible]

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1996 .... ________

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1996............ ________

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1996 (a–b) .... ________

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1995 .... ________

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1995 .... ________

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1996 .... ________

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e – f) .... ________

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno – se la differenza è negativa) ...... ________

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1995 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1996 ..... ________

l) Ammontare assoggettabile (h – i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1997 .... ________

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1997 (h + i ovvero i – h secondo che h sia negativo o positivo) ________

[illegible]

– Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

– Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1995 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data............

....

– Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1996 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

– Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) AVVERTENZE: Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nei territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) Base di commisurazione della ritenuta alla fonte.

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonché le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dai sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagato dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1996, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica.

3) *Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte.*

Per il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, a partire dai 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina:

a) la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento;

b) la ritenuta di cui alla precedente lett. *a)* è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett. *b)* la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta.

4) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento.*

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 512 del 1983, dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti – qualora i titoli o certificati di cui ai precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1996, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1996, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1995 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nei corso dal 1996.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1996, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1995, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1997.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1997, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1996 ed al 31 dicembre 1995. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1995 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1996.

5) *Modalità di compilazione nei riquadri*

Prospetto A

Nella colonna 1 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 2 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 3 e 4, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 1 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dai sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 2 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 3 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 4, 5 e 6 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 2 e 3, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nei periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* dei punto 2). Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2).

Relazioni di stima

Nei caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1996, si osservano le seguenti indicazioni:

1) dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale; pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione;
2) tutti gli importi da indicare nel presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre, Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1997 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente (di Milano per i comuni delle provincie di Milano e Lodi, di Roma per i comuni della Regione Lazio, di Bari per comuni delle Regioni Puglia e Basilicata, di Pescara per i comuni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, di Venezia per i comuni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, di Genova per i comuni della Regione Liguria, di Bologna per i comuni della Regione Emilia-Romagna, di Palermo per i comuni della Regione Sicilia, di Salerno per i comuni delle Regioni Campania e Calabria, di Torino per i comuni delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, di Trento per i comuni della Regione Trentino Alto Adige, di Cagliari per i comuni della Regione Sardegna).

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri: il primo è destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi alle società ed enti che hanno emesso o che sono incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

Codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, negli altri casi.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente. deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuto in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:
- i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richiesta di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 dei decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichirazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente.
Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1996, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata
il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L n. 512.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella terza pagina. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Soggetti non residenti

30) Società semplici irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): *SITUAZIONE DELLA SOCIETA O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del Soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

RACCOMANDATA

DICHIARANTE [| | | | | | | | | | | | | | |]
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI COMPILATI**

A | A bis | A1 | A2 | A3 | B | B1 | C | D | D bis | D1 | E

E1 | E2 | F | F1 | F2 | G | G1 | H | I | L | N | P | Q | R | S | T | U

- **SE ALLA DICHIARAZIONE SONO ALLEGATI I MOD 730 E I MOD 730 3, BARRARE LA CASELLA** ☐
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** ☐

770 **MINISTERO DELLE FINANZE**
MODELLO 770
Dichiarazione dei sostituti d'imposta

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. ________ CITTÀ ________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO O LODI	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO
REGIONE SARDEGNA	09100	CAGLIARI

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** [A] [B] [C]

7

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 770 *ter*
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa ai proventi dei titoli atipici di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512, legge 25 novembre 1983, n. 649)

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITÁ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO O LODI	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO
REGIONE SARDEGNA	09100	CAGLIARI

DECRETO 14 febbraio 1997

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1996 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1996, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 1996 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 1996, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1996 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1996, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art. 2.

La dichiarazione per l'anno 1996 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il modello è formato da unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, eccezion fatta per la dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 1996» che è in colore Cyan. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma 1 vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5; devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura «Dichiarazione ICI 1996», a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto Comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art. 8.

Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: Visco

96A1022

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 1996

Istruzioni per la compilazione

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

Modello ICI

I. ISTRUZIONI GENERALI

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione Ici deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 1996.

In particolare vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel '96 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");

- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;

- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del '96); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità.

ATTENZIONE

La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine del 1996, non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per il '97.

NOTA:

Oltre agli immobili per i quali nel corso del '96 non sono intervenute variazioni, non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno 1996, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo-definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di esenzione"; "Superficie - Trattamento fiscale"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli - casi di esenzione";

- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale;

- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 1996 è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che tale rendita o costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1997 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso ai quali, nel corso dell'anno 1995, sia stata attribuita la rendita catastale o per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- la modifica dell'aliquota ordinaria ICI per l'anno 1996 rispetto a quella vigente per l'anno 1995;
- l'applicazione all'abitazione principale del soggetto residente dell'aliquota ridotta eventualmente deliberata dal Comune per l'anno 1996 (per tale agevolazione vedere in Appendice la voce "Abitazione principale (aliquota ridotta)").
- l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura annua superiore alle lire 180.000 (e fino a 300.000) a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale. Vedasi in Appendice la voce "Abitazione principale (detrazione)";
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Ministro finanze del 2 maggio 1996, su G.U. n. 109 dell'11 maggio 1996), dei predetti fabbricati interamente posseduti da imprese.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Quando sussiste l'obbligo, la dichiarazione deve essere presentata da chi è stato proprietario dell'immobile nel corso del '96. Se sull'immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, la dichiarazione deve essere presentata dal titolare di questo diritto.

Per il trattamento ai fini dell'Ici dei casi di costituzione del diritto di superficie vedasi in Appendice la voce "Superficie (diritto di...)";

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione Ici è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici;

- Anche il «nudo proprietario» non ha alcun obbligo agli effetti dell'Ici, in quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari (pertanto per l'Ici la dichiarazione congiunta non è, come per l'Irpef, quella fatta dai coniugi, ma quella dei contitolari. Anche in caso di dichiarazione congiunta, peraltro, ciascuno dei contitolari sarà tenuto ad effettuare un separato versamento);

- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi posseggono immobili in Italia.

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n. 2 dell'art. 1117 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

4 A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e, pertanto, nell'anno 1996 l'ICI relativa a tale anno.

II. MODALITA' DI COMPILAZIONE

GENERALITA'

La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè - si ripete - non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del '96).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente. Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto, a titolo di proprietà oppure di usufrutto, uso od abitazione, nel corso dell'anno 1996, gli immobili denunciati. Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomìni, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, vedasi le corrispondenti istruzioni fornite per contribuente-dichiarante.

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del "de cuius" valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel riquadro relativo al Denunciante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel riquadro relativo al Contribuente andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2504-decies del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

8

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 1996; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 1996; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 1996"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 1996, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso dell'anno 1997, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 1998, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 1996.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 1996 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1996 evidenziando così di non avere l'obbligo di dichiararlo nel 1998.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31/12/1996 evidenziando così (a meno che non intervengano variazioni nell'anno 1997) che non gli incombe l'obbligo di dichiararlo nel 1998.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

8.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile.

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al primo gennaio 1996, diventato area edificabile dal 20 settembre 1996.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1996" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al primo gennaio 1996, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1996.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 1996" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al primo gennaio 1996, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costru zione il 25 ottobre 1996.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o piu quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato, vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 1996" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sara seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione e stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 1996.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1996" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1996 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1996.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1996" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

8.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo; va indicato 2, se il quadro si riferisce ad un'area fabbricabile; va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è determinato, come sara chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1996.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare piu numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono piu) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel **campo 3** deve essere indicato la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali.

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie (si veda il quadro generale delle categorie dei fabbricati riportato in Appendice alla voce "Gruppi e categorie catastali").

Nota

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1996.

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. E' sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000).

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 14** va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore e stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto.

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso, nel corso dell'anno 1996, a titolo di proprietà oppure di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Il mese nel quale la predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non e computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal primo gennaio 1996 che sia stato venduto il 20 dicembre 1996. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio:

- abitazione di proprietà, per l'intero anno 1996, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 1996 fino al successivo 20 maggio.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 1996. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale (180.000 annue diviso 12 mesi = 15.000 lire al mese x 5 mesi = 75.000; 75.000 diviso 2 = 37.500); il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi per la quota di quest'ultimo verificata alcuna variazione nell'anno 1996. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.

ATTENZIONE

Per indicazioni più approfondite in merito alle detrazioni per l'abitazione principale e, particolarmente, per la maggiore detrazione fino a lire 300.000 annue, deliberabile dal Consiglio comunale, si veda in Appendice la voce "Abitazione principale (detrazioni)".

Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1996: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 20** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla predetta data del 31 dicembre 1996.Se non e posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso ne esente, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 23**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo:

In questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio del Registro competente alla registrazione del trasferimento, avvenuto nel corso dell'anno 1996, del diritto di proprietà ovvero del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile descritto nel quadro (ad esempio: Ufficio del Registro di Caserta; Ufficio del Registro - Successioni di Roma).

Va barrata la **casella 24** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 25** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

8.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente.

8.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio (e cioè a quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati) il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1996"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo **dal 1° maggio al 30 giugno 1997**.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1996, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. mod.

Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1996.

Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anño 1996 si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI. In tal caso va indicato, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la condizione che legittima il differimento.

APPENDICE

Abitazione principale (detrazione)

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta. La detrazione è pari a lire 180.000 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.

Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, nè per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione (oltre che rapportata al tempo di destinazione, computandosi come mese intero la frazione di mese eccedente i 14 giorni) deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante.

La detrazione trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

ATTENZIONE

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

NOTA:

A decorrere dall'anno 1994 è stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera adottata dal proprio Consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione. La detrazione può essere fissata dal comune fino ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale. La maggiore detrazione deliberata dal comune soggiace alle stesse regole sovraenunciate previste per l'ordinaria detrazione di 180.000 lire. Ovviamente, se il comune non ha adottato alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180.000 lire.

Abitazione principale (aliquota ridotta)

A decorrere dall'anno 1995 è stata attribuita al comune la facoltà di rendere operanti sul proprio territorio due aliquote ICI. L'una, ordinaria, comunque non eccedente il 6 per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio, da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui si dirà qui di seguito; l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria e comunque non inferiore al 4 per mille, da applicare sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede (vedasi, in proposito, anche chiarimenti al punto precedente), a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora.

La stessa agevolazione si rende applicabile per le abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa come loro dimora abituale purché, anche per essi, sussista la predetta condizione della identità di comune di dimora e di residenza anagrafica.

Si chiarisce che:

1) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata dal comune l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni;

2) in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

Ovviamente se il comune non ha deliberato l'aliquota ridotta, si applica l'aliquota ordinaria anche alle abitazioni principali dei residenti.

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su area «vergine» dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario.

Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

Soggetto passivo dell'Ici diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto.

Esenzioni

Sono esenti dall'Ici, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (vedasi la voce "Gruppi e categorie catastali dei fabbricati");

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, v. la voce "Terreni agricoli";

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Gruppi e Categorie catastali dei Fabbricati

Gruppo A

Categoria A/1 - Abitazioni di tipo signorile.

» A/2 - Abitazioni di tipo civile.

» A/3 - Abitazioni di tipo economico.

» A/4 - Abitazioni di tipo popolare

» A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.

» A/6 - Abitazioni di tipo rurale.

» A/7 - Abitazioni in villini.

» A/8 - Abitazioni in ville.

» A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

» A/10 - Uffici e studi privati.

» A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

Gruppo B

Categoria B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme.

» B/2 - Case di cura ed ospedali (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» B/3 - Prigioni e riformatori.

» B/4 - Uffici pubblici.

» B/5 - Scuole, laboratori scientifici (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9.

» B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

» B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

Gruppo C

Categoria C/1 - Negozi e botteghe.

» C/2 - Magazzini e locali di deposito.

» C/3 - Laboratori per arti e mestieri.

» C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.

» C/7 - Tettoie chiuse od aperte, posti auto su aree private; posti auto coperti.

Gruppo D

Categoria D/1 - Opifici.

» D/2 - Alberghi e pensioni.

» D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.

» D/4 - Case di cura ed ospedali.

» D/5 - Istituti di credito, cambio, ed assicurazione.

» D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi.

» D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

» D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

» D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo: ponti privati soggetti a pedaggio.

» D/10 - Residence.

» D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati.

» D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari.

Gruppo E (Esenti da ICI)

Categoria E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

» E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

» E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

» E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

» E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

» E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio.

» E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.

» E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

» E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

"Orticelli" e piccoli appezzamenti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".

"Quadri descrittivi (compilazione)"

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 1996 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 1996, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1996, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 1997, non sarà dichiarato nel 1998 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 marzo 1996.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 30.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31.12.'96 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 1997 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 1998.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 1996.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31/12/1996, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 1997 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 1998.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 1997. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1996 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso od esente al 31/12/1996, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 1997, non sarà presentata la dichiarazione nel 1998.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 1996 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1996, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 1997 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 1998.

Superficie, diritto di - (trattamento fiscale)

Come è noto, per effetto della costituzione del diritto di superficie *la proprietà della costruzione* rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile *ICI è costituita soltanto dal valore venale* in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta è, per detto periodo, il proprietario del suolo, il quale può rivalersi dell'imposta pagata sul soggetto cui è stato concesso il diritto di superficie.

A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, diventa il proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata non è più soggetto passivo Ici per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno agricolo (e come tale, quindi, escluso dall'Ici).

Gli stessi criteri vanno seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, in quanto nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha la durata di 60 oppure 99 anni. Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, che ne è proprietaria.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del Decreto Legislativo n.504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo *territorio*).

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/6/93, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi *agli uffici locali competenti*.

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono *interessati i terreni* che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è *data dai terreni di proprietà di coltivatori* diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'Ici.

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".

Valore degli immobili agli effetti dell'Ici

1.Fabbricati

Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

Le rendite da assumere per l'anno 1996 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dirà qui di seguito.

ATTENZIONE

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite. Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.

Per i fabbricati che hanno avuto siffatta variazione di rendita, il valore, anche agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1996, deve essere determinato sulla base della rendita variata.

Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli interessati alle predette variazioni, nonché per i fabbricati ubicati nei comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella derivante dalla menzionata revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.

I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e successive modificazioni. Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha pubblicato un "FAI DA TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe d'estimo - Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati" consultabile presso le Direzioni regionali delle entrate, gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.

Nota

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, nè il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sarà sempre di 200.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

1.2 Fabbricati delle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1996. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e succ. modificazioni.

2. Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3.Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1996 e quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D.M. 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
1996

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Frazione, via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune — Prov.

Codice fiscale

Natura della carica

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Frazione, via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune — Prov.

N. d'ordine (1) — Codice fiscale — Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune

% possesso — mesi possesso — importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 1996: posseduto — escluso o esente — riduzione — abitazione principale

FIRMA

N. d'ordine (1) — Codice fiscale — Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune

% possesso — mesi possesso — importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 1996: posseduto — escluso o esente — riduzione — abitazione principale

FIRMA

N. d'ordine (1) — Codice fiscale — Domicilio fiscale (o Sede legale): Frazione, via, piazza, n. civico — C.A.P. — Comune

% possesso — mesi possesso — importo detrazione abit. principale

Situazione al 31 dicembre 1996: posseduto — escluso o esente — riduzione — abitazione principale

FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Dati identificativi catastali fabbricati

Partita catastale terreni 3 | sezione 4 | foglio 5 | numero 6 | subalterno 7 | n. protocollo 8 | anno 9 | categoria 10 | classe 11

Immobile storico 12 | Valore 13 .000 | Valore provvisorio 14 | % possesso 15 | Mesi possesso 16 | Mesi esclusione o esenzione 17

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 | Importo detrazione abitazione principale 19

Situazione al 31 dicembre 1996: posseduto 20 | escluso o esente 21 | riduzione 22 | abitazione principale 23

Estremi del titolo: di acquisto 24 | di cessione 25

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Dati identificativi catastali fabbricati

Partita catastale terreni 3 | sezione 4 | foglio 5 | numero 6 | subalterno 7 | n. protocollo 8 | anno 9 | categoria 10 | classe 11

Immobile storico 12 | Valore 13 .000 | Valore provvisorio 14 | % possesso 15 | Mesi possesso 16 | Mesi esclusione o esenzione 17

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 | Importo detrazione abitazione principale 19

Situazione al 31 dicembre 1996: posseduto 20 | escluso o esente 21 | riduzione 22 | abitazione principale 23

Estremi del titolo: di acquisto 24 | di cessione 25

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Dati identificativi catastali fabbricati

Partita catastale terreni 3 | sezione 4 | foglio 5 | numero 6 | subalterno 7 | n. protocollo 8 | anno 9 | categoria 10 | classe 11

Immobile storico 12 | Valore 13 .000 | Valore provvisorio 14 | % possesso 15 | Mesi possesso 16 | Mesi esclusione o esenzione 17

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 | Importo detrazione abitazione principale 19

Situazione al 31 dicembre 1996: posseduto 20 | escluso o esente 21 | riduzione 22 | abitazione principale 23

Estremi del titolo: di acquisto 24 | di cessione 25

Annotazioni ____________________

(*) Indicare: 1. Se si tratta di terreno agricolo. 2. Se si tratta di area fabbricabile. 3. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. 4. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ☐ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ☐ Data ____________ Firma ____________

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11